

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

PAGINA BIANCA

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATI RIUNITI (Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e III) . . . . .	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e V) . . . . .	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX) . . . . .	»	245
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) . . . . .	»	246
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII) . . . . .	»	310
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	311
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	326
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	330
DIFESA (IV) . . . . .	»	331
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	334
FINANZE (VI) . . . . .	»	352
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	377
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	385
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	396

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.**

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	401
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	421
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	»	427
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	431
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI .....	»	432
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	434
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE .....	»	436
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	437

## COMITATI RIUNITI

### Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	3
Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, audizione del prof. Cesare Mirabelli, Presidente emerito della Corte costituzionale ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	3

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 23 gennaio 2024. – Presidenza del presidente del Comitato per la legislazione della Camera Bruno TABACCI.*

**La seduta inizia alle ore 13.10.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera.

**Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, audizione del prof. Cesare Mirabelli, Presidente emerito della Corte costituzionale.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Bruno TABACCI, *presidente*, introduce l'audizione del professor Mirabelli.

Il professor Cesare MIRABELLI svolge una relazione sui temi oggetto della indagine conoscitiva.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la deputata Valentina BARZOTTI, il presidente del Comitato per la legislazione del Senato Domenico MATERA e il presidente del Comitato per la legislazione della Camera Bruno TABACCI, ai quali replica il professor Cesare MIRABELLI.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori dei Comitati e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle ore 14.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. Emendamenti C. 1620-A, Governo .....	4
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	4

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 23 gennaio 2024.*

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.  
Emendamenti C. 1620-A, Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.10 alle 12.15 e dalle 14.25 alle 14.30.

##### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 233 del 17 gennaio 2024, a pagina 23:

alla prima colonna, trentaquattresima riga, dopo le parole: « dichiara decadute » sono aggiunte le seguenti: « , oltre alle proposte emendative accantonate, »

alla seconda colonna, dodicesima riga, le parole: « Zaratti 4.13 » sono soppresse.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	5
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23

##### SEDE REFERENTE

Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO.

#### La seduta comincia alle 20.15.

**DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.**

**C. 1633 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 1.200 proposte emendative al provvedimento in esame (*vedi allegato*). In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del

medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Con riferimento al provvedimento in esame, la Presidenza si è attenuta ai criteri di valutazione di ammissibilità adottati in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge di conversione di decreti-legge in materia di proroga dei termini di disposizioni legislative, nonché ai contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, ai sensi della quale i cosiddetti decreti « milleproroghe », « sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla *ratio* unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento o di incidere su situazioni esistenti che richiedono interventi regolatori di natura temporale ». In tale contesto

ricorda che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 247 del 2019, ha ribadito che «l’inserimento di norme eterogenee rispetto all’oggetto o alla finalità del decreto – legge determina la violazione dell’articolo 77, secondo comma, Cost.», oggetto che, nel caso di decreti-legge a contenuto plurimo, deve essere individuato facendo riferimento «alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso». Pertanto, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti recanti proroghe di termini, anche riferiti a termini già scaduti al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge, previsti da disposizioni di rango legislativo, anche laddove tali proposte emendative rechino norme volte a introdurre disposizioni ulteriori rispetto a quelle di proroga, purché connesse o consequenziali alle medesime disposizioni, nonché proposte emendative strettamente connesse e consequenziali a disposizioni, diverse da quelle recanti proroghe, previste nel testo del decreto-legge. Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Zinzi 1.1, che elimina la necessità dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza, previsto dal testo unico del pubblico impiego, nel caso di domanda di trasferimento tra amministrazioni pubbliche qualora siano appartenenti alla stessa regione;

Iezzi 1.5, che prevede che i segretari comunali e provinciali transitati in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni e ai quali sono stati conferiti incarichi dirigenziali di durata almeno triennale con valutazione positiva siano inquadrati nel ruolo dirigenziale dell’amministrazione che ha conferito l’incarico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge;

Comba 1.6, che include gli interventi per la realizzazione di servizi igienici e serramenti tra quelli finalizzati al superamento delle barriere architettoniche per i quali sono concesse le detrazioni d’imposta di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 e che consente le opzioni per la cessione o lo

sconto delle detrazioni fiscali relative alle spese per il superamento delle barriere architettoniche sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da ex IACP in relazione ad immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni;

gli identici Alfonso Colucci 1.7 e Ubaldo Pagano 1.8, i quali stabiliscono che le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l’anno 2024 non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia sulla base del quale determinare le facoltà assuzionali degli enti locali e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale;

Roggiani 1.10, che modifica l’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 maggio 2023 estendendo da centoventi a duecentoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria dei segretari comunali il periodo entro il quale i comuni entro 5000 abitanti che hanno provveduto alla nomina del segretario hanno diritto all’erogazione del contributo previsto dalla legge 197 del 2022; ciò avviene peraltro apportando una modifica frammentaria a una fonte non legislativa in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;

Boschi 1.14, che autorizza le amministrazioni pubbliche che hanno provveduto all’assunzione a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale non superiore alle 17 ore settimanali, di lavoratori socialmente utili di aumentare le ore lavorative dei contratti di lavoro a tempo parziale fino ad un massimo di 18 ore settimanali, fino ad un massimo di 5.400,00 euro per nuovo contratto di lavoro;

Boschi 1.20, che dispone che i bandi per la selezione degli operatori volontari da impiegare nel Servizio civile universale da bandire nel 2024 prevedono un contingente minimo di operatori non inferiore a quello previsto nel 2023;



Lancellotta 1.23, che dispone che alla questura di Campobasso sia preposto, con funzioni di questore, un dirigente generale di pubblica sicurezza;

Lacarra 1.31, limitatamente al capoverso 6-*bis*, che modifica il beneficio della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori sordomuti di cui legge n. 388 del 2000, articolo 80, comma 3;

Casu 1.33, 1.34 e 1.35, limitatamente alle lettere *b*), *c*) e *d*), che modificano la disciplina sulla vigenza delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche;

Casu 1.36, 1.37 e 1.38, che modificano a regime la disciplina sulla vigenza delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche;

Casu 1.39, che modifica la disciplina in materia di scorrimento delle graduatorie nei concorsi pubblici, prevedendo che lo scorrimento possa avvenire in caso di dimissioni del dipendente assunto entro due anni dall'assunzione e non entro sei mesi come attualmente previsto;

Casu 1.40, che modifica la disciplina in materia di scorrimento delle graduatorie nei concorsi pubblici, prevedendo che lo scorrimento possa avvenire in caso di dimissioni del dipendente assunto entro tre anni dall'assunzione e non entro sei mesi come attualmente previsto;

Casu 1.41, che modifica la disciplina in materia di scorrimento delle graduatorie nei concorsi pubblici, prevedendo che lo scorrimento possa avvenire in caso di dimissioni del dipendente assunto anche se decorso il termine dei sei mesi dall'attuazione;

Casu 1.45, che modifica la disciplina sulla vigenza delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche;

Varchi 1.54, limitatamente al comma 1-*bis* e 1-*ter*, che interviene sulla gestione del servizio di pubblica utilità 1500;

Romano 1.57, che modifica la disciplina del trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento;

Tassinari 1.58, che aumenta le percentuali della riserva dei vigili del fuoco volontari del personale che può essere assunto dal Corpo nazionale di vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia;

Scotto 1.59, che modifica la disciplina per il riconoscimento dei benefici combattentistici e assegni personali di godimento ai vigili del fuoco;

Morfinò 1.66, che autorizza le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di personale per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico;

Pastorino 1.68, che, limitatamente alle elezioni regionali del periodo 2015-2020, per la mancata presentazione entro il 15 giugno di ogni anno dei rendiconti dei partiti politici, consentono la presentazione di tali rendiconti entro il 30 giugno 2024 e sospendono le relative sanzioni; si prevede altresì che gli obblighi di rendicontazione non si applichino ad associazioni di dimensione regionale di determinate caratteristiche;

Ottaviani 1.79, che consente agli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di rimodulare o di riformulare il suddetto piano, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti;

Carotenuto 1.80, il quale stabilisce che il personale di cui agli allegati A e B della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera n. 227 del 2012, nonché il personale dipendente dei gruppi parlamentari e i collaboratori dei parlamentari che, nel

corso degli ultimi 15 anni, abbiano prestato servizio per almeno 10 anni, anche non continuativi, alla data di pubblicazione del bando, può usufruire della riserva del 50 per cento dei posti nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni;

Loizzo 1.82, che incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato;

Ottaviani 1.91, che consente ai comuni di destinare parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga alle disposizioni vigenti;

Malavasi 1.102, che incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato;

Calderone 1.104, che esclude dal calcolo del valore soglia sulla base del quale determinare le facoltà assunzionali degli enti territoriali le spese di personale riferite alle assunzioni o ai processi di stabilizzazione già conclusi o in itinere finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e procedure di stabilizzazione previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse;

Giovine 1.106, che modifica l'ambito di applicazione della disposizione del decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo la quale, nei concorsi pubblici, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso;

Ottaviani 1.107, che esclude l'applicazione delle sanzioni previste a carico degli enti locali in caso di tardiva trasmissione delle certificazioni relative alla perdita di

gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2024, le predette certificazioni al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

gli identici Congedo 1.109 e Loizzo 1.110, che estendono agli enti pubblici associativi non inseriti nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni l'esclusione dall'applicazione delle norme del decreto legislativo n. 165 del 2001 già prevista per gli ordini professionali;

Cangiano 1.115, che dispone l'applicazione delle disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza con riferimento alle indennità corrisposte a titolo di corrispettivo per prestazioni rese dai dipendenti della pubblica amministrazione per lo svolgimento di attività di supporto agli uffici di diretta collaborazione delle Regioni o in virtù di incarichi conferiti dalle stesse;

Torto 1.129, che prevede l'applicazione delle disposizioni per la stabilizzazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, e quelle per l'utilizzo del personale sanitario di cui all'articolo 1, comma 268, della legge n. 234 del 2021, al personale assunto mediante le ordinarie procedure concorsuali previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001;

Pittalis 1.138, che modifica l'articolo 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, riguardante i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale;

Ubaldo Pagano 1.145, che sopprime le disposizioni recanti l'abrogazione degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sul tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali e il collegio di conciliazione;

gli identici Zaratti 1.019 e Pella 1.020, nonché Roggiani 1.031, che modificano la

disciplina delle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali;

gli identici Sarracino 1.021, De Luca 1.022 e Auriemma 1.023, che istituiscono, a decorrere dal 1° marzo 2024, un Fondo per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione;

Iezzi 1.029, che rimette agli statuti dei Comuni la definizione del regime giuridico delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori delle forme di decentramento istituite dai Comuni stessi;

Pella 1.030, limitatamente al comma 2, che modifica le finalità per le quali sono destinate le risorse del fondo nazionale per le famiglie;

Arruzzolo 2.1, il quale esclude gli incarichi dirigenziali attribuiti a personale non dirigenziale nei comuni con meno di 15.000 abitanti dall'applicazione della disciplina su incompatibilità e inconfiribilità recata dal decreto legislativo n. 39 del 2013;

Lai 2.3, che interviene in materia di accantonamento da effettuare nei rendiconti di gestione per gli enti locali che hanno approvato già nel 2020 un ripiano del disavanzo di amministrazione;

Pella 2.8, che rende permanente la durata dell'attribuzione, a segretari comunali iscritti nella fascia iniziale della carriera, di incarichi della fascia superiore, a determinate condizioni (comuni fino a 5.000 abitanti o comuni fino a 10.000 abitanti nelle isole minori);

Roggiani 2.9, che interviene sull'applicazione dell'imposta di soggiorno nei comuni capoluogo di regione;

Milani 2.12, che autorizza ad assumere vigili del fuoco attingendo dal perso-

nale volontario risultante dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario avviata con decreto del Ministro dell'interno n. 238 del 2018;

Carmina 2.13, che destina alle isole minori della regione Sicilia parte dell'incremento della dotazione organica dei vigili del fuoco stabilita dal decreto-legge n. 69 del 2013;

Mascaretti 2.14, il quale prevede che il 30 per cento delle nuove assunzioni dei vigili del fuoco avvenga mediante ricorso alla graduatoria del personale volontario prevista dall'articolo 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017;

Iezzi 2.16, che prevede, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, che tutti i comuni (e non sono quelli capoluoghi di provincia o con popolazione superiore a 20.000 abitanti) possano dotare la polizia municipale di armi comuni a impulso elettrico (cosiddetto *taser*);

Iezzi 2.17, che prevede che tutti i comuni (e non sono quelli capoluoghi di provincia o con popolazione superiore a 20.000 abitanti) possano dotare la polizia municipale di armi comuni a impulso elettrico (cosiddetto *taser*);

Schiano Di Visconti 2.18, che interviene su contenuti e attuazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico previsto dal decreto-legge n. 140 del 2023, disponendo anche assunzioni presso l'osservatorio vesuviano mediante riapertura di graduatorie e consentendo al Dipartimento della protezione civile di avvalersi anche di soggetti privati;

Alfonso Colucci 2.19, che modifica la disciplina della sessione straordinaria del corso concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, introdotta dalla legge di bilancio per il 2024;

Trancassini 2.20, che riapre la possibilità di aumentare fino al 70 per cento dei

residui perenti l'accantonamento del risultato di amministrazione, prevista per l'ultima volta dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 118 del 2011 in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014;

Pisano 2.21, che disciplina la concessione di mutui a tasso agevolato ai comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti, titolari di iscrizione al Patrimonio Unesco, anche immateriale, e che si trovino in stato di dissesto finanziario, per i quali sia in corso la gestione commissariale, al fine di valorizzarne il patrimonio storico e culturale;

Giovine 2.32, che modifica i criteri per la liquidazione della spesa da parte degli enti territoriali previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011;

Alfonso Colucci 2.33, che attribuisce alla commissione straordinaria degli enti locali disciolti il compito di includere nel piano di priorità per la realizzazione di interventi indifferibili anche i progetti finanziati dal PNRR;

Cannata 2.40, che estende l'incremento delle indennità attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche al personale che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo, espleta la predette funzioni specialistiche;

Iezzi 2.43, che disciplina la concessione dell'onorificenza di vittima del dovere;

Bordonali 2.44, che istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere;

gli identici Cannata 2.47 e Lai 2.48, nonché Carmina 3.56, che consentono ai comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, di

riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, dandone comunicazione entro il 31 gennaio 2024;

D'Attis 2.49, che prevede l'istituzione della dirigenza della Polizia locale per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;

Nisini 2.50, che estende alle vittime del dovere le norme in favore delle vittime del terrorismo previste dalla legge n. 206 del 2004;

Rosato 2.52, che modifica da tre a quattro mesi dalla data delle elezioni il termine entro il quale la dichiarazione sulle spese elettorali sostenute deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale e detta disposizioni sulle sanzioni relative alla dichiarazione resa fuori termine;

Tirelli 2.60, Di Giuseppe 9.1 e Di Sanzo 9.2, che riaprono un termine scaduto nel 1994 riguardante la possibilità di riacquisto della cittadinanza;

gli identici Iezzi 2.09 e Trancassini 2.011, limitatamente ai commi da 3 a 8, che modificano a regime la disciplina dei corsi di formazione della Polizia di Stato;

Maiorano 2.012, che autorizza l'assunzione di unità di allievi agenti della Polizia di Stato attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame di un concorso pubblico per allievi agenti della Polizia di Stato già bandito;

gli identici Roggiani 2.013 e Palombi 2.014, che consente agli enti locali che hanno pro ceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 e per i quali, alla data del 31 dicembre 2023 non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego del piano da parte della Corte dei conti, di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti;

Trancassini 2.017, che detta disposizioni concernenti la Scuola superiore di polizia, con particolare riferimento all'incarico di direzione della Scuola;

Trancassini 2.018, che prevede che la quota dei compensi spettante ai dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi non affluisce, come previsto dalla normativa vigente, al Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale e la corresponsione dell'emolumento è subordinata alla riassegnazione delle occorrenti risorse al pertinente capitolo di spesa;

gli identici Squeri 3.2 e Barabotti 3.4, che escludono a regime la Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. (SOGIN) dalla applicazione delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti;

Onori 3.8, che riduce l'importo della tariffa rifiuti per i soggetti iscritti all'AIRE;

Onori 3.9, che riduce l'importo dell'IMU per i soggetti iscritti all'AIRE;

Maccanti 3.12, che modifica la disciplina vigente sul cosiddetto *Superbonus* con riguardo agli immobili nella disponibilità di enti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziale;

Roggiani 3.19, che modifica il regime di ammissibilità previsto per gli incentivi edilizi di cui al decreto-legge n. 63 del 2013 estendendo la platea dei beneficiari potenziali;

Lomuti 3.31, che estende il regime concernente le cause di scioglimento senza liquidazione ai consorzi con attività esterna;

Ubaldo Pagano 3.34, che prevede l'applicazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica solo se

esplicitamente previsto anche ai soci pubblici diretti o indiretti;

Grupponi 3.48, che modifica le modalità di applicazione del credito di imposta della ZES unica previsto dal decreto-legge n. 124 del 2023 per il solo anno 2024;

gli identici Gnassi 3.52 e Zucconi 3.53, limitatamente al comma 12-ter, che recano una norma di interpretazione autentica relative alle procedure di nomina dei componenti dei consigli delle camere di commercio;

Ziello 3.59, limitatamente al comma 12-ter, che estende la proroga prevista dal comma 12-bis anche ai soggetti residenti nelle province di Massa Carrara e Lucca;

D'Attis 3.74, limitatamente al comma 12-ter, che estende a regime la possibilità di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilità fino al 31 dicembre 2025 dall'obbligo di garantire il versamento dell'imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina mediante la costituzione di cauzioni anche ai trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati;

Bonetti 3.80, che ripristina e rifinanzia, per il 2024, il Fondo per i *caregiver* familiari, soppresso dalla legge di bilancio 2024;

Vaccari 3.81, che estende ai pellet l'applicazione dell'IVA agevolata al 10 per cento;

Romano 3.85, che esclude dall'applicazione delle norme in materia di tassazione separata i soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché non residenti e privi di stabile organizzazione in altro Stato membro dell'Unione europea che partecipano in qualità di espositori alle mostre mercato;

Lai 3.86, che abroga le disposizioni che dispongono una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento



economico accessorio del personale dipendente delle Autorità indipendenti;

Carloni 3.88 e Ziello 3.90, che estendono la disciplina relativa all'utilizzo della detrazione fiscale delle spese in misura pari al 110 per cento per gli interventi di efficientamento energetico consentita per il sisma Abruzzo 2009 anche agli immobili di aree previste in diversi stati di emergenza per calamità naturali aperti;

gli identici Roggiani 3.91, Torto 3.92 e Pella 3.93, che abrogano le disposizioni che connettono una riduzione delle risorse trasferite ai comuni alla mancata tempestiva trasmissione delle certificazioni relative alla perdita di gettito in conseguenza dell'emergenza pandemica;

De Luca 3.97, che introduce un termine per l'adozione da parte dell'AGCOM di standard tecnici per il potenziamento e la digitalizzazione delle infrastrutture di rete esistenti in determinate aree geografiche;

gli identici Deborah Bergamini 3.98 e Iezzi 3.99, che dispongono che, in relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-*septies* del decreto-legge n. 179 del 2012, le variazioni compensative possano essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035;

Romano 3.102, che modifica la portata delle norme in materia di regolarizzazione degli inadempimenti formali di cui alla legge di bilancio per il 2023;

Bordonali 3.103, che include tra gli atti e documenti esenti dall'imposta di bollo quelli finalizzati alla partecipazione all'attività politica europea, nazionale, regionale e locale;

Loizzo 3.107, che eleva il reddito al di sopra del quale è prevista l'iscrizione alla gestione separata per i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e per gli incaricati alle vendite a domicilio;

Palombi 3.115, che introduce disposizioni volte a regolare l'ipotesi in cui un'obbligazione pecuniaria di natura risarcitoria intercorrente fra pubbliche amministrazioni comporti l'elevata probabilità di determinare il dissesto finanziario dell'amministrazione pubblica debitrice;

Deborah Bergamini 3.116, che disciplina la tariffa applicabile agli ambulanti titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche;

gli identici Ruffino 3.117, Ottaviani 3.118 e Roggiani 3.120, limitatamente alla lettera *a*), che dispone l'estensione dei criteri di riparto del contributo degli enti locali alla finanza pubblica anche al contributo dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 850, della legge di bilancio per il 2021;

gli identici Squeri 3.122 e Matera 3.123, che modificano l'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, in materia di revoca dell'autorizzazione dell'attività di confidi;

gli identici Zaratti 3.126 e Pagano Ubaldo 3.127, nonché Donno 3.128, che prevedono la possibilità di utilizzo ultrannuale della quota di credito d'imposta non fruita scaturente dalla concessione di sconti in fattura per spese sostenute negli anni 2022 e 2023;

Messina 3.136, che estende il credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno effettuati nelle Zone economiche speciali all'acquisizione di immobili strumentali agli investimenti, indipendentemente dal requisito della novità;

Ottaviani 3.138, che esclude dall'ISEE le somme percepite a titolo risarcitorio o assimilabili conseguite dai figli minori, a seguito del decesso di uno dei genitori, per depositi vincolati e non disponibili fino alla maggiore età dei figli minori stessi;

Deborah Bergamini 3.143, 3.154, 3.155, 3.171, 3.172, 3.173 e 3.188, che modificano

la disciplina sostanziale delle agevolazioni e delle esenzioni riferite al canone unico degli enti locali, disciplinato dalla legge di bilancio 2020;

Pizzimenti 3.157, che attribuisce alle regioni la competenza a provvedere, secondo i propri ordinamenti, alla definizione degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società controllate dalle regioni medesime;

Bicchielli 3.158, che riduce a 250 mila euro il limite minimo di fatturato conseguito dalle partecipazioni in società che devono essere rilevate nei piani di razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Patriarca 3.163, che estende la disciplina fiscale di favore per il rientro in Italia di docenti e ricercatori anche al personale medico, sanitario non medico e delle professioni sanitarie;

Ottaviani 3.165, che apporta modifiche alla disciplina sostanziale del trasporto e della circolazione dei tabacchi lavorati in regime di sospensione d'accisa;

Stefanazzi 3.174, che incrementa di 50 milioni la dotazione del Fondo per il riequilibrio finanziario e strutturale dei comuni;

Fenu 3.198, che incrementa la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

gli identici Steger 3.01 e Comaroli 3.02, limitatamente alle lettere *a)* e *b)*, che introducono modifiche di carattere ordinamentale alla disciplina delle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali;

gli identici Steger 3.03 e Pella 3.06, che introducono la facoltà, per gli enti locali che abbiano proceduto all'approva-

zione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 e non abbiano concluso, alla data del 31 dicembre 2023, il relativo iter di approvazione, di rimodulare o riformulare il suddetto piano, in deroga ai termini previsti dalle normative vigenti, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

gli identici Pella 3.07, Steger 3.08 e Roggiani 3.09, in quanto recano un complesso di misure complessivamente volte a potenziare le entrate locali, consentendo di destinare parte del gettito di alcuni tributi al potenziamento delle strutture amministrative, ancorché i predetti enti locali trasmettano in ritardo i relativi rendiconti;

Trancassini 3.010, che autorizza la stipula di convenzioni tra il Ministero dell'interno e Equitalia Giustizia al fine di provvedere all'attività di recupero crediti;

gli identici Zucconi 3.028 e Nevi 3.029, che consentono alle imprese che alla data del 31 dicembre 2023 hanno in essere finanziamenti con banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, assistiti da garanzie di legge e in situazione di temporanea carenza di liquidità riconducibile alle conseguenze economiche negative derivanti dal conflitto Russia-Ucraina, di richiedere di prorogare la scadenza di tali finanziamenti;

D'Attis 3.030, in quanto reca disposizioni volte a disciplinare la distribuzione territoriale e l'operatività delle camere di commercio;

Schifone 4.1, che modifica i poteri dei consigli direttivi degli ordini delle professioni sanitarie;

Quartini 4.6, che modifica i criteri per la nomina a direttore generale ASL;

gli identici D'Attis 4.7 e Loizzo 4.8, che intervengono sulle modalità di nomina dei direttori degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

Romano 4.9, che modifica gli importi del trattamento economico omnicomprensivo individuato dalla regione per il direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

gli identici Minardo 4.10, Ciancitto 4.11 e Calderone 4.12, che modificano i criteri per la stabilizzazione del personale medico;

Loizzo 4.21, che detta norme a regime sul trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN in deroga ai limiti di quiescenza previsti dalla normativa vigente;

Tosi 4.23, che detta disposizioni a regime sul trattenimento in servizio per il personale della dirigenza medica oltre i limiti di età previsti dalla normativa vigente;

Ciocchetti 4.24, che modifica a regime la disciplina per il trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari del SSN;

Quartini 4.25, che incrementa il tetto di spesa previsto per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni;

Loizzo 4.27, che modifica in via sperimentale il requisito dell'anzianità di servizio previsto per l'accesso al secondo livello della dirigenza medica;

Loizzo 4.28, che estende ai ricercatori universitari di area medica e chirurgica del SSN le disposizioni previste per il trattenimento in servizio oltre i limiti previsti dalla normativa vigente per i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale;

Loizzo 4.29, che estende ai responsabili di struttura complessa le disposizioni previste per il trattenimento in servizio oltre i limiti previsti dalla normativa vigente per i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale;

gli identici Tremaglia 4.38, Lucaselli 4.39 e Palombi 4.40, che introducono di-

sposizioni sulla sperimentazione del vaccino contro lo pneumococco;

Trancassini 4.41, che detta norme sulla incompatibilità per lo svolgimento di attività libero-professionali al di fuori dell'orario di lavoro applicabili agli esercenti le professioni sanitarie che siano dipendenti dalle aziende e da enti del SSN;

Lancellotta 4.55, che detta norme sulla disciplina del rilascio e verifica delle certificazioni sanitarie digitali da parte dell'apposita Piattaforma nazionale presso il Ministero della salute;

Benigni 4.58, che detta specifiche disposizioni sulla pubblicazione da parte del Ministero della salute del « Piano nazionale di contrasto ai disturbi alimentari e all'obesità »;

Loizzo 4.59, che detta disposizioni sui corsi regionali in materia di digitalizzazione di sanità pubblica e sul rilascio del corrispondente attestato di frequenza;

Vietri 4.62, che detta norme sulla durata degli organi deputati alla liquidazione della Croce Rossa Italiana (CRI), nonché reca specifiche norme sulla disciplina della remunerazione del personale;

Bordonali 4.65, che incrementa le risorse previste per l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica ed estende la tipologia di associazioni che possono beneficiarne;

Madia 4.66, che incrementa per il 2024 il finanziamento del cosiddetto bonus psicologo;

D'Attis 4.68, gli identici De Monte 4.69 e Panizzut 4.71, nonché Rosato 4.72, che prevedono nuove norme per il contrasto del tabagismo;

Donno 4.76, che incrementa le indennità del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale operante nei servizi di pronto soccorso;



Marianna Ricciardi 4.79, che modifica a regime la disciplina relativa alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario;

Schifone 4.84, che detta norme sull'inquadramento giuridico del personale medico e sanitario con elevata professionalità (EP) delle aziende ospedaliere universitarie;

De Palma 4.85, che modifica la disciplina sui criteri di accreditamento delle strutture sanitarie con riferimento alla valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno sanitario;

gli identici Quartini 4.86 e Loizzo 4.87, che modificano disposizioni riguardanti l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie con riferimento alla valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno sanitario;

Di Lauro 4.90, che prevede norme per il rimborso delle spese sostenute per esami, visite e terapie chemioterapiche da parte di pazienti residenti in isole minori affetti da una patologia oncologica che devono recarsi in una azienda sanitaria o ospedaliera del territorio italiano;

Ciocchetti 4.91, che prevede norme per l'inserimento della professione sanitaria del massofisioterapista negli elenchi del Ministero della salute relativi alle professioni sanitarie ad esaurimento;

Patriarca 4.99, che prevede l'aggiornamento delle Linee Guida per la prevenzione oncologica al fine di estendere il programma di screening mammografico per il tumore al seno;

Malavasi 4.110, che modifica la disciplina sul pensionamento del personale sanitario introdotta dalla legge di bilancio per il 2024;

Grippo 4.116, che dispone il rifinanziamento a decorrere dal 2024 del finanziamento a carattere sperimentale da parte

del SSN finalizzato all'erogazione di ausili e protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata per persone con disabilità fisica funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali;

Bonetti 4.117, che disciplina l'attribuzione a medici specializzandi di incarichi a tempo determinato nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale;

gli identici Magi 4.01 e Madia 4.02, nonché Pastorino 4.03 e Richetti 4.015, che prevedono un rifinanziamento per il 2024 del bonus psicologo prevedendo uno specifico credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro finanziato dall'omonimo Fondo;

Steger 4.05, che abroga le disposizioni che connettono una riduzione delle risorse trasferite ai comuni alla mancata tempestiva trasmissione delle certificazioni relative alla perdita di gettito in conseguenza dell'emergenza pandemica;

gli identici Ciancitto 4.016 e Cannata 4.010, che dispongono norme sull'inquadramento a domanda nel primo livello dirigenziale veterinario dei Medici Veterinari Specialisti Convenzionali con determinati requisiti relativi a prestazioni di servizio presso aziende ed enti del SSN;

Loizzo 4.013, volto ad istituire presso l'AGENAS un osservatorio permanente sulle terapie digitali;

Richetti 4.014, che introduce una specifica procedura per lo smaltimento delle liste d'attesa che prevede la possibilità per l'assistito entro una determinata soglia reddituale di chiedere le prestazioni presso una struttura sanitaria accreditata;

Mattia 5.1, che modifica la disciplina del corso finalizzato al concorso per la copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico;

Patriarca 5.2, che modifica i criteri di svolgimento di uno specifico concorso di

dirigente scolastico del Ministero dell'istruzione;

D'Attis 5.3, che modifica la disciplina del corso finalizzato al concorso per la copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico;

Manzi 5.9, limitatamente al comma 3-bis, che reca una novella a un decreto ministeriale, differendo la decorrenza del termine di applicazione della disciplina;

Caso 5.16, che interviene in materia di assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche;

Manzi 5.36, che interviene sui criteri di assegnazione dei dirigenti scolastici;

Manzi 5.19, che interviene sulle procedure di mobilità dei dirigenti scolastici;

gli identici Latini 5.17 e Cangiano 5.18, che, al fine di porre termine al contenzioso relativo ai concorsi indetti con i decreti dei direttori generali n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, immette in ruolo docenti di scuola secondaria in possesso di determinati requisiti;

Barabotti 5.39, che incrementa l'autorizzazione di spesa per le borse di studio per i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Caso 5.35, che rifinanzia e modifica le modalità di finanziamento, escludendo la parte che si riferisce ai limiti per il PNRR, della facoltà di attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico;

Caso 5.34, che modifica le modalità di finanziamento, escludendo la parte che si riferisce ai limiti per il PNRR, della facoltà di attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico;

Loizzo 5.44, che, al fine di sanare contenziosi pendenti, immette nei ruoli della

dirigenza scolastica soggetti partecipanti a un determinato concorso e in possesso di determinate caratteristiche;

Morfinò 5.47, che dispone la gratuità totale dei libri di testo agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui;

Morfinò 5.48, che dispone un bonus per l'acquisto di materiale scolastico per tutti gli alunni che adempiono all'obbligo scolastico;

Morfinò 5.49, che reca un'autorizzazione di spesa per finanziare la gratuità dei libri di testo;

Amato 5.50, che interviene in materia di selezione del personale per le scuole italiane all'estero;

gli identici Manzi 5.53 e Piccolotti 5.54, che modificano attraverso una novella un decreto ministeriale differendo la decorrenza del termine di applicazione della disciplina in materia di filiera formativa tecnologico-professionale;

Amato 5.55, che interviene in materia di procedure di adeguamento a decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza di contratti di lavoro di docenti a tempo determinato e indeterminato;

Amato 5.57, che interviene in materia di assegnazione dei docenti assunti a tempo determinato;

Miele 5.59, che reca modifiche al codice dei contratti pubblici relative alla definizione dell'importo da porre a base d'asta per i servizi di agenzia relativi a viaggi d'istruzione;

Amato 5.65, che interviene sulle modalità di assegnazione provvisoria dei docenti;

Orfini 5.66, che ammette la mobilità intercompartimentale al personale assunto

nel profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi;

Caso 6.7, che reca norme per l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca;

Mulè 6.14, in quanto modifica la durata della carica dei Direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero;

Orrico 6.19 e Orfini 6.20, che intervengono sui comparti di contrattazione collettiva nazionale nel settore della ricerca;

gli identici Orfini 6.21, Piccolotti 6.23, Grippo 6.24 e Orrico 6.25, limitatamente ai commi da 8-*bis* a 8-*sexies*, che introducono norme sull'organico delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali nell'ambito del loro processo di statizzazione e razionalizzazione;

gli identici Orfini 6.27 e Amato 6.28, limitatamente alle parti consequenziali, che intervengono sul reclutamento dei docenti di posto comune e di sostegno;

Serracchiani 6.41, che interviene sulla disciplina relativa ai soggetti che possono svolgere funzioni socioeducative presso le cooperative sociali ma non dispone la proroga di termini legislativi;

gli identici Manzi 6.42 e Caso 6.43, che recano disposizioni in materia di promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi;

gli identici Manzi 6.44 e Caso 6.45, che interviene sulla disciplina delle modalità di riparto delle risorse in favore del personale in servizio presso determinati enti;

Pella 6.46, che interviene in materia di immissioni in ruolo del personale AFAM;

Piccolotti 6.50, che interviene sulla disciplina dei concorsi ordinari per il personale docente;

Latini 6.51, che interviene sul regime fiscale delle attività consentite ai professori a tempo pieno;

Grippo 6.52 e Tassinari 6.53, che intervengono sulle aree contrattuali del comparto Istruzione e Ricerca;

Grippo 6.56, che interviene in materia di immissione in servizio dei vincitori delle procedure concorsuali delle AFAM;

gli identici Grippo 6.57 e Torto 6.58, che amplia i requisiti per l'accesso alle procedure di concorso per i docenti comuni e di sostegno includendovi anche personale docente con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione;

Caiata 6.01, che prevede un finanziamento biennale al Centro sperimentale delle arti mediterranee;

Manzi 7.1, limitatamente ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, che prevedono specifici finanziamenti destinati a istituzioni culturali;

Manzi 7.2, che prevede un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa destinata all'assegnazione di contributi statali alle istituzioni culturali;

Toni Ricciardi 7.3 e Mollicone 7.23, che prevedono un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa destinata all'Accademia Vivarium Novum di Frascati;

Boschi 7.20, che introduce una nuova Carta elettronica per l'acquisto di biglietti di rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

Deborah Bergamini 7.21, che incrementa i finanziamenti destinati all'Accademia internazionale di Imola, all'Accademia Chigiana di Siena e alla scuola di musica di Fiesole;

Nevi 7.06, limitatamente ai commi da 3 a 6, che intervengono sulla disciplina delle associazioni musicali amatoriali;

Mulè 7.013, che incrementa l'autorizzazione di spesa per enti e istituzioni culturali al fine di finanziare l'istituzione del

teatro lirico sperimentale di Spoleto A. Belli;

Ciocchetti 8.3, che riconosce ai comuni nel cui territorio è presente un aeroporto internazionale il diritto all'incremento dell'addizionale comunale aeroportuale;

Caroppo 8.2, che amplia il numero degli aeroporti destinatari di compensazioni finanziarie per l'onere di servizio pubblico;

Torto 8.11, che prevede un nuovo finanziamento per l'autorità di sistema portuale e indennizzi alle società di lavoro portuale in conseguenza degli attacchi contro navi commerciali e militari nel mar rosso, prevedendo inoltre la possibilità di destinare temporaneamente aree e banchine a funzioni diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti;

gli identici Pastorella 8.46, Ghirra 8.47, Dell'Olio 8.48, Iezzi 8.49 e Barbagallo 8.51, che prevedono l'inclusione dell'autobus elettrico fra le tipologie di mezzi che ricevono finanziamenti pubblici per lo svolgimento di servizi in ambito extraurbano, in aggiunta a quelli alimentati con il metano e con l'idrogeno;

Padovani 8.53, che consente, fino al 31 dicembre 2025, di mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche di indirizzo tecnico e degli istituti tecnici superiori veicoli fuori uso o parti di essi a fini esclusivamente didattici;

Traversi 8.77, che dispone che per gli anni 2024, 2025 e 2026 le società titolari di concessioni autostradali riferiscono, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti sulla realizzazione dei rispettivi piani economico-finanziari;

Zucconi 8.81, che modifica la disciplina relativa al conseguimento della patente di guida;

Mollicone 8.121, limitatamente al capoverso comma 10-bis, che prevede l'isti-

tuzione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di una apposita commissione con il compito di individuare modalità e strumenti per assicurare un flusso di informazione, indirizzato anche ai cittadini, sull'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche volto a garantirne la massima conoscibilità e trasparenza;

Semenzato 8.92, che reca disposizioni per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nella navigazione all'interno della laguna di Venezia;

Roggiani 8.96 e Barabotti 8.107, che recano la novella a un decreto ministeriale con riferimento ai termini per ultimazione dei lavori, collaudo e certificazione di regolare esecuzione per interventi di messa in sicurezza della rete viaria;

Maccanti 8.102, che reca disposizione relative alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi;

Zinzi 8.108, che prevede la classificazione quali infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 36 del 2023, di tutte le linee di interconnessione elettrica tra l'Italia ed altri Paesi Esteri;

Toni Ricciardi 9.3, che reca uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 euro a titolo di contributo agli enti gestori per sostenere le iniziative per la diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo;

Toni Ricciardi 9.4, che reca uno stanziamento di 200 mila euro per l'anno 2024 a titolo di contributo alle spese di funzionamento del Consiglio Generale degli italiani all'estero (CGIE) e di 300 mila euro per l'anno 2024 come contributo alle spese di funzionamento dei Comitati Italiani Residenti all'Estero – COMITES;

Cattaneo 9.5, che autorizza la spesa complessiva di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 al fine

di consentire la continuità delle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione;

Marattin 9.7, che autorizza la spesa complessiva di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 al fine di consentire la continuità delle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione;

Porta 9.11, che riapre un termine, scaduto nel 2010, per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte di persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e dei loro discendenti;

Milani 10.1, che elimina la condizione relativa alla prestazione di servizio senza demerito nell'ultimo quinquennio per la promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio ai sensi dell'articolo 1084-*bis* del Codice dell'ordinamento militare;

Maiorano 10.01, che autorizza, a decorrere dall'anno 2024, lo scorrimento della graduatoria del concorso per l'ammissione di n. 1.230 allievi marescialli della Guardia di Finanza;

Maiorano 10.02, che autorizza, a decorrere dall'anno 2024, lo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso indetto con decreto del comandante generale della Guardia di finanza del 28 novembre 2022, per il reclutamento di n. 1410 allievi finanziari;

Maiorano 10.03, che autorizza lo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso triennale di 671 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri indetto con decreto della Direzione Generale per il Personale Militare dell'11 febbraio 2022;

Maiorano 10.04, che autorizza l'Arma dei carabinieri a determinare una pianta organica di n. 1246 unità di personale civile operaio e a provvedere alla copertura della pianta organica mediante corso-con-

corso riservato al personale operaio a tempo indeterminato per il transito nei ruoli civili del Ministero della difesa;

Cangiano 11.1, che reca disposizioni in materia di conservazione dell'anzianità di servizio e di trattamento economico dei magistrati transitati nella giurisdizione tributaria;

Zaratti 11.18, che reca modifiche al codice del processo amministrativo in materia di discussione da remoto della domanda cautelare;

Zaratti 11.19, che reca modifiche al codice del processo amministrativo in materia di partecipazione da remoto all'udienza di discussione;

Bordonali 11.21, che modifica le attribuzioni dell'assemblea dei condomini di cui all'articolo 1135 del codice civile;

Torto 11.22, che prevede il ripristino a partire dal 1° gennaio 2026 delle piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti;

Bicchielli 11.25, che reca disposizioni in materia di versamento della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione ad alcuni albi professionali;

gli identici Bonafè 11.31, Zaratti 11.32 e Ascari 11.33, che recano disposizioni in materia di durata in carica, elezione e composizione degli organi nazionali e regionali dell'ordine dei giornalisti;

Iezzi 11.26, che prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia del tavolo di lavoro per le vittime di reato;

Iezzi 11.27, che estende alle vittime del dovere le disposizioni di cui alla legge n. 206 del 2004, in materia di vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;

Cavo 11.28, che reca disposizioni concernenti l'indicazione del comune di na-



scita, ai fini della formazione dell'atto di nascita, per i figli di genitori residenti in comuni sprovvisti di punti nascita;

Scotto 11.01, che reca disposizioni in materia di onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici;

gli identici Steger 12.21, Zaratti 12.22, Giorgianni 12.23, Ottaviani 12.24, Romano 12.25 e Pella 12.26, che assoggettano all'IVA al 5 per cento le somministrazioni di gas metano agli stabilimenti termali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024;

Ubaldo Pagano 12.14, che disciplina la destinazione dei proventi delle ammende riscosse e delle eventuali oblazioni relative al reato di abbandono di rifiuti;

Zucconi 12.88, che disciplina la semplificazione delle procedure autorizzative e di concessione di contributi in favore delle imprese del settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che intendono realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sulle coperture dei capannoni di loro proprietà;

Semenzato 12.89, che prevede contributi al Comune di Venezia per l'installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei natanti;

Cattoi 12.41, che reca disposizioni finalizzate alla valutazione dei costi connessi alla cessazione del servizio di tutela per i clienti domestici di energia elettrica e gas;

De Palma 12.46, che reca disposizioni finalizzate a sostenere la produzione di biometano, ampliando l'applicazione dell'aggiornamento dei valori della tariffa incentivante all'inflazione media cumulata anche a specifiche procedure competitive;

Trancassini 12.54, che reca una novella all'Allegato IV del decreto del Mini-

stro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93;

Ziello 12.55, che prevede l'affidamento al Comune di Pisa dell'area protetta marina « Secche della Meloria »;

Bagnai 12.60, che prevede, in caso di impossibilità dell'operatore di accedere all'infrastruttura per la rilevazione dei consumi che insiste su proprietà privata, la disapplicazione del termine di prescrizione di due anni previsto dalla legge n. 205 del 2017 per esercitare il diritto al corrispettivo relativo ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico;

Semenzato 12.80, che prevede l'abrogazione di disposizioni volte a disciplinare il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermino lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermino lagunare stesso;

Pella 12.84, che riapre fino al 31 dicembre 2024 i termini già scaduti il 30 giugno 2006 e 31 dicembre 2007 per la concessione di acque pubbliche e per le denunce di pozzi;

Osnato 12.86, che modifica la disciplina in materia di fanghi di depurazione;

gli identici Squeri 12.01 e Barabotti 12.02, che prevedono l'applicazione delle semplificazioni degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione con capacità superiore a 13 metri cubi previste durante l'emergenza da COVID-19 anche dopo la cessazione dello stato di emergenza;

Caramiello 13.27, che aumenta la dotazione per il 2024 del fondo per la sovranità alimentare;

gli identici Vaccari 13.48 e Pavanelli 13.49, che rideterminano il valore del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente;

Cerreto 13.59, che modifica la disciplina della professione del tecnico competente in acustica, regolamentata dal decreto legislativo n. 42 del 2017;

gli identici Nevi 13.62 e La Salandra 13.63, nonché Gadda 13.75, che intervengono sulla disciplina del mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile in caso di mancato rispetto del criterio di prevalenza a causa di calamità naturali o eventi epidemiologici, prevedendo che tali disposizioni trovino applicazione per gli anni 2024 e 2025;

gli identici Nevi 13.73 e La Salandra 13.74, che riapre termini scaduti nel 2000 per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale e per le denunce dei pozzi;

Caretta 13.77, che modifica la disciplina per la soppressione e incorporazione delle stazioni sperimentali e di altri enti di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010;

Carloni 13.78, che prevede l'incremento della dotazione di specifici capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Gadda 13.81, che estende l'accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023 per un importo pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

Cerreto 13.012, che rimette a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'agricoltura la definizione dei criteri di riparto delle risorse del programma nazionale pesca e acquacoltura 2022-2024;

Cerreto 13.013, che prevede che a decorrere dal 1° marzo 2024 l'attività di supporto alle commissioni uniche nazionali

– C.U.N. di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, sia svolta da ISMEA;

Caretta 13.014, che reca una disposizione di interpretazione autentica relativa alla disciplina del contributo in favore delle industrie conserviere della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

Vaccari 13.029, che modifica la disciplina del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'acquisto di beni strumentali nuovi e di beni immateriali connessi a investimenti Industria 4.0;

Trancassini 14.4, che incrementa il contributo in favore di « Special Olympics Italia »;

Lancellotta 15.01, che autorizza la Regione Molise ad attivare procedure straordinarie di stabilizzazione occupazionale riservate al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e assegnato al Centro funzionale decentrato e alla Sala operativa della Protezione civile regionale;

Ubaldo Pagano 15.02, che reca una novella al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023, in materia di struttura di missione della ZES unica;

Soumahoro 16.7, che estende la disciplina in materia di prepensionamento, di cui all'articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, ai lavoratori poligrafici in possesso di determinati requisiti;

Maccanti 16.02 che reca modifiche alla legge sull'ordinamento della professione di giornalista;

Lomuti 16.03 e Mattia 16.04, che recano disposizioni in materia di ripetibilità degli emolumenti percepiti dai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa;

Lai 17.1, che prevede lo stanziamento di ulteriori risorse per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi ai fini del rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, e consente ai comuni sedi di *hotspot* di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

Maiorano 17.013, che introduce disposizioni in materia di accesso al Fondo per gli indennizzi degli immobili danneggiati dalle emissioni del gruppo ILVA di Taranto;

Morfinò 17.014, che aumenta lo stanziamento del Fondo per le emergenze nazionali;

Santillo 17.016, che introduce disposizioni per l'applicazione della misura del *Superbonus* 110 per cento ai territori colpiti dall'alluvione del maggio 2023;

gli identici Mattia 18.16, Nevi 18.17 e Carloni 18.18, che riaprono, fino al 31 dicembre 2024, i termini entro i quali i datori di lavoro agricolo possono presentare la denuncia aziendale, termini che ordinariamente scadono entro 90 o 30 giorni dall'inizio, cessazione o modifica dell'attività;

Giaccone 18.19, che interviene in materia di collocamento obbligatorio con riferimento alle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata;

Lomuti 18.20, che autorizza le amministrazioni comunali della regione Basilicata ad inquadrare nelle relative piante organiche i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati;

Pastorino 18.25, che amplia la platea dei soggetti che possono fruire delle risorse di cui al Fondo per le vittime dell'amianto, istituito in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'atti-

vità lavorativa prestata presso i cantieri navali;

Gribaudo 18.27, che prevede un requisito di anzianità contributiva minima per l'accesso al prepensionamento da parte dei soggetti titolari e coadiuvanti di panificio, che svolgono lavori notturni esposti a determinate condizioni;

Sarracino 18.28, che prevede per gli anni dal 2024 al 2029 l'applicazione anche ad ex lavoratori occupati in aree di crisi complessa, che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro per chiusura delle aziende e che siano stati esposti all'amianto, delle disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico già previste dalla legge n. 257 del 1992, disposizioni applicabili fino al 1994;

Zinzi 18.36, che interviene sui limiti per la permanenza in servizio dei medici iscritti nelle liste speciali in relazione alle visite fiscali;

Ruffino 18.47 e gli identici Torto 18.48 e Matone 18.49, che intervengono in materia di contribuzione figurativa a fini pensionistici per i lavoratori sordomuti;

Scotto 18.51, che rende permanente a decorrere dal 2026 i contributi all'istituto italiano per gli studi storici e all'istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli;

Centemero 18.63, che rende permanente il diritto al lavoro agile per i lavoratori privati con figli fino a 14 anni di età, attualmente valido fino al 31 marzo 2024;

gli identici Steger 18.01, Zaratti 18.02, Lucaselli 18.03, Marattin 18.05, Ottaviani 18.06, Romano 18.07 e Pella 18.08, che recano disposizioni in materia di lavoro stagionale, definendo, tra l'altro, le attività stagionali con una norma di interpretazione autentica;

Tenerini 18.09, che incrementa le risorse già previste per gli anni 2024 e 2025 del Fondo per la crescita sostenibile;



Maiorano 18.011, che modifica la composizione del tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto;

Furgiuele 18.012, che incrementa le risorse già stanziati per gli anni dal 2023 al 2026 del Fondo per le vittime dell'amianto per i lavoratori che hanno contratto patologie durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali;

Sportiello 18.016, che incrementa la durata massima del contratto a termine delle lavoratrici in caso di gravidanza o di adozione o affidamento.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso la pro-

nuncia di inammissibilità e l'organizzazione dei lavori per il prosieguo dell'esame saranno definiti nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e V, che si terrà al termine della seduta.

**La seduta termina alle 20.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 23 gennaio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.20 alle 20.50.

ALLEGATO

**DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.  
C. 1633 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « Il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza non è richiesto nel caso di domanda di trasferimento tra amministrazioni appartenenti alla stessa regione. ».

1.1. Zinzi.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

1.2. Zinzi.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

1.4. Zinzi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I segretari comunali e provinciali transitati in mobilità presso altre

pubbliche amministrazioni avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 18, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, ai quali sono stati conferiti incarichi dirigenziali di durata almeno triennale con valutazione positiva, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.5. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo la parola: « elevatrici » sono aggiunte le seguenti: « servizi igienici e serramenti ».

1-ter. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) ex IACP comunque denominate in relazione ad immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni; ».

1.6. Comba, Coppo.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria,

di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.

\* **1.7.** Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

\* **1.8.** Ubaldo Pagano.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° maggio 2023 le parole: « entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria. » sono sostituite dalle seguenti: « entro i duecentoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria. ».

**1.10.** Roggiani, Orfini.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è inserito, in fine, il seguente comma:

« 16-*bis*. Fino al 31 dicembre 2024 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro non sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate. ».

**1.11.** Comba, Coppo, La Porta, Zucconi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 30 settembre 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2025 ».

**1.12.** Orrico, Caso, Amato, Morfino, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*quinquies*:

1) le parole: « 31 agosto 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2024 »;

2) le parole: « 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli ulteriori oneri, pari a 5 milioni per l'anno 2024 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »;

b) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

« 3-*ter*.1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì autorizzate, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. »;

c) al comma 3-*quater*, le parole: « commi 3-*bis* e 3-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter.1* »;

d) al comma 3-*quinquies*, le parole: « commi 3-*bis* e 3-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter.1* ».

#### 1.13. Cannizzaro, Arruzzolo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le amministrazioni pubbliche che hanno provveduto all'assunzione a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale non superiore alle 17 ore settimanali, dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono aumentare le ore lavorative dei contratti di lavoro a tempo parziale fino ad un massimo di 18 ore settimanali, fino ad un massimo di 5.400 euro per nuovo contratto di lavoro.

#### 1.14. Boschi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. La validità di tutte le graduatorie afferenti alle professioni sanitarie, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in scadenza nell'anno 2024, è prorogata di 12 mesi. ».

#### 1.15. Schifone.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *b-bis*), del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023 n. 74, in scadenza nell'anno 2024, sono prorogate al 31 dicembre 2024.

#### 1.16. Lucaselli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Per l'anno 2024 i bandi per la selezione degli operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero prevedono un contingente minimo di operatori non inferiore a quello previsto nel 2023.

#### 1.20. Boschi, Gadda.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Al comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

« *c-bis*) le graduatorie comunali approvate nell'anno 2021 sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2024 ».

#### 1.21. Pierro, Comaroli, Cattoi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: « Ancona, » sono inserite le seguenti: « Campobasso, ».

**1.23.** Lancellotta.

**(Inammissibile)**

Al comma 6, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

\* **1.24.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

\* **1.25.** Tenerini, Cannizzaro, D'Attis.

\* **1.26.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 30 giugno 2026, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione Siciliana utilizzatori, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8.

\*\* **1.27.** Barbagallo, Iacono, Marino, Provenzano, Porta, Casu.

\*\* **1.28.** Pisano, Romano.

\*\* **1.29.** Calderone, Gallo.

\*\* **1.63.** Messina, Cannata.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa » sono sostituite dalle seguenti: « una maggiorazione pari a 4 mesi di contribuzione figurativa, alla contribuzione figurativa si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di 4 mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024 ».

6-ter. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125, del 9 maggio 1979, la spesa autorizzata con l'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e prorogata all'anno 2026.

**1.31.** Lacarra, Ubaldo Pagano.

**(Inammissibile limitatamente al capoverso 6-bis)**

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 40-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023 e 2024 »;

b) al comma 2, le parole: « e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023 e 2024 ».

**1.32.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.



*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Al comma 5-ter dell'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo »;

*b)* al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso » sono soppresse;

*c)* al quinto periodo, le parole: «sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: «anche se decorso il termine di sei mesi » e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo » sono soppresse;

*d)* il sesto e il settimo periodo sono soppressi.

**1.33.** Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

***(Inammissibile limitatamente alle lettere b), c) e d))***

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministra-

zioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo »;

*b)* al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso » sono soppresse;

*c)* al quinto periodo, le parole: «sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: «due anni » e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo » sono soppresse;

*d)* il sesto e il settimo periodo sono soppressi.

**1.34.** Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

***(Inammissibile limitatamente alle lettere b), c) e d))***

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo »;

*b)* al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso » sono soppresse;

*c)* al quinto periodo, le parole: «sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: «tre anni » e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo » sono soppresse;

*d)* il sesto e il settimo periodo sono soppressi.

**1.35.** Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

***(Inammissibile limitatamente alle lettere b), c) e d))***

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo, le parole: « in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso » sono soppresse;

b) al quinto periodo, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « anche se decorso il termine di sei mesi » e le parole: « entro il limite di cui al quarto periodo » sono soppresse;

c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.

**1.36.** Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo, le parole: « in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso » sono soppresse;

b) al quinto periodo, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « due anni » e le parole: « entro il limite di cui al quarto periodo » sono soppresse;

c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.

**1.37.** Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo, le parole: « in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso » sono soppresse;

b) al quinto periodo le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni » e le parole: « entro il limite di cui al quarto periodo » sono soppresse;

c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.

**1.38.** Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

**1.146.** Cannizzaro.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni ».

**1.39.** Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro tre anni ».

**1.40.** Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: « entro sei

mesi » sono sostituite con le seguenti: « anche se decorso il termine dei sei mesi ».

**1.41.** Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, sono prorogate al 30 giugno 2025.

**1.42.** Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogate di due anni oltre i rispettivi termini di scadenza fissati ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

**1.43.** Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Le graduatorie concorsuali del Ministero della giustizia, approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui scadenza è fissata entro il 31 dicembre 2024, sono valide e utilizzabili fino al 31 dicembre 2025.

**1.44.** Buonguerrieri.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Al quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: « in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso » sono soppresse.

*Conseguentemente, ovunque ricorrano, nel comma sopprimere le parole: quarto periodo.*

**1.45.** Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* La graduatoria del concorso unico per funzionari amministrativi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10, del 4 febbraio 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

**1.46.** Dori, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* La graduatoria del concorso unico per funzionari amministrativi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10, del 4 febbraio 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2025.

**1.47.** Dori, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* Al fine di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, rivelatesi efficaci anche per offrire servizi di ordinaria assistenza sanitaria sulle campagne vaccinali, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2024.



8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**1.48.** Morfino, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2030.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):*

*al numero 1.1), sostituite le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2030;*

*al numero 1.2) , sostituire le parole: 4.745 unità con le seguenti: 10.000 unità;*

*sopprimere il numero 1.3).*

**1.49.** Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Zan, Di Biase.

*Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2031.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):*

*al numero 1.1), sostituite le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2031;*

*al numero 1.2) sostituire le parole: 4.745 unità con le seguenti: 10.000 unità;*

*sopprimere il numero 1.3).*

**1.50.** Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Zan, Di Biase.

*Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2032.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), al numero 1.1), sostituire le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2032.*

**1.53.** Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Zan, Di Biase.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

*12-bis.* Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dai seguenti:

« 1. Nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per le campagne vaccinali e la prevenzione sanitaria per malattie virali endemiche, nonché al fine di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, il servizio di pubblica utilità "1500", affidato in *outsourcing*, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 645, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61, del 9 marzo 2020, è garantito dal Ministero della salute secondo le medesime modalità, ove compatibili, in regime di contabilità ordinaria.

*1-bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale di cui al comma 1, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

Alle iniziative di stabilizzazione del personale si provvede previo espletamento di prove selettive. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità e i criteri di svolgimento delle prove selettive.

1-ter. Ai soggetti di cui al comma 1 è, in ogni caso, riconosciuto un punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso la pubblica amministrazione. ».

12-ter. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ovunque ricorrono, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 ».

**1.54.** Varchi.

**(Inammissibile  
limitatamente ai commi 1-bis e 1-ter)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di titolarità delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 ottobre 2028 ». I soggetti di cui al medesimo comma 701 possono prorogare i contratti in essere ovvero stipulare nuovi contratti per ulteriori necessità, compresa la ricopertura dei posti già banditi e risultati vacanti. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie residue di cui all'articolo 7, comma 3, della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero risorse proprie delle regioni ovvero un'aliquota massima del 2 per cento di quelle stanziare per gli

investimenti per la mitigazione e il contrasto del rischio idraulico e idrogeologico.

**1.55.** Varchi.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Al comma 701 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 ottobre 2025 ». All'attuazione della presente disposizione si provvede nel limite delle risorse disponibili stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della medesima legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

**1.56.** Varchi.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

13-bis. Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai componenti eletti dal Parlamento si applica il trattamento economico disposto dall'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 400.000 a decorrere dal 2024, si provvede mediante aumento del capitolo "1262" (Spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ivi incluse quelle per gli uffici ispettivo e del massimario nazionale) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al decreto 29 dicembre 2023 ».

**1.57.** Romano.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

15-bis. Al primo periodo del comma 295 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 50 per cento ».

15-ter. A decorrere dall'anno 2024 la facoltà assunzionale di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissata nella misura del cinquanta per cento.

**1.58.** Tassinari.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, le parole: « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, » sono sostituite dalle seguenti: « in numero di sei a decorrere dal 1° gennaio 2024, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano al personale che cessa dal servizio, per raggiunti requisiti anagrafici, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, a decorrere dall'anno 2024. »;

b) il comma 100 è sostituito dal seguente:

« 100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 25 milioni a decorrere dall'anno 2024 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 28 milioni a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**1.59.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2025. ».

**1.60.** Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2024. ».

**1.61.** Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, al comma 2-bis le parole: « con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, » sono soppresse.

**1.62.** Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

19-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: « 10 gennaio 2024 » sono sostituite con le seguenti: « 10 gennaio 2025 »;

b) al comma 60, primo periodo, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici. ».

**1.64.** Cappelletti.

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

19-bis. Al comma 76 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

**1.65.** Ubaldo Pagano.

*Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:*

20-bis. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma 20-*quater*, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al dicembre 2026, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

20-*ter*. I soggetti di cui al comma 20-bis trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista.

20-*quater*. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

20-*quinquies*. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

20-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 20-bis, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.66.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

20-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, garantendo così il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2025 ». All'attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del

2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183, del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

**1.67.** Iacono.

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

*20-bis.* I termini, previsti dal secondo e terzo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, limitatamente alle elezioni regionali, svoltesi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, è posticipato al 30 giugno 2024. Le sanzioni nel frattempo comminate dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono sospese. Gli obblighi di rendicontazione e trasmissione dei bilanci previsti dal medesimo comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, non si applicano alle associazioni di dimensione regionale che hanno contribuito alla presentazione delle liste alle elezioni regionali, laddove siano sciolte prima del termine della Consiliatura regionale relativa a quelle elezioni, le sanzioni comminate e non ancora riscosse verranno conseguentemente revocate.

**1.68.** Pastorino.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

*20-bis.* La validità della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità di personale non dirigenziale, elevate a 2.736, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, ed in base ai principi di

economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche ai fini del rafforzamento della capacità e dell'azione amministrative in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, è prorogata al 31 dicembre 2025.

\* **1.69.** Boschi.

\* **1.70.** Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

\* **1.71.** Messina.

\* **1.72.** Bicchielli, Romano.

\* **1.74.** Cesa, Romano..

\* **1.75.** Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Furguele.

\* **1.76.** Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

*20-bis.* La validità delle graduatorie finali di merito relative al concorso unico pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 2.736 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati delle amministrazioni di cui al bando di concorso, è prorogata al 31 dicembre 2024.

**1.77.** Ciancitto.

*Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:*

*22-bis.* Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.



22-ter. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

22-quater. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

22-quinquies. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

22-sexies. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 » e dopo le parole: « ai soli fini di cui ai commi 1 e 2 » sono aggiunte le seguenti: « non computano gli aumenti contrattuali ai fini del calcolo delle capacità assunzionali e ».

**1.78.** Calderone, Gallo.

*Dopo il comma 22, inserire i seguenti:*

22-bis. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2023, possono esercitare, con deliberazione consiliare da approvare entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

22-ter. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa entro il quinto giorno successivo all'approvazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla

Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

22-quater. Entro il centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.

22-quinquies. Alle procedure di cui ai commi da 22-bis a 22-quater si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**1.79.** Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:*

22-bis. Al fine di assicurare continuità alle specifiche professionalità maturate negli uffici dei gruppi parlamentari e nelle attività di assistenza dei collaboratori ai parlamentari attraverso un piano assunzionale nel triennio 2024-2026, il personale di cui al comma 22-ter può usufruire della riserva del 50 per cento dei posti destinati ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nei bandi per il reclutamento di personale indetti dalle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

22-ter. Per le finalità di cui al comma 22-bis, il personale di cui agli allegati A e B della deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera n. 227 del 2012, delle relative modificazioni e delle eventuali integrazioni di Camera e Senato, nonché il personale dipendente dei gruppi parlamentari e i collaboratori dei parlamentari che,

nel corso degli ultimi 15 anni, abbia prestato servizio per almeno 10 anni, anche non continuativi, alla data di pubblicazione del bando, ha diritto alla riserva di cui al comma 22-*bis* anche nei concorsi delle Elevate Professionalità se in possesso del titolo di studio richiesto. Il personale di cui al precedente periodo, che negli ultimi 10 anni abbia prestato servizio per almeno 5 anni, anche non continuativi, alla data di pubblicazione del bando, ha diritto alla riserva di cui al comma 22-*bis* nei concorsi per il reclutamento di funzionari e collaboratori amministrativi in conformità al titolo di studio richiesto.

**1.80.** Carotenuto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:*

22-*bis*. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo.

22-*ter*. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

22-*quater*. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 6,

comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

22-*quinquies*. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) alla lettera c), le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

**1.81.** Aiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:*

22-*bis*. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti di appartenenza e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR ed al fine della progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei trattamenti economici accessori di tale dirigenza a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato con uno stanziamento pari, inizialmente, a 35 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali relativi al triennio contrattuale 2022-2024 per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale.

22-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.82.** Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:*

*22-bis.* Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.

*22-ter.* Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

*22-quater.* Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

*22-quinquies.* All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**1.83.** Calderone, Gallo.

*Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:*

*22-bis.* Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legisla-

tivo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio al 31 dicembre 2023 presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ex articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.

*22-ter.* Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

*22-quater.* Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

*22-quinquies.* All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

\* **1.84.** Varchi.

\* **1.87.** Barbagallo, Iacono, Marino, Provenzano, Porta, Casu.

\* **1.88.** Pisano, Romano.

*Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:*

*22-bis.* Ai fini del superamento del precariato, in via eccezionale, gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo



testo unico, o che non hanno potuto predisporre gli strumenti finanziari, il termine per l'autorizzazione all'adozione di procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, del personale precario titolare di contratto subordinato a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2020, è prorogato al 31 dicembre 2024.

*22-ter.* All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma *2-bis* è aggiunto il seguente:

« *2-ter.* Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento al personale degli enti locali, titolare di contratto subordinato a tempo determinato, sono prorogate al 31 dicembre 2026. ».

**1.90.** Iacono, Barbagallo, Marino, Provenzano, Porta.

*Dopo il comma 22, inserire i seguenti:*

*22-bis.* Al fine di facilitare gli interventi di potenziamento della gestione delle entrate da parte degli enti locali, in deroga all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni 2023, 2024 e 2025 gli enti locali che approvano e trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, anche se approvati in data successiva al termine fissato per legge, possono dare applicazione alle disposizioni del citato comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

*22-ter.* Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La presente disposizione si applica nei limiti del 10 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, con riferimento alle attività di controllo e di cooperazione con il concessionario ».

**1.91.** Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:*

*22-bis.* Per l'anno 2024, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2023 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, e lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 31 luglio 2024.

*22-ter.* Per l'anno 2024, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio.

*22-quater.* Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così differiti, per l'anno 2024:

*a)* il rendiconto relativo all'anno 2023 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2024, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2024;

*b)* il bilancio consolidato relativo all'anno 2023 è approvato entro il 30 novembre 2024.

**1.92.** Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:*

*22-bis.* Per l'esercizio 2023 il termine per l'adozione del bilancio d'esercizio di

cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è differito al 31 luglio 2024 e il termine di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito dal 30 aprile al 15 giugno e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorre nel citato articolo 1, comma 174, è differito al 15 luglio.

*22-ter.* Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2024:

*a)* il rendiconto relativo all'anno 2023 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2024, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2024;

*b)* il bilancio consolidato relativo all'anno 2023 è approvato entro il 30 novembre 2024.

### **1.93.** Bonafè, Ubaldo Pagano.

*Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:*

*22-bis.* L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2023 è prorogata al 31 dicembre 2024, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria.

*22-ter.* In deroga all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le sole graduatorie di idonei a concorsi pubblici dirigenziali a tempo indeterminato di regioni ed enti locali (incluse le agenzie e gli enti strumentali/partecipati) pubblicate nell'annualità 2022 che siano oggetto di impugnativa dinanzi al giudice amministrativo, le parole: « due anni dalla data di pubblicazione » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni dalla data di pubblicazione ».

### **1.94.** La Salandra.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* All'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « per gli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2020 a 2026 » e le parole: « nel 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nei medesimi anni »;

*b)* al comma 2, dopo le parole: « per l'anno 2009 » sono aggiunte le seguenti: « e di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2024 ».

### **1.95.** Varchi.

*Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:*

*22-bis.* Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: « 2020, 2021 e 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: « 2020, 2021, 2022, 2024, 2025 e 2026 ».

*22-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### **1.96.** Boschi.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: « per gli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2024, 2025 e 2026 » e le parole: « nel 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2024, 2025 e 2026 ». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, pari ad euro 7.746.853, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 600, della

legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un importo di euro 300.000.

**1.97.** Urzì.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: « per gli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2024, 2025 e 2026 » e le parole: « nel 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2024, 2025 e 2026 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 7.746.853 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

**1.99.** Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: « per gli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2024, 2025 e 2026 » e le parole: « nel 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2024, 2025 e 2026 ». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

\* **1.100.** Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

\* **1.101.** Lacarra, Ubaldo Pagano.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti di appartenenza e non disperdere le compe-

tenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR e al fine della progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei trattamenti economici accessori di tale dirigenza a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato con uno stanziamento pari, inizialmente, a 35 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei fondi contrattuali relativi al triennio contrattuale 2022-2024 per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale.

**1.102.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Barbagallo.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* Ai fini del superamento del precariato, per gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, del medesimo testo unico o che non hanno rispettato i termini di cui all'articolo 264, comma 2, del medesimo decreto legislativo perché non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e non hanno provveduto all'invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, il termine per l'adozione delle procedure di stabilizzazione del personale titolare di contratto subordinato a tempo determinato, di cui all'articolo 20,

commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2025, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2020.

**1.103.** Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* Le spese di personale riferite alle assunzioni o ai processi di stabilizzazione già conclusi o in itinere finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e procedure di stabilizzazione previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, *1-bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

**1.104.** Calderone, Gallo.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* Al comma *27-bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: « negli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022, 2023 e 2024 »;

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al presente comma, le risorse di cui al precedente periodo non ancora utilizzate nel quadro

dell'applicazione della medesima disposizione, possono essere assegnate ad Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. ».

**1.105.** Cannizzaro, Arruzzolo.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 35, comma *5-ter*, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « La disposizione di cui al quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dalle camere di commercio, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati, che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a 20 unità e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma. ».

**1.106.** Giovine.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'invio delle certificazioni trasmet-

tano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2024, le predette certificazioni al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

**1.107.** Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

22-bis. Per far fronte alle esigenze di assunzione, le amministrazioni cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere anche tramite scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Le graduatorie dei concorsi pubblici già scadute entro il 31 dicembre 2023 o quelle la cui scadenza è prevista entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogate al 31 dicembre 2024.

**1.108.** Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

22-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « organismi nazionali », sono inserite le seguenti: « nonché agli enti pubblici associativi non inseriti nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, »;

b) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: « Gli enti pubblici associativi adottano o integrano i regolamenti di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2024. I suddetti regolamenti sono rinnovati con cadenza triennale. ».

\* **1.109.** Congedo.

\* **1.110.** Loizzo, Iezzi, Ziello, Bordonali.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

22-bis. Al fine di continuare a garantire i servizi ai cittadini e fare fronte alle normali esigenze di funzionamento, i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogati per ulteriori diciotto mesi oltre il termine previsto. Per le medesima finalità, i contratti di cui al presente comma vengono aumentati a 36 ore settimanali, anche attraverso l'utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

**1.112.** Carotenuto, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

22-bis. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, già conferiti a seguito di selezione comparativa dei candidati e aventi scadenza 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2024, in continuità, entro il limite di spesa di euro 21.002.000. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 21.002.000 per l'anno 2024, si prov-



vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

**1.113.** D'Attis, Pella.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società prevista dall'articolo 8, comma 2, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, fino al 1° gennaio 2027 non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**1.114.** Filini.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* Per le indennità corrisposte a titolo di corrispettivo per prestazioni rese dai dipendenti della pubblica amministrazione per lo svolgimento di attività di supporto agli uffici di diretta collaborazione delle regioni o in virtù di incarichi conferiti dalle stesse, ai sensi di disposizioni legislative vigenti all'atto della assegnazione all'ufficio o del conferimento dell'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

**1.115.** Cangiano.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, i PSAP più

idonei, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *mm*), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, devono adeguare i propri sistemi ai requisiti di accessibilità previsti dalla sezione V dell'allegato I del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, entro e non oltre il 28 giugno 2026.

**1.116.** Barabotti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, i PSAP più idonei, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *mm*), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, devono adeguare i propri sistemi ai requisiti di accessibilità previsti dalla sezione V dell'allegato I del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 entro e non oltre il 28 giugno 2027.

**1.117.** Romano.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2024.

\* **1.118.** Pella.

\* **1.119.** Zaratti, Zanella, Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.

\* **1.120.** Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

\* **1.121.** Ubaldo Pagano, Roggiani.



\* **1.122.** Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

\* **1.123.** Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

\* **1.124.** Steger, Manes.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 1, lettera c), le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

**1.125.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

2) alla lettera c), le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 11-bis:

1) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

2) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

**1.127.** Ubaldo Pagano.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* All'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « entro il 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2024 »;

b) al quarto periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 ».

**1.128.** Carfagna, Sottanelli, Bonetti.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, e di cui all'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano al personale assunto mediante le procedure concorsuali previste dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**1.129.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della *performance* per l'annualità 2024.

\* **1.130.** Steger, Manes.

- \* **1.132.** Pella.
- \* **1.133.** Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
- \* **1.134.** Roggiani.
- \* **1.137.** Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* Al comma 1 dell'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990, n. 19. ».

**1.138.** Pittalis, Pella.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2025 ».

**1.139.** Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* Per far fronte alle eccezionali esigenze di potenziamento del personale della pubblica amministrazione, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2023 è differita al 31 dicembre 2024.

**1.140.** Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno 2021 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.

**1.141.** Curti.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate nel corso dell'anno 2021 dalle pubbliche amministrazioni soggetti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.

**1.142.** Curti.

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

*22-bis.* Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

**1.143.** Furgiuele, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

*22-bis.* All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 ».

**1.144.** Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Al comma 9 dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il secondo periodo è soppresso.

**1.145.** Ubaldo Pagano.

*(Inammissibile)*

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

*(Proroga utilizzo risorse fondo piccoli comuni per assunzioni PNRR)*

1. L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

\* **1.01.** Steger, Manes.

\* **1.02.** Pella, Tenerini.

\* **1.03.** Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

\* **1.04.** Stefani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

\* **1.05.** Romano.

\* **1.06.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

\* **1.08.** Ubaldo Pagano, Roggiani, Stefanazzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

*(Deroga inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)*

1. Al comma 1 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 ».

\*\* **1.09.** Pella.

\*\* **1.011.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

\*\* **1.012.** Roggiani.

\*\* **1.013.** Steger, Manes.

\*\* **1.014.** Faraone.

\*\* **1.015.** Cattaneo, Mulè, Pella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

*(Proroga termine indennità sindaci)*

1. Al comma 20-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2025 ».

\* **1.016.** Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

\* **1.017.** Steger, Manes.

\* **1.018.** Pella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

*(Semplificazione procedura di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201)*

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « o le loro eventuali forme associative » sono soppresse;

2) dopo le parole: « con popolazione superiore a 5.000 abitanti, » sono inserite le seguenti: « o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito, »;

3) dopo le parole: « servizi pubblici locali di rilevanza economica » sono inserite le seguenti: « da loro affidati »;

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

**\*\* 1.019.** Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

**\*\* 1.020.** Pella.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

*Art. 1-bis.*

*(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)*

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti ter-

ritoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi del comma 179 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**\* 1.021.** Sarracino, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus.

\* **1.022.** De Luca, Ubaldo Pagano.

\* **1.023.** Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)*

1. Al fine di favorire l'acquisto da parte degli enti pubblici di soluzioni innovative, accelerando il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2024 o comunque fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti, e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 100 per cento del valore iniziale ».

\*\* **1.025.** Roggiani.

\*\* **1.026.** Furguele, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

\*\* **1.027.** Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

\*\* **1.028.** Bicchielli, Romano.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Status dei componenti degli organi delle forme particolari e più accentuate di decentramento istituite dai comuni)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del capo IV, titolo III, parte I del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il regime giuridico delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del medesimo decreto legislativo è definito dai relativi statuti e disposizioni applicative, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione.

**1.029.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Proroga dei termini in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale)*

1. All'articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le parole: « 3 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 9 mesi ».

2. All'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei centri per la famiglia; »;

b) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) interventi volti a potenziare gli interventi sociali in favore delle famiglie nei consultori familiari; a tal fine il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ».

**1.030.** Pella.

**(Inammissibile limitatamente al comma 2)**



*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: « I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da loro affidati nei rispettivi territori »;

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro ».

**1.031.** Roggiani.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026 ».

**1.032.** De Luca.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Le risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026 ».

**1.033.** Lancellotta.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 giugno 2024 »;

b) al comma 2, le parole: « euro 1.674.243 per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 3.348.486 per l'anno 2024 ».

**1.038.** Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con mo-



dificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 »;

b) al comma 2, le parole: « euro 1.674.243 per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 1.674.243 per l'anno 2024 ».

\* **1.034.** Mari, Borrelli, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.

\* **1.035.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### Art. 1-bis.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 »;

b) al comma 2, le parole: « euro 1.674.243 per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 1.250.000 per l'anno 2024 ».

\*\* **1.036.** Marattin, Boschi.

\*\* **1.037.** Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

#### ART. 2.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatti salvi gli incarichi dirigenziali attribuiti a personale non dirigenziale, titolare di elevate qualificazioni, dipendente a tempo in-

determinato e determinato, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. ».

**2.1.** Arruzzolo.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 2, comma 4, della legge 28 maggio 2021, n. 84 le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

**2.2.** Morrone, Cavandoli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Per gli anni dal 2020 al 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali che hanno approvato già nel 2020 un ripiano del disavanzo di amministrazione, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il « Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nei rendiconti di gestione dal 2020 al 2023 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al rendiconto stesso.

**2.3.** Lai.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 ». Agli oneri derivati dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### 2.4. Roggiani, Casu, Mancini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al comma 20-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2025 ».

#### 2.6. Roggiani.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « Per gli anni dal 2015 al 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2015 al 2027 ».

#### 2.7. Roggiani.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro » sono soppresse.

#### 2.8. Pella, Furgiuele.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

« 1-quater. I comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ».

#### 2.9. Roggiani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), alla fine del periodo, dopo la parola: « ventiquattro » aggiungere le seguenti: « rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026. ».

#### 2.10. Cannata.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Per assicurare il mantenimento dei necessari *standard* di funzionalità dell'amministrazione dell'interno e, in particolare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione ai sempre più necessari interventi a seguito di calamità naturali, il Ministero dell'interno è autorizzato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato il personale volontario risultante dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale Volontario del CNVVF avviata con decreto del Ministro dell'interno 14 novembre 2018, n. 238, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – 4<sup>a</sup> Serie speciale « Concorsi ed esami » – n. 92 del 20 novembre 2018, cosiddetti vigili discontinui, avviata in base all'articolo 1, comma 295, legge 27 dicembre 2017 n. 205, nel limite del 30 per cento dei contingenti annuali delle assunzioni ordinarie per le annualità 2024 e 2025. Ai relativi oneri, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.

#### 2.12. Milani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico, entro il 31 dicembre 2025.

**2.13.** Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2023 per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni avviene, limitatamente all'anno 2024, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**2.14.** Mascaretti, Cannata.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

**2.16.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Al comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°

dicembre 2018, n. 132, la lettera a) è abrogata.

**2.17.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Al decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023 n. 183, all'articolo 2, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « che tenga conto sia della morfologia della superficie che della topografia, inclusi i manufatti esistenti » e all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo il periodo: « Nel piano sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio e di revoca in caso di mancato rispetto dei relativi cronoprogrammi », sono aggiunte le seguenti parole: « , le quali devono includere l'impiego di strumenti avanzati di rilievo a bassa quota, conformemente alle pratiche e standard tecnologici vigenti ».

*4-ter.* Al decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023 n. 183, all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti:

« *d-bis*) un programma di potenziamento della sezione di Napoli dell'INGV, Osservatorio Vesuviano, mediante la riapertura delle graduatorie a suo tempo risultanti in applicazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e la contestuale immissione in ruolo, a tempo indeterminato, di 8 persone nel ruolo di Ricercatore e Tecnologo Vulcani tra coloro i quali siano utilmente collocati nelle suddette graduatorie e non ancora assunti a tempo indeterminato nell'ente, nel medesimo ruolo, prevedendo a tal fine una spesa di 55.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali per ciascuna unità di personale. Agli oneri derivanti pari a 1 milione di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*d-ter*) un programma di potenziamento della sezione di Napoli dell'INGV, Osservatorio Vesuviano, mediante la riapertura delle graduatorie a suo tempo risultanti in applicazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e la contestuale immissione in ruolo, a tempo indeterminato, di tutti coloro utilmente collocati nelle suddette graduatorie e non ancora assunti a tempo indeterminato nell'ente, nel medesimo ruolo. Il numero di personale della suddetta graduatoria è di n. 8 nel ruolo di Ricercatore e Tecnologo Vulcani con una spesa di 55.000 euro annui per ciascuna unità di personale »;

*4-quater*. Al decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023 n. 183, all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: « , delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, delle rispettive società *in house*, nonché di », aggiungere le seguenti: « soggetti privati, ».

**2.18.** Schiano Di Visconti, Mattia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi da 366 a 368 sono sostituiti con i seguenti:

« 366. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione e garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in relazione al bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 4ª Serie Speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del medesimo bando, il Ministero dell'interno dispone l'ammissione a una sessione aggiuntiva del corso-concorso di formazione di tutti i candidati risultati idonei non vincitori di borsa di studio a termine delle prove orali oltre il limite dei 448 candidati previsti dall'articolo 11 del bando di concorso.

367. Ai candidati di cui al comma 366, ammessi alla sessione aggiuntiva del corso-concorso, è garantita la corresponsione della borsa di studio di cui all'articolo 12 del bando di concorso.

368. Al termine del corso-concorso e previo superamento della prova finale di cui all'articolo 11, comma 4, del bando di concorso, i candidati di cui al comma 1 sono autorizzati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella prima fascia professionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**2.19.** Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*6-bis*. L'incremento dell'accantonamento fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti, di cui all'articolo 60, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è differito al 31 dicembre 2026. Per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, l'importo dell'accantonamento per garantire la copertura della reinscrizione dei residui perenti non può essere inferiore all'incidenza delle richieste di reinscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti.

*6-ter*. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma *6-bis* sono destinate

prioritariamente all'accantonamento al Fondo perdite potenziali ed in subordine agli altri fondi accantonati nel risultato di amministrazione.

**2.20.** Trancassini.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può concedere mutui fino a 30 anni a tasso agevolato ai comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti, titolari di iscrizione al Patrimonio Unesco, anche immateriale, e che si trovino in stato di dissesto ai sensi dell'articolo 244 e seguenti, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia in corso la gestione commissariale, al fine di valorizzarne il patrimonio storico e culturale, anche mediante la presentazione della candidatura a Capitale italiana della cultura. La misura si applica nel limite di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2024 ed è destinata al pagamento dei debiti pregressi, secondo modalità che consentano al sindaco o al capo di gabinetto suo delegato, di verificare l'andamento dei relativi mandati tramite apposizione di firma congiunta con il commissario. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità applicative del presente comma, con riferimento alla presentazione delle richieste, alla selezione delle stesse, alla durata del mutuo e al tasso applicabile, che devono tener conto della sostenibilità dell'onere a fronte dell'adozione di misure per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'ente.

**2.21.** Pisano, Romano.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*quater*, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 6-*quinquies*, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 », le parole: « dall'esercizio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'esercizio 2025 » e le parole: « alla data del 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2024 »;

c) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del comma 6-*quinquies* si applicano, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024. ».

\* **2.22.** Steger, Manes.

\* **2.23.** Pella.

\* **2.25.** Cattoi, Comaroli, Barabotti, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

\* **2.26.** Ubaldo Pagano, Roggiani, Stefanazzi.

\* **2.27.** Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

\* **2.28.** Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Il piano di riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione da 25.000 a 35.000 abitanti approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco



temporale di restituzione ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato per il triennio 2024-2026. Conseguentemente l'accesso dei comuni medesimi al fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è consentito nuovamente rispetto alla prima richiesta in una implementazione nel limite massimo del 50 per cento della precedente erogazione.

### 2.29. Cannata.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 1, comma 455, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

*Conseguentemente:*

*al comma 456, le parole: 31 marzo 2024, rendiconti 2021 e 15 ottobre 2023 sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 31 maggio 2024, rendiconti 2022 e 31 dicembre 2023;*

*al comma 458, le parole: 15 febbraio 2024 sono sostituite dalle seguenti: 15 aprile 2024;*

*al comma 460, le parole: 15 maggio 2024 e 31 gennaio 2024 sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 15 luglio 2024 e 31 marzo 2024;*

*al comma 461, le parole: 15 giugno 2024 sono sostituite dalle seguenti: 15 settembre 2024.*

### 2.30. Trancassini.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera c), le parole: « entro quindici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta mesi » e, alla lettera d), le parole: « entro venti mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trentasei mesi ».

### 2.31. Testa.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « salvo che specifica normativa dell'Unione europea consenta che la verifica dei costi sia basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati *ex ante* e per iscritto ».

### 2.32. Giovine.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Fino al 31 dicembre 2024, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2.33. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « nell'anno 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2023 e 2024 ».

2.34. Benvenuti Gostoli, Di Maggio, Giorgianni, Polo, Lampis, Zurzolo.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 1, comma 136, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « entro dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi ».

### 2.35. Testa.



*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche all'annualità 2023.

**2.36.** Trancassini.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2024 ».

**2.37.** Cannata.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 21, comma 5-ter, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo la parola: « 2026 » aggiungere le seguenti: « e 2027 ».

**2.38.** Cannata.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, dopo le parole: « specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori » sono inserite le seguenti: « ovvero al personale che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche, ».

**2.40.** Cannata, Mascaretti.

**(Inammissibile)**

*Sopprimere il comma 9*

**2.41.** Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze

determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine del 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è differito al 31 dicembre 2024.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati complessivamente in 25 milioni di euro l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**2.42.** Ascari, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. Alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di « vittima del dovere » con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

9-ter. L'onorificenza di cui al comma 1 è conferita alle vittime del dovere ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente.

9-quater. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.

**2.43.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

**9-bis.** La Repubblica riconosce il 2 giugno quale « Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere ».

**9-ter.** Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata di cui al comma **9-bis**, possono organizzare cerimonie commemorative e celebrative e possono favorire, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l'organizzazione di studi, di convegni e di momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto e sul valore del sacrificio delle vittime del dovere.

**9-quater.** Dall'attuazione dei presenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**2.44.** Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

**9-bis.** All'articolo 1, comma 819, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2026 e 2027. ».

**9-ter.** Agli oneri di cui al comma **9-bis**, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**2.45.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

**9-bis.** All'articolo 21, comma **1-bis**, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, al primo periodo, dopo le parole: « l'anno 2023 », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « , 2024, 2025 e 2026 » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini della ripartizione del contributo di cui al presente comma, entro il 31 marzo di ogni anno, i comuni interessati in possesso dei requisiti ivi previsti formulano istanza al Ministero

dell'interno, Direzione centrale per la finanza locale. Con riferimento all'anno 2023, l'istanza di cui al precedente periodo deve essere inviata entro il 31 marzo 2024. Con decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno, il contributo di cui al presente comma è ripartito sulla base delle istanze ricevute previa verifica della corrispondenza dei requisiti occorrenti. Per il solo anno 2024, i comuni destinatari del contributo, destinano l'importo ricevuto a spese di investimento ».

**9-ter.** Agli oneri derivanti dal comma **9-bis**, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 e quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**2.46.** Comaroli, Cavandoli, Matone, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

**9-bis.** In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da **243-bis** a **243-sexies**, i comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto Piano di riequilibrio finanziario

pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Entro il 31 marzo 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'esercizio della facoltà di riformulazione sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

\* **2.47.** Cannata.

\* **2.48.** Lai.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni con più di 60.000 abitanti hanno l'obbligo di istituire la dirigenza per la polizia locale come settore autonomo e di inquadrare ed assorbire automaticamente nella pianta organica dell'ente con il profilo di dirigente comandante della polizia locale a tempo pieno e indeterminato il personale ex categoria D3 giuridica profilo professionale Comandante della polizia locale, profilo giuridico-economico e professionale posseduto prima del 21 maggio 2018, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è dipendente di ruolo nel comune con più di 60.000 abitanti, è in servizio nel comune con più di 60.000 abitanti attraverso l'istituto del comando ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e svolge o è incaricato con decreto sindacale del ruolo di Comandante della polizia locale.

**2.49.** D'Attis, Pella.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»;

*b)* all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con invalidità pari o superiore all'80 per cento nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.».

**2.50.** Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Per i soli comuni rientranti nelle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri a partire dal 1° agosto 2023 e fino al 31 dicembre 2023, i termini di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono prorogati come segue:

*a)* il termine di cui alla lettera *a)* è fissato al 31 luglio 2024;

*b)* il termine di cui alla lettera *b)* è fissato al 30 settembre 2024;

*c)* il termine di cui alla lettera *c)* è fissato al 31 dicembre 2024.

**2.51.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: « entro tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro quattro mesi ». Le sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo 13, comma 6, lettera f), e comma 7, non trovano applicazione se nella dichiarazione, resa oltre i termini, anche successivamente all'emanazione del provvedimento da parte del collegio regionale di garanzia elettorale, sia certificata l'assenza di spese sostenute.

**2.52.** Rosato, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le verifiche di cui al periodo precedente, relative ad immobili in uso alle Forze di polizia e alle Forze armate, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2024. ».

\* **2.53.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

\* **2.54.** Trancassini.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: « Per gli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2022, 2023 e 2024 ».

\*\* **2.55.** D'Attis, Pella.

\*\* **2.56.** Ruffino, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: « entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 agosto 2024 ».

**2.60.** Tirelli, Romano.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2024 ».

\* **2.58.** Caramanna, Rotelli, Colombo.

\* **2.59.** Steger, Manes.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)*

1. Al comma 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo: « Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023 » e al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: « Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024 ».

\*\* **2.08.** Pella.

\*\* **2.019.** Steger, Manes, Gallo.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di concorsi e corsi della Polizia di Stato)*

1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di implementare i

processi assunzionali nella Polizia di Stato, anche alla luce dell'attuale scenario internazionale, che impone un rafforzamento dei presidi a tutela della sicurezza pubblica, con apposito provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, le fasi degli accertamenti psico-fisici e attitudinali dei concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere stabilite, in deroga alla normativa di settore, secondo le previsioni di cui ai commi successivi. Nelle procedure già indette le fasi degli accertamenti psico-fisici e attitudinali possono ugualmente essere rideterminate purché le stesse non abbiano ancora avuto inizio. Per quanto non previsto dai commi seguenti si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168.

2. L'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali si svolge con le seguenti modalità:

a) nell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, i candidati sono sottoposti ad un esame clinico, a valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, ad una batteria di *test* psicodiagnostici e psicometrici e ad uno o più colloqui individuali, secondo modalità e tempi previsti da apposite « Modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici » e da apposite « Modalità per l'espletamento degli accertamenti attitudinali », adottate con provvedimento del Direttore centrale di sanità e pubblicate, almeno una settimana prima dello svolgimento degli accertamenti, sul sito della Polizia di Stato, nella sezione dedicata al concorso;

b) con decreto del Direttore centrale di sanità sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni dei ruoli e delle carriere per le quali il candidato concorre;

c) non sono previste specifiche forme di pubblicità per la documentazione personale attinente alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;

d) la Commissione per gli accertamenti attitudinali è composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi, che la presiede e da due appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifiche non superiori a quella del Presidente;

e) i provvedimenti adottati in applicazione del comma 1 riguardanti i concorsi già indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalità previste per il bando di concorso.

3. Al fine di rendere più efficace la procedura di attribuzione del giudizio di idoneità al termine dei corsi di formazione, al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6-bis:

1) al comma 1, le parole: « al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « all'applicazione pratica presso le articolazioni dell'amministrazione della pubblica sicurezza »;

2) al comma 2:

1.1) al primo periodo, le parole: « di cui al comma 1, i frequentatori » sono sostituite dalle seguenti: « , gli allievi agenti »;

1.2) al secondo periodo, le parole: « del primo semestre di corso il direttore della scuola » sono sostituite dalle seguenti: « di tale periodo una commissione presieduta dal direttore della scuola e composta da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale »;

1.3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: « Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di



presenza o altro emolumento comunque denominato. »;

1.4) all'ultimo periodo, le parole: « all'espletamento delle attività del secondo semestre » sono sostituite dalle seguenti: « al semestre di applicazione pratica »;

3) al comma 3, le parole: « In deroga a quanto previsto dal comma 1, », « secondo » e « formazione ed » sono soppresse;

4) al comma 4:

4.1) le parole: « Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, » sono sostituite dalle seguenti: « Al termine del primo semestre, »;

4.2) le parole: « dal regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « con il decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza »;

4.3) le parole: « ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità » sono sostituite dalle seguenti: « ed ottenuto il giudizio di idoneità di cui al comma 2 »;

4.4) prima delle parole: « prestano giuramento » sono inserite le seguenti: « gli agenti in prova »;

4.5) le parole: « agli uffici » sono sostituite dalle seguenti: « alle articolazioni »;

5) al comma 5, le parole: « del reparto o dell'ufficio » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza » e le parole: « degli esami » sono sostituite dalle seguenti: « del corso »;

6) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola nel primo semestre o il funzionario responsabile dell'articolazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza nel periodo di applicazione pra-

tica, possono avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti e degli agenti in prova ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198. »;

7) al comma 7, le parole: « Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia. »;

b) all'articolo 24-*quater*, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della Commissione d'esame e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione. »;

c) all'articolo 27, comma 7, le parole: « Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia. »;

d) all'articolo 27-*ter*:

1) al comma 6, la parola: « applicativo » è sostituita dalla seguente: « operativo »;



2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.

6-ter. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia. ».

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: « della durata di sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « di durata non superiore a sei mesi »;

2) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti tecnici ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198. »;

3) al comma 8, le parole: « Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia. »;

b) all'articolo 20-*quater*, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione. »;

c) all'articolo 25-bis:

1) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia. »;

2) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-bis. Durante il corso di cui al comma 8 e al comma 8-bis, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori tecnici ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198. »;

d) all'articolo 25-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e la composizione della commissione esaminatrice di cui al comma 4 del presente articolo, in relazione alle

mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è indetto il concorso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione di cui al comma 4. »;

e) all'articolo 25-*quater*, alla lettera b), dopo le parole « di fine corso » sono aggiunte le seguenti: « o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia ».

5. L'articolo 109 del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, recante il giudizio di idoneità al servizio di polizia, è abrogato.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si applicano, altresì, al giudizio di idoneità al servizio di polizia previsto dall'articolo 27-*ter*, comma 3, del medesimo decreto, nonché dagli articoli 5, comma 6, e 25-*bis*, commi 8-*bis* e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano ai corsi di formazione relativi ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

8. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

\* **2.09.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

\* **2.011.** Trancassini.

**(Inammissibile  
limitatamente ai commi da 3 a 8)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*bis*.

*(Assunzione allievi agenti della Polizia di Stato)*

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività di pubblica sicurezza

in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025 e dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026 è autorizzata, fatte salve le riserve di posti a favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'assunzione di unità di allievi agenti della Polizia di Stato attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 tra i soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame che abbiano conseguito un punteggio pari o inferiore a 8.125 e comunque non inferiore 7.500, e che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, devono formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio da indicare in apposito avviso da pubblicare nel sito *internet* istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

5. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'am-

bito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2024 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2023 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**2.012.** Maiorano, Varchi.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale)*

1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 e per i quali, alla data del 31 dicembre 2023 non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, commi 3 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo Testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

3. Entro il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del

della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.

\* **2.013.** Roggiani.

\* **2.014.** Palombi.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Riapertura e proroga dei termini per aderire alla definizione agevolata di cui all'articolo 1 legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le aree del sisma 2016)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.

2. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1 sono riaperti i termini per l'adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali prevista dall'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Per effetto di quanto disposto al comma 2 il termine del 30 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati di dodici mesi.

**2.015.** Curti, Manzi.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Disposizioni concernenti la Scuola superiore di polizia)*

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « dell'Istituto superiore di polizia » sono sostituite dalle seguenti: « della Scuola superiore di polizia »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « dell'Istituto superiore di polizia » sono sostituite dalle seguenti: « della Scuola superiore di polizia » e la parola: « istituito » è sostituita dalla seguente « istituita »;

c) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla direzione della Scuola superiore di polizia può essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui, rispettivamente, alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. »

**2.017.** Trancassini.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Incarichi aggiuntivi)*

1. Al fine di semplificare le procedure di affidamento e avvicendamento degli incarichi aggiuntivi conferiti o attribuiti ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di garantire la correttezza delle ulteriori attività rese in favore di terzi in relazione alla specificità delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze di tutela del soccorso pubblico e dell'incolumità di persone e beni, la quota dei com-

pensi di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, spettante al titolare dell'incarico non affluisce al Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo e la corresponsione dell'emolumento è subordinata alla riassegnazione delle occorrenti risorse finanziarie al pertinente capitolo di spesa.

**2.018.** Trancassini.

*(Inammissibile)*

ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2026.*

**3.1.** Trancassini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al medesimo articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

« 2-bis. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. (SOGIN), a decorrere dall'anno 2024 alla stessa Società non si applicano le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ».

\* **3.2.** Squeri.

\* **3.4.** Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, le parole: « dal 1° luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre 2024 »;

b) al comma 676, le parole: « dal 1° luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre 2024 ».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 164,4 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3.5.** Barelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Nevi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « dal 1° luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 ».

**3.6.** Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'operatività del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è prorogata per l'anno 2024 con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3.7.** Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. A decorrere dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

**3.8.** Onori, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. A decorrere dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.

**3.9.** Onori, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La misura di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 100 del



decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni e integrazioni, è applicata anche all'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### 3.10. Pastorino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 119, comma 10-*bis*, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: « usufrutto » è inserita la seguente: « , concessione ».

### 3.12. Maccanti, Benvenuto.

**(Inammissibile)**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 927 è inserito il seguente:

« 927-*bis*. Per le finalità di cui al comma 927, entro il 31 marzo 2024, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma dà avviso, tramite affissione all'albo pretorio *on line* di Roma Capitale, e adotta ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023, afferenti ad obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008, delle richieste di ammissione. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nei termini di cui al precedente periodo determina l'automatica cancellazione del credito vantato. Il decreto di cui al successivo

comma 930 è adottato entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 927. ».

### 3.13. Mancini, Morassut.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 188, comma 1, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, nel caso di distacco ed aggregazione di comuni tra una regione ed un'altra, il ripiano dei disavanzi di gestione è differito di quattro anni rispetto alla scadenza prevista nel piano di rientro.

### 3.14. Morrone, Cavandoli.

*Sopprimere il comma 3.*

3.15. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-*bis*. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: « 30 novembre 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, valutati in 7,48 milioni di euro per l'anno 2025, 8 milioni di euro per l'anno 2026, 9,94 milioni di euro per l'anno 2027, 11,86 milioni di euro per l'anno 2028, 12,9 milioni di euro per l'anno 2029, 4,82 milioni di euro per l'anno 2030, 4,28 milioni di euro per l'anno 2031, 2,38 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,46 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3.16.** Cavandoli, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 16 è sostituito dal seguente:

« 16. Limitatamente ai periodi d'imposta 2024 e 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 2.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle seguenti spese:

*a)* utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;

*b)* affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa;

*c)* centri estivi, rette per mense scolastiche, servizi all'infanzia e trasporto scolastico;

*d)* rette per dopo scuola e attività sportive e culturali per i ragazzi;

*e)* rette relative a residenze per anziani, a centri diurni per anziani e per assistenze domiciliari. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. ».

**3.17.** Marattin, Boschi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 14:

1) al comma 2-*septies*, dopo le parole: « dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti » sono inserite le seguenti: « ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica »;

2) al comma 2-*septies*, le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

*b)* all'articolo 16:

1) al comma 1-*sexies*.1., dopo le parole: « dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti » sono inserite le parole: « ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica »;

2) al comma 1-*sexies*.1., le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

**3.19.** Roggiani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 89, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;

*b)* al comma 90, primo periodo, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ».

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-

bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3.22.** Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 20 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 giugno 2024 »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle violazioni di tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. ».

\* **3.23.** Pella.

\* **3.24.** Lucaselli.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: « 10 dicembre 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 10 marzo 2024 ». Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.25.** Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Sopprimere il comma 7.*

**3.26.** Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 17 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 » e le parole: « 18 dicembre 2023 » dalle seguenti: « 1° luglio 2024 »;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: « 17 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 » e le parole: « 18 dicembre 2023 » dalle seguenti: « 1° luglio 2024 »;

c) al comma 6, le parole: « 17 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

**3.27.** Gianassi, Simiani, Bonafè, Boldrini, Di Sanzo, Fossi, Furfaro, Scotto.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. All'articolo 21-bis, commi 2 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: « 18 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

\* **3.28.** Pella.

\* **3.29.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. All'articolo 1, comma 157, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo, dopo le parole: « 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 » inserire le seguenti: « e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.30.** Boschi.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: « società di capitali » sono inserite le seguenti: « e per i consorzi con attività esterna ».

**3.31.** Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2026.*

**3.32.** Steger, Manes.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. Le disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale, usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, contenute nell'articolo 1-bis del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, trovano applicazione per il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2024.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 8-bis, valutati in 16,56 milioni di euro per l'anno 2024 e in 11 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3.33.** Boschi.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: « nonché alle società da esse controllate » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « e ai relativi soci pubblici, diretti e/o indiretti. Resta ferma l'applicazione delle norme del testo unico sulla finanza di cui

al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. ».

**3.34.** Ubaldo Pagano.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 5, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante: « Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale », le parole: « 31 dicembre 2023 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**3.35.** Onori, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11, si applicano agli enti locali che hanno subito lo stesso attacco ai propri sistemi informatici. I termini sono fissati al 29 febbraio 2024.

**3.36.** Cannata.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11, si applicano agli enti locali che hanno subito lo stesso attacco ai propri sistemi informatici.

**3.37.** Lai.

*Dopo il comma 12, inserire i seguenti:*

12-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'imposta straordinaria di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024 secondo i criteri e le modalità di cui al successivo comma.

12-ter. Per le finalità di cui al comma 12-bis, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del presente comma, è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Non trovano applicazione i commi 3 e 5-bis del predetto decreto-legge n. 104 del 2023. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. È fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al periodo precedente anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.

12-quater. Le maggiori entrate derivanti dai precedenti commi 12-bis e 12-ter affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di

mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini di erogazione del contributo.

**3.38.** Francesco Silvestri, Auriemma, Torto.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

12-bis. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate ovvero dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 153 a 159 e da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 maggio 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 31 luglio 2024, il 31 agosto 2024, il 30 settembre 2024, il 31 ottobre 2024, 30 no-



vembre 2024, il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento integrale di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

12-ter. La regolarizzazione di cui al comma 12-bis si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 maggio 2024. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

12-quater. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

12-quinquies. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

**3.39.** Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 174 è sostituito dal seguente:

« 174. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2024, il 30 novembre 2024, il 20 dicembre 2024, il 31 marzo 2025, il 30 giugno 2025, il 30 settembre 2025 e il 20 dicembre 2025, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. »

b) il comma 175 è sostituito dal seguente:

« 175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 30 settembre 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il

termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 30 settembre 2024. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. ».

\* **3.40.** Squeri.

\* **3.41.** Centemero, Gusmeroli, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

\* **3.42.** Boschi.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 174, le parole: « periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 » e le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 »;

b) al comma 175, le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

\*\* **3.45.** Pella.

\*\* **3.46.** Boschi.

\*\* **3.47.** Barabotti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

12-bis. In considerazione dei ritardi nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 19

settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al fine di non recare danno alle attività economiche e imprenditoriali nella nuova ZES unica, per il solo anno 2024, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'agevolazione, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 del medesimo decreto-legge, non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6 del richiamato all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, tale costo non comprende le spese di manutenzione. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono

dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

*12-ter.* Per l'anno 2024, non trovano applicazione i commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

*12-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi *12-bis* e *12-ter*, valutati in 67,56 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3.48.** Gruppioni, Boschi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*12-bis.* Al fine di garantire la continuità nella programmazione degli investimenti delle imprese ubicate nei territori ricadenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « Per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2024, 2025 e 2026 »;

*b)* il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo;

*6-bis.* Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022. ».

**3.49.** Scerra, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

**12-bis.** Nelle more della riorganizzazione della Struttura di missione della ZES unica e della piena operatività del S.U.D. ZES, il termine di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, relativamente al riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intende prorogato a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

**12-ter.** Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

**3.50.** Scerra, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

**12-bis.** Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, il credito d'imposta di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è prorogato per l'anno 2024 ed è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che esercitano l'attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il settore HORECA mediante utilizzo di veicoli di

massa massima complessiva non inferiore a 2 tonnellate.

**12-ter.** Per le finalità di cui al comma 12-bis, per l'anno 2024, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sul costo di acquisto del componente AdBlue si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.

**12-quater.** Agli oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.51.** Zucconi.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

**12-bis.** Il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del registro delle imprese, istituiti presso le camere di commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, adottato in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è fissato al 30 giugno 2024.

**12-ter.** L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei consigli delle camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.

\* **3.52.** Gnassi.

\* **3.53.** Zucconi.

**(Inammissibile limitatamente al comma 12-ter)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

**12-bis.** Il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del registro delle imprese, istituiti presso le camere di commercio, ai sensi

dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, adottato in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è fissato al 30 giugno 2024.

**\*\* 3.54.** Zucconi.

**\*\* 3.55.** Gnassi.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

*12-bis.* In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da *243-bis* a *243-sexies*, i comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*12-ter.* Entro il 31 marzo 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo *243-bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma *12-bis* sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

**3.56.** Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

*12-bis.* All'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 5, le parole: « di ottobre, novembre e dicembre 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « di gennaio, febbraio, marzo 2024 » e, all'ultimo periodo, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;

*b)* al comma 6, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 ».

*12-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *12-bis*, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 670,08 milioni di euro per l'anno 2024.

**3.57.** Mauri, Simiani.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

*12-bis.* Al fine di tutelare i clienti domestici da ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura del gas in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, dopo le parole: « dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, » sono aggiunte le seguenti: « nonché dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 ».

*12-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *12-bis*, valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei pro-



venti derivanti dalle aste CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.

**3.58.** Bonelli, Zanella, Borrelli, Zaratti, Grimaldi, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

*12-bis.* I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-*bis*, comma 5, del medesimo decreto sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.

*12-ter.* Le disposizioni di cui al comma 12-*bis* si applicano anche ai soggetti che, alla data del 29 ottobre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni delle province Massa Carrara e Lucca, come individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2023.

**3.59.** Ziello, Montemagni, Barabotti, Nisini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani.

**(Inammissibile limitatamente al comma 12-ter)**

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

*12-bis.* All'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 le parole: « 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e

2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ».

*12-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, pari a 30 milioni di euro l'anno 2024 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3.60.** Barbagallo.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

*12-bis.* All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 7, primo periodo, le parole: « 16 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 »;

*b)* al comma 8, quinto periodo, le parole: « 16 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

*12-ter.* All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 7, primo periodo, le parole: « 16 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 »;

*b)* al comma 8, quinto periodo, le parole: « 16 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

\* **3.62.** Gadda, Boschi, Marattin.

\* **3.63.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

\* **3.64.** Pella.

\* **3.65.** Bonelli, Borrelli, Zanella, Zaratti, Grimaldi, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

\* **3.67.** Peluffo, Roggiani.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

12-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, per uso nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) pubbliche e private, sono prorogate per l'anno 2024.

12-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, valutati in 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3.68.** Stefani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Ziello.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

12-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, per uso nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) pubbliche e private, sono prorogate al primo trimestre dell'anno 2024.

12-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, valutati in 4,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3.69.** Stefani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Ziello.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

12-*bis*. All'articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « con una dota-

zione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ».

12-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 90 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3.71.** Barbagallo.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

12-*bis*. All'articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ».

12-*ter*. Agli oneri di cui al comma 12-*bis*, pari a 10 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3.72.** Barbagallo.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

12-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, sono prorogate al primo trimestre dell'anno 2024.

12-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3.73.** Bordonali, Cavandoli, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

12-bis. Fino al 31 dicembre 2025 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di esonerare dall'obbligo di garantire il versamento dell'imposta mediante la costituzione di cauzioni di cui all'articolo 62-*quater*.1, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i soggetti obbligati affidabili e di notoria solvibilità.

12-ter. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: « per via marittima » sono aggiunte le seguenti: « nonché per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati ».

**3.74.** D'Attis.

**(Inammissibile  
limitatamente al comma 12-ter)**

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono prorogate al 31 dicembre 2024.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 46,27 milioni di euro per i mesi da marzo a dicembre 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

\* **3.75.** Cattoi, Bof, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Giagoni.

\* **3.76.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

12-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 97-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogata anche all'anno finanziario 2024.

12-ter. Agli oneri di cui al comma 12-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.77.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

12-bis. L'entrata in vigore dell'abrogazione di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è differita al 1° luglio 2024.

12-ter. Le società di calcio professionistico beneficiarie del differimento dell'abrogazione di cui al precedente comma sono tenute a destinare una percentuale del 10 per cento del beneficio ai propri vivai e settori giovanili o di società dilettantistiche giovanili.

**3.78.** Lupi, Romano.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

12-bis. L'entrata in vigore dell'abrogazione di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è differita al 1° luglio 2024.

12-ter. Le società di calcio professionistico beneficiarie del differimento dell'abrogazione di cui al precedente comma sono tenute a destinare una percentuale del 10 per cento del beneficio a società sportive dilettantistiche o associazioni sportive dilettantistiche che operano nel comune di riferimento in quartieri caratterizzati da particolari situazioni di degrado sociale o di povertà educativa, o che promuovono integrazione e inclusione sociale.

**3.79.** Lupi, Romano.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 212, le parole: « il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, » sono soppresse;

b) al comma 213, la lettera f) è abrogata;

c) al comma 214, la parola: « f), » è soppressa.

12-ter. La dotazione del Fondo di cui al comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

**3.80.** Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Al comma 711 dell'articolo 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « esclusi i *pellet* » sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3.81.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Ai fini della formazione del personale dipendente finalizzata all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, in attesa dell'implementazione del nuovo piano di incentivi transizione 5.0, autorizzato dalla Commissione europea in accoglimento della proposta italiana di modifica del PNRR con l'integrazione del capitolo *RePowerEU*, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217 della medesima legge, si applica an-

che alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.

**3.82.** Fenu, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare. ».

\* **3.83.** Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Stefanazzi, Ubaldo Pagano.

\* **3.96.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, ai commi 1, 2, lettere a), b) e b-bis), 2-bis e 2-quater, le parole:

« 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) all'articolo 16, ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 » e il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023, 2024 e 2025. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1. ».

**3.84.** Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

12-*bis*. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché non residenti e privi di stabile organizzazione in altro Stato membro dell'Unione europea che partecipano in qualità di espositori alle mostre mercato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3), della legge 11 gennaio 2001, n. 7, organizzate nel territorio dello Stato, se certificate e qualificate come internazionali dalle regioni competenti, a condizione che tali soggetti, qualora non identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-*ter* e privi di rappresentante fiscale, rispettino il solo requisito dei ricavi stabiliti per beneficiare del regime di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi da 54 a 89. I soggetti di cui sopra ai soli fini delle norme del presente decreto beneficeranno delle agevolazioni introdotte con il regime di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi da 54 a 89, e successive modificazioni e integrazioni, e non saranno soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, bensì saranno esclusivamente obbligati, al momento dell'immissione nel territorio dello Stato dei prodotti destinati alla commercializzazione nelle suddette fiere mercato, anche se in precedenza già introdotti nel territorio dell'Unione europea sia in regime di temporanea importazione che di importazione definitiva, alla loro registrazione e valorizzazione a valore normale in registri appositamente istituiti presso gli Uffici delle dogane e ad analogha registrazione e valorizzazione a valore normale al momento della successiva uscita dal territorio dello Stato dei prodotti invenduti, con liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta da parte degli Uffici delle dogane e immediata corresponsione della medesima. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono in-



dividuate le modalità di attuazione di cui al presente comma ».

**3.85.** Romano.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. L'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è abrogato.

**3.86.** Lai.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Il regime di proroga di cui al comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica altresì agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi:

a) nella regione Marche, a partire dal 15 settembre 2022, come individuati con le dichiarazioni dello stato d'emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022, e alla delibera del 23 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2023;

b) nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, a partire dal 1° maggio 2023, come individuati con le dichiarazioni dello stato d'emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 2023, alla delibera del 23 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 2023, alla delibera del 25 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2023, e all'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, pubblicata nella medesima *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2023;

c) nella regione Toscana, a partire dal 29 ottobre 2023, come individuati con le dichiarazioni dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2023, e alla delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2023.

**3.88.** Carloni, Ziello, Cavandoli, Barabotti, Montemagni, Davide Bergamini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani, Latini, Marchetti, Nisini.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Il regime di proroga di cui al comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica altresì agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in Toscana, a partire dal 29 ottobre 2023, come individuati con le dichiarazioni dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2023, e alla delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2023.

**3.90.** Ziello, Montemagni, Barabotti, Nisini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. In continuità con quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento a quanto previsto rispettiva-

mente dall'articolo 39, comma 2, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'articolo 1, comma 827, della citata legge n. 178 del 2020, l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

\* **3.91.** Roggiani.

\* **3.92.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

\* **3.93.** Pella, Tenerini.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Per l'anno 2024, il buono di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, è riconosciuto alle studentesse e gli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresa la frequenza a *master* universitari e corsi di specializzazione universitaria *post* laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al presente comma, nonché le modalità di emissione e rendicontazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

**3.94.** De Luca.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Al fine di contenere per il primo trimestre 2024 gli effetti degli aumenti dei

prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la riduzione dell'aliquota IVA di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, è prorogata anche rispetto ai consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.

**3.95.** Bonelli, Borrelli, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire adeguati livelli qualitativi e quantitativi nell'attuazione dei piani di potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete esistenti e nella realizzazione degli obiettivi di cui alle Missioni 1 e 2 del PNRR e dei piani di intervento pubblico per le aree geografiche in cui l'offerta di infrastrutture e servizi digitali è assente o insufficiente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad individuare gli *standard* tecnici cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione delle infrastrut-

ture entro e non oltre il termine del 30 marzo 2024. ».

**3.97.** De Luca.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, nonché di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 27, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le variazioni compensative possono essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035 ».

\* **3.98.** Deborah Bergamini.

\* **3.99.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Nel caso di risorse residue disponibili a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in relazione alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR che non hanno presentato istanza per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili possono avanzare richiesta di accesso al predetto Fondo entro il 30 giugno 2024, con la procedura

semplificata di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022.

**3.100.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1057-*bis*, le parole: « e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2027, ovvero entro il 30 giugno 2028, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2027 »;

b) al comma 1058-*ter*, le parole: « e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2027, ovvero entro il 30 giugno 2028, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2027 ».

**3.101.** Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

12-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 166, le parole: « e l'inoservanza » sono sostituite dalle seguenti: « , l'inosservanza e le omissioni »;

b) al comma 166, dopo le parole: « sul pagamento di tali tributi » sono aggiunte le seguenti: « nonché quelle che non determinino in capo ai lavoratori differenti trattamenti retributivi o previdenziali »;

c) al comma 173, dopo le parole: « Agenzia delle entrate » sono aggiunte le seguenti: « ovvero con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto

riguarda le violazioni formali delle norme di carattere previdenziali ».

**3.102. Romano.**

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

12-bis. All'Allegato B – Tabella, articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; atti e documenti finalizzati alla partecipazione all'attività politica europea, nazionale, regionale e locale dei cittadini ».

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 2,47 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3.103. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.**

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 31 dicembre 2023. Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo relativamente alla conclusione dei lavori è fissato al 31 marzo 2024 »;

c) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 30 giugno 2024 ».

**3.104. De Luca.**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023 »;

b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024 ».

**3.105. Roggiani.**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prorogate per i mesi di gennaio e febbraio 2024 dall'articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2024. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 74 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3.106. Tenerini.**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il settimo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2024, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 10.000 ».

**3.107.** Loizzo, Giaccone, Nisini, Giagoni, Caparvi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 145 del 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.

\* **3.108.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

\* **3.109.** Gadda, Boschi, Marattin.

\* **3.110.** Bonafè, Simiani, Fossi.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 22, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: « entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2024,

una nuova iniziativa economica nella ZES unica di cui all'articolo 9, comma 1 ».

**3.112.** De Luca.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 22, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 ».

**3.113.** De Luca.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « I termini di cui al primo periodo con riferimento al contributo dell'annualità 2022 relativo alle opere oggetto di contributi assegnati con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, del 18 luglio 2022, sono prorogati di sei mesi. ».

**3.114.** Miele, Ottaviani.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. In attuazione del principio di unicità del sistema di finanza pubblica e di tutela del bilancio quale bene pubblico, nei casi in cui l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria di natura risarcitoria intercorrente fra pubbliche amministrazioni comporti l'elevata probabilità di determinare il dissesto finanziario dell'amministrazione pubblica debitrice, l'eventuale rinuncia, totale o parziale, al corrispondente credito da parte dell'amministrazione pub-



blica creditrice non integra in alcun modo profili di responsabilità erariale.

**3.115.** Palombi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Agli ambulanti titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che esercitano l'attività in aree demaniali, si applicano le tariffe stabilite dall'articolo 1, commi 841 e 842, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, in ragione della durata della occupazione e della concessione di posteggio, e non si applicano le tariffe di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le concessioni demaniali marittime.

**3.116.** Deborah Bergamini, Pella.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I criteri di cui ai periodi precedenti sono utilizzati anche per l'adozione del decreto di riparto del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 »;

b) al comma 534, le parole: « entro il 31 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 29 febbraio 2024 ».

\* **3.117.** Ruffino, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

\* **3.118.** Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

\* **3.120.** Roggiani, De Maria.

**(Inammissibile limitatamente alla lettera a))**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, si intende riferita anche all'interruzione del decorso dei tre esercizi consecutivi stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 53, per la verifica dei requisiti dimensionali indicati nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4.

\*\* **3.122.** Squeri.

\*\* **3.123.** Matera.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: « 15 novembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole: « Non sono agevolabili i progetti d'investimento di importo inferiore a 200.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese ».

**3.124.** De Luca.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 15 novembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al terzo periodo, le parole: « di importo inferiore a 200.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « di importo inferiore a 2.000 euro ».

**3.125.** De Luca.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, è usufruita negli anni successivi ».

\* **3.126.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

\* **3.127.** Ubaldo Pagano, Roggiani, Simiani.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

12-bis. La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, relativamente agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, può essere usufruita negli anni successivi.

**3.128.** Donno, Fenu, Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera n-bis), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « previa autorizzazione della Commissione europea » sono soppresse;

b) le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

c) le parole: « da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio » sono sostituite dalle seguenti: « da assumere entro il 31 dicembre 2024 ».

**3.129.** Caiata.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 1° gennaio 2025. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli atti a titolo oneroso di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento eventualmente stipulati tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

\* **3.130.** Zucconi.

\* **3.131.** Bonafè, Simiani.

\* **3.132.** Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, secondo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 10, primo periodo, le parole: « nell'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2025 » e le pa-

role: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**3.134.** Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Stefanazzi, Ubaldo Pagano.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti » sono sostituite dalle seguenti: « alla realizzazione o all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità » e le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 70 per cento »;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: « 15 novembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**3.135.** De Luca.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si intende esteso all'acquisizione di immobili strumentali agli investimenti, indipendentemente dal requisito della novità.

**3.136.** Messina.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 203-ter, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 203-quater, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

c) al comma 203-sexies, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

**3.137.** Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Al comma 183 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: « sono esclusi » sono aggiunte le seguenti: « le somme percepite a titolo risarcitorio o assimilabili conseguite dai figli minori, a seguito del decesso di uno dei genitori, per depositi vincolati e non disponibili fino alla maggiore età dei figli minori stessi e, ».

**3.138.** Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « a partire dal 31 dicembre 2024 ».

**3.139.** Steger, Manes.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, le parole: « 31 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2025 ».

**3.140.** Steger, Manes.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, è aggiunto il seguente periodo: « Le sanzioni

amministrative pecuniarie di cui al presente comma iniziano ad applicarsi dopo il secondo periodo oggetto di comunicazione ».

**3.141.** Steger, Manes.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) dopo le parole: « esercizio 2022 » sono aggiunte le seguenti « e 2023 ».

**3.142.** Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « per l'intero anno solare » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per i mercati ai quali, prima dell'entrata in vigore della disciplina di cui ai commi da 837 a 845, si applicava la TOSAP o COSAP permanente, ».

**3.143.** Deborah Bergamini, Pella.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

12-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « dal 1° luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2025 »;

b) alla lettera b), le parole: « dal 1° luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2025 ».

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 212 milioni di euro per l'anno 2024 e a 102 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 23 « Fondi da ripartire », programma 23.1 « Fondi da assegnare », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

\* **3.144.** Barelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Nevi.

\* **3.145.** Lucaselli.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3, le parole: « nell'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2023 e 2024 ».

\*\* **3.146.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

\*\* **3.147.** Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

\*\* **3.148.** Ubaldo Pagano, Roggiani, Stefanazzi.

\*\* **3.149.** Pella.

\*\* **3.164.** Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « e 2024 »

sono sostituite dalle seguenti: « , 2024, 2025 e 2026 ».

**3.150.** Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, le parole: « in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

**3.151.** Patriarca.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal Piano della *performance* per l'annualità 2024.

**3.152.** Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: « A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2025 ».

**3.153.** De Luca.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai mercati e alle fiere si applicano le disposizioni di cui ai commi da 837 a 845 del presente articolo e i comuni non sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui al precedente comma 817. ».

**3.154.** Deborah Bergamini, Pella.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo: « Al fine di assicurare flussi di cassa continui i comuni effettuano la riscossione giornaliera, settimanale o mensile del canone con le modalità di cui al presente comma. ».

**3.155.** Deborah Bergamini, Pella.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « rendiconto 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e 2023 »;

b) alla lettera b), le parole: « gestione 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « gestione 2023 ».

**3.156.** Comaroli, Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a parteci-



pazione pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le società controllate dalle regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma; tali previsioni restano in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al primo periodo. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

b) al comma 7, le parole: « Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6 ».

**3.157.** Pizzimenti, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) partecipazioni in società che abbiano affidamenti in corso per un valore contrattuale, al netto dell'incremento derivante dall'applicazione ai contratti dell'indicizzazione ISTAT, inferiore al fatturato medio conseguito nel triennio precedente e comunque non superiore ad euro 250.000 ».

**3.158.** Bicchielli, Romano.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto

2016, n. 175, al comma 2, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « triennio » è sostituita con la seguente: « quinquennio »;

b) le parole: « un milione di euro » sono sostituite con le seguenti: « settecentomila euro ».

**3.159.** Pretto, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2022, 2023 e 2024 ».

**3.160.** Tosi.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

« 5-quater. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2024 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2019-2021. ».

**3.161.** Peluffo, Roggiani.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Al comma 10-quinquies, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 30 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2024 ».

**3.162.** Loizzo, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. L'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica anche al personale medico, sanitario non medico e delle professioni sanitarie.

**3.163.** Patriarca.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: « per via marittima » sono aggiunte le seguenti: « nonché per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati ».

**3.165.** Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 3, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: « 10 dicembre 2023 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* (Proroga di termini in materia economica, finanziaria, di tributi e contributi).

**3.167.** Colombo.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 135, le parole: « 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti « 2022, 2023 e 2024 ».

**3.168.** Trancassini.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: « l'esercizio 2020 non si computa » sono sostituite dalle seguenti: « gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non si computano ».

**3.170.** Iezzi, Maccanti, Dara, Pretto, Marchetti, Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 842 » sono aggiunte le seguenti: « , anche per le fiere o eventi analoghi, »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « e con cadenza settimanale » sono aggiunte le seguenti: « , e per le fiere o eventi analoghi, ».

**3.171.** Deborah Bergamini, Pella.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 1, comma 843, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « di cui al comma 842 frazionate per » è aggiunta la seguente: « ventiquattro ».

**3.172.** Deborah Bergamini, Pella.

**(Inammissibile)**

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 843, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « della superficie occupata » sono aggiunte le seguenti: « e fino al massimo di quarantacinque giorni ».

**3.173.** Deborah Bergamini, Pella.

**(Inammissibile)**

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « 50 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro ».

**3.174.** Stefanazzi.

**(Inammissibile)**

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Ai commi 6-*quater* e 6-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: « 16 marzo dell'anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo di ogni anno successivo ».

**3.175.** Coppo, Comba, Volpi, Giovine, Malagola, Mascaretti, Zurzolo.

Dopo il comma 12, aggiungere, il seguente:

12-bis. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 1° luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ».

\* **3.177.** Bordonali, Comaroli, Carloni, Davide Bergamini, Cavandoli, Bruzzone, Pierro, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.

\* **3.178.** Richetti, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

\* **3.179.** Romano.

\* **3.180.** Urzì, Lucaselli, Cerreto.

\* **3.181.** Steger, Manes.

\* **3.182.** Pella, Tassinari, Nevi, D'Attis, Cannizzaro.

\* **3.183.** Zanella, Bonelli, Grimaldi, Zarratti, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

\* **3.184.** Gadda, Boschi.

\* **3.185.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

\* **3.186.** Braga, Bonafè, Furfaro, Malavasi, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 90, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « 1° aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ».

**3.187.** D'Attis, Barelli.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 837, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: « strutture » è sostituita dalla seguente: « aree ».

**3.188.** Deborah Bergamini, Pella.

**(Inammissibile)**

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « 2024 » è sostituita dalle seguente: « 2025 »;

b) al comma 2, la parola: « 2024 » è sostituita dalla seguente: « 2025 »;

c) al comma 8, dopo le parole: « pena lo scarto dell'operazione di versamento » è aggiunto il seguente periodo: « In ogni caso, il credito eccedente può essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi ».

**3.191.** Caramanna, Rotelli, Colombo.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 3, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

c) al comma 9, le parole: « il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2024 ».

**3.192.** Patriarca.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

12-bis. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 135 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3.193.** Alfonso Colucci, Auriemma, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**3.194.** Fenu, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42:

1) al comma 1, le parole: « 60 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 »;

2) al comma 3, le parole: « 60 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 »;

b) all'articolo 44:

1) al comma 1, le parole: « 184 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 244 milioni di euro per l'anno 2024 »;

2) al comma 4, le parole: « 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 5.110,8 milioni di euro per l'anno 2024 ».

**3.196.** Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « e per i sei anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « e per gli otto anni successivi » e le parole: « per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024 e il 2025 »;

b) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: « di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 »;

2) al secondo periodo, le parole: « dal 2019 al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2019 al 2025 ».

**3.197.** Sottanelli.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*12-bis.* In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è incrementata di 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.198.** Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*12-bis.* In considerazione degli effetti sul sistema del commercio internazionale causati dagli attacchi terroristici sulle navi mercantili transitanti nel Mar Rosso, in-

clusi i conseguenti ritardi nella fornitura di prodotti e servizi oggetto di investimento agevolato in base alla normativa nazionale o regionale, i termini di rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie, ove precedenti, sono differiti al 30 giugno 2024.

**3.199.** Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*12-bis.* All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 297, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 298, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**3.200.** Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*12-bis.* All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

**3.201.** Bonetti, Grippo, Sottanelli, Carfagna.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*12-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono prorogate limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2024 e il 31 agosto 2024.

**3.202.** Caramanna, Sbardella, Rotelli, Colombo.



Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Semplificazione della procedura di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) le parole: « o le loro eventuali forme associative » sono soppresse;

2) dopo le parole: « con popolazione superiore a 5.000 abitanti, » sono inserite le seguenti: « o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito, »;

3) dopo le parole: « servizi pubblici locali di rilevanza economica » sono inserite le seguenti: « da loro affidati »;

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « ventiquattro ».

\* **3.01.** Steger, Manes.

\* **3.02.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

**(Inammissibile limitatamente alle lettere a) e b))**

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Facoltà di rimodulazione o riformulazione di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 e per i quali, alla data del 31 dicembre 2023 non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, commi 3 e 5, del medesimo decreto legi-

slativo n. 267 del 2000, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

3. Entro il centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.

\*\* **3.03.** Steger, Manes.

\*\* **3.06.** Pella.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al fine di facilitare gli interventi di potenziamento della gestione delle entrate da parte degli enti locali, in deroga all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni 2023, 2024 e 2025 gli enti locali che approvano e trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, anche se approvati in data successiva al termine fissato per legge, possono dare applicazione alle disposizioni del citato comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa

sui rifiuti al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La presente disposizione si applica nei limiti del 10 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, con riferimento alle attività di controllo e di cooperazione con il concessionario ».

\* **3.07.** Pella.

\* **3.08.** Steger, Manes.

\* **3.09.** Roggiani.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Autorizzazione a stipulare convenzioni tra il Ministero dell'interno e Equitalia Giustizia al fine di provvedere all'attività di recupero crediti)*

1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Il Ministero dell'interno può stipulare con la società di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla legislazione vigente, provvede all'attività di recupero dei crediti e al relativo contenzioso. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 367, 368, 369 e 370 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio

precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1032, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo risorse decentrate per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno.

**3.010.** Trancassini.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)*

1. Per l'anno 2024, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2025.

\* **3.011.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

\* **3.012.** Pella.

\* **3.013.** Gadda.

\* **3.014.** Steger, Manes.

\* **3.015.** Peluffo.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Proroga del termine di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)*

1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.

\*\* **3.016.** Gadda, Marattin, Boschi.

- \*\* 3.017.** Barabotti, Andreuzza, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
- \*\* 3.018.** Romano.
- \*\* 3.019.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.
- \*\* 3.020.** Marattin, Boschi.
- \*\* 3.021.** Patriarca, Pella.
- \*\* 3.022.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
- \*\* 3.023.** Roggiani, Peluffo.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)*

1. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

- \* 3.024.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
- \* 3.025.** Pella.
- \* 3.026.** Gadda.
- \* 3.027.** Donno, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Proroga dei termini di rimborso dei finanziamenti)*

1. In conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, le imprese che alla data del 31 dicembre 2023 hanno in essere finanziamenti con banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia,

assistiti dalle garanzie previste dall'articolo 55 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e si trovano in una situazione di temporanea carenza di liquidità riconducibile alle conseguenze economiche negative derivanti dal conflitto Russia-Ucraina, possono richiedere di prorogare la scadenza di tali finanziamenti, con la rimodulazione del piano di ammortamento relativo al rimborso del capitale residuo, ferme restando tutte le altre condizioni previste dal contratto.

2. La nuova scadenza massima applicabile è il 31 dicembre 2031.

3. Il premio annuale corrisposto dall'impresa a SACE per gli anni aggiuntivi è stabilito in conformità alla normativa europea e comunque non deve superare quello massimo previsto nel contratto di finanziamento originario.

**\*\* 3.028.** Zucconi.

**\*\* 3.029.** Nevi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Le camere di commercio hanno sede e circoscrizione territoriale in ogni provincia o nell'area metropolitana di cui all'articolo 22 del Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 e fatti salvi gli accorpamenti tra camere di commercio già perfezionati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

3-bis. Le procedure di riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale, avviate e non concluse ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, come disposte dal decreto ministeriale 16 febbraio

2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 219 del 2016, sono interrotte ed i relativi effetti cessano dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3-ter. Dal processo di revisione di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatte salve le eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-bis. »;

b) al comma 5 le parole: « Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro delle imprese e del *made in Italy* » e le parole: « fermo restando il numero massimo di 60 e la necessità di mantenere » con le seguenti: « ferma restando la necessità di assicurare ».

**3.030.** D'Attis.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Proroga di termini in materia finanziaria per il territorio di Ischia colpito da eventi calamitosi)*

1. Le misure previste dall'articolo 1, comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole: « 16 settembre 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 16 settembre 2024 ».

3. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « fino all'anno di imposta 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno di imposta 2024 ». Le

disposizioni del secondo capoverso dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai fabbricati sull'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'Isola di Ischia. Le medesime disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico che saranno individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del Piano assistenziale individualizzato (PAI) previsti dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato, nei limiti di euro 10 milioni.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2024, 30 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

\* **3.031.** Zinzi, Ottaviani.

\* **3.032.** Schiano Di Visconti.

\* **3.033.** De Luca, Graziano, Sarracino, Scotto, Speranza.

\* **3.034.** Bicchielli, Romano.

#### ART. 4.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera f), le parole: « proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo » sono sostituite dalle seguenti: « approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo »;

2) alla lettera g), le parole: « proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale », sono sostituite dalle seguenti: « approvare la tassa annuale »;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo per le materie indicate nel comma 1, lettere f) e g), è ammesso ricorso all'assemblea straordinaria, convocata su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti, che decide in via definitiva ».

**4.1.** Schifone.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le parole: « fino al 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

**4.2.** Bagnai.

*Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025.*

*Conseguentemente:*

*al comma 4, sostituire le parole: anche per gli anni 2022, 2023 e 2024 con le seguenti: anche per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e le parole 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025;*

*al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025.*

**4.4.** Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

*Sopprimere il comma 3.*

**4.5.** Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

*Al comma 3, dopo le parole: nazionale aggiornato e aggiungere le seguenti: ferme restando le disposizioni di cui al successivo comma 3-bis e;*

*Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 4, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

« b) titolo di dottorato di ricerca, di master di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole



di specializzazione individuate con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza, almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera a) »;

2) la lettera c) è abrogata;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. La commissione valuta il *curriculum* formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato »;

4) al comma 7, secondo periodo, le parole: « secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza » sono sostituite dalla seguente: « con »;

5) al comma 7-bis, le parole: « , di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), » sono soppresse;

6) al comma 7-*quater*, le parole: « 60 punti » sono sostituite dalle seguenti: « quaranta punti »;

7) al comma 7-*sexies*, le parole: « 40 punti » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta punti »;

8) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , per gravi e comprovati motivi, per gestione di disavanzo grave o in caso di manifesta violazione di norme di legge o regolamento o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione »;

b) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco na-

zionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato nel sito *internet* istituzionale della regione, l'incarico che intende attribuire, al fine della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è pubblicato nel sito *internet* istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al *curriculum* del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse e gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e di facile consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare in modo aggregato e analitico, tenendo conto dei criteri valutativi di cui al comma 3 e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico o nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario

nazionale nel triennio successivo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il Commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1. Il mandato del Commissario ha la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi »;

c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso pubblicato nel sito *internet* istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano »;

d) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti. ».

**4.6.** Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

**(Inammissibile)**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nella composizione della rosa dei candidati all'incarico di Direttore generale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni e integrazioni ».

\* **4.7.** D'Attis, Patriarca.

\* **4.8.** Loizzo, Lazzarini, Matone, Panizzut, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, le parole: « superiore a lire trecento milioni » sono sostituite dalle seguenti: « inferiore a 180.000 euro ».

**4.9.** Romano.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 » sono soppresse.

4-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e seguenti, si applicano al personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

\* **4.10.** Minardo, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

\* **4.11.** Ciancitto, Vietri, Ciocchetti, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante,

Rosso, Schifone, Longi, Cannata, Messina.

\* **4.12.** Calderone.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**4.13.** Ciocchetti, Vietri, Ciancitto.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: « 31 dicembre 2024 » con le seguenti parole: « 31 dicembre 2025 ».

**4.14.** Varchi.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-ter, l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Ministero della salute 30 agosto 2023, n. 156, è differita al 31 dicembre 2024.

5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale » sono sostituite dalle seguenti: « collaborazione volontaria ed occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale, ».

\* **4.15.** Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

\* **4.16.** Ciocchetti, Vietri, Ciancitto.

\* **4.17.** Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

\* **4.18.** Nevi.

\* **4.19.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

*Sopprimere il comma 6.*

**4.20.** Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nonché gli infermieri del Servizio sanitario nazionale » sono soppresse;

b) la parola: « settantesimo » è sostituita dalla seguente: « settantaduesimo »;

c) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Gli infermieri del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattamento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. ».

**4.21.** Loizzo.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 dopo il comma 164 è aggiunto il seguente:

« 164-bis. Al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e

sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data. Il trattenimento in servizio di cui al periodo precedente comporta la decadenza dell'incarico in essere e l'attribuzione di altro incarico di natura professionale per le predette finalità, anche se di valore economico inferiore, ferme restando le funzioni assistenziali e tecniche derivanti dalle specifiche competenze. ».

**4.22.** Ciocchetti, Ciancitto.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-*bis*. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: « il settantesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « il settantaduesimo anno di età ».

**4.23.** Tosi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-*bis*. Per i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, i dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, il limite per il trattenimento in servizio su base volontaria, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, non può superare il settantaduesimo anno di età. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che sono stati collocati a riposo a decorrere dal 1° settembre 2023.

**4.24.** Ciocchetti, Messina, Vietri, Ciancitto, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-*bis*. Fino al 31 dicembre 2024, al fine di consentire alle regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

**4.25.** Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-*bis*. La graduatoria del « Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 33 posti di Dirigente psicologico-disciplina psicologia clinica per le esigenze dei consultori e per le ulteriori necessità delle ASL RM1, RM2, RM3, RM4, RM5, RM6. Approvazione dei verbali del 20.12.2021 e del 01.02.2022 » approvata con delibera n. 184 del 7 febbraio 2022 si intende, ove scaduta al 7 febbraio 2024, prorogata di ulteriori 12 mesi.

**4.26.** Dondi.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, in via sperimentale, il requisito dell'anzianità di servizio di sette anni richiesto ai dirigenti medici e sanitari in possesso della specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,

n. 484, è ridotto a cinque anni, di cui tre nella disciplina o disciplina equipollente.

**4.27.** Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La facoltà di cui al periodo precedente è estesa anche ai ricercatori universitari di area medica e chirurgica operanti presso gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale ».

**4.28.** Loizzo, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: « dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale » sono aggiunte le seguenti: « , ivi compresi i responsabili di struttura complessa, ».

**4.29.** Loizzo.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».

**4.30.** Urzì, Tremaglia, Maccari.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, le parole: « fino al 31 di-

cembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

**\* 4.31.** Cattoi, Panizzut, Barabotti, Comaroli, Ottaviani.

**\* 4.32.** Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4.33.** Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

*Sopprimere il comma 7.*

**4.34.** Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

*Al comma 7, lettera a), dopo le parole: degli esiti della sperimentazione aggiungere, in fine, le seguenti: da parte delle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato, previa relazione del Ministro della salute elaborata sulla base del monitorag-*



gio effettuato sull'intero territorio nazionale.

**4.35.** Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*7-bis.* Limitatamente all'Ospedale di Castelvetro « Valle del Belice », area sismica di 1° grado, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70, è prorogata, in deroga alle previsioni del piano sanitario regionale, di 36 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere favorevole sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015.

*7-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *7-bis*, valutati in euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

**4.36.** Varchi.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Al fine di rafforzare la capacità di prevenzione nazionale delle malattie infettive batteriche e virali e di favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2023-2025, anche attraverso una maggiore capillarità dei servizi di prossimità già esistenti sul territorio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere *b)* e *c)*,

della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, è consentita, in via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, la somministrazione del vaccino anti-pneumococcico nelle farmacie aperte al pubblico nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le modalità di somministrazione del servizio di cui al comma 1, la conseguente remunerazione a favore delle farmacie nonché le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 2018. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

\* **4.38.** Tremaglia, Maccari, Ciancitto.

\* **4.39.** Lucaselli.

\* **4.40.** Palombi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* L'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, è sostituito dal seguente:

« Art. 3-*quater*.

*(Misure urgenti in materia di personale sanitario)*

1. Fino al 31 dicembre 2026, agli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43,

dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell'orario di lavoro non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento allo svolgimento di attività libero-professionale. Il Ministero della salute effettua ogni anno il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.

2. In ogni caso, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, le attività professionali di cui al comma 1, per le quali non trovano applicazione gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzate dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa. ».

**4.41.** Trancassini.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-*bis*. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2025.

**4.42.** Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 822 e 823 della legge 29 dicembre 2022,

n. 197, si applicano anche per il rendiconto 2023.

**4.43.** Bonafè, Ubaldo Pagano.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 688, le parole: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « , di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 »;

b) dopo il comma 689 sono aggiunti i seguenti:

« 689-*bis*. A decorrere dall'anno 2024, al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno precedente. La ripartizione complessiva del Fondo è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 marzo 2024 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2025.

689-*ter*. Per soddisfare il fabbisogno di prestazioni riferite al Fondo di cui al comma 688, con decreto del Ministero della salute da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero della salute un Osservatorio per il monitoraggio delle prestazioni richieste e fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA). Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, all'esito della attività di monitoraggio che l'Osservatorio è tenuto a pubblicare annualmente entro il 31 dicembre, il Ministero

della salute può rimodulare le predette risorse da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. ».

**4.44.** Ruffino, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni per il 2025 e di 20 milioni per il 2026.

**4.45.** Ruffino, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4.46.** Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « , 10 milioni

di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **4.47.** Boschi, Gadda, Marattin.

\* **4.48.** Zanella, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4.49.** Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Scarpa, Di Biase, Roggiani, Berruto, Casu, Ghio, Lai.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « , 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

\* **4.50.** Roscani, La Porta, Vietri, Semenzato, Ciancetto, Ciocchetti, Colosimo, Lan-

cellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

- \* **4.51.** Semenzato, Lupi, Romano, Bichielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Pisano, Tirelli.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « , 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 ». All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

- 4.52.** Patriarca, Barelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Tenerini.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede nell'ambito delle risorse destinate all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

- 4.54.** Lazzarini, Marchetti, Cavandoli, Panizzut, Loizzo, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* Per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mon-

diale della sanità, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Piattaforma nazionale – DGC di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, emette, rilascia e verifica le certificazioni di cui al citato articolo 9 e le certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

*8-ter.* Le certificazioni di cui al comma *8-bis* sono rilasciate in formato digitale, compatibile con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073.

*8-quater.* Al fine di assicurare l'evoluzione della Piattaforma nazionale – DGC per il collegamento della stessa alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nonché assicurare la conduzione e manutenzione ordinaria della stessa, è autorizzata la spesa di 3.850.000 euro per l'anno 2024 da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa.

*8-quinquies.* Al fine di assicurare la conduzione e manutenzione ordinaria della Piattaforma nazionale – DGC è autorizzata la spesa annuale di euro 1.850.000 a decorrere dall'anno 2025, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa.

*8-sexies.* All'onere derivante dall'attuazione dei commi *8-quater* e *8-quinquies*, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma *1-bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

- 4.55.** Lancellotta.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quater*, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 »;

b) al comma 1-*septies*, le parole: « 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 38,6 milioni di euro per l'anno 2025 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per l'anno 2025 »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*novies*. Per l'anno 2024 è fatta salva la possibilità per la regione Calabria di utilizzare le risorse erogate negli anni 2020 e 2021 ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non ancora rendicontate al 31 dicembre 2022, a copertura dei maggiori costi, derivanti dal fenomeno inflattivo in corso, legati al completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché da quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di COVID-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di programma per gli investimenti nel settore sanitario di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sottoscritto in data 13 dicembre 2007. ».

8-*ter*. All'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, al comma 1 e al comma 4 le parole: « 31

dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

**4.57.** Cannizzaro, Arruzzolo.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. Nelle more dell'attuazione dell'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il Ministero della salute provvede, senza nuovi e ulteriori oneri di spesa, alla pubblicazione del « Piano nazionale di contrasto ai disturbi alimentari e all'obesità » coerentemente con le Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto dell'obesità e i principi della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

8-*ter*. Il Ministro della salute include l'obesità tra gli indicatori individuati dal nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria di cui all'allegato 1 del decreto del Ministero della salute 14 giugno 2019, n. 138.

**4.58.** Benigni, Patriarca.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-*bis*) attestato rilasciato all'esito di specifico corso di formazione in materia di digitalizzazione di sanità pubblica. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. L'attestato ha validità biennale e può essere rinnovato con le medesime modalità di cui alla presente lettera. Entro



novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sono definiti i contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli stessi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione. I soggetti già iscritti all'elenco nazionale di cui al comma 2 sono tenuti a conseguire l'attestato in materia di digitalizzazione di sanità pubblica entro centottanta giorni dall'attivazione dei relativi corsi pena la decadenza dell'iscrizione nel medesimo elenco. L'attestato di cui alla presente lettera non rileva ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 6. ».

**4.59.** Loizzo, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* All'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

*b)* al secondo periodo, le parole: « 760.720 euro per l'anno 2022 e di 1.395.561 euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 760.720 euro per l'anno 2022, di 1.395.561 euro per l'anno 2023 e di 929.704 euro per l'anno 2024 ».

*8-ter.* All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 929.704 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da

ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

**4.60.** Vietri, Ciocchetti, Ciancitto.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* Nelle more della revisione della durata dei contratti per farmaci innovativi, per i farmaci presenti nel Fondo di cui all'articolo 1, commi 402, 403 e 404, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, il cui requisito di innovatività sia scaduto nel corso degli anni 2022 o 2023, tale requisito e i conseguenti contratti si intendono prorogati fino al 31 dicembre 2024.

*8-ter.* Nelle more dell'attuazione della riforma dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di cui al decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, e della riduzione dei tempi di valutazione dei farmaci, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede alla definizione di un programma di accesso precoce per i farmaci individuati dalla *European Medicines Agency* (EMA) come eleggibili per una valutazione accelerata, orfani o destinati a patologie per cui non siano disponibili alternative terapeutiche, *first in class* e *best in class*.

**4.61.** Patriarca.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al terzo periodo, le parole: « e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 » sono soppresse;

*b)* dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: « Al suddetto personale civile, a esclusione di quello di cui all'articolo 5, comma 5, è corrisposto un assegno *ad personam*, pari alla differenza tra il salario accessorio avente natura fissa e continuativa riferito all'anno 2022 e quello riferito

all'anno 2023. La dotazione del fondo accessorio del personale dell'ente è determinata in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio *pro capite* del trattamento accessorio riferito all'anno 2022, fermi restando gli eventuali incrementi del medesimo fondo precedentemente determinati. ».

**4.62.** Vietri.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, all'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « 31 dicembre 2025 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

8-ter. Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, l'efficacia delle disposizioni recate all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è prorogata al 31 dicembre 2026.

\* **4.63.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

\* **4.64.** Lucaselli.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-ter. All'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo periodo, le parole: « le associazioni » sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ».

**4.65.** Bordonali, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. All'articolo 22-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 ».

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4.66.** Madia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. In deroga all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'efficacia delle graduatorie in corso di validità, approvate per il reclutamento degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, è prorogabile fino al 31 dicembre 2025.

**4.67.** Loizzo, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. All'articolo 62-quater.1. del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Per i prodotti di cui al presente articolo viene determinato un contenuto di

nicotina non superiore a 20 milligrammi per sacchetto.

1-ter. Le confezioni unitarie di prodotto sono immesse sul mercato se rispettano i seguenti requisiti:

a) includere istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto;

b) presentare un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto;

c) recare indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

d) recare messaggi informativi, quali: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto superiore di sanità"; "uso non adatto ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari"; "tenere fuori dalla portata dei bambini";

e) essere dotati di chiusure a prova di bambino e manomissione.

1-quater. Al fine di garantire un più efficace controllo e tracciamento dei prodotti, le spedizioni tra depositi autorizzati sono comunicate centralmente e con cadenza mensile, a mezzo posta elettronica certificata, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con indicazione delle quantità e tipologia dei prodotti spediti dai diversi depositi ».

8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

**4.68.** D'Attis.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. All'articolo 62-quater.1. del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Per i prodotti di cui al presente articolo viene determinato un contenuto di

nicotina non superiore a 20 milligrammi per sacchetto.

1-ter. Le confezioni unitarie di prodotto sono immesse sul mercato se rispettano i seguenti requisiti:

a) includere istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto;

b) presentare un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto;

c) recare indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

d) recare messaggi informativi, quali: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto superiore di sanità"; "uso non adatto ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari"; "tenere fuori dalla portata dei bambini";

e) essere dotati di chiusure a prova di bambino e manomissione ».

8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

\* **4.69.** De Monte.

\* **4.71.** Panizzut, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso « Art. 590-sexies. », secondo comma, della legge 8 marzo 2017, n. 24, come modificate dai commi 8-ter e 8-quater del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2024 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

8-ter. All'articolo 6, comma 1, capoverso « Art. 590-sexies. », secondo comma, della

legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: « a causa di imperizia » sono sostituite dalle seguenti: « per l'azione o l'omissione da parte del personale sanitario che sia regolarmente iscritto all'albo professionale di riferimento e che abbia assolto, in misura non inferiore al 70 per cento, l'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina »;

*b)* le parole: « quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che il fatto non sia avvenuto per errori grossolani e macroscopici ».

*8-quater.* Sono considerati errori grossolani e macroscopici quegli errori presenti nell'elenco elaborato a tal fine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto superiore di sanità.

**4.79.** Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* All'articolo 62-*quater*.1. del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* Per i prodotti di cui al presente articolo viene determinato un contenuto di nicotina non superiore a 20 milligrammi per sacchetto.

*1-ter.* Le confezioni unitarie di prodotto sono immesse sul mercato se rispettano i seguenti requisiti:

*a)* includere istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto;

*b)* presentare un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto;

*c)* recare indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

*d)* recare le avvertenze sanitarie da individuarsi con decreto dal Ministro della salute;

*e)* essere dotati di chiusure a prova di bambino e manomissione. ».

**4.72.** Rosato, Sottanelli, Carfagna, Bonnetti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applicano anche per gli anni 2024 e 2025. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nelle crescenti criticità lavorative in cui versano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, determinata dall'eccezionale carenza di personale, sono punibili solo nei casi di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, delle reali condizioni di lavoro e della scarsità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del particolare contesto organizzativo in cui l'esercente la professione sanitaria si è trovato ad agire, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte alle criticità. Ai fini della valutazione della scarsità delle risorse umane di cui al precedente periodo, il giudice tiene altresì conto del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'ente o

dell'azienda del Servizio sanitario nazionale presso cui è assunto il professionista sanitario sottoposto a giudizio.

**4.73.** Patriarca, Benigni, Cappellacci, Tenerini, Pittalis, Pella.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applicano anche per gli anni 2024 e 2025. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nelle crescenti criticità lavorative in cui versano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, determinata dall'eccezionale carenza di personale, sono punibili solo nei casi di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, delle reali condizioni di lavoro e della scarsità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del particolare contesto organizzativo in cui l'esercente la professione sanitaria si è trovato ad agire, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte alle criticità.

\* **4.75.** Malavasi.

\* **4.77.** Faraone.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*  
*8-bis.* All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: « e con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti:

« , dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, di 200 milioni di euro complessivi, » e dopo le parole: « 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità » sono aggiunte le seguenti: « e, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di complessivi 300 milioni di euro annui, di cui 80 milioni di euro per la dirigenza medica e 220 milioni di euro per il personale del comparto sanità »;

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'indennità di cui all'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuta a tutto il personale dipendente impiegato nei servizi di pronto soccorso e pronto soccorso specialistico, nella centrale operativa e 118 e nei servizi di primo intervento. »

**4.76.** Donno, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* All'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole da: « Durante lo stato di emergenza » fino a: « e successive proroghe » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2025 » e la parola: « emergenza » è sostituita dalle seguenti: « carenza dei mezzi e del personale sanitario, nonché negli eccessivi carichi di lavoro »;

*b)* al comma 2, le parole da: « della limitatezza » fino a « , nonché » sono soppresse e le parole da: « oltre che » fino a: « all'emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dei carichi di lavoro. »;

*c)* dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

*2-bis.* Nella valutazione di cui al comma 2, si tiene conto del Piano triennale dei



fabbisogni di personale dell'ente o dell'azienda del Servizio sanitario nazionale di appartenenza del professionista sottoposto a giudizio.

*2-ter.* Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

*2-quater.* Nella valutazione del grado di colpa dei medici convenzionati, oltre ai criteri di cui al comma 2, si considera se il numero di assistiti per ogni professionista supera quello previsto dall'Accordo collettivo nazionale 2016-2018 sui rapporti con i medici di medicina generale.

#### **4.80.** Girelli.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Nelle more della revisione della disciplina sulla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie di cui alla legge 8 marzo 2017 n. 24, la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria, in considerazione della contingente situazione di grave carenza di personale.

#### **4.81.** Ciancitto, Ciocchetti, Vietri, Rosso, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Schifone.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* All'articolo 35-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

*b)* al comma 1, secondo periodo, le parole: « e di 1.395.561 euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle parole: « e di

1.395.561 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 »;

*c)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*1-bis.* Entro il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'AIFA procede all'indizione di procedure concorsuali riservate ai fini della stabilizzazione del personale che si trovi nelle condizioni ivi previste. All'esito di detta procedura sono individuate le risorse necessarie alla copertura dei corrispondenti maggiori oneri. All'onere derivante presente comma, pari a 1.395.561 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

#### **4.82.** Romano.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la disposizione di cui all'articolo 33, comma 6-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle di-

sposizioni di cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4.83.** Di Lauro, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Al fine di uniformare l'inquadramento giuridico del personale medico e sanitario con elevata professionalità (EP) delle aziende ospedaliere universitarie, dopo il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, è inserito il seguente:

« *5-bis.* Il personale delle aziende ospedaliere universitarie di cui all'articolo 2, diverso dal personale di cui all'articolo 5 comma 1, utilizzato alla data di relativa trasformazione, transita nei ruoli delle medesime aziende ed assume, o conserva, l'inquadramento giuridico ed economico corrispondente a quello della tabella allegato *d)* al decreto interministeriale 9 novembre 1982, tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata anche attraverso incarichi a tempo determinato. Il personale utilizzato successivamente alla suddetta data transita nei ruoli delle relative aziende ed assume, o conserva, l'inquadramento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti al momento della prima utilizzazione. Gli eventuali oneri sostenuti dalle università di provenienza per far fronte al pagamento degli emolumenti del personale di cui al presente comma, al netto dell'eventuale differenziale economico sostenuto dal Servizio sanitario nazionale, continuano ad essere sostenuti dall'ente univer-

sitario fino all'esaurimento della relativa platea di personale. ».

**4.84.** Schifone, Messina.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* All'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* La lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituita dalla seguente:

*b)* la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle strutture sanitarie, organizzate in forma singola o associata, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate; ».

**4.85.** De Palma.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* All'articolo 8-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle strutture sanitarie, in forma singola o associata, e alla funziona-

lità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate; ».

\* **4.86.** Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

\* **4.87.** Loizzo, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 » sono inserite le seguenti: « nonché degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « settore sanitario 2022 » sono inserite le seguenti: « relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e sul bilancio del settore sanitario 2023 relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 »;

c) al quarto periodo, le parole: « entro il 30 aprile 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 29 febbraio 2024 per il ripiano relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ed entro il 30 giugno 2024 per il ripiano relativo agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 ».

\*\* **4.88.** Bonafè, Ubaldo Pagano.

\*\* **4.89.** Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Ai soggetti residenti nelle isole minori affetti da una patologia oncologica che devono recarsi in una azienda sanitaria o ospedaliera del territorio italiano per esami clinici e strumentali, visite specialistiche e terapie chemioterapiche hanno diritto al rimborso delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, sono stabiliti, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4.90.** Di Lauro, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari, la professione sanitaria del massofisioterapista, istituita dalla legge 19 maggio 1971, n. 403, ed iscritta negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e al decreto ministeriale 9 agosto 2019, è considerata professione sanitaria ad esaurimento e inserita nell'Elenco nazionale delle professioni sanitarie ad esaurimento presso il Ministero della salute. Conseguentemente la dicitura riportata sull'elenco delle professioni presso il Ministero della salute: « Operatore di interesse sanitario », è sostituita dalla seguente: « professione sanitaria ad esaurimento ».

**4.91.** Ciocchetti, Ciancitto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* All'articolo 1, comma 558, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in un milione di euro per il 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

**4.92.** Patriarca.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* All'articolo 25-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: « per gli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2020 al 2026 »;

*b)* le parole: « ai nati negli anni dal 1969 al 1989 » sono sostituite dalle seguenti: « ai nati negli anni dal 1940 al 1989 ».

*8-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *8-bis* si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**4.93.** Varchi.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* All'articolo 25-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio

2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 dopo le parole: « per gli anni 2020 e 2021 », aggiungere le seguenti: « e per gli anni 2025 e 2026, fermo restando quanto disposto con l'intesa in Conferenza Stato-regioni n. 312 del 20 dicembre 2023 »;

*b)* al comma 1 sostituire le parole: « ai nati negli anni dal 1969 al 1989, » con le seguenti: « ai nati negli anni dal 1948 al 1989, ».

*8-ter.* Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *8-bis* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**\* 4.94.** Pella.

**\* 4.95.** Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 355 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogata all'anno 2026 ed il limite massimo di spesa è incrementato a 500.00 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

**\*\* 4.96.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello.

**\*\* 4.120.** Loizzo, Matone, Panizzut, Lazzarini.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* All'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023,

n. 56, la parola: « 2025 », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « 2026 ».

*Conseguentemente, all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, la parola: 2025 è sostituita dalla seguente: 2026.*

**4.98. Patriarca.**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Il Ministero della salute emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un aggiornamento delle linee guida per la prevenzione oncologica che preveda un'estensione del programma di *screening* mammografico per il tumore al seno in favore delle donne nella fascia di età dai 45-74 anni senza nuovi oneri di spesa.

**4.99. Patriarca.**

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, dopo le parole: « per un periodo di dodici mesi, prorogabile, » sono inserite le seguenti: « o rinnovabile, » e le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi a qualsiasi titolo svolto ».

**4.100. Rosso.**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* All'articolo articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 11, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 »

sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 ».

**4.101. Vietri.**

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, adottato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2023, è prorogato al 31 dicembre 2024.

\* **4.102. Nevi, Gatta.**

\* **4.104.** Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

\* **4.105.** Vaccari, Lai, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

\* **4.106. Mattia.**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Al fine di garantire la revisione dei criteri di accreditamento di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, l'entrata in vigore del decreto del Ministero della salute del 19 dicembre 2022, è prorogata al 31 dicembre 2025.

**4.107. Faraone.**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Al comma 403 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per i farmaci presenti nel Fondo di cui al comma 401 alla data del 31 dicembre 2023 il requisito di innovatività è prorogato di ulteriori 24 mesi. ».

**4.108. Ciocchetti, Vietri, Ciancitto.**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è autorizzata, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, ad utilizzare fino



al 31 dicembre 2024 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate dalla medesima a far data dal 1° settembre 2021.

**4.109.** Maccari, Ciocchetti, Vietri, Ciancetto.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: « di lavoro da infermieri », sono aggiunte le seguenti: « o da dirigenti sanitari, o da dirigenti delle professioni sanitarie ».

**4.110.** Malavasi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.

**4.111.** Schifone.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: « e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023 e 2024 ».

**4.112.** Comaroli, Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Come previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di attuare un corretto recepimento del nomenclatore per le prestazioni di laboratorio, la proroga prevista dal decreto interministeriale 23 giugno 2023, inerente « Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 181 del 4 agosto 2023, è aumentata di ulteriori otto mensilità.

**4.113.** Pisano, Romano.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. All'articolo 25-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per gli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 »;

b) dopo le parole: « destinato ai nati negli anni » sono aggiunte le seguenti: « dal 1948 al 1968 e dal ».

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4.114.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. All'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « in via sperimentale » sono soppresse e le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2024 »;

b) al secondo periodo, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2024 ».

8-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4.116.** Grippo, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Al fine di affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono prevedere il conferimento di incarichi a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti al corso della scuola di specializzazione. Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riferimento al percorso formativo degli specializzandi, da svolgersi con le necessarie garanzie di sicurezza nelle aree cliniche individuate specificatamente per lo svolgimento di tali incarichi, anche al fine di garantire che i medici specializzandi svolgano mansioni con il minor rischio possibile per i pazienti e che la loro responsabilità sia proporzionata alle attività svolte e alle competenze acquisite.

**4.117.** Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dallo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il reclutamento di personale sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione

all'esercizio della professione di medico chirurgo sono prorogati al 31 dicembre 2024. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale sanitario già scadute entro il 31 dicembre 2023 o quelle la cui scadenza è prevista entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogate al 31 dicembre 2024.

**4.118.** Patriarca.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dall'articolo 1 comma 240 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi religiosi o di culto in quanto appartenenti ad ordini o congregazioni religiose riconosciute dallo Stato italiano a decorrere dal 31 dicembre 2025.

**4.119.** Malavasi, Girelli.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Bonus psicologo)*

1. All'articolo 22-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: « 5 milioni di euro per l'anno 2023 » sono aggiunte le seguenti: « e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ».

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Al fine di incrementare il finanziamento di cui al comma 2, è istituito un fondo presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) denominato « Fondo Psicologo » aperto alle erogazioni liberali in denaro.

4. Per le erogazioni di cui al comma 3 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 70 per cento delle stesse erogazioni effettuate da persone fisiche e del 60 per cento se effettuate da enti o società.

5. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 4 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti dell'8 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7. Al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

10. Agli oneri di cui ai commi da 2 a 7, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-

l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* 4.01. Magi.

\* 4.02. Madia.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

*Art. 4-bis.*

*(Incremento contributo in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica)*

1. Il contributo di 8 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo, che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Al fine di incrementare il finanziamento è istituito un fondo presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) denominato « Fondo Psicologo » aperto alle

erogazioni liberali in denaro per le quali si prevede un credito d'imposta pari al 70 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 60 per cento se effettuate da enti o società come previsto dall'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 2 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti dell'8 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

4. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Sono fatte salve le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**4.03.** Pastorino, Magi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Incremento contributo in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica)*

1. All'articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di

10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ».

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un fondo presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) denominato « Fondo Psicologo » aperto alle erogazioni liberali in denaro per le quali è istituito un credito d'imposta pari al 70 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 60 per cento se effettuate da enti o società, secondo le modalità previste dall'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

5. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 4 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti dell'8 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre

quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7. Al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**4.015.** Richetti, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Proroga abbattimento sanzioni certificazioni Covid)*

1. In continuità con quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento a quanto previsto rispettivamente dall'articolo 39, comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, e dall'articolo 1, comma 827, della citata legge n. 178 del 2020, l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

**4.05.** Steger, Manes.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)*

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2024 » e le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2021 e 2024 »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro. »;

c) al comma 3 le parole: « le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, » sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **4.06.** Magi.

\* **4.07.** Patriarca.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)*

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con mo-



dificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2024 » e le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2021 e 2024 »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro. »;

c) al comma 3 le parole: « le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, » sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### 4.08. Boschi.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)*

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per l'anno 2024, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica. »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro. »;

c) al comma 3 le parole: « le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, » sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### 4.09. Romano.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di inquadramento dei medici veterinari specialisti)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

« 8-ter. I medici veterinari specialisti convenzionati, cui si applica l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo, che alla data del 1° settembre 2023 svolgevano, e continuano a svolgere all'entrata in vigore del presente decreto-legge, attività specialistica con un incarico a tempo indeterminato da 29 (ventinove) a 38 (trentotto) ore settimanali presso le aziende sanitarie locali, comunque denominate, o presso enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 giugno 2024 sono inquadrati a domanda nel primo livello Dirigenziale Veterinario, anche in soprannumero, con il trattamento giuridico ed economico della Dirigenza (CCNL dell'Area della Sanità), previo giudizio di idoneità, da espletarsi con le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365. Le ore già coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente comma sono rese indisponibili. Ai veterinari destinatari della presente disposizione si applica quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, in materia di criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali. Ai veterinari destinatari della presente disposizione è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (EN-

PAV). Tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. ».

\* **4.016.** Ciancitto, Vietri, Ciocchetti, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone, Longi, Messina.

\* **4.010.** Cannata.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Responsabilità penale medica per morte o lesioni personali causate per carenza di mezzi e personale)*

1. Nelle more di una riforma complessiva della responsabilità penale medica, fino al 31 dicembre 2025, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di carenza dei mezzi e del personale sanitario, nonché negli eccessivi carichi di lavoro, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa del professionista sanitario, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della scarsità dei mezzi e delle risorse umane concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, nonché dei carichi di lavoro.

3. Ai fini della valutazione della scarsità delle risorse umane di cui al comma 2, il giudice tiene conto del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'ente o dell'azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN) presso cui è assunto il professionista sanitario sottoposto a giudizio.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per i quali, ai fini della valutazione del grado di colpa, in aggiunta ai fattori di cui al comma 3, il giudice considera anche se il numero di assistiti per ogni professionista supera quello previsto dall'Accordo collettivo nazionale 2016-2018 recante Disciplina dei rapporti con i medici di medicina

generale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

**4.011.** Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « Fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 30 giugno 2026 ».

2. La decorrenza del regolamento attuativo emanato ai sensi di quanto disposto all'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottato con decreto ministeriale 30 agosto 2023, n. 156, si intende differita al 1° luglio 2026.

3. All'articolo 20-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « collaborazione volontaria a titolo gratuito » sono sostituite dalle seguenti: « collaborazione volontaria a titolo gratuito o occasionale, anche con contratto libero-professionale ».

**4.012.** Nevi.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Osservatorio permanente sulle terapie digitali)*

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGENAS istituisce un osservatorio permanente sulle terapie digitali, al fine di monitorare tempestivamente gli sviluppi scientifici e tecnologici delle medesime terapie.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 presenta alle Camere un rapporto annuale sull'evoluzione delle terapie digitali e sulla disponibilità di nuove tecnologie negli ambiti di cui al comma 4.

3. Ai fini del presente articolo, sono definite terapie digitali gli interventi terapeutici mediati da *software*, con una specifica indicazione terapeutica e progettati per prevenire, gestire o trattare un disturbo medico o una malattia, modificando il comportamento del paziente al fine di migliorarne gli esiti clinici. Le terapie digitali hanno un principio attivo digitale e degli eccipienti digitali. Il principio attivo digitale è il principale responsabile del risultato clinico ed è riconducibile a un algoritmo terapeutico; gli eccipienti digitali, quali l'assistente virtuale, servizi di promemoria e sistemi di ricompensa, sono servizi a valore aggiunto necessari per garantire la migliore esperienza del paziente e per consentire un uso a lungo termine della terapia. I dispositivi medici digitali, ai fini dell'immissione in commercio, devono contenere la marcatura CE come dispositivi medici a base di *software* a livello europeo.

4. Gli ambiti in cui possono trovare applicazione le terapie digitali sono i seguenti:

- a) malattie cardio-metaboliche;
- b) endocrinologia e diabetologia;
- c) neuroscienze e salute mentale;
- d) malattie respiratorie;
- e) aree riabilitative;
- f) oncologia.

**4.013.** Loizzo, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Misure straordinarie ed urgenti per la riduzione delle liste d'attesa e per l'armoniz-*

*zazione dei sistemi CUP sulla base di bacini territoriali omogenei)*

1. Al fine di ridurre le liste d'attesa, fino al 31 dicembre 2025, qualora non sia possibile effettuare le visite specialistiche e le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell'allegato B del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) presso le strutture pubbliche entro i termini previsti dallo stesso Piano, l'assistito avente un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a cinquantamila euro ha diritto a ricevere tali prestazioni presso una struttura sanitaria accreditata ovvero presso una struttura sanitaria privata autorizzata alla tariffa prevista per una prestazione analoga in un ospedale pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso in cui il Centro unico di prenotazione (CUP) non registri disponibilità presso le strutture sanitarie pubbliche del bacino di appartenenza entro i tempi massimi previsti dallo stesso piano, propone al paziente di effettuare le visite specialistiche o ricevere le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell'allegato B del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria o presso una struttura sanitaria accreditata, o in mancanza di disponibilità, presso una struttura sanitaria privata autorizzata.

3. Ai fini di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome aggiornano gli accordi vigenti con le strutture sanitarie accreditate e stipulano appositi accordi con le strutture sanitarie private autorizzate. Le tariffe previste da tali accordi non possono essere inferiori a quelle individuate dal decreto del Ministero della salute del 23 giugno 2023 recante « Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica ».

4. Le regioni e province autonome adeguano la propria normativa in materia di CUP al fine di includere nelle relative agende di prenotazione le strutture e le prestazioni previste dagli accordi di cui al comma 3

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, entro il termine di cui al comma 4, le regioni e le province autonome adeguano i sistemi operativi informatici e telefonici dei rispettivi CUP prevedendo sistemi di identificazione e autocertificazione della situazione economica degli assistiti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali vigenti.

6. L'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa pubblica una relazione trimestrale sugli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo in termini di riduzione delle liste di attesa, nonché sul numero di prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate e autorizzate e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 7 da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.

7. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti dal presente articolo e consentire alle aziende sanitarie locali di rimborsare le strutture sanitarie private accreditate e autorizzate per le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo sulla base degli accordi di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Tale somma è ripartita sulla base dei dati sul numero di prestazioni in attesa per ciascuna regione e provincia autonoma forniti dall'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Qua-

lora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

9. Al fine di procedere all'armonizzazione dei sistemi CUP attraverso la definizione di caratteristiche minime ed uniformi relative a tali sistemi a livello nazionale, nonché per rendere possibile la prenotazione delle prestazioni sanitarie presso varie tipologie di strutture, comprese quelle non accreditate, per regimi di erogazione e modalità di accesso differenziati, all'interno di ciascun bacino territoriale individuato ai sensi del comma 10 opera un solo Centro unico di prenotazione (CUP) avente le caratteristiche del CUP Unificato individuate dalle Linee guida nazionali per il Sistema CUP.

10. Sulla base dei criteri forniti dal Ministero della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché in attuazione di quanto previsto dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA), ciascuna regione e provincia autonoma individua, entro i successivi sessanta giorni, bacini territoriali omogenei dal punto di vista demografico e del numero e tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e autorizzate ed entro ulteriori novanta giorni provvede alla riorganizzazione dei CUP stessi.

**4.014.** Richetti, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

**(Inammissibile)**

ART. 5.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa nell'ambito dell'istruzione e del merito, all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il comma 11-*sexies* è sostituito dal seguente:

« 11-*sexies.* Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*quinquies*, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-*quinquies*, lettera *a*), il superamento di una prova scritta, con un punteggio pari ad almeno 6/10, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa ovvero della prova scritta prevista dal decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017; per i soggetti di cui al comma 11-*quinquies*, lettera *b*), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova orale ovvero della prova orale prevista dal decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. ».

**5.1.** Mattia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, al comma 11-*sexies*, dopo le parole: « basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, a seguito del superamento della prova preselettiva, della prova scritta prevista dal



decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. ».

## 5.2. Patriarca.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-sexies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvo quanto previsto al comma 11-duodecies »;

b) dopo il comma 11-undecies è aggiunto il seguente:

« 11-duodecies. I soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b) che abbiano partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e ottenendo alla prova orale un punteggio pari o superiore a 60/100 sono inseriti direttamente nella relativa graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove concorsuali ed immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2024/2025. ».

## 5.3. D'Attis, Pella.

**(Inammissibile)**

*Al comma 3, sostituire il capoverso comma 83-ter, con il seguente:*

« 83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/

2027 le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le regioni, per i medesimi anni scolastici, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del citato decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per tutti gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7,3 milioni di euro per il 2024, di 21,91 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,53 milioni di euro per l'anno 2026 e di 14,2 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. ».

## 5.4. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Al-

fonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 3, sostituire il capoverso comma « 83-ter », con il seguente:*

« 83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le regioni possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater*, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-*quater*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Per gli anni successivi si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**5.5.** Amato, Caso, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 3, capoverso comma « 83-ter », primo periodo, sostituire le parole: per il solo anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso comma « 83-ter », apportare le seguenti modificazioni:*

*al secondo periodo, sopprimere le parole da: Fermi restando il contingente organico fino a: n. 127 del 30 giugno 2023;*

*al secondo periodo, sostituire le parole: per il solo anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 e al medesimo periodo, sostituire le parole: per il medesimo anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027;*

*al secondo e quarto periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 5 per cento;*

*al quinto periodo, sostituire le parole: Per l'anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: Per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.;*

*sostituire il sesto periodo con il seguente: Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7,3 milioni di euro per il 2024, di 21,91 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,53 milioni di euro per l'anno 2026 e di 14,2 milioni di euro per l'anno 2027.*

**5.6.** Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Al-

fonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 3, capoverso comma « 83-ter », primo periodo, sostituire le parole da: 5 gennaio 2024 fino alla fine del periodo, con le seguenti: 5 febbraio 2024, con le modalità previste dal presente comma, al fine di consentire agli enti locali di proporre osservazioni rispetto al piano di dimensionamento predisposto dalle regioni entro il termine del 5 gennaio 2024.*

#### 5.7. Palombi.

*Al comma 3, capoverso comma « 83-ter », secondo e quarto periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 5 per cento.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso comma « 83-ter », sesto periodo, sostituire le parole: 3,6 milioni con le seguenti: 7,7 milioni e le parole: 7,2 milioni con le seguenti: 15,3 milioni.*

**5.8.** Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 3, capoverso comma « 83-ter », secondo periodo, sopprimere le parole: alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*al capoverso comma « 83-ter », quarto periodo, sostituire le parole: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi con le seguenti: determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;*

*al capoverso comma « 83-ter », sostituire il sesto periodo con il seguente: Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025;*

*dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Al decreto Ministero dell'istruzione e del merito, concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale del 7 dicembre 2023 n. 240, all'articolo 4 comma 1, le parole: « A partire dall'anno scolastico 2024/2025 » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno scolastico 2025/26 ».

*3-ter.* All'articolo 19-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 ».

*3-quater.* Sono prorogate anche per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

*3-quinquies.* Il comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito con il seguente:

« 326. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-*bis*.1 è inserito il seguente:

“4-*bis*.2. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*bis*.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono prorogati fino al 30 aprile 2024.” ».

*3-sexies.* All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo

è sostituito dal seguente: « Per le predette finalità il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026 ».

**5.9.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi, Sarracino, Marino.

**(Inammissibile  
limitatamente al comma 3-bis)**

*Al comma 3, capoverso comma « 83-ter », secondo periodo, sopprimere le parole: alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso comma « 83-ter », apportare le seguenti modificazioni:*

*al quarto periodo, sostituire le parole: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi con le seguenti: determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;*

*al sesto periodo, sostituire le parole: la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025 con le seguenti: la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025.*

\* **5.10.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi, Sarracino, Marino.

\* **5.11.** Orrico, Caso, Amato, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

\* **5.12.** Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

*Al comma 3, capoverso comma « 83-ter », dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Tale misura è incrementata fino al 30 per cento per le regioni insulari, in ragione delle specificità dell'articolo 119, comma sesto, della Costituzione.*

**5.13.** Lai, Barbagallo, Manzi, Ascani.

*Al comma 3, capoverso comma « 83-ter », aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle regioni in cui la dispersione scolastica supera il 10 per cento, e in presenza di ulteriori indicatori di svantaggio socio-economico, le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche per l'anno scolastico 2025/2026. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono definiti criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al periodo precedente.*

**5.14.** Arruzzolo, Cannizzaro.

*Al comma 3, dopo il capoverso comma « 83-ter », aggiungere il seguente:*

*« 83-ter.1. Per gli Istituti scolastici individuati nel dimensionamento, secondo i Piani scolastici regionali, che dispongono di plessi scolastici ubicati nel cratere sismico del Centro Italia, il dimensionamento è prorogato all'anno scolastico 2025-2026. ».*

**5.15.** Pella.

*Al comma 3, dopo il capoverso comma « 83-quater », aggiungere i seguenti:*

*« 83-quinquies. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al capoverso 5-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a*



tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”;

*b)* al capoverso 5-*quinquies*:

1) al primo periodo, le parole: “, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,” sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso;

*c)* al capoverso 5-*sexies* il primo e il secondo periodo sono soppressi.

83-*sexies*. All’articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “I risparmi” sono sostituite dalle seguenti: “Gli eventuali risparmi”.

83-*septies*. Agli oneri derivanti dai commi 83-*quinquies* e 83-*sexies*, valutati nel limite massimo di 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**5.16.** Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-*bis*. Il dirigente scolastico in servizio in una regione diversa da quella di residenza può essere assegnato, temporaneamente e a richiesta, ad una sede di servizio ubicata nella regione di residenza del proprio nucleo familiare o del coniuge, subordinatamente alla sussistenza di almeno un posto vacante e disponibile o vacante nominale.

3-*ter*. Per la procedura di cui al comma 3-*bis* non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati.

3-*quater*. All’istituto dell’assegnazione temporanea è destinato almeno il 50 per

cento del numero dei posti vacanti e disponibili nonché vacanti nominali. L’incarico conferito nella forma dell’assegnazione temporanea prevede una clausola risolutiva al venir meno del presupposto che lo ha consentito. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.

**5.36.** Manzi, Orfini, Malavasi, Scotto, Beruto, Zingaretti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-*bis*. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione.

3-*ter*. Per la procedura di cui al comma 3-*bis* non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati.

3-*quater*. I dirigenti scolastici partecipano alla mobilità interregionale con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo annuali, incluse quelle a seguito di provvedimenti giurisdizionali dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, quelle di cui all’articolo 20, comma 6-*ter*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e ai reintegri a seguito di un provvedimento giurisdizionale.

**5.19.** Manzi, Orfini, Malavasi, Scotto, Beruto, Zingaretti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-*bis*. Al fine di porre termine al contenzioso relativo ai concorsi indetti con i



decreti dei direttori generali n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale Concorsi, n. 16 del 26 febbraio 2016, nonché di garantire le conferme e le immissioni in ruolo dei docenti necessarie all'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato ai citati concorsi indetti con i decreti dei direttori generali n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo, con decorrenza 1° settembre 2024, se conseguono, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

3-ter. I soggetti di cui al comma 3-bis, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 se conseguono entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 2-ter,

comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.

\* 5.17. Latini.

\* 5.18. Cangiano, Amorese, Mollicone.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. All'articolo 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « A tal fine sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2025, per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il funzionamento della stessa. »;

b) al comma 10 la parola: « 2024 » è sostituita dalla seguente: « 2025 » e la parola: « 2025 » è sostituita dalla seguente: « 2026 ».

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a un milione di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

5.21. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

**3-bis.** All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 326, le parole: « 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 aprile 2026 »;

b) al comma 327, le parole: « di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 di euro per l'anno 2026 ».

**3-ter.** All'articolo 20-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: « 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026 ».

**5.22.** Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

**3-bis.** All'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, le parole: « e 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 ».

**3-ter.** La vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario relative al triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 50, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, è prorogata all'anno scolastico 2024/2025.

\* **5.37.** Cannata.

\* **5.38.** Sasso.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

**3-bis.** All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole:

« 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2026 ». Per le finalità di cui al precedente periodo il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per l'anno 2024, di 143,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 86,28 milioni di euro per l'anno 2026.

**3-ter.** Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**5.23.** Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

**3-bis.** All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ». Per le finalità di cui al periodo precedente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.

**3-ter.** All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Per le predette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026. ».

**5.26.** Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

**3-bis.** All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole: « 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ». Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 36 milioni di euro per l'anno 2024.

**3-ter.** Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*bis*, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**5.27.** Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

**3-bis.** A decorrere dall'anno 2024 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di ulteriori 1.000.000 di euro annui.

**3-ter.** Nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dal comma 3-*bis*, è autorizzato l'aumento proporzionale del numero di borse di studio mentre restano invariate le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.

**5.39.** Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

**3-bis.** All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

**3-ter.** Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**5.28.** Sasso.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

**3-bis.** All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 326 le parole: « 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2024 »;

*b)* il comma 327 è sostituito dal seguente:

« 327. Per le finalità di cui al comma 326, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026. ».

**3-ter.** All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al terzo periodo le parole: « 60 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 90 milioni » e le parole: « 36 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 45 milioni ».

**5.31.** Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

**3-bis.** All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole:

« 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2024 ».

3-ter. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Per le predette finalità il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026 ».

**5.32.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Roggiani.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: « legge 10 agosto 2023, n. 112 », sono aggiunte le seguenti: « , che sono prorogati fino al 30 aprile 2024. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio ».

**5.33.** Borrelli, Piccolotti, Grimaldi, Zarratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratianni, Ghirra, Mari.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

**5.35.** Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

**5.34.** Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2024/2025 e la corretta esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, l'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Art. 19-*quater*.

*(Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)*



1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 2788 del 18 dicembre 2023. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di seguito elencati in ordine di priorità:

a) esubero di personale di cui al secondo periodo;

b) necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali favorevoli dai quali è scaturito il diritto dei destinatari all'immissione in ruolo nella regione medesima;

c) esigenza di procedere alle immissioni in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 nella regione medesima in attuazione dell'articolo 5, comma 11-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

1-*bis*. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali o le procedure di immissione in ruolo di cui al comma 1, lettere b) e c), riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti o delle medesime procedure possono essere immessi in ruolo in altra regione, secondo i criteri di priorità di cui al citato comma 1, alinea, terzo periodo, con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio

scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. ».

\* **5.40.** Miele, Sasso, Latini, Loizzo.

\* **5.41.** Mollicone, Amorese, Cangiano.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. All'articolo 19-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « anno scolastico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 ».

\*\* **5.42.** Manzi, Orfini, Malavasi, Scotto, Berruto, Zingaretti.

\*\* **5.43.** Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Al fine di sanare il contenzioso pendente e tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'obiettivo di attivare azioni volte al completamento delle procedure concorsuali dei dirigenti scolastici relative al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti destinatari di provvedimenti di depennamento dalla graduatoria per dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, i soggetti che hanno superato con esito positivo tutte le prove della procedura concorsuale per dirigente scolastico, a condizione che abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto ovvero già concluso con rigetto avverso il depennamento dalla graduatoria di merito del succitato concorso, sono immessi in



ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, in coda ai soggetti di cui all'articolo 20, comma 6-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 n. 112, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

**5.44.** Loizzo.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

« 3-quater. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-ter, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per le assunzioni di 14 unità di personale di Area III, F1, assegnate dal decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61 all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo Ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia o da altri enti locali della medesima regione, previo apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. ».

**5.45.** Panizzut, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Pretto, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di attuare il provvedimento « Agenda Sud » e non vanificare l'in-

tervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica di cui alla Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a tempo determinato fino al 31 dicembre 2024 »;

b) al secondo periodo, le parole: « con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024 »;

c) al terzo periodo, le parole: « pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 ».

**5.46.** Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Caramiello, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che adempiono all'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**5.47.** Morfino, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a tutti gli alunni che adempiono all'obbligo scolastico è riconosciuto un *bonus* di 200 euro annui per l'acquisto di materiale scolastico. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

**5.48.** Morfino, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**5.49.** Morfino, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 19, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica »;

*b)* all'articolo 21, comma 1, le parole: « almeno sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « almeno tre anni »;

*c)* all'articolo 21, comma 2, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « tre »;

*d)* all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, può permanervi fino a nove anni scolastici. ».

**5.50.** Amato, Caso, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante la disciplina dell'anno di prova e delle immissioni in ruolo dei docenti, le parole: « per l'anno scolastico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti: « Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. ».

\* **5.51.** Sasso, Miele, Latini, Loizzo.

\* **5.52.** Amorese, Mollicone, Cangiano.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale del 7 dicembre 2023 n. 240, le parole: « A partire dall'anno scolastico 2024/2025 » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno scolastico 2025/2026 ».

**\*\* 5.53.** Manzi, Orfini, Berruto.

**\*\* 5.54.** Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1-*quinqüies*, comma 1, lettera a), capoverso comma « 1-bis », del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 2019, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È in ogni caso prorogata la valutazione integrale del servizio giuridico del personale docente assunto con clausola rescissoria. ».

**5.55.** Amato, Caso, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono prorogate fino all'anno scolastico 2030/2031 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.

**5.56.** Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: « l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica » sono soppresse.

**5.57.** Amato, Caso, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Sono prorogate anche per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

**5.58.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al comma 14 dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) per i servizi di agenzia relativi a viaggi di istruzione, le commissioni da pagare e le altre forme di remunerazione dell'agente ».

**5.59.** Miele.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: « 31 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**\* 5.60.** Steger, Manes.

**\* 5.61.** Pella.

\* **5.62.** Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

\* **5.63.** Ruffino, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

\* **5.64.** Roggiani, De Maria.

\* **5.69.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 13, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 dopo le parole: « nell'ambito della provincia di appartenenza » sono aggiunte le seguenti: « o in altra provincia ».

**5.65.** Amato, Caso, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Per l'anno scolastico 2024/2025 sono consentiti trasferimenti per mobilità intercompartimentale al personale assunto nel profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi.

**5.66.** Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « anno scolastico 2024/2025 » sono sostituite dalle seguenti: « anno scolastico 2025/2026 »;

b) le parole da: « contestualmente, l'opzione economico-sociale » fino alla fine del comma sono soppresse.

**5.20.** Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 22, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

**5.67.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole: « 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2026 ».

\* **5.24.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

\* **5.25.** Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

\*\* **5.29.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

\*\* **5.30.** Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Proroga graduatorie concorsi per i servizi educativi e scolastici comunali)*

1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 30 settembre 2024 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2025 ».

**5.01.** Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

## ART. 6.

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito;

b) *al secondo periodo, sopprimere le parole da:* nonché fino alla fine del periodo.

**6.3.** Schifone.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* La proroga opera altresì per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato.

**6.4.** Pella, D'Attis.

*Al comma 4, sostituire le parole:* 31 luglio 2024 *con le seguenti:* 31 dicembre 2024.

\* **6.5.** Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

\* **6.6.** Fossi.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 22 è soppresso.

*4-ter.* Per le finalità di cui al comma *4-bis*, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro

per l'anno 2025 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

*4-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *4-bis* e *4-ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**6.7.** Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, negli anni 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, al comma 556 del medesimo articolo 1, le parole: « e 2023 » sono sostituite dalle seguenti « 2024, 2025, 2026 e 2027 ».

*4-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *4-bis*, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**6.8.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, negli anni 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, al comma 556 del medesimo articolo 1, le parole: « e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023, 2024, 2025 e 2026 ».

*4-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *4-bis*, pari a 100.000 di euro per ciascuno degli anni da 2024 a 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle



risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- \* **6.9.** Steger, Manes.
- \* **6.10.** Giorgianni, Lucaselli, Michelotti.
- \* **6.11.** Boschi, Marattin.
- \* **6.12.** Romano.
- \* **6.13.** Pella.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 14, comma 6, secondo periodo, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, convertito, con modificazioni, dalla legge sostituire la parola: « biennale » con la seguente: « quadriennale ». La disposizione di cui al primo periodo si applica agli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**6.14.** Mulè.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

*5-ter.* Il termine dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fissato al 31 maggio 2024 dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 settembre 2023, è prorogato al 30 giugno 2024 e il termine per la conclusione dell'offerta formativa di trenta CFU o CFA, fissato al 28 febbraio 2024 dal comma 2 del medesimo articolo 14, è prorogato al 30 aprile 2024.

**6.15.** Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

**6.17.** Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Il termine dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fissato al 31 maggio 2024 dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 settembre 2023, è prorogato al 30 giugno 2024 e il termine per la conclusione dell'offerta formativa di trenta CFU o CFA, fissato al 28 febbraio 2024 dal comma 2 del medesimo articolo 14, è prorogato al 30 aprile 2024.

**6.18.** Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* In considerazione dell'avvio del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza » sono sostituite dalle seguenti: « sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza. Nelle more delle trattative della contrattazione 2022-2024, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Mini-

stro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, emette apposito atto di indirizzo, autorizzando l'ARAN alla costituzione del comparto di contrattazione della ricerca, università ed alta formazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

**6.19.** Orrico, Caso, Amato, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* In considerazione dell'avvio del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza » sono sostituite dalle seguenti: « sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza. Nelle more delle trattative della contrattazione 2022-2024 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, emette apposito atto di indirizzo, autorizzando l'ARAN alla costituzione del comparto di contrattazione della ricerca, università ed alta formazione ».

**6.20.** Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.

**(Inammissibile)**

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

8. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « fino all'anno accademico 2020/2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno accademico 2023/2024 ».

*8-bis.* Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1, alinea, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, le parole: « per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6, » sono soppresse.

*8-ter.* Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno due anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.

*8-quater.* Per la procedura di cui al comma 8-*ter* è autorizzata una spesa di 1,5

milioni di euro per l'anno 2024 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

*8-quinquies.* Agli oneri derivanti dai commi *8-ter* e *8-quater* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*8-sexies.* All'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera *l-bis*) è abrogata.

\* **6.21.** Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.

\* **6.23.** Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

\* **6.24.** Grippo, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

\* **6.25.** Orrico, Caso, Amato, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

***(Inammissibile  
limitatamente ai commi da 8-bis a  
8-sexies)***

*Al comma 8, sopprimere la lettera b).*

**6.26.** Amato, Caso, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: e comma 5-bis.*

*Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* All'articolo 59, comma *9-bis*, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: « al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 » sono aggiunte le seguenti « o ancora con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione ».

*8-ter.* All'articolo 6, comma *4-ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di

quanto disposto con il presente comma assumono servizio presso l'istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile ».

\* **6.27.** Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.

\* **6.28.** Amato, Caso, Carotenuto, Orrico, Francesco Silvestri, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

***(Inammissibile  
limitatamente alle parti consequenziali)***

*Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: e comma 5-bis.*

\*\* **6.29.** Grippo, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

\*\* **6.30.** Torto, Carotenuto, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023 e 2024 ».

*8-ter.* Possono accedere al contributo di cui al comma *8-bis* solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 673, il Ministero verifica il rispetto di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.

*8-quater.* Agli oneri di cui al comma *8-bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**6.36.** Boschi.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023 e 2024 ».

*8-ter.* Possono accedere al contributo di cui al comma *8-bis* solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 673, il Ministero verifica il rispetto di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.

*8-quater.* Agli oneri di cui al comma *8-bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **6.37.** Giorgianni.

\* **6.38.** Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

\* **6.39.** Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Pisano, Romano, Semenzato, Tirrelli.

\* **6.40.** Cattaneo.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adem-

pimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

*8-ter.* Nelle università statali e non statali e nelle università non statali telematiche e nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli esami di profitto e gli esami di laurea, possono essere svolti, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti e i parametri che le università e le istituzioni devono rispettare per lo svolgimento degli esami di profitto e degli esami di laurea a distanza. Il decreto di cui al secondo periodo definisce anche le modalità di monitoraggio degli esami di profitto e degli esami di laurea effettuati a distanza.

\*\* **6.31.** Sasso.

\*\* **6.32.** Pella.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

\* **6.34.** Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

\* **6.35.** Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Per l'anno 2024, al fine di garantire ai cittadini l'offerta e la continuità

nell'erogazione di servizi socio-educativi, possono continuare a svolgere funzioni socio-educative presso le cooperative sociali coloro i quali siano in possesso di titoli di studio diversi da quelli previsti dalle normative vigenti, purché con comprovata esperienza di almeno tre anni in ambito socio-educativo, previo superamento di un corso intensivo di formazione in area psicopedagogica.

**6.41.** Serracchiani.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale ».

\* **6.42.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

\* **6.43.** Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento

all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale ».

\*\* **6.44.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

\*\* **6.45.** Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. I docenti vincitori di un concorso nazionale per titoli ed esami o sessione riservata per titoli ed esami, entrambi banditi con atti ministeriali per l'accesso ai ruoli nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), risultati idonei a seguito di superamento di prove volte all'accertamento della preparazione artistico-culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere, nonché attualmente inseriti nelle graduatorie d'istituto con un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa, anche se destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, con negativo scioglimento di riserva e annullamento o depennamento da graduatorie nazionali di merito, possono essere immessi in ruolo a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, previa presentazione di relativa domanda presso l'istituzione AFAM con la quale i candidati abbiano stipulato nell'anno accademico in corso un contratto a tempo determinato su cattedra vacante e disponibile per la stessa disciplina per la quale abbiano superato le prove concorsuali di cui sopra. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**6.46.** Pella, D'Attis.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Il contributo straordinario di 1 milione di euro annui a favore della Fon-



dazione EBRI (*European Brain Research Institute*) è riconosciuto per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 1 milione per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **6.47.** Milani, Rampelli.

\* **6.48.** Lupi, Romano.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*  
**8-bis.** Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neuro sviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione, in favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*), di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per un importo di un milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad un milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

**6.49.** Barelli, Dalla Chiesa, Pella, Cannizzaro, D'Attis.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

**8-bis.** All'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 0,8 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**6.59.** Lupi, Romano.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

**8-bis.** Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera *d*), e comma 15, lettera *c*), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Le medesime graduatorie, riferite alle procedure di cui al decreto direttoriale n. 498 del 21 aprile 2020 e al decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, sono utilizzate fino a esaurimento prima di effettuare le assunzioni dai concorsi banditi successivamente.

**6.50.** Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

**8-bis.** All'articolo 9, comma *2-ter*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023 n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le attività svolte ai sensi dei commi 10 e *10-bis* dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, ai fini tributari, non configurano esercizio per professione abituale di attività di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

**6.51.** Latini.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Ai sensi di quanto previsto dal comma 8, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel-l'ambito dell'unico comparto Istruzione e ricerca, sono costituite, conformemente alla corrispondente suddivisione ministeriale, la sezione contrattuale Scuola e la sezione contrattuale Ricerca, Università e Alta formazione artistica e musicale (AFAM). ».

**6.52.** Grippo, Sottanelli, Carfagna, Bonnetti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel-l'ambito dell'unico comparto Istruzione e Ricerca, è prevista la stipula di due diversi contratti, uno riferito alla Scuola e uno riferito a Ricerca, Università e Alta formazione artistica e musicale (AFAM), conformemente alla suddivisione dei due rispettivi Ministeri. ».

**6.53.** Tassinari.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016 n. 89, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

**6.54.** De Bertoldi.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli indicatori relativi all'autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio trovano applicazione non prima dalla definizione

dell'offerta formativa dell'anno accademico 2024/2025. ».

**6.55.** Ziello, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto dal presente comma assumono servizio presso l'Istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile. ».

**6.56.** Grippo, Sottanelli, Carfagna, Bonnetti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 59, comma 9-ter, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: « al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, » sono aggiunte le seguenti: « o con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione, ».

\* **6.57.** Grippo, Sottanelli, Carfagna, Bonnetti.

\* **6.58.** Torto, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

1. In relazione alla necessità di promuovere il territorio delle aree svantaggiate del Mezzogiorno, che vivono fenomeni diffusi di spopolamento; al fine di ripristinare e prorogare il valore di forme di finanzia-

mento pubblico; vista anche la mancanza in quei territori di un sistema compiuto di libero mercato e che gli stessi non sono ormai in grado di compensare interventi attraverso il coinvolgimento di imprese private, si concede un finanziamento biennale al Cesam (Centro Sperimentale delle Arti Mediterranee) perché valorizzi attraverso gli strumenti propri della sua azione di intrapresa i territori, i borghi, le eccellenze ambientali, storiche, architettoniche e monumentali di riferimento, altrimenti privi di altre forme di sostegno economico e di promozione culturale e sociale anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e forme d'arte multidisciplinari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede alla proroga indiretta e al ripristino di somme ministeriali oggi non più erogate attraverso un finanziamento a favore di Cesam (Centro Sperimentale delle Arti Mediterranee) di 800 mila euro per l'anno 2024 e di 900 mila euro per l'anno 2025.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 800.000 euro per l'anno 2024 e 900.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2024 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

**6.01.** Caiata.

*(Inammissibile)*

ART. 7.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali l'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4-ter. Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 580.000 euro a decorrere dall'anno 2024.

4-quater. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2024. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

**7.1.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Fornaro.

*(Inammissibile limitatamente ai commi 4-bis e 4-ter)*

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

**7.2.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani, Fornaro.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

**4-bis.** Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 580.000 euro a decorrere dall'anno 2024.

**7.3.** Toni Ricciardi, Manzi, Ascani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

**4-bis.** L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 580.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

**7.23.** Mollicone.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

**4-bis.** Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2024. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

**7.4.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

**4-bis.** All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla

legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ». Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 25 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

**7.5.** Rampelli.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

**4-bis.** All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 18-ter, è aggiunto il seguente:

« 18-quater. La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quaranta mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. ».

**7.6.** Piccolotti, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) le parole: « 1.000 partecipanti » sono sostituite dalle seguenti: « 3.000 partecipanti »;

c) dopo le parole: « nonché le proiezioni cinematografiche » sono aggiunte le seguenti: « ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le me-

desime modalità artistiche e organizzative, »;

*d)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura da accludere alla certificazione di inizio attività di cui al presente comma. ».

\* **7.9.** Mollicone.

\* **7.13.** Orrico, Amato, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

\* **7.14.** Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

\* **7.15.** Manzi.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. All'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

*b)* le parole: « 1.000 partecipanti » sono sostituite dalle seguenti: « 3.000 partecipanti »;

*c)* dopo le parole: « nonché le proiezioni cinematografiche » sono aggiunte le seguenti: « ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, ».

**7.16.** Tenerini.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-*bis*. All'articolo 22, comma 2-*octies*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: « 31 dicembre 2023 », sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

tuite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

\* **7.17.** Varchi.

\* **7.18.** Lai, Roggiani, Mauri.

\* **7.24.** Caramanna.

*Sopprimere il comma 6.*

**7.19.** Boschi.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-*bis*. Per il solo anno 2024, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 357 a 357-*quinquies* della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta



non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Ai fini della determinazione degli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché dei criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, per l'anno 2024, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018 numero 138.

*6-ter.* Nell'anno 2024 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 357 a 357-*quinquies* della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

*6-quater.* Ai fini di cui ai commi 357-*quater* e 357-*quinquies* della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Ministero della cultura e il Corpo della Guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo delle Carte di cui al comma 357, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

*6-quinquies.* Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6-*bis* e 6-*ter*, pari a 230 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 190 milioni di euro attraverso i risparmi realizzati attraverso la disapplicazione, per l'anno 2024, delle misure di cui ai commi da 357 a 357-*quinquies* della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, quanto a 40 milioni di euro, attraverso corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**7.20.** Boschi, Marattin.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*6-bis.* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 0,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione.

*6-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-*bis*, pari a 0,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

**7.21.** Deborah Bergamini.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

*b)* il quarto periodo è sostituito dal seguente: « I contratti relativi a detti incarichi, già conferiti al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni

dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024 ».

## 7.22. Michelotti.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

### Art. 7-bis.

*(Proroga di termini e disposizioni in materia di associazioni musicali amatoriali)*

1. Per le associazioni musicali amatoriali, come definite dal comma 2, il termine di cui all'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è prorogato al 30 giugno 2024.

2. Le associazioni musicali amatoriali sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con le finalità di diffondere la cultura musicale e di valorizzare e promuovere la musica in tutte le sue forme. Tra le associazioni musicali amatoriali sono ricomprese a titolo esemplificativo e non esaustivo: bande musicali, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale.

3. All'articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le attività di bande musicali, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale ».

4. Al fine di incentivare la diffusione della cultura musicale tra i giovani e favorire l'accesso alle scuole di musica gestite dalle bande musicali, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 67, comma 1, lettera *m*):

1) dopo le parole: « compensi erogati ai direttori artistici » sono inserite le seguenti: « , ai formatori »;

2) le parole: « cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche » sono sostituite dalle seguenti: « bande musicali e filodrammatiche, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di

musica popolare e amatoriale costituite in qualsiasi forma associativa ».

*b)* all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: « sportive dilettantistiche, » sono inserite le seguenti: « per le bande musicali, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale legalmente riconosciute, »;

*c)* all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alle bande musicali, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale ».

5. Ai soggetti di cui al comma 1, anche se non iscritti al Registro unico del Terzo settore, si applicano le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo VIII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

6. I contributi e le agevolazioni erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni in favore dei soggetti di cui al comma 1, in relazione all'attività artistico-culturale svolta sono cumulabili tra loro e con contributi erogati da altri enti pubblici e soggetti privati.

## 7.06. Nevi, Battilocchio, Barelli.

***(Inammissibile limitatamente ai commi da 3 a 6)***

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

### Art. 7-bis.

*(Proroga per gli esperti archivisti)*

1. Al fine di garantire il supporto tecnico e scientifico nelle azioni di tutela, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio archivistico nazionale, sono prorogati fino al 31 dicembre 2024:

*a)* gli incarichi delle attività di supporto ad Archivi di Stato, Soprintendenze archivistiche e Soprintendenze archivistiche e bibliografiche di tutto il territorio nazionale, conferiti a decorrere da agosto 2021 sino al 31 dicembre 2021;

b) i contratti per i 139 esperti archivistici reclutati nell'ottobre 2021 con avviso pubblico della Direzione Generale Archivi, in forza del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

**7.07.** Mollicone, Amorese.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Misure urgenti per il rafforzamento del settore culturale)*

1. Al fine di garantire il supporto tecnico e scientifico nelle azioni di tutela, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio nazionale, anche in relazione agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i contratti in scadenza del personale in ausilio alle Soprintendenze quali tecnici e amministrativi sono prorogati fino al 31 dicembre 2024.

**7.08.** Mollicone, Amorese.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Proroga del termine per l'utilizzo del credito d'imposta relativo agli interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)*

1. All'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « degli anni 2021 e 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 »;

b) al comma 3:

1) dopo le parole: « risorse del Fondo » sono aggiunte le seguenti: « e nei limiti dello stesso » e le parole: « negli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2021, 2022 e 2023 e, relativa-

mente all'anno 2024, fino al 30 giugno 2024 »;

2) le parole: « 100.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 200.000 euro ».

c) al comma 4, le parole: « con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e » sono soppresse.

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, costituenti beni culturali, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

e) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli oneri relativi al 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».

\* **7.09.** Mollicone.

\* **7.010.** Cavandoli, Bagnai, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

\* **7.011.** Mulè.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Misure per l'editoria)*

1. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli inter-

venti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**7.012.** Mollicone, Rampelli.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Termini in materia di cultura)*

1. All'articolo 7, comma 7-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 2,7 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 3,3 milioni »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Una quota delle risorse relative agli anni 2024, 2025 e 2026, di cui al primo periodo, pari almeno a 0,6 milioni di euro, è destinata all'istituzione teatro lirico sperimentale di Spoleto A. Belli »;

c) al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: « Ferma restando la disposizione di cui al periodo precedente ».

3) All'onere di cui al comma 1, lettera a), quantificato in 0,6 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.

2. Il termine di cui al secondo periodo del citato articolo 7, comma 7-ter è prorogato di ulteriori sessanta giorni.

**7.013.** Mulè.

*(Inammissibile)*

ART. 8.

*Sopprimere il comma 1.*

**8.1.** Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza,

Riccardo Ricciardi, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Al fine di compensare i costi relativi al potenziamento e alla garanzia dei servizi di controllo del territorio, sicurezza e mobilità urbana, connessi all'aumento del traffico locale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i comuni su cui insiste il sedime di un aeroporto internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015 n. 201, hanno diritto ad un incremento dell'addizionale comunale aeroportuale di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di un importo pari ad 1 euro per passeggero.

1-ter. All'allegato 5, elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « Legge 24 dicembre 2003, n. 350 », sono soppresse.

**8.3.** Ciocchetti, Vietri, Ciancitto.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: « Ancona, » è inserita la seguente: « Brindisi ». Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'Aeroporto di Brindisi, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2024. La regione Puglia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere di cui al secondo periodo, quantificato in 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## 8.2. Caroppo, D'Attis.

**(Inammissibile)**

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: a ottantuno mesi con le seguenti: a centodue mesi;*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera b), sostituire le parole: anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: anni 2022, 2023, 2024 e 2025;*

*sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Agli oneri di cui dal comma 2, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede,

a) quanto a 2.200.000 euro nell'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) quanto a 6.600.000 euro nell'anno 2024 e 8.800.000 euro nell'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## 8.4. Rosato, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

*Al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: a ottantuno mesi con le seguenti: a novanta mesi;*

*Conseguentemente:*

*alla lettera b), sostituire le parole: , 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. Agli oneri di cui dal comma 2, pari a 8.800.000 euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 2.200.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) quanto a 6.600.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

## 8.8. De Palma.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: a ottantuno mesi, con le seguenti: a centodue mesi;*

*Conseguentemente:*

*alla lettera b), sostituire le parole: 2.200.000 euro per l'anno 2024, con le seguenti: 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.*

*al comma 3, sostituire le parole: pari a 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: pari a 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.*

## 8.5. Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: ottantuno con la seguente: novanta;*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: , 2023 e 2024;*

*al comma 3, sostituire la parola: 2.200.000 con la seguente: 8.800.000.*

## 8.9. Maiorano.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi, con le seguenti: novantasei mesi;*



*Conseguentemente:*

*alla lettera b), sostituire le parole:* 2.200.000 euro, *con le seguenti:* 13.200.000;

*al comma 3, sostituire le parole:* 2.200.000 euro, *con le seguenti:* 13.200.000 *ed aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché per 11.000.000 per il 2024, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**8.6.** Ghirra, Grimaldi, Zaratti, Mari, Zannella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratianni, Piccolotti.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* a ottantuno mesi *con le seguenti:* a novantasei mesi.

*Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole:* 2.200.00 per l'anno 2024 *con le seguenti:* 8.800.00 per l'anno 2024 e 4.400.000 per l'anno 2025.

**8.7.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* a ottantuno mesi *con le seguenti:* a novanta mesi.

**8.10.** Iaia.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «In conseguenza degli attacchi contro navi commerciali e militari nel Mar Rosso e la relativa riduzione del traffico navale nei principali porti italiani, le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 6 milioni di euro per l'anno 2024, nell'ambito delle risorse disponibili a legi-

slazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi ».

*3-ter.* Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla grave crisi della logistica ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14, comma 1-*quinqüies*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2024, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società per l'anno 2024 rispetto all'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio effettuati.

*3-quater.* Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza del Mar Rosso, fino al 30 giugno 2024, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.

*3-quinquies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* valutati in 16 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**8.11.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* In considerazione del perdurare della grave crisi internazionale verificatasi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, della crisi in Medioriente e della recente crisi nel Mar Rosso all'articolo 199, comma 1, lettera *b*), ultimo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo la parola: «Ucraina» sono aggiunte le seguenti: «e delle crisi internazionali in Medioriente e nel Mar Rosso,»;

*b)* dopo le parole: «di 3 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 3 milioni di euro per l'anno 2024,».

*3-ter.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono quantificati i residui disponibili ed è autorizzato il loro utilizzo per ciascuna Autorità di sistema portuale nel limite di 3 milioni di euro di cui al precedente comma. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**8.12.** Faraone.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* In considerazione del perdurare della grave crisi internazionale verificatasi

a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, della crisi in Medioriente e della recente crisi nel Mar Rosso all'articolo 199, comma 1, lettera *b*), ultimo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo la parola: «Ucraina» sono aggiunte le seguenti: «e della crisi in Medioriente e della recente crisi nel Mar Rosso,»;

*b)* dopo le parole: «di 3 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 3 milioni di euro per l'anno 2024,».

**8.13.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano, Simiani.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 199, comma 1, lettera *b*), ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo la parola: «Ucraina» sono aggiunte le seguenti: «e della crisi in Medioriente»;

*b)* le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».

**8.14.** Pastorino.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 199, comma 1, lettera *b*), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «conflitto bellico in Ucraina», sono inserite le seguenti: «e della recente crisi in Medioriente e nel Mar Rosso» e dopo le parole: «per l'anno 2023,» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2024». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti

dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

**8.15.** Maccanti, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* L'applicazione della misura di cui all'articolo 199, comma 1, lettera *b*), ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata al 31 dicembre 2024, in ragione della grave crisi internazionale verificatasi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e della crisi in Medioriente.

**8.16.** Pastorino.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Il comma 471 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente:

« 471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028 di un contributo, denominato "buono portuale", pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

*a)* agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di per-

sone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 2.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

*b)* sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 10.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa;

*c)* incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. ».

**8.17.** D'Attis.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'alinea, le parole: « dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 » sono sostituite con le seguenti: « dal 2023 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2028 »;

*b)* alla lettera *a*), le parole: « per una sola volta per ciascun dipendente » sono sostituite con le seguenti: « per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa »;

*c)* alla lettera *b*), le parole: « per ciascuna impresa » sono sostituite con le seguenti: « per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale »;

d) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 ».

#### 8.18. Frijia.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « per l'anno 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « residui disponibili » sono inserite le seguenti: « di cui al presente comma » e le parole: « nel limite di 3 milioni di euro di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ».

8.19. Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Dara, Pretto, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

#### 8.20. Pella.

*Sopprimere il comma 4.*

8.21. Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: « 31 dicem-

bre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

#### 8.22. Testa.

*Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.*

#### \* 8.23. Pella.

\* 8.24. Ruffino, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

\* 8.25. Cattoi, Comaroli, Barabotti, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

\* 8.26. Steger, Manes.

\* 8.27. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

\* 8.28. Roggiani.

\* 8.29. Romano.

\* 8.30. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-bis. Al fine di garantire la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino e di consentire il tempestivo avvio delle funzioni di stazione appaltante, il termine per l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione della predetta opera è prorogato al 31 marzo 2024 e, fermo restando quanto disposto dall'articolo 33, comma 5-*quater*, quarto periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al Commissario straordinario, nominato ai sensi del medesimo articolo 33, comma 5-*quater*, del citato decreto-legge, è attribuita una dotazione finanziaria per l'espletamento delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, determinata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023, in misura pari all'1 per cento delle risorse annualmente autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5-ter. La dotazione finanziaria di cui al comma 5-bis è finalizzata alla copertura delle spese di funzionamento della struttura commissariale e di supporto tecnico, di cui all'articolo 33, comma 5-quater, quinto periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, non incluse nel quadro economico della linea 2 della metropolitana di Torino.

5-quater. Il Commissario straordinario, nella relazione annuale trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, n. 8825, rendiconta dettagliatamente l'utilizzo della dotazione di cui al comma 5-bis per le spese di funzionamento della struttura commissariale, anche rilevando eventuali criticità della dotazione stessa.

**8.31.** Maccanti, Benvenuto, Bellomo.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2024, in alternativa all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, previsto dall'articolo 225, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possono utilizzare l'interfaccia *web* in supporto delle amministrazioni di ANAC, per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 5.000 euro.

**8.32.** Bordonali, Giaccone, Zinzi, Bof, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente

all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023 »;

b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024 ».

**8.33.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Limitatamente agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**8.34.** Almici, Ciaburro, La Porta, Zucconi.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

\* **8.39.** Cannata.

\* **8.40.** Lucaselli.

\* **8.41.** Romano.

\* **8.42.** Mazzetti, D'Attis, Pella.

*Sopprimere il comma 6*

**8.43.** Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-bis. Al fine di prorogare e implementare il finanziamento dello sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29



dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026.

6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

**8.45.** Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**8.44.** Gaetana Russo.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta di autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'i-

drogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023.

\* **8.46.** Pastorella, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

\* **8.47.** Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti.

\* **8.48.** Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

\* **8.49.** Iezzi, Maccanti, Dara, Pretto, Furguele, Marchetti, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

\* **8.51.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 2-ter. Fino al 31 dicembre 2025 possono essere messi a disposizione delle istituzioni scolastiche di indirizzo tecnico e degli istituti tecnici superiori veicoli fuori uso o parti di essi a fini esclusivamente didattici, nei limiti di un solo veicolo fuori uso per ciascuna istituzione scolastica e fatte sempre salve le misure di sicurezza di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione della presente disposizione. ».

**8.53.** Padovani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e

dei prodotti energetici, e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus» di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

- \* **8.54.** Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti.
- \* **8.55.** Iezzi, Maccanti, Dara, Marchetti, Pretto, Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
- \* **8.56.** Romano.
- \* **8.57.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

- \*\* **8.59.** Urzì.
- \*\* **8.60.** Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
- \*\* **8.61.** Andrea Rossi.
- \*\* **8.58.** Patriarca.
- \*\* **8.80.** Cangiano, Gaetana Russo.
- \*\* **8.115.** Maccanti, Pretto, Dara, Marchetti, Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
- \*\* **8.116.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Sopprimere il comma 9.*

- 8.62.** Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 9, capoverso comma «3», sopprimere il terzo e il quarto periodo.*

- \* **8.63.** Pastorino.
- \* **8.64.** Ghirra, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti.

*Al comma 9, capoverso comma «3», terzo periodo, sostituire le parole da: le tariffe autostradali fino alla fine del comma con le seguenti: , il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico finanziari. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere la relazione sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, di cui all'articolo 15, comma 6-bis della legge 1° agosto 2002, n. 166 e successive modificazioni. Nella suddetta relazione sono inoltre indicati i criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa, ai sensi dell'articolo 43, comma 2-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*

- 8.65.** Morassut, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio.

*Al comma 9, capoverso comma «3», dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Dall'incremento di cui al precedente periodo sono esonerate le tratte autostradali interessate da lavori di manutenzione stra-*

ordinaria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.

**8.66.** Barbagallo, Simiani, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

*Al comma 9, capoverso comma « 3 », sopprimere il quarto periodo.*

**8.67.** Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 9, capoverso comma « 3 », aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In considerazione dello stato di grave disagio delle tratte autostradali della regione Liguria e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza a causa dei numerosi cantieri aperti per lavori di messa in sicurezza, i transiti effettuati su tali tratte autostradali sono esonerati dal pagamento delle tariffe di pedaggio, i cui oneri restano a carico del concessionario, fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.

**8.68.** Ghio, Pastorino.

*Al comma 9, capoverso comma « 3 », aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi, i pedaggi autostradali, applicati sulle tratte liguri delle autostrade A 7, A 10, A 12, A 26 si intendono dimezzati fino alla conclusione dei cantieri presenti nelle suddette tratte.

**8.70.** Traversi, Cantone, Fede, Iaria, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Al comma 9, capoverso comma « 3 », aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi e fino alla loro conclusione, in tutte le tratte liguri delle autostrade A 7, A 10, A 12, A 26. non

si applicano i pedaggi autostradali previsti nelle suddette tratte.

**8.71.** Traversi, Cantone, Fede, Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 9, capoverso comma « 3 », aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'incremento delle tariffe autostradali come disposto dal presente comma è sospeso sulle tratte autostradali della regione Liguria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete autostradale, in considerazione dello stato di grave disagio presente sulla rete e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza.

**8.72.** Ghio, Pastorino.

*Al comma 9, capoverso comma « 3 », aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'incremento delle tariffe autostradali come disposto dal presente comma è dimezzato per le tratte autostradali della regione Liguria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.

**8.73.** Ghio, Pastorino.

*Al comma 9, capoverso comma « 3 », aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'incremento delle tariffe autostradali come disposto dal presente comma è sospeso sulla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui al comma 10.

**8.74.** Simiani, Fossi.

*Al comma 9, capoverso comma « 3 », aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per l'anno 2024, le disposizioni relative all'incremento delle tariffe autostradali non sono applicate, per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Mo-

randi, presenti in tutte le tratte liguri delle autostrade A 7, A 10, A 12, A 26.

**8.75.** Traversi, Cantone, Fedè, Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il pagamento della tariffa autostradale relativo alla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi è sospeso fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui al comma 10.*

**8.76.** Simiani, Fossi.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All’articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parola: « annualmente » è sostituita con la seguente: « semestralmente », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire trasparenza sulla gestione e sul funzionamento della rete infrastrutturale fondamentale per la vita economica e civile, le società titolari di concessioni autostradali riferiscono, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, alla presenza del Presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, o di un suo delegato, sulla realizzazione dei rispettivi piani economico-finanziari con riferimento agli investimenti effettuati per il potenziamento, l’ammodernamento e la messa in sicurezza delle tratte loro assegnate. ».

**8.77.** Traversi, Cantone, Fedè, Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Sopprimere il comma 10.*

**8.78.** Iaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso

Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

*10-bis.* All’articolo 1, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, la parola: « giovani » è soppressa e le parole: « in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci » sono sostituite dalle seguenti: « in favore dei cittadini e delle imprese operanti nei settori della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e dell’autotrasporto di persone e di merci, ai fini del conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati ai suddetti settori ».

*10-ter.* Il Fondo di cui al comma 5-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2024.

*10-quater.* Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 10-bis, pari a 1 milione di euro per l’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**8.81.** Zucconi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

*10-bis.* All’articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « settantotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « novantadue mesi »;

b) al comma 7, le parole: « per ciascuno degli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 »;

c) al comma 8, le parole: « Alla scadenza dei trentasei mesi, » sono soppresse.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**8.98.** Donno, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

10-bis. Al fine di individuare modalità e strumenti per assicurare un flusso di informazione, indirizzato anche ai cittadini, sull'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche volto a garantirne la massima conoscibilità e trasparenza, è istituita, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, una Commissione composta da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le attività della Commissione devono concludersi entro il 30 settembre 2024. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

10-ter. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 10-bis, al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante « Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici » le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**8.121.** Mollicone.

**(Inammissibile  
limitatamente al capoverso comma  
10-bis)**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. All'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Continuano ad essere esentati dall'utilizzo delle piattaforme telematiche gli affidamenti diretti di valore inferiore a 5.000 euro di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».

**8.79.** Guerra, Roggiani.

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

10-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo all'impiego dei funzionari in quiescenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, qualificati totalmente o parzialmente per la revisione periodica di tutti i veicoli dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**8.82.** Patriarca.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere,



nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. I beneficiari sono tenuti a ribaltare il contributo di cui al primo periodo, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo, nonché i termini e le modalità del ribaltamento di cui al secondo periodo. ».

**8.83.** Maccanti, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere

conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo ».

\* **8.84.** Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

\* **8.85.** Cesa, Romano.

\* **8.86.** Marchetti, Maccanti, Furgiuele, Dara, Pretto, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

\* **8.87.** Boschi.

\* **8.89.** Deidda, Gardini.

\* **8.90.** Pella.

\* **8.91.** Traversi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In considerazione dell'esigenza di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nella navigazione all'interno della laguna di Venezia possono essere utilizzati dispositivi di rilevamento a distanza compresi quelli per il calcolo della velocità media su tratti determinati. In via sperimentale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite sua idonea struttura periferica, può approvarne il prototipo nel caso di istanza presentata da ente pubblico, corredata da una relazione tecnica, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali il dispositivo è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova

idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dello stesso. Al valore della velocità rilevato da tali dispositivi si applica una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 2 chilometri orari, che comprende anche la tolleranza strumentale. ».

**8.92.** Semenzato, Romano.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*10-bis.* Con riferimento agli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 2018, n. 100, al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 2020, n. 127, al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 2020, n. 173, in materia di rete viaria, ponti e viadotti di province e città metropolitane, le stazioni appaltanti certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai richiamati decreti entro il secondo anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

**8.93.** Ziello, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*10-bis.* Con riferimento agli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui ai decreti ministeriali 16 febbraio 2018, n. 49, 19 marzo 2020, n. 123 e 29 maggio 2020, n. 224 in materia di rete viaria, ponti e viadotti di province e città metropolitane, le stazioni appaltanti certificano l'avvenuta

realizzazione degli investimenti di cui ai richiamati decreti entro il secondo anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

**8.94.** Roggiani, De Maria.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*10-bis.* Al fine di prorogare le autorizzazioni per realizzare le attività temporanee già in essere e consentire l'intervento di adeguamento della struttura denominata « Nuovo Ponte di Nord » di Parma, in virtù dell'accordo tra il comune di Parma e l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ADBPO), sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e avente a oggetto il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti nell'infrastruttura in oggetto (deliberazione n. GC-2022-160, 21 aprile 2022) così come da studio di fattibilità tecnico-economica, sono assegnate alla citata Autorità euro 2.000.000 per il 2024, 2.000.000 per il 2025 e 2.000.000 per il 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**8.95.** Pietrella, De Micheli.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*10-bis.* Al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 12 ottobre 2021, recante « Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne », l'articolo 7, comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi agli interventi, nonché l'ultimazione dei lavori,

vanno certificati inderogabilmente entro il 30 marzo 2026. ».

**8.96.** Roggiani, De Maria.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Al fine di poter garantire un congruo adeguamento e gestione dei codici identificativi di gara (CIG), agevolare la gestione di eventuali sopravvenute economie di progetto e mantenere uno storico delle gare nel periodo di transizione legato all'attivazione della Piattaforma dei contratti pubblici (PCP), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 225, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è garantito fino al 31 dicembre 2024 il regolare accesso al servizio SmartCIG relativo alla gestione semplificata dei codici identificativi di gara, presente sulla piattaforma SIMOG, unicamente per la gestione dei lavori e delle opere non collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentati al 31 dicembre 2023.

**8.97.** Ciaburro, Caretta, La Porta, Zucconi.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Al fine di assicurare, nella fase di avvio dell'operatività, l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite dalla legislazione vigente, le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 si applicano alla società di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 a decorrere dal 1° gennaio 2027. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

**8.99.** Maccanti, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Ziello, Barabotti, Cattoi, Coma-

roli, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fissato in ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, articolo 10, comma 1, alla data del 31 dicembre 2023, relativo all'impiego dei funzionari in quiescenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, qualificati totalmente o parzialmente per la revisione periodica di tutti i veicoli dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2024.

\* **8.100.** Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

\* **8.101.** Andrea Rossi.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 156 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « quantificato sulla base della valutazione documentale e contabile affidata a primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992 i cui oneri sono a carico della società ANAS Spa »;

b) al secondo periodo, le parole « nonché all'entità del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo » sono soppresse.

**8.102.** Maccanti, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Mar-

chetti, Pretto, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Ziello.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 225, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di favorire le amministrazioni pubbliche nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, l'utilizzo dell'interfaccia *web* messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici>, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 31 dicembre 2024.

**8.103.** Cattoi, Bordonali, Giaccone, Zinzi, Bof, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole « 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2024 ».

**8.104.** Roggiani, De Maria.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore portuale e aeroportuale, il diritto di continuità territoriale, connesso al principio di insularità, nonché di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale, stabilito ai sensi dell'articolo 26 comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sospeso, limitata-

mente alle tratte da e per la Sardegna, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026.

**8.105.** Deidda.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. La dotazione del Fondo inquinanti morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**8.106.** Tenerini.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. All'articolo 7 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2021, n. 290, recante « Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne », il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi agli interventi, nonché l'ultimazione dei lavori, vanno certificati inderogabilmente entro il 30 marzo 2026. ».

**8.107.** Barabotti, Comaroli, Cattoi, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

**10-bis.** In considerazione della necessità di incrementare la flessibilità delle fonti di approvvigionamento dell'energia elettrica e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, costituiscono infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e sono da intendersi Progetti Infrastrutturali Pubblici a Lungo Termine, tutte le linee di interconnessione elettrica tra l'Italia ed altri Paesi esteri, comprese quelle *ex* articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

**8.108.** Zinzi, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

**10-bis.** All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023 »;

*b)* al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024 ».

**8.109.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

**10-bis.** In considerazione della necessità di procedere al completamento della fase di progettazione, i termini del cronoprogramma dell'intervento « Skymetro Val Bisagno Genova », finanziato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 393,

della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono rideterminati con fissazione del termine ultimo di aggiudicazione dell'intervento al 31 dicembre 2025.

**8.110.** Bruzzone, Maccanti, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Ziello.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

**10-bis.** L'applicazione del comma 2 dell'articolo 132-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, è differita al 1° gennaio 2025.

**8.111.** D'Attis, Barelli.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

**10-bis.** All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole : « 30 settembre 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

\* **8.112.** Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Zannella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratianni, Mari, Piccolotti.

\* **8.113.** Iezzi, Maccanti, Dara, Pretto, Marchetti, Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

**10-bis.** All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 31 dicembre 2023 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**8.114.** Montemagni, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.



*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. L'entrata in vigore degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso comma 2) del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, è differita al 31 dicembre 2024.

\* **8.117.** Caramiello, Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

\* **8.118.** Squeri, D'Attis.

\* **8.119.** De Corato.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. All'articolo 225, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: « 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2024 ».

**8.120.** Lacarra.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. All'articolo 225, comma 1, al secondo periodo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante « Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici » sostituire le parole: « 31 dicembre 2023 » con le parole: « 31 dicembre 2024 ».

**8.122.** Giorgianni, Cannata.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. All'articolo 13 comma 17-bis del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: « Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006. » sono aggiunte le seguenti: « Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo il Gestore assicura, con oneri a proprio carico e previa condivisione con il Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti, in caso di incidente, l'accessibilità in sicurezza delle squadre di soccorso dei vigili del fuoco alle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche e appropriate. A tal fine, deve essere predisposto un programma conseguente ad un apposito studio che tenga conto delle specifiche situazioni locali. Tale programma è predisposto e attuato dal Gestore previ accordi di collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il coordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informando l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. ».

**8.123.** Romano.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

1. Le misure previste dall'articolo 1 comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole: « 16 settembre 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 16 settembre 2024 ».

3. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « fino all'anno di imposta 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno di imposta 2024 ». Le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai fabbricati sull'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgom-

bero, adottate entro la data di entrata in vigore della presente legge, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Conseguentemente, le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'isola di Ischia. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico che saranno individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del citato decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del PAI previsti dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato, nei limiti di euro 10 milioni.

4. Agli oneri previsti dai commi da 1 a 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2024, 30 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

**8.03.** Patriarca, Pella.

## ART. 9.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2027».

**9.1.** Di Giuseppe, Calovini, Gardini, Tremonti, Loperfido, Colombo, Maerna, Tremaglia, Frijia, Caiata, Matera, Benvenuti Gostoli, Urzì, Amorese, Caretta, Pietrella, Gaetana Russo, Zucconi, Di Maggio, Mascaretti, Rotelli, Longi, Roscani, Dondi, Messina, Cerreto, Ciocchetti, Deidda, Iaia, La Salandra, De Corato, Antoniozzi, Mattia, Milani, Mollicone, Pulciani, Trancassini, Giordano, Congedo, Ciaburro, Foti, Caramanna, Maschio, Montaruli.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tale senso entro il 31 dicembre 2028».

**9.2.** Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Al fine di sostenere le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, promosse dagli enti gestori per la diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, le autorizzazioni di spesa previste nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale per l'erogazione di contributi ai citati enti gestori sul capitolo 3153 sono prorogate per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse sono erogate annualmente agli enti gestori sulla base della seguente ripartizione percentuale: 50 per cento a titolo di anticipo del contributo assegnato, 30 per cento come *tranche* intermedia e 20 per cento riconosciuto a titolo di saldo del contributo approvato. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 le scuole italiane statali all'estero riscuotono le quote di iscrizione, ferma restando la possibilità di utilizzare ulteriori contributi volontari per il finanziamento delle spese di funzionamento amministrativo e didattico, nel pieno rispetto del diritto allo studio ed esclusivamente per finalità adeguatamente motivate in sede di predisposizione dei bilanci.

**9.3.** Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.  
**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Al fine di garantirne il normale e corretto funzionamento, le autorizzazioni di spesa rispettivamente per l'erogazione del contributo alle spese di funzionamento del Consiglio Generale degli italiani all'estero – CGIE, di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, afferente al capitolo 3131 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e del contributo alle spese di funzionamento dei Comitati Italiani Residenti all'Estero – COMITES, di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, afferente al capitolo 3103 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono prorogate all'anno 2024 con uno stanziamento rispettivamente pari a 200 mila euro per l'anno 2024 e a 300 mila euro per l'anno 2024. Agli oneri de-

rivanti dal primo periodo, pari a euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**9.4.** Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.  
**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Al fine di consentire la continuità delle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, disciplinati ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2024, di 2 milioni di euro per il 2025 e di 2 milioni di euro per il 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le agevolazioni sono concesse nella misura e con le modalità previste dai commi 3, 4, 5 e 6 del citato articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

**9.5.** Cattaneo.  
**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Al fine di consentire la continuità delle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, disciplinati ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la

spesa complessiva di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulle disponibilità del fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Le agevolazioni sono concesse nella misura e con le modalità previste dal predetto articolo 42, commi 3, 4, 5 e 6.

**9.7.** Marattin.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 237, sono premesse le seguenti parole: « A decorrere dall'anno 2025 »;

b) al comma 238, le parole: « a decorrere dall'anno 2024 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2025 ».

**9.8.** Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Fornaro, Peluffo, Braga, Roggiani, Mauri.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Le sanzioni previste all'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

**9.10.** Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: « , entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono soppresse.

**9.11.** Porta, Ferrari, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

**(Inammissibile)**

ART. 10.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera z) del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, le parole: « che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito » sono soppresse.

**10.1.** Milani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: « e 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « , 2021 e 2024 ».

**10.3.** Pellegrini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Assunzione personale Guardia di finanza)*

1. Al fine di rafforzare i servizi di prevenzione e di contrasto di fenomeni criminali in materia economica e finanziaria, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2024, lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico, indetto con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza del 21 febbraio 2023, per l'ammissione di n. 1.230 allievi marescialli al 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2023-2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2024 in re-

lazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2023.

**10.01.** Maiorano.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Assunzione personale Guardia di finanza)*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di contrasto di fenomeni di criminalità organizzata con particolare riguardo agli illeciti in materia economica e finanziaria, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2024, fatte salve le riserve di posti a favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, lo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso indetto con decreto del comandante generale della Guardia di finanza del 28 novembre 2022, per il reclutamento di millequattrocentodieci allievi finanziari.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2024 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2023.

**10.02.** Maiorano.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Assunzione allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri)*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e contrasto delle attività criminali è autorizzato lo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso triennale di 671

Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri indetto con decreto della Direzione Generale per il personale militare dell'11 febbraio 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2024 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2023 e nei limiti del relativo risparmio di spesa.

**10.03.** Maiorano.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Assunzione di personale operaio a tempo indeterminato da parte dell'Arma dei carabinieri)*

1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, l'Arma dei carabinieri è autorizzata a determinare una pianta organica di n. 1246 unità di personale civile operaio e a provvedere alla copertura della pianta organica mediante corso-concorso riservato al personale operaio a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124 per il transito nei ruoli civili del Ministero della difesa.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) mediante le risorse già iscritte – a legislazione vigente per gli anni 2024 e 2025 – sul Capitolo 2865 « Somme da corrispondere al personale operaio con contratto a tempo indeterminato » del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare », nell'ambito della missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » dello stato di previsione del Ministero della difesa per il triennio 2023-



2025, pari a euro 42.848.289 (per ciascuna annualità del menzionato triennio, ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025);

b) per l'anno 2026, in continuità con le previsioni della legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, mediante iscrizione sul Capitolo 2865 « Somme da corrispondere al personale operaio con contratto a tempo indeterminato », del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare », nell'ambito della missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », dello stato di previsione del Ministero della difesa per il triennio 2024-2026.

**10.04.** Maiorano.

**(Inammissibile)**

ART. 11.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1, comma 8, della legge 31 agosto 2022, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed economici l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità, alla quale va aggiunta l'anzianità di servizio effettivamente maturata nella magistratura di provenienza tra la data del 14 febbraio 2023 e l'emanazione del decreto di trasferimento nella giurisdizione tributaria; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili, ivi comprese quelle di cui al combinato disposto di cui agli articoli 50, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. In caso di

transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti ».

**11.1.** Cangiano.

**(Inammissibile)**

*Sopprimere i commi 4 e 5*

**11.2.** Boschi.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. È prorogata la durata in carica quadriennale dei componenti del consiglio giudiziario di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 e del consiglio direttivo della Corte di cassazione fino al mese di aprile 2025 e le elezioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione sono differite alla medesima data del mese di aprile 2025.

**11.3.** Pittalis.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Al fine di garantire la durata quadriennale dei Consigli giudiziari prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, e di svolgere le elezioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 nel periodo legislativamente previsto è prorogata la durata in carica dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione sino al mese di aprile 2025.

**11.5.** Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Zan, Di Biase.

Al comma 6, sostituire le parole: dal mese di aprile al mese di ottobre con le seguenti: sino al mese di aprile 2025.

**11.6.** Pittalis.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: « undici anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni ».

6-ter. All'articolo 4-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: « alla sessione da indire per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « alle sessioni da indire per l'anno 2023 e per l'anno 2024 ».

\* **11.7.** Maschio, Varchi, Giorgianni, Michelotti.

\* **11.8.** Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Zan, Di Biase.

\* **11.9.** Morrone, Bisa, Cavandoli.

\* **11.10.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « undici anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni ».

\*\* **11.11.** Dori, Zaratti, Grimaldi.

\*\* **11.12.** Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

\*\* **11.13.** Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Zan, Di Biase.

\*\* **11.14.** Morrone, Bisa, Cavandoli.

\*\* **11.15.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

\*\* **11.16.** Michelotti, Varchi, Maschio.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 4-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: « alla sessione da indire per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « alle sessioni da indire per l'anno 2023 e per l'anno 2024 ».

**11.17.** Dori, Zaratti, Grimaldi.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. È consentito alle parte, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, di formulare apposita istanza di discussione da remoto. In tali casi, nei soli confronti della parte istante, e senza pregiudizio per le altre parti, la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-*quater* delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del presente decreto legislativo ».

**11.18.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 73 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. È consentito alla parte, almeno dieci giorni liberi prima dell'udienza, di formulare apposita istanza di discussione da remoto. In tali casi, nei soli confronti della parte istante, e senza pregiudizio per le altre parti, la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-*quater* delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del presente decreto legislativo ».

**11.19.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**11.20.** Serracchiani.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Al comma 1, numero 4, dell'articolo 1135 del codice civile le parole da: « costituendo » fino alla fine del numero sono soppresse.

**11.21.** Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

10-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate a partire dal 1° gennaio 2026 ».

10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis, pari a 500 mila euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**11.22.** Torto, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. All'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,

dopo il terzo comma è inserito il seguente: « Gli avvocati, commercialisti e notai che intendano iscriversi all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e che siano regolarmente iscritti in albi, registri o elenchi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale o funzioni, fondati su specializzazioni ovvero titoli, esami o percorsi formativi ulteriori, non sono tenuti al versamento della tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 22, punto 8, della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ».

**11.25.** Bicchielli, Semenzato, Romano.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

11-bis. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione »;

b) all'articolo 4:

1) al primo comma il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica »;

2) al primo comma, secondo periodo, le parole: « per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata » sono sostituite dalle seguenti: « tramite posta elettronica certificata »;

3) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa.

L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti ».

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6.

Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno.

Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti ».

d) all'articolo 7, primo comma, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

e) all'articolo 12:

1) al terzo comma, le parole: « negli ultimi tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ultima consiliatura »;

2) al quarto comma, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

f) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva »;

g) all'articolo 17, primo comma, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

h) all'articolo 19, quarto comma, la parola: « triennio » è sostituita dalla seguente: « quadriennio ».

i) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto e in presenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia ».

11-ter. Le disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificate dal comma 11-bis, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della medesima legge. Al fine di garantire l'attuazione del comma 11-quater e l'adozione dei relativi regolamenti interni, le elezioni degli organi di cui al precedente comma sono differite di quattro mesi.

11-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dai commi 11-bis del presente articolo.

\* **11.31.** Bonafè, Ubaldo Pagano.

\* **11.32.** Zaratti, Grimaldi.

\* **11.33.** Ascari, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

11-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate

insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

11-ter. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2026.

11-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11-bis e 11-ter è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

**11.24.** Morrone, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Loizzo.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 »;

c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 ».

**11.23.** Gianassi, De Luca, Provenzano, Saracino, Iacono, Marino, Porta, Barbagallo, Graziano, Toni Ricciardi, Bonafè, Di Sanzo, Fossi, Simiani, Furfaro, Scotto, Boldrini.

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

11-bis. È istituito presso il Ministero della giustizia il tavolo di lavoro per le vittime di reato, con il compito di analizzare e studiare tutte le condizioni di natura culturale, sociale, normativa (sostanziale e processuale) che afferiscono alle vittime di reato e che incidono sulla posizione soggettiva delle stesse, al fine di proporre modifiche normative volte a migliorarne la condizione e la considerazione.

11-ter. Il Tavolo di lavoro per le vittime di reato è composto dal Ministero della giustizia, Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura e della polizia penitenziaria, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero della cultura e associazioni senza scopo di lucro, rappresentative delle vittime.

11-quater. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità di costituzione e funzionamento del tavolo.

**11.26.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

*(Inammissibile)*



*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

11-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito. »;

b) il titolo è sostituito dal seguente: « Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere ».

11-ter. Le disposizioni di cui al comma 11-bis, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

**11.27.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. Al fine di garantire il diritto all'indicazione del comune di residenza nella registrazione della nascita dei figli di genitori residenti in comuni sprovvisti di punti nascita, la dichiarazione di nascita resa ai sensi dell'articolo 30 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ai fini della formazione dell'atto di nascita può indicare, su richiesta dei genitori, quale comune di nascita il comune di residenza, purché entrambi i comuni facciano parte della medesima regione. Negli atti dello stato civile è comunque registrato anche il luogo ove è effettivamente avvenuta la nascita.

*Conseguentemente, il Governo provvede ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.*

**11.28.** Cavo, Romano.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 22 del 2007, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono sospese fino al 31 dicembre 2025 in favore delle sole imprese di autoriparazione con riferimento all'utilizzo, da parte delle stesse, di strumenti di misura per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, refrigeranti per impianti di climatizzazione, liquido antigelo e liquido lavavetri nell'ambito dell'attività di manutenzione o riparazione di autoveicoli. ».

**11.29.** Steger, Manes.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 30 aprile 2024.

**11.30.** Bonafè, Gianassi, Malavasi, Manzi, De Maria, Simiani, Fossi, Boldrini, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

Art. 11-bis.

*(Compensi professionali avvocatura enti pubblici)*

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « dell'anno precedente ».

**11.01.** Scotto.

*(Inammissibile)*

ART. 12.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: « Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro il 30 settembre 2024 ».

**12.1.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: trenta mesi.*

**12.2.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Al comma 2-*septies* dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2026 ».

\* **12.3.** Steger, Manes.

\* **12.4.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

\* **12.6.** Giorgianni, Lucaselli, Michelotti.

\* **12.7.** Boschi, Marattin.

\* **12.8.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

\* **12.9.** Romano.

\* **12.10.** Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

\* **12.17.** Barelli, Mazzetti, Tenerini, Pella.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

**12.11.** Zucconi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'articolo 11, al comma 8-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « Conseguentemente, il » sono sostituite dalla seguente: « Il » e le parole: « ulteriori sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine di cui al precedente periodo è prorogato di ulteriori sei mesi per le regioni e le province autonome che, prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, abbiano adottato propri regolamenti, al fine

di adeguarli ai principi della normativa statale ed europea vigente in materia. ».

**12.12.** Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

*Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: nove mesi.*

**12.13.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Al fine di garantire la continuità delle prestazioni termali, agli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.

*3-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **12.21.** Steger, Manes.

\* **12.22.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

\* **12.23.** Giorgianni, Lucaselli, Michelotti.

\* **12.24.** Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

\* **12.25.** Romano.

\* **12.26.** Pella.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

« 1-ter. Una quota pari al 50 per cento delle ammende riscosse e delle eventuali oblazioni relative al reato di cui al comma 1 del presente articolo, è trasferita all'Amministrazione che ha proceduto all'accertamento del reato. Le somme trasferite sono vincolate ad attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono rifiuti. Le modalità con cui il trasferimento deve essere attuato sono demandate a un apposito regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

**12.14.** Ubaldo Pagano.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: « 30 giugno 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2029 »;

b) alla lettera c-bis) le parole: « 1° luglio 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2030 ».

**12.18.** Squeri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « 30 giugno

2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 ».

\* **12.19.** Cannata.

\* **12.20.** Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.*

\*\* **12.27.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

\*\* **12.28.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

\*\* **12.29.** Nevi, Gatta, Pella.

\*\* **12.30.** Cerreto.

\*\* **12.31.** Trancassini.

\*\* **12.32.** Gadda, Marattin, Boschi.

\*\* **12.33.** Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Cattoi, Ottaviani.

\*\* **12.34.** Caramiello, L'Abbate, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: « 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ».

5-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, le parole: « 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**12.39.** Zinzi, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023 »;

b) al comma 34, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024 ».

**12.36.** Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. In considerazione dell'impegno richiesto alle Amministrazioni competenti per fronteggiare le recenti emergenze di eventi siccitosi e alluvionali, i termini previsti nei commi 1-*quater*, 1-*sexies* e 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 sono differiti di sei mesi, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**12.38.** Pella, Squeri.

*Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).*

**12.40.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, la misura di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è prorogata per gli anni 2024 e 2025 a favore delle imprese di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima

tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

*6-ter.* Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'importo di 200 milioni annui, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

*6-quater.* L'efficacia delle disposizioni di cui al comma *6-bis* e *6-ter* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**12.91.** Barabotti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*6-bis.* Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici di emissioni zero entro il 2050, di rafforzare la misura di cui alla missione 2, « Rivoluzione verde e transizione ecologica », componente 2 « Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile », investimento 1.2 « Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo », del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, nel contempo, di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi della componente energetica per le imprese italiane, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di semplificazione delle procedure autorizzative nonché le modalità e i requisiti per la concessione di contributi in favore delle imprese del settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che intendono realizzare, entro il 31 dicembre 2024, impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sulle coperture dei capannoni di proprietà dell'impresa medesima destinati al deposito di prodotti alimentari e di bevande, aventi

potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Alle imprese destinatarie delle agevolazioni di cui al presente comma è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta. L'efficacia del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

*6-ter.* Agli oneri di cui al comma *6-bis*, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**12.88.** Zucconi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*6-bis.* Al fine di migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni climalteranti all'interno della laguna di Venezia (Sito Patrimonio Mondiale Unesco) è destinato al comune di Venezia un contributo in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro per l'anno 2025 per l'installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei natanti.

*6-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2024 e in 2 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**12.89.** Semenzato, Romano.

**(Inammissibile)**



*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025, prorogabile per due anni »;

b) al comma 2-ter le parole: « è autorizzata la spesa pari a euro 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata la spesa pari a euro 163.856 per l'anno 2023, euro 347.000 per l'anno 2024 ed euro 360.000 per l'anno 2025 ».

6-ter. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 4, le parole: « sino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2025, prorogabile per due anni ».

**12.90.** Cannizzaro.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. A seguito della cessazione del servizio di tutela per i clienti domestici e l'imminente conclusione dello stesso per i clienti vulnerabili, considerata la necessità di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non vulnerabili, e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili, gli esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) una relazione che indica i costi sostenuti a decorrere dal 1° aprile

2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili. L'ARERA con propria delibera, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, disciplina termini e modalità per la presentazione della relazione ai sensi del primo periodo. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti da ARERA entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa relazione e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico.

**12.41.** Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. In conformità alla decisione del Consiglio del 19 dicembre 2022, n. 2003/33/CE, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sostituire le lettere c) e c-bis) con le seguenti:

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2029, i valori limite autorizzati per la specifica scarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di scarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle scariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di scarica;

c-bis) a partire dal 1° gennaio 2030 i valori limite autorizzati per la specifica scarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di scarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle scariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di scarica.

**12.42.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. I presidenti degli enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stato nominato un direttore generale a far data da un momento antecedente all'ultimo rinnovo dell'albo di idonei di cui al comma 11 del medesimo articolo 9, provvedono ad avviare, entro il 31 maggio 2024, una selezione pubblica volta all'individuazione di una rosa di tre candidati da proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per la nomina a direttore dei rispettivi enti, fatte salve e prorogate le istanze di disponibilità ad assumere l'incarico di direttore che siano state presentate in adesione agli avvisi pubblici eventualmente adottati dagli enti parco a fine di individuare i candidati da proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e ferma restando la facoltà, per i soggetti interessati, di aggiornare le istanze medesime sotto il profilo dei titoli e delle esperienze professionali.

**12.43.** Pella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a., a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 2016, n. 150, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, come modificato dall'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, è prorogato di ventiquattro mesi. Dall'attuazione del presente comma non derivano

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**12.45.** Zucconi.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 si applicano anche alle procedure competitive già indette sulla base del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022 al momento dell'erogazione.

**12.46.** De Palma.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché quelli definiti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».

\* **12.48.** Pella.

\* **12.49.** Boschi.

\* **12.50.** Barabotti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « 20 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 giugno 2024 »;

*b)* dopo il comma 1, è inserito, in fine, il seguente:

« *1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle violazioni di tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. ».

**12.51.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al comma 2-*septies* dell’articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2026 ».

**12.52.** Simiani.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* La Convenzione per l’affidamento del Servizio integrato energia e dei servizi connessi, edizione 4, ai sensi dell’articolo 26, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni e dell’articolo 58, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Lotto 5, CIG 6478466743, è prorogata al 29 gennaio 2025.

**12.53.** Cavandoli.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Nelle more dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, all’Allegato IV « Periodicità delle verificazioni » del decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93, relativamente ai contatori dell’acqua meccanici con portata permanente

(Q3) fino a 16 m<sup>3</sup>/h, le parole: « 10 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 13 anni ».

**12.54.** Trancassini.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* In deroga al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2009, l’area protetta marina « Secche della Meloria », ai sensi dell’articolo 19, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall’articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche, è affidata al comune di Pisa.

**12.55.** Ziello, Bordonali, Iezzi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all’articolo 1, comma 835, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 settembre 2024 »;

*b)* all’articolo 1, comma 837-*bis*, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 marzo 2025 ».

\* **12.56.** Mazzetti.

\* **12.59.** Bruzzone, Formentini, Bordonali, Cattoi, Comaroli, Stefani, Pretto, Ravetto, Ottaviani, Iezzi, Ziello.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano in caso di impossibilità dell’operatore, per cause ad esso non imputabili, di accedere all’infrastruttura per

la rilevazione dei consumi che insiste su proprietà privata. ».

**12.60.** Bagnai, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il termine di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è posticipato di 12 mesi.

**12.61.** Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'Allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: « 5 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 8 anni ».

**12.62.** Zucconi.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al comma 115, dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124, modificato dall'articolo 52-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2026 ».

\* **12.63.** Steger, Manes.

\* **12.64.** D'Attis, Squeri.

\* **12.65.** Cannata.

\* **12.66.** Marattin.

\* **12.67.** Toccalini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

\* **12.68.** Ubaldo Pagano.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 21 comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, le parole: « al 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 1° luglio 2024 ».

**12.69.** Zinzi, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 ».

\* **12.70.** Zucconi.

\* **12.71.** Trancassini.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

\*\* **12.72.** Pella.

\*\* **12.73.** Lucaselli.

\*\* **12.74.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « sino all'a-

dozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica contenente specifiche norme regolamentari e tecniche di attuazione. Tale decreto dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2024 ».

**12.75.** Simiani, Ghio, Ubaldo Pagano.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 8, comma 2-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « cessa al rinnovo della Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogata sino al 31 dicembre 2026 ».

**12.76.** Pierro.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « a decorrere dal 10 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 10 gennaio 2025 ».

**12.77.** Simiani.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « e per i clienti domestici » sono sostituite dalle seguenti: « e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici ».

**12.78.** Bonelli, Zanella, Zaratti, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 ».

**12.79.** Squeri.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. I commi dal 27-*quater* al 27-*sexies* dell'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono abrogati.

**12.80.** Semenzato, Romano.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, le parole: « 31 dicembre 2024 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

**12.81.** Bof, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 1, comma 837-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**12.82.** Ciaburro, Caretta.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al punto 2 dell'allegato 1 al decreto legislativo 17 febbraio 2017 n. 42 le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

**12.83.** Miele, Pizzimenti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 6 e 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono applicabili fino al 31 dicembre 2024.

**12.84.** Pella, Nevi, Barelli.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui



al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

**12.85.** D’Attis, Pella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All’allegato 3 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ai numeri 21 e 22, le parole: « Non sono ammessi fanghi di depurazione » sono soppresse.

**12.86.** Osnato.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All’articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle parole: « quarantotto mesi ».

**12.87.** Caramanna, Rotelli, Colombo.

*Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis.

*(Interventi in materia di controlli periodici sui recipienti a pressione ai fini della sicurezza energetica)*

1. All’articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: « 13 metri cubi » sono inserite le seguenti: « , continua a trovare applicazione successivamente alla data di cessazione dello stato di emergenza, in relazione alle periodicità dei controlli previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 1° dicembre 2004, n. 329, e ».

\* **12.01.** Squeri.

\* **12.02.** Barabotti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani.

**(Inammissibile)**

*Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis.

*(Proroga del termine di abrogazione del comma 19 dell’articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, prevista dall’articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103)*

1. All’articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e preinfrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, le parole: « al 1° gennaio 2024 », sono sostituite dalle seguenti: « al 1° aprile 2024 ».

**12.03.** Squeri.

*Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis.

1. Al comma 1 dell’articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: « sono prorogati di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogati di trenta mesi »;

b) alle lettere a) e b), primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2024 »;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il termine di cui all’articolo l’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 4 luglio

2019, si intende prorogato, ove applicabile e anteriore, alla medesima data. ».

\* **12.04.** Almici.

\* **12.05.** Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Pretto, Ottaviani.

#### ART. 13.

*Al comma 1, capoverso comma « 1-quater », sostituire le parole: aziende agricole con le seguenti: imprese agricole, nonché a quelle della pesca e dell'acquacoltura.*

\* **13.5.** Gatta.

\* **13.7.** Castiglione, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

\* **13.10.** Pierro, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

\* **13.11.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

\* **13.12.** Zucconi.

\* **13.1.** Cerreto, Mattia, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

*Al comma 1, capoverso comma « 1-quater », sopprimere le parole: , lettere b) e c).*

**13.13.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, il credito d'imposta previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in favore delle imprese eser-

centi l'attività della pesca è prorogato per il primo semestre 2024, con le modalità ivi previste. I termini per la comunicazione sull'importo del credito maturato e per la utilizzabilità dello stesso sono fissati rispettivamente al 30 settembre e al 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**13.14.** Gatta.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027 ».

*2-ter.* All'onere derivante dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**13.15.** Donno, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Al fine di prorogare il finanziamento per la cura e il recupero della fauna selvatica, al comma 432, articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « per l'anno 2023 », sono aggiunte le seguenti: « e 1,5 milioni di euro a dall'anno 2024 ».

*2-ter.* A copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

**13.16.** Zanella, Evi, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il fondo nazionale per la suinocoltura di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito denominato Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**13.17.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Con la finalità di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del *made in Italy*, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**13.18.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il Fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con la conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, attualizzati alle condizioni dei territori colpiti da *Xylella Fastidiosa* (Well et al.). Agli oneri derivanti dal

presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**13.21.** Donno, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**13.24.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo « Xylella fastidiosa » condotte dal CNR, all'articolo 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 ». All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**13.25.** Donno, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di sostenere gli investimenti in macchinari professionali e in altri beni strumentali durevoli per l'esercizio dell'attività di impresa, in particolare, dell'attività di micro e piccole imprese di settore, il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**13.26.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e delle crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-

l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**13.27.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**13.28.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**13.29.** Donno, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* alla lettera *a)*, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

*b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* dopo il comma 5-*ter* è inserito il seguente:

« 5-*ter*.1. Le scadenze di cui al comma 5-*ter* sono in ogni caso subordinate all'adozione del decreto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015 ».

\* **13.35.** Pastorino.

\* **13.36.** Mazzetti, Nevi, D'Attis, Pella, Gatta.

\* **13.37.** Simiani.

\* **13.38.** Steger, Manes.

*Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* alla lettera *a)*, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

\*\* **13.30.** Nevi, Gatta, Mazzetti.

\*\* **13.31.** Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

\*\* **13.32.** La Salandra, Caretta, Ciaburro.

\*\* **13.33.** Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

\*\* **13.34.** Gaetana Russo.

*Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

*a)* alla lettera *a)*, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

*b)* alla lettera *b)*, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

*c)* alla lettera *c)*, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

\* **13.39.** Schullian, Gebhard, Steger, Manes.



\* **13.40.** Nevi, Gatta, Mazzetti, Pella.

\* **13.41.** La Salandra, Caretta, Ciaburro.

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025;

b) alla lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2026;

c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 3 si applicano limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.

**13.42.** Mattia, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3-bis, ultimo periodo, e comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano fino al 31 dicembre 2024.

3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, anche per l'anno 2024 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

3-quater. Agli oneri di cui al comma 3-bis del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

\* **13.43.** Vaccari, Lai, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

\* **13.44.** Fenu, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, dopo le parole: « nel primo trimestre solare dell'anno 2023 » sono inserite le seguenti: « e nel primo trimestre solare dell'anno 2024 »;

b) al comma 46, dopo le parole: « nel primo trimestre solare dell'anno 2023 » sono inserite le seguenti: « e nel primo trimestre solare dell'anno 2024 »;

c) al comma 47, primo periodo, dopo le parole: « entro la data del 31 dicembre 2023 » sono inserite le seguenti: « ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024 »;

d) al comma 48, terzo periodo, dopo le parole: « entro la medesima data del 31 dicembre 2023 » sono inserite le seguenti: « relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024 ».

3-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**13.45.** Gadda, Marattin.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 45, dopo le parole: « nel primo trimestre solare dell'anno 2023 » sono inserite le seguenti: « e nel primo trimestre solare dell'anno 2024 »;

*b)* al comma 46, dopo le parole: « nel primo trimestre solare dell'anno 2023 » sono inserite le seguenti: « e nel primo trimestre solare dell'anno 2024 »;

*c)* al comma 47, primo periodo, dopo le parole: « entro la data del 31 dicembre 2023 » sono inserite le seguenti: « ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024 »;

*d)* al comma 48, terzo periodo, dopo le parole: « entro la medesima data del 31 dicembre 2023 » sono inserite le seguenti: « relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024 ».

*3-ter.* Agli oneri di cui al comma *3-bis*, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **13.46.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

\* **13.104.** Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

\* **13.105.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

\* **13.106.** Nevi, Gatta, Pella.

\* **13.107.** Cerreto.

\* **13.108.** Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Cattoi, Ottaviani.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 45, le parole: « nel primo trimestre solare dell'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso dell'anno solare 2023 »;

*b)* al comma 46, le parole: « nel primo trimestre solare dell'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso dell'anno solare 2023 »;

*c)* al comma 47, primo periodo, le parole: « entro la data del 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro la data del 31 marzo 2024 ».

*3-ter.* Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma *3-bis*, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**13.47.** Gadda, Marattin, Boschi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 45, le parole: « nel primo trimestre solare dell'anno 2023 » sono so-

stituite dalle seguenti: « nel primo e nel quarto trimestre solare dell'anno 2023 »;

b) al comma 46, le parole: « nel primo trimestre solare dell'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « nel primo e nel quarto trimestre solare dell'anno 2023 »;

c) al comma 47, primo periodo, dopo le parole: « entro la data del 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro la data del 31 marzo 2024 ».

**13.68.** La Salandra, Caretta, Ciaburro.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole: « nel primo trimestre solare dell'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023 »;

b) al comma 46, le parole: « nel primo trimestre solare dell'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023 »;

c) al comma 47, primo periodo, dopo le parole: « entro la data del 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro la data del 31 marzo 2024 ».

**13.69.** La Salandra, Caretta, Ciaburro.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. Al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con tariffa onnicomprensiva, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio

di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, e il valore di 60 euro/MWh.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

\* **13.48.** Vaccari, Lai, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

\* **13.49.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. All'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « per ciascuno degli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ».

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**13.51.** Bordonali, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « 30 giugno 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

3-ter. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « 30 settembre 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

**13.52.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 ».

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **13.53.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

\* **13.54.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

\* **13.55.** Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

\* **13.111.** Nevi, Gatta, Pella.

\* **13.112.** Cerreto.

\* **13.113.** Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Cattoi, Ottaviani.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 ».

3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per

l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**13.58.** Gadda, Marattin, Boschi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al punto 2 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, primo periodo, il numero: « 5 » è sostituito dal seguente: « 8 ».

**13.59.** Cerreto.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 835, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 settembre 2024 »;

b) al comma 837-bis, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 marzo 2025 ».

**13.61.** Cerreto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « la propria qualifica » sono aggiunte le seguenti: « , compreso il proprio regime fiscale e previdenziale, ».

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le disposizioni sono adottate per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ».

\* **13.62.** Nevi, Gatta, Pella.

\* **13.63.** La Salandra, Caretta, Ciaburro.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono inserite, in fine, le seguenti parole: « Le disposizioni di cui al presente comma, relative al mantenimento, anche relativa al regime fiscale e previdenziale, della qualifica di imprenditore agricolo, si applicano, in ogni caso, fino al 31 dicembre 2025 ».

**13.75.** Gadda, Boschi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2023, n. 197, sono prorogate, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre solare dell'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

\* **13.65.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

\* **13.66.** Boschi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4 milioni di euro per il 2026 »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. È concesso, a valere sulle risorse di cui al comma 1, un contributo, pari a 3

milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4 milioni per il 2026, per il sostegno della coltivazione della DOP “Bergamotto di Calabria olio essenziale” nelle aree colpite da perdite di produzione superiori al 70 per cento ».

**13.67.** Cannizzaro.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola: « imprese » sono inserite le seguenti: « , ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale » e le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 99, dopo le parole: « attrezzature varie » sono inserite le seguenti: « , ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole, ».

**13.70.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I contributi determinati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2011, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale, n. 141, del 20 giugno 2011, non si applicano, per il 2024, alle imprese agricole che effettuano attività di trasformazione dei prodotti in conserve o semi conserve alimentari in connessione con l'attività agricola principale.

**13.71.** Gadda, Boschi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la



presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2024.

\* **13.73.** Nevi, Gatta, Pella.

\* **13.74.** La Salandra, Caretta, Ciaburro.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057 e 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato per l'anno 2024, limitatamente alle imprese agricole, per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente al 1° gennaio 1997.

**13.76.** Gribaudo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il nono periodo è inserito il seguente: « Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2011 ».

**13.77.** Caretta.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di garantire la prosecuzione anche per l'anno 2024 delle attività di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, i capitoli 1477 e 1488 sono rifinanziati per il 2024 per un importo pari a quanto stanziato per l'anno 2023.

**13.78.** Carloni.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 78, comma 4-*octies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « nel 2020 e nel 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2020, nel 2021, nel 2022, nel 2023 e nel 2024 ».

**13.79.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono inserite, in fine, le seguenti parole: « e di 8 milioni di euro a partire dall'anno 2024 ».

**13.81.** Gadda, Boschi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2021, 2022 e 2024 ».

\* **13.82.** Cavandoli, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

\* **13.84.** Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057 e 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato per l'anno 2024, limitatamente alle imprese agricole.

**13.85.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».

\* **13.86.** Gadda, Marattin, Boschi.

\* **13.87.** Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani.

\* **13.88.** La Salandra, Caretta, Ciaburro.

\* **13.89.** Nevi, Gatta, Pella.

\* **13.64.** Cerreto, Mattia, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di consentire ai ricercatori di organizzare e programmare le attività di ricerca in campo aperto sulle varietà di *editing* genomico con le caratteristiche indicate dal comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, il termine ivi previsto per l'espletamento delle stesse attività è prorogato al 31 dicembre 2025.

**13.72.** Nevi.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2024 ».

*3-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **13.109.** Nevi, Gatta, Pella.

\* **13.110.** Romano.

\* **13.120.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2024 ».

*3-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**13.50.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2024 ».

*3-ter.* Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**13.57.** Gadda, Boschi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2023 »

sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2024 ».

- \* **13.90.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.
- \* **13.91.** Nevi, Gatta, Pella.
- \* **13.92.** Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Cattoi, Ottaviani.
- \* **13.97.** Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
- \* **13.98.** Cerreto.
- \* **13.99.** La Salandra, Caretta, Ciaburro.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 15, comma 1-*sexies*, lettera *a*), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

- \*\* **13.93.** Nevi, Gatta, Pella.
- \*\* **13.94.** Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Cattoi, Ottaviani.
- \*\* **13.95.** La Salandra, Caretta, Ciaburro.
- \*\* **13.96.** Gadda, Marattin, Boschi.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022, 2023 e 2024 ».

*3-ter.* Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 36, lettera *a*), dopo la parola: « ricavi » sono inserite le seguenti: « derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, »;

*b)* al comma 41, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Tale aliquota è innalzata al 10 per cento per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ».

*3-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*bis*, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-*ter*.

- 13.116.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 ».

*3-ter.* Alle minori entrate derivanti dal comma 3-*bis*, valutati in 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 agosto 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora i suddetti provvedimenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quello indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali vigenti, tali da assicurare maggiori entrate nella misura occorrente per raggiungere l'importo indicato al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

- 13.114.** Gadda, Boschi.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

**3-bis.** All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022, 2023 e 2024 ».

**3-ter.** Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma **3-bis**, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 agosto 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 120 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora i suddetti provvedimenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quello indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali vigenti, tali da assicurare maggiori entrate nella misura occorrente per raggiungere l'importo indicato al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

**13.115.** Gadda, Boschi.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

**3-bis.** All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022, 2023 e 2024 ».

**3-ter.** Agli oneri derivanti dal comma **3-bis**, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **13.117.** Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

\* **13.118.** Forattini, Vaccari, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

\* **13.119.** Nevi, Gatta, Pella.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022, 2023 e 2024 ».

\*\* **13.100.** Molinari, Carloni, Davide Bergamini, Cavandoli, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

\*\* **13.101.** La Salandra, Caretta, Ciaburro.

\*\* **13.102.** Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

\*\* **13.80.** Nevi, Gatta, Pella.

\*\* **13.103.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Proroga termini in materia di esonero contributivo dei giovani agricoltori)*

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**13.08.** Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)*

1. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al Programma nazionale triennale

della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 sono assegnate secondo i criteri di riparto, le modalità di individuazione dei beneficiari e le condizioni di accesso al beneficio previste da un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le suddette risorse sono incrementate di euro 4 milioni per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro, per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

**13.012.** Cerreto, Mattia, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Commissioni uniche nazionali)*

1. A decorrere dal 1° marzo 2024, l'attività di supporto alle commissioni uniche nazionali – C.U.N. di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è svolta da ISMEA. Al fine di consentire l'espletamento della suddetta attività la dotazione del Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente, all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni,

dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, le parole: « , e operano con il supporto della società di gestione "Borsa merci telematica italiana Scpa", di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni » sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 750.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

**13.013.** Cerreto, Mattia, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Interpretazione autentica contributo industrie conserviere SSICA)*

1. Le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2011, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpretano nel senso che le previsioni ivi contenute non si applicano alle imprese agricole che effettuano attività di trasformazione dei prodotti in conserve o semi conserve alimentari in connessione con l'attività agricola principale.

**13.014.** Caretta.

*(Inammissibile)*



Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: “per gli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2022, 2023 e 2024”;

b) al comma 3-quater, alinea, le parole: “Limitatamente agli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024”.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:

“986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato”.

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024

le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

\* **13.020.** Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

\* **13.021.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

\* **13.022.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

\* **13.023.** Nevi, Gatta, Pella.

\* **13.024.** Gadda, Boschi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Proroga termini in materia di accise sulla birra)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: « per gli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2022, 2023 e 2024 »;

b) al comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'alinea, le parole: « Limitatamente agli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024 ».

2. Al comma 986, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « , dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato » sono sostituite dalle seguenti « , dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato ».

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

**13.025.** Davide Bergamini, Carloni, Marchetti, Bruzzone, Pierro, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Comaroli, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni di proroga per il settore brassicolo)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: « per gli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2022, 2023 e 2024 »;

b) al comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alinea, le parole: « Limitatamente agli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024 ».

2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

\* **13.018.** Nevi, Gatta.

\* **13.019.** Carloni, Molinari, Davide Bergamini, Marchetti, Pierro, Bruzzone, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Comaroli, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

1. Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.

2. Nel caso in cui il beneficio sia richiesto per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente il 1° gennaio 1997, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di inve-

stimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.

**13.029.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

*(Inammissibile)*

ART. 14.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 25, il comma 6-*quater* è sostituito con il seguente:

« 6-*quater*. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024 ».

2-ter. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, all'articolo 35, al comma 3, ultimo periodo, le parole: « entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2024 ».

**14.1.** Palombi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al fine di consentire alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite prima dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, poi dalle conseguenze *post* COVID-19 in termini di restrizioni all'esercizio, nonché successivamente dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia ancora non ristabilizzati, le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo, scadute, anche in situazione di morosità, ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2025, e le analoghe concessioni degli impianti sportivi ubi-

cati su terreni demaniali o comunali in corso di validità, in essere dopo il 1° gennaio 2023, sono comunque prorogate di tre anni, rispetto alla naturale data di scadenza, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.

**14.2.** Ciocchetti, Vietri, Ciancitto, Morgante.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro duramente colpite dalle conseguenze economiche negative prodotte nell'ultimo triennio dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dall'aumento dei costi dell'energia, le concessioni a tali società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo, scadute, anche in situazione di morosità, ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2025. La durata delle medesime concessioni di cui al primo periodo in essere successivamente alla data del 1° gennaio 2023, è prorogata di tre anni rispetto alla naturale data di scadenza, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, nelle more delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.

**14.3.** Pella, Nevi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di favorire e rafforzare la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport e la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport, il contributo all'attività svolta da « *Special Olympics Italia* » di cui all'articolo 1, comma 740, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di euro 200.000

per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a euro 200.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

**14.4.** Trancassini.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il contributo di cui al secondo periodo dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche per l'anno 2024. A tal fine il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**14.5.** Pella, Nevi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 31 marzo 2024 ».

**14.6.** Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 5, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, le parole: « la stessa data »

sono sostituite con le seguenti parole: « il 31 dicembre 2028 ».

**14.7.** Patriarca, Pella.

ART. 15.

*Sopprimerlo.*

**15.1.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-bis.

*(Stabilizzazione di personale operante presso il centro funzionale decentrato e la sala operativa della regione Molise)*

1. L'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nell'esercizio pluriennale delle funzioni di presidio delle attività di protezione civile presso il Centro funzionale decentrato e la Sala operativa della Protezione civile regionale, la regione Molise, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni professionali e nel rispetto della normativa vincolistica in materia di assunzioni, è autorizzata ad attivare procedure straordinarie di stabilizzazione occupazionale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, riservate al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e assegnato al Centro funzionale decentrato e alla Sala operativa della Protezione civile regionale ».

**15.01.** Lancellotta.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2025 ».

**15.02.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra.

*(Inammissibile)*

ART. 16.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « settantadue mesi » sono sostituite dalle seguenti: « novantasei mesi ».

\* **16.1.** Grimaldi, Zanella, Bonelli, Piccolotti, Fratoianni.

\* **16.2.** Patriarca.

\* **16.3.** Cannata.

\* **16.4.** Maccanti, Benvenuto, Zinzi, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

\* **16.5.** Mancini.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-bis. Limitatamente agli anni 2024 e 2025 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, let-



tera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con Naspi o riscattati tramite contributi volontari. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 35 milioni di euro per l'anno 2028 e di 25 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinqies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

5-*ter*. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5-*bis* si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

**16.7.** Soumahoro.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-*bis*. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale e nelle more dell'adozione del Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, ai sensi del comma 316 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2013, n. 213, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

\* **16.8.** Patriarca.

\* **16.9.** Cannata.

\* **16.10.** Maccanti, Benvenuto, Zinzi, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-*bis*. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui

all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

**\*\* 16.11.** Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fraiolianni, Piccolotti.

**\*\* 16.12.** Mancini.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

*Art. 16-bis.*

1. All'articolo 225, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**16.01.** Patriarca.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

*Art. 16-bis.*

*(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69)*

1. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione ».

b) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica »;

2) al comma 1, secondo periodo, le parole: « per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata » sono sostituite dalle seguenti: « tramite posta elettronica certificata »;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa. »;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. »;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6.

*(Scrutinio e proclamazione degli eletti)*

1. Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

2. Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno.

3. Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

4. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere.

5. Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti. »;

d) all'articolo 7, comma 1, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

e) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma le parole: « negli ultimi tre anni » sono sostituite dalla seguente: « nell'ultima consiliatura »;

2) all'ultimo comma, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

f) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« 2. Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due

terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva »;

g) all'articolo 17 la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

h) all'articolo 19, ultimo comma, la parola: « triennio » è sostituita dalla seguente: « quadriennio »;

i) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

« g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto, da approvarsi dal Ministro della giustizia. ».

2. Entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dal comma 1 della presente disposizione.

**16.02.** Maccanti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Modifica alla legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di uffici stampa)*

1. Al comma 5-bis, dell'articolo 9, della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono ripetibili gli emolumenti, aventi carattere retributivo non occasionale, percepiti in buona fede dai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa, di cui al presente

comma, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, in modo costante e duraturo e senza riserve ».

**16.03.** Lomuti, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 150 del 2000 contenente la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni)*

1. Al comma 5-bis dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono ripetibili, dai giornalisti di cui al presente comma, gli emolumenti aventi carattere retributivo non occasionale, percepiti, in buona fede e in modo costante e duraturo e senza riserve, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018 ».

**16.04.** Mattia.

**(Inammissibile)**

ART. 17.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

1-bis. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e

Siracusa, riconosciuto dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziare all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si provvede, nel triennio 2024, 2025 e 2026, mediante nuove risorse stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.

1-*ter*. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-*bis* a 243-*sexies*, i comuni sedi di *hotspot*, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-*quater*. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1-*ter* presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4, dell'articolo 243-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-*quinquies*. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1-*ter* sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Interventi in favore delle aree colpite dalle calamità naturali.

**17.1.** Lai.

**(Inammissibile)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-*bis*. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 ». Conseguentemente, al fine di consentire la conclusione delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'ordinanza 3274 del 2003 e successive modificazioni, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'interno, denominato « Fondo per le verifiche sismiche degli edifici strategici » con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto del suddetto fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 150 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

**17.2.** D'Alfonso.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, l'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi della Camera di commercio delle Marche e la giunta del medesimo ente è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Nella procedura di rinnovo degli organi in corso nella medesima Camera di commercio, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è prorogato di ulteriori novanta

giorni. L'articolo 12, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.

### 17.3. Pella.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, l'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi della Camera di commercio delle Marche e la giunta del medesimo ente è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Nella procedura di rinnovo degli organi in corso nella medesima Camera di commercio, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è prorogato di ulteriori novanta giorni.

\* **17.4.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

\* **17.5.** Pella, Rubano.

\* **17.6.** Baldelli.

\* **17.7.** Curti, Manzi, Roggiani.

\* **17.8.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

Art. 17-bis.

*(Proroghe in materia di rischi catastrofali)*

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « entro il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 105 ».

2. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « possono essere stabilite » sono sostituite dalle seguenti: « sono stabilite ».

\*\* **17.01.** Steger, Manes.

\*\* **17.02.** Cannata, Lucaselli.

\*\* **17.03.** Romano.

\*\* **17.04.** Marattin, Boschi.

\*\* **17.05.** Ubaldo Pagano.

\*\* **17.06.** Pella, Mazzetti, D'Attis.

\*\* **17.07.** Simiani.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

Art. 17-bis.

*(Misure in materia di rischi catastrofali)*

1. Il decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è adottato entro il 30 aprile 2024.

**17.08.** Cattoi, Comaroli, Barabotti, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

Art. 17-bis.

1. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri rela-



tivi all'energia elettrica, gas e carburanti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « Per gli anni dal 2015 al 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2015 al 2026 »;

b) all'articolo 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3, le parole: « nell'anno 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2023 e 2024 ».

**17.010.** Steger, Manes.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

Art. 17-bis.

*(Proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)*

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 4, le parole: « e per i sei anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « e per i sette anni successivi » e le parole: « e il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , il 2023 e il 2024 »;

c) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: « di 60 milioni di euro ciascuno degli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 »;

2) al secondo periodo, le parole: « dal 2019 al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2019 al 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno

2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

**17.011.** Trancassini.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

Art. 17-bis.

*(Proroga della Zona Franca Urbana a favore dei territori del sisma)*

1. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al primo periodo, le parole: « sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni » e al secondo periodo, le parole: « e il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 ».

**17.012.** Curti, Manzi.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

Art. 17-bis.

*(Norme di accesso al Fondo per gli indennizzi degli immobili danneggiati dalle emissioni del gruppo ILVA di Taranto)*

1. All'articolo 77, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter le parole: « con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura » sono sostituite dalle seguenti: « o che siano in possesso di provvedimento d'insinuazione allo stato passivo della procedura, o nel caso in cui vi sia stato il deposito di una CTU le cui risultanze siano ad essi favorevoli anche in assenza di sentenza, o in presenza di provvisionale emessa dal giudice penale in fa-

vore delle costituite parte civile o di accordo transattivo tra le parti in causa per somme non superiori ad euro 15.000 quantificate mediante consulenza giurata di tecnico concordemente nominato dalle stesse »;

b) al comma 2-*quater*, le parole: « con sentenza definitiva di risarcimento dei danni di cui al comma 2-*ter* o con provvedimento di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura concorsuale » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del comma 2-*ter* con sentenza definitiva di risarcimento dei danni, o con provvedimento di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, o con CTU depositata favorevole all'attore anche in assenza di sentenza, o con provvisoria emessa dal giudice penale in favore delle costituite parte civile o con accordo transattivo tra le parti in causa per somme non superiori ad euro 15.000 quantificate mediante consulenza giurata di tecnico concordemente nominato dalle stesse ».

**17.013.** Maiorano.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

Art. 17-*bis*.

*(Proroga dei termini per gli interventi nelle aree interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)*

1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c), del comma 2, dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture

operative del Servizio nazionale della protezione civile e di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Regione Siciliana colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**17.014.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

Art. 17-*bis*.

1. Le misure previste dall'articolo 1, comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole: « 16 settembre 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 16 settembre 2024 ».

3. All'articolo 2, comma 5-*ter*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « fino all'anno di imposta 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno di imposta 2024 ». Le disposizioni del secondo capoverso del citato articolo 2, comma 5-*ter*, si applicano anche ai fabbricati sull'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici

del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della presente legge, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Conseguentemente, le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'isola di Ischia. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico che saranno individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-*bis*, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-*ter*, del decreto-legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del PAI previsti dall'articolo 5-*quater* del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato, nei limiti di euro 10 milioni.

4. Agli oneri previsti dai commi da 1 a 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per lo

sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

**17.015.** Vietri, Lucaselli.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

Art. 17-*bis*.

*(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.

**17.016.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

***(Inammissibile)***

ART. 18.

*Sopprimerlo.*

**18.1.** Boschi.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

**18.2.** Sottanelli.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al contributo stanziato ai sensi del comma 5 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 58-bis del predetto decreto-legge.

**18.3.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: « dell'associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (Organismo), previsto dall'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

2) al secondo periodo, le parole: « All'Assoprevidenza » sono sostituite dalle seguenti: « Al predetto Organismo »;

3) al terzo periodo, le parole: « All'Assoprevidenza » sono sostituite dalle seguenti: « All'Organismo »;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle poli-

tiche sociali informa il Parlamento, con cadenza biennale, delle attività svolte dall'Organismo. »;

c) al comma 5, le parole: « Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza » sono sostituite dalle seguenti: « Per il funzionamento dell'Organismo »;

d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività. ».

2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 1, lettera c), è erogato direttamente all'Organismo entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, come introdotto dal comma 1, lettera d), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**18.5.** Sottanelli.

*Al comma 1, lettera d):*

*all'alinea, sostituire le parole:* è inserito il seguente *con le seguenti:* sono inseriti i seguenti;

*dopo il capoverso comma « 5-bis », aggiungere il seguente:*

5-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ciascun

anno, presenta alle Camere una relazione sull'attività del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare e sul grado di diffusione della previdenza complementare.

**18.7.** Guerra.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-*bis* è aggiunto il seguente:

« *11-bis.1.* L'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, nonché gli ulteriori benefici riconosciuti ai sensi del comma 11-*bis*, possono essere concessi, nel limite di spesa ivi previsto, per 12 mesi, prorogabili sino al limite massimo di ulteriori 12 mesi, in favore delle aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano occupato nel semestre precedente un numero di dipendenti inferiore a 15 e superiore a 5, i quali abbiano già goduto, sino al limite massimo fruibile, di altre prestazioni economiche di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro ».

**18.8.** Ubaldo Pagano.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto della necessità di potenziare la riabilitazione termale dell'infortunato sul lavoro, anche post-Covid, i relativi interventi devono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti per il triennio 2024-2026.

\* **18.9.** Steger, Manes.

\* **18.10.** Lucaselli, Giorgianni, Michelotti.

\* **18.11.** Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

\* **18.12.** Romano.

\* **18.13.** Pella.

\* **18.14.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratojanni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;

*b)* al comma 2, le parole: « valutati in 993.000 euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « valutati in 993.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ».

**18.15.** Caramanna, Varchi.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, ed all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2024 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*4-ter.* Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al comma 4-*bis* sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.



4-*quater*. Agli oneri di cui al comma 4-*bis*, valutati in 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

\* **18.16.** Mattia.

\* **18.17.** Nevi, Gatta.

\* **18.18.** Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-*bis*. Alle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

4-*ter*. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto vittima del dovere, ai sensi della legge n. 466 del 1980 e della legge n. 266 del 2005, possono ottenere l'iscri-

zione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407.

4-*quater*. L'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000 si interpreta nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto vittima del dovere possono sempre iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, purché il dante causa non risulti iscritto ovvero qualora iscritto, sia stato cancellato per mancato avviamento al lavoro per causa a lui non imputabile.

4-*quinqüies*. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

4-*sexies*. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.

**18.19.** Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-*bis*. Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste

a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie, di cui al comma 4-*quater*, a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato « Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS » di cui alle delibere della Giunta regionale n. 375 del 2020 e n. 388 del 2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

4-*ter*. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 4-*bis*.

4-*quater*. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dal comma 4-*bis*, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 gennaio 2024, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 4-*bis*, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

**18.20.** Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e di donne disoccupate da oltre dodici mesi. Il requisito anagrafico di cui al precedente periodo si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

4-*ter*. L'incentivo di cui al comma 4-*bis* è pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

*4-quater.* Ai maggiori oneri derivanti dai commi *4-bis* e *4-ter*, pari a complessivi euro 130 milioni nel 2024 e euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

**18.21.** Mari, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

*4-ter.* L'incentivo di cui al comma *4-bis* è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024

al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

*4-quater.* Ai maggiori oneri derivanti dai commi *4-bis* e *4-ter*, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

**18.22.** Grimaldi, Zaratti, Mari, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: « 20 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni di euro » e dopo le parole: « nei confronti dei loro eredi » sono inserite le seguenti: « e in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 »;

*b)* al secondo periodo, dopo le parole: « di cui al suddetto periodo. » sono inseriti i seguenti periodi: « Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come

liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale. Delle risorse del predetto Fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debentrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali ».

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

**18.25.** Pastorino.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 » e dopo le parole: « nei confronti dei loro eredi » sono inserite le seguenti: « e in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « di cui al suddetto periodo. » sono inseriti i seguenti periodi: « Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e

speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale. Delle risorse del predetto Fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debentrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali ».

**18.23.** Pastorino.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) al comma 2, le parole: « commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »;

d) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2024 ».

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

a) quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 168,7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente uti-

lizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-*quater*;

b) quanto a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-*quater*. All'articolo 26, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono inserite le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo ».

**18.26.** Barzotti, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Fenu, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-*bis*. A partire dal 2024, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il titolare e i coadiuvanti di panificio iscritto con il codice ATECO 10.71.1, che svolgono lavori notturni esposti a forti escursioni termiche, a movimentazione continua di carichi e all'esposizione respiratoria di farine.

4-*ter*. I trattamenti pensionistici di cui al comma 4-*bis* sono erogati entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2,5 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al comma 4-*bis* secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al comma 4-*bis* non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

**18.27.** Gribaudo.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-*bis*. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex-lavoratori occupati in aree di crisi complessa che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento delle rispettive aziende, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino essere stati esposti all'amianto potendo chiedere, altresì, i be-



nefici di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2024, e 3,25 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

**18.28.** Sarracino.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Al comma 1-*quater* dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: « al 31 dicembre 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2024, » e le parole: « stipulati entro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « stipulati entro il 31 dicembre 2023 ».

*4-ter.* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*bis*, valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

**18.29.** Grimaldi, Mari, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: « con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 » sono aggiunte le seguenti: « e con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 »;

*b)* le parole: « un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro ».

*4-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**18.30.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Ubaldo Pagano.

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

*4-bis.* All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

*4-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

\* **18.31.** Mazzetti, D'Attis, Pella.

\* **18.32.** Cannata.

\* **18.33.** Lucaselli.

\* **18.34.** Romano.

\* **18.35.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. All'articolo 55-septies, comma 2-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , i cui incarichi proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nelle suddette liste e comunque non oltre il limite di età fissato dall'ENPAM per poter fruire degli incentivi previsti per i medici liberi professionisti che restano in servizio ».

4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**18.36.** Zinzi, Pierro, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

4-bis. All'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ».

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**18.37.** Orlando.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni dal 2021 al 2024 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**18.38.** Pastorino.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. All'articolo 1, comma 736, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022, 2023, 2024 e 2025 ».

4-ter. All'onere di cui al comma 4-bis, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

\* **18.39.** Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

\* **18.40.** Tenerini.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306 le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono soppresse;

b) al comma 307 le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2023 ».

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospede-

daliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comperto.

**18.41.** Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

*4-ter.* Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.

*4-quater.* Agli oneri derivanti dai commi *4-bis* e *4-ter*, pari a euro 3.348.486 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**18.42.** Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 306, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 30 giugno 2024 »;

*b)* al comma 307 le parole: « la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2024 ».

**18.43.** Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

*4-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *4-bis*, valutati in euro 1.674.243 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**18.44.** Bordonali, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Fino al 31 dicembre 2024 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui

riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporta.

**18.45.** Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 2022 e 2023 », sono sostituite dalle seguenti: « 2022, 2023 e 2024 ». Per l'anno 2024, lo stanziamento del Fondo nuove competenze è determinato in 1.000 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

**18.46.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: « il beneficio di due mesi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle se-

guenti: « il beneficio pari a quattro mesi di contribuzione figurativa, a cui si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica. Tale beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre a un incremento di quattro mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024 ».

4-ter. All'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole « 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 200.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ».

**18.47.** Ruffino, Richetti, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 80, comma 3, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa » sono sostituite dalle seguenti: « una maggiorazione pari a 4 mesi di contribuzione figurativa, alla contribuzione figurativa si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di 4 mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024 ».

\* **18.48.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

\* **18.49.** Matone, Loizzo, Panizzut, Lazzarini.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

**4-bis.** La graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1.514 posti, elevati a n. 1.541, di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro – Profilo amministrativo/Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso Codice CU/GIUL – e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – Profilo di Ispettore del lavoro Codice CU/ISPL (*Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 68 del 27 agosto 2019 – Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 60 del 30 luglio 2021*) vigente alla data del 31 dicembre 2023 è prorogata di altri dodici mesi dalla scadenza naturale della stessa.

**18.50.** La Salandra.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

**4-bis.** A decorrere dal 2026 i contributi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente confermati. Il CIPESS, con proprie delibere quinquennali, provvede all'assegnazione di tali risorse, per un importo complessivo non inferiore a 2 milioni di euro all'anno, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base dei programmi formulati dagli istituti destinatari, entro il 31 luglio che precede ciascun quinquennio, secondo modalità e criteri, di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**18.51.** Scotto, Sarracino, Speranza, Amendola.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

**4-bis.** All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Per gli anni 2024 e 2025, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 2, alle

imprese della filiera del settore *automotive* con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che occupano più di 750 dipendenti, può essere concessa ulteriore proroga di 12 mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di cui all'articolo 22, comma 2 ».

**18.52.** Testa.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

**4-bis.** Per l'anno 2024, ai datori di lavoro che nel 2023 abbiano fatto ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 44, comma 11-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per un periodo inferiore alle cinquantadue settimane regolarmente autorizzate, è riconosciuta la possibilità di avvalersi del medesimo trattamento di integrazione salariale in continuità con quello già richiesto e a completamento delle cinquantadue settimane totali, nel limite di quanto residuo dal biennio 2022-2023.

**18.54.** Sarracino, De Luca, Scotto.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

**4-bis.** All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-ter è aggiunto il seguente:

« 11-ter.1. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di in-



tegrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in considerazione ulteriori domande.»

**18.55.** D'Alessio, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023 e 2024 »;

b) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

« 1-quater. Per l'anno 2024 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a duecento, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi. »

\* **18.56.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

\* **18.57.** Nisini, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

\* **18.58.** Tenerini.

\* **18.59.** Romano.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

« 1-quater. Per l'anno 2024 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a

duecento, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi. ».

**18.60.** Boschi, Marattin.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**18.61.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

**18.62.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato indefinitamente.

**18.63.** Centemero, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con

riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2024.

**18.64.** Morgante.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.

\* **18.65.** Barzotti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

\* **18.66.** Tenerini.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: « 31 marzo 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**18.67.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 10-ter, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**18.68.** Messina.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: « 30 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

\* **18.69.** Caramanna, Rotelli, Colombo.

\* **18.70.** Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 1, comma 161, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « 31 dicembre 2023 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**18.71.** Marino.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

*(Disposizioni in materia di lavoro stagionale)*

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa e individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **18.01.** Steger, Manes.

\* **18.02.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

\* **18.03.** Lucaselli, Giorgianni, Cannata, Michelotti.

\* **18.05.** Marattin, Boschi.

\* **18.06.** Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

\* **18.07.** Romano.

\* **18.08.** Pella.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

1. Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta*

*Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2021, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**18.09.** Tenerini.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

*(Proroga delle disposizioni in materia di contratto di espansione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)*

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023 e 2024»;

*b)* al comma 1-ter, le parole: «Per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022, 2023 e 2024».

**18.010.** Tenerini.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

*(Modifiche in materia di Tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto)*

1. All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015,

n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: « dell'insieme dei comuni ricadenti nell'area di Taranto » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno dei comuni della provincia di Taranto ».

**18.011.** Maiorano.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

*(Modifiche all'articolo 24, comma 2 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56)*

1. All'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 20 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni di euro »;

b) dopo le parole: « che interviene in favore » sono inserite le seguenti: « dei lavoratori delle aziende chimiche e metallurgiche dismesse, che hanno prestato la propria attività lavorativa con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, e che abbiano presentato istanza entro la data del 15 giugno 2005, e in favore ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**18.012.** Furgiuele, Barabotti, Iezzi, Bordonali, Ziello.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

*(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane che hanno presentato la relativa richiesta entro l'anno 2022)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 331.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**18.013.** Barzotti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

*(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché

al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 331.000 euro per l'anno 2024. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 331.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**18.014.** Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Barzotti.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-*bis*.

*(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane che hanno presentato la relativa richiesta entro l'anno 2021)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno

presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021. ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 331.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**18.015.** Barzotti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

Art. 18-*bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)*

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine prorogato, secondo quanto previsto dall'articolo 54-*bis*; »;

b) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

« Art. 54-*bis*.

*(Proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato)*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano una durata contrattuale di almeno sei mesi ed alla lavoratrice che alla data di scadenza del contratto si trovi in stato di gravidanza o fino a quattro mesi dopo la data presunta del parto, ovvero alla lavoratrice che adotta o cui è affidato un minore e che alla data di scadenza del contratto si trovi entro i termini del congedo previsti dall'articolo 26, ovvero al lavoratore che usufruisce del



congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28.

2. Il termine del contratto di lavoro subordinato alla scadenza è automaticamente prorogato per un numero di mesi pari alla somma dei cinque mesi del periodo di congedo di maternità a cui aggiungere gli eventuali mesi usufruiti di divieto ed interdizione anticipata di cui all'articolo 17 e quelli usufruiti di sospensione del congedo di maternità previsti dall'articolo 16-bis. Il numero di mesi di proroga del termine del contratto, qualora non interi, viene calcolato arrotondando per eccesso.

3. Se durante il periodo di proroga del termine del contratto di cui al comma 2 la lavoratrice usufruisce di periodi di divieto ed interdizione previsti dall'articolo 17 o di sospensione previsti dall'articolo 16-bis, il contratto di lavoro prorogato, alla nuova scadenza, sarà automaticamente ulteriormente prorogato per un periodo di durata pari ai mesi usufruiti non già calcolati nella precedente proroga.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non trovano applicazione se alla scadenza del termine del contratto il datore di lavoro, di comune accordo con la lavoratrice o il lavoratore, rinnova il contratto per un periodo superiore rispetto al termine calcolato ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3, ovvero a tempo indeterminato, a patto che le mansioni e condizioni contrattuali siano le medesime, equivalenti o superiori.

5. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro per i periodi di proroga del termine del contratto di lavoro di cui ai commi 2 e 3, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Se il contratto, secondo quanto previsto dal comma 4, viene rinnovato per un periodo superiore, ovvero a tempo indeterminato, è concesso un medesimo sgravio contributivo. Quando il rapporto di lavoro avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recu-

pera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

6. Lo sgravio contributivo di cui al comma 5 è concesso per il periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, quando ne ricorrano tutte le altre condizioni, anche ai contratti già prorogati, ovvero già rinnovati a tempo indeterminato, prima della data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Lo sgravio si applica solo ai mesi residui dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza del termine previsto. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

**18.016.** Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

ART. 19.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Art. 19-bis.

*(Proroga dei termini di validità della graduatoria degli idonei del concorso pubblico « Concorso unico funzionari amministrativi »)*

1. La graduatoria del concorso pubblico « Concorso unico funzionari amministrativi », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020 e concluso prima

del 22 giugno 2023 al quale non si applica il comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è verificata, tramite adesione, la disponibilità degli idonei a permanere nella predetta graduatoria.

**19.01.** Mattia.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

*Art. 19-bis.*

*(Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative)*

1. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo

12 gennaio 2019, n. 14, le parole: « dei bilanci relativi all'esercizio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dei bilanci relativi all'esercizio 2024 ».

**19.02.** Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

*Art. 19-bis.*

*(Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società cooperative sociali)*

1. Per le cooperative sociali il termine per la nomina degli organi di controllo indicato all'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è prorogato all'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2024.

**19.03.** Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni, Unione Editori *media* audiovisivi – ANICA, Aeranti-Corallo (in videoconferenza), Unione Esportatori internazionali (UNEFA) – ANICA, Confartigianato Cinema e Audiovisivo (in videoconferenza), Unione Produttori – ANICA, Unione italiana editoria audiovisiva *media* digitali e *online* (Univideo) (in videoconferenza), The Walt Disney Company Italia e Sky Italia, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (Atto n. 109) .....

245

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 23 gennaio 2024.*

**Audizione informale di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni, Unione Editori *media* audiovisivi – ANICA, Aeranti-Corallo (in videoconferenza), Unione Esportatori internazionali (UNEFA) – ANICA, Confartigianato Cinema e Audiovisivo (in videoconferenza), Unione Produttori – ANICA, Unione italiana editoria audiovisiva *media* digitali e *online* (Univideo) (in videoconferenza), The Walt Disney Company Italia e Sky Italia, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (Atto n. 109).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 13.10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	246
SEDE REFERENTE:	
DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	246
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative 2.014, 2.015, 3.33, 4.063 e 4.064 dei Relatori e relativi subemendamenti</i> ) .....	270
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	277
ALLEGATO 3 ( <i>Articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori e relativi subemendamenti</i> ) .....	293
SEDE REFERENTE:	
DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	261
ALLEGATO 4 ( <i>Articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori (Nuova formulazione) e relativi subemendamenti</i> ) .....	298
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	264
SEDE REFERENTE:	
DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> )	264
ALLEGATO 5 ( <i>Correzioni di forma approvate</i> ) .....	305

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

#### SEDE REFERENTE

Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della X Commissione, Alberto

Luigi GUSMEROLI, *indi del presidente della VIII Commissione, Mauro ROTELLI.* — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

**La seduta comincia alle 9.30.**

**DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostru-**

zione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri sono state presentate le proposte emendative dei Relatori 2.014, 2.015, 3.33, 4.063 e 4.064, a cui sono stati presentati diversi subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Con riguardo al regime di ammissibilità dei subemendamenti, ricorda preliminarmente che, secondo quanto ribadito dalla Giunta per il Regolamento del 28 febbraio 2007, non sono ammessi né subemendamenti integralmente soppressivi dell'emendamento né subemendamenti interamente sostitutivi del medesimo in quanto « il subemendamento, per sua natura, ha contenuto e portata più limitati dell'emendamento, incidendo soltanto su una parte del testo dell'emendamento cui è riferito ».

Comunica che, alla luce dei suddetti criteri, le presidenze hanno pertanto ritenuto irricevibile il subemendamento Bonelli 0.2.014.2 in quanto è volto a sopprimere il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022.

Dà conto delle sostituzioni e avverte, quindi, che le Commissioni riprenderanno l'esame del provvedimento dall'emendamento Gnassi 15.2.

Andrea GNASSI (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento 15.2 a sua prima firma, sottolinea che all'inizio dell'esame del provvedimento maggioranza e opposizioni avevano preso l'impegno a svolgere un *iter* approfondito e caratterizzato dalla collaborazione, che, tuttavia, non si è realizzato. Richiama, in proposito, le parole del Vicepresidente del Senato Centinaio che ieri ha dichiarato che di fronte ad emergenze come quella dell'alluvione il Paese si deve stringere, cosa che non sta accadendo in occasione dell'esame degli articoli di questo provvedimento dedicati alle alluvioni. Se-

gnala, infatti, che delle risorse stanziare dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla. A suo avviso, la ragione principale cui sono dovuti i ritardi è da ricercare nella scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione. Fa, quindi, presente che l'emendamento interviene sotto diversi aspetti: innanzitutto aumentando le risorse destinate al credito d'imposta volto a ristorare i danni subiti dalle strutture private; in secondo luogo, prevedendo un ristoro anche per i beni mobili danneggiati. Sotto questo aspetto ricorda che il Parlamento ha preso uno specifico impegno e che, ad oggi, le risorse disponibili non sono sufficienti nemmeno per periziare i beni mobili danneggiati. Inoltre, evidenzia che la proposta emendativa permette agli enti territoriali colpiti di assumere personale al fine di gestire al meglio l'emergenza. Infine, prevede la sospensione dei mutui sottoscritti dagli enti locali fino alla fine dello stato di emergenza. Ritiene che si tratti di proposte utili e costruttive che meritano un approfondimento serio da parte del Governo.

Angelo BONELLI (AVS), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Gnassi 15.2, ricorda che la Presidente del Consiglio Meloni aveva assicurato che sarebbe stato rimborsato il cento per cento dei danni subiti dai cittadini e dalle imprese a seguito delle alluvioni in Emilia Romagna del maggio scorso. Nel condividere il contenuto dell'emendamento Gnassi 15.2, intende sottolineare la disposizione riguardante l'indennizzo dei danni relativi a beni mobili, rispetto ai quali si prospetta un problema inerente non solo alle risorse, ma anche alla normativa. Sottolinea, infatti, che la legislazione vigente non consente il ristoro dei beni mobili danneggiati. Chiede, pertanto, al Governo e alla maggioranza di mantenere la parola data ai cittadini dei territori colpiti dalle alluvioni del maggio scorso, anche approvando l'emendamento Gnassi 15.2.



Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Gnassi 15.2, Gadda 15.9 e Gnassi 15.10.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP), illustrando l'emendamento Gnassi 15.12, evidenzia che esso è volto a dare sostegno agli enti locali dei territori colpiti dalle alluvioni del maggio scorso in termini di risorse umane. Ricorda, in proposito, che i comuni rappresentano il fronte che per primo risponde alle esigenze del territorio a seguito dell'emergenza. A suo avviso, invece, la maggioranza e il Governo sono in difficoltà nel dare risposte concrete ai territori, che non credono più all'ennesimo annuncio dello stanziamento di risorse dall'Unione europea, le quali saranno comunque utilizzate per la ricostruzione del patrimonio pubblico. Rammenta che sin dall'inizio la proposta del Partito democratico è stata quella di mettere in moto e rafforzare il credito di imposta per la ricostruzione privata. Fa presente, inoltre, che molti dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di maggio sono piccoli e hanno strutture tecniche limitate, le quali, tra l'altro, devono continuare a svolgere le loro ordinarie funzioni. Ritiene, pertanto, necessario consentire a tali enti locali di aumentare il loro personale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Gnassi 15.12 e 15.18.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Appendino 15.01, evidenzia che esso è volto a garantire la tenuta del tessuto produttivo dei territori colpiti dalle alluvioni del maggio scorso. Sottolinea, infatti, che la proposta emendativa in esame prevede il sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate, autorizzando la spesa di 50 milioni di euro per il 2024 per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del maggio scorso. Segnala, infatti, che, a distanza di mesi, le

aziende danneggiate non hanno ancora ricevuto sostegni da parte del Governo.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Appendino 15.01.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), relatore per l'VIII Commissione, anche a nome del collega relatore Barabotti, esprime parere favorevole sull'emendamento Montemagni 18.1, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con i relatori sul parere espresso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori dell'emendamento Montemagni 18.1 hanno accolto la riformulazione proposta dai relatori.

Avverte inoltre che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori delle Commissioni sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Montemagni 18.1 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 18.7 ne richiama le finalità, volte a differire ulteriormente i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato e chiede di valutare la possibilità di accantonarlo, ai fini di un approfondimento.

Il Viceministro Vannia GAVA ribadisce la contrarietà del Governo sulla proposta emendativa Gianassi 18.7.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 18.7.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Furfaro 18.10 ricorda che con tale proposta emen-

dativa si intende attribuire al distretto industriale pratese un contributo di 10 milioni di euro. Non comprende le ragioni della contrarietà da parte della maggioranza e del Governo dal momento che l'emendamento mira in definitiva all'efficientamento del distretto pratese, anche in una prospettiva di ammodernamento. Chiede di valutare pertanto la possibilità di accantonarlo e di ipotizzarne una riformulazione.

Marco SIMIANI (PD-IDP) ritiene che le finalità dell'emendamento possano essere prese in considerazione da parte della maggioranza e del Governo. Auspica che per risolvere le questioni relative alla Toscana non si aspetti la campagna elettorale.

Erica MAZZETTI (FI-PPE) ricorda che non è possibile affermare che il Governo non abbia ad oggi predisposto misure a sostegno della Toscana. Ricorda, in particolare, il contributo di 100 milioni di euro da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che è rivolto anche alle aziende terziste che lavorano con le imprese. Ricorda, inoltre, che il presidente della regione Giani è stato nominato commissario straordinario per l'emergenza in Toscana. Ipotizza la possibilità di prendere in considerazione gli emendamenti non onerosi al fine di predisporre una soluzione complessiva, attraverso un « decreto alluvione », sul modello dell'Emilia-Romagna. Si associa alla richiesta del collega Di Sanzo di accantonare l'emendamento Furfaro 18.10.

Il Viceministro Vannia GAVA, ricorda che il Governo, nella figura del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Musumeci, sta lavorando ad una sorta di decreto « globale » che affronti organicamente il tema delle ricostruzioni nelle regioni interessate. A tal fine si sta procedendo con una ulteriore ricognizione. Concorde con la proposta avanzata dall'onorevole Mazzetti sull'accantonamento della proposta emendativa in esame.

Andrea GNASSI (PD-IDP) chiede al Governo di esplicitare il significato della ri-

cognizione citata dal Viceministro. Ricorda che sono stati respinti gli emendamenti riguardanti l'utilizzo di risorse umane aggiuntive e che ora si chiede ai comuni di svolgere in pochi mesi le procedure legate all'attuazione di progetti attraverso le risorse stanziata – 1 miliardo e 200 milioni – legate al PNRR, nonostante il Governo non sia riuscito a renderlo possibile avendo avuto a disposizione tempi ben più lunghi.

Il Viceministro Vannia GAVA precisa che si tratta di questioni distinte: da un lato vi sono i fondi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per i quali si opera attraverso la piattaforma ReNDiS, in condivisione con regioni ed enti locali; dall'altro, come già detto, ricorda che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci sta lavorando alla predisposizione di un decreto *ad hoc* che affronti organicamente il tema delle emergenze legate alle ricostruzioni in Toscana, Marche ed Emilia-Romagna.

Alberto Luigi GUSMEROLI *presidente*, concorda i relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Furfaro 18.10.

Avverte che è pervenuto l'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori (*vedi allegato 3*) e, concorda il presidente Rotelli, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza di fissare un termine temporale congruo per la presentazione dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI *presidente*, accoglie la richiesta della collega Pavanelli e fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori alle 11.30 della giornata odierna.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Bonafè 18.07, Simiani 18.010 e Boschi 18.011.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 18.014 a sua prima firma ne richiama le finalità, evidenziando in particolare due questioni urgenti: la necessità di effettuare sopralluoghi in presenza nel territorio delle Marche e in particolare sui territori attraverso i quali passa l'autostrada A14; in secondo luogo chiede di interloquire efficacemente con la giunta regionale delle Marche, che al momento appare operativamente in una situazione di stallo assoluto. Osserva la consonanza politica tra i livelli di livello regionali e quelli nazionali e si chiede se siano state attivate tutte le opportune forme di interlocuzione volte a sostenere i cittadini colpiti dall'alluvione. Chiede pertanto che venga mutato il parere espresso e raccomanda quindi l'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame.

Giorgio FEDE (M5S) in accordo con i presentatori, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Curti 18.014, volto a prevedere una serie di misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della regione Marche. In particolare stigmatizza come, a distanza di 15 mesi da tali eventi alluvionali, nessun intervento sia stato posto in essere lamentando il fatto che la regione Marche, a differenza delle altre colpite da eventi calamitosi, sia stata del tutto dimenticata.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Curti 18.014.

Emma PAVANELLI (M5S) intervenendo sull'articolo aggiuntivo 18.016 del Governo, proposta emendativa pervenuta all'ultimo minuto e che riguarda interventi in favore dei territori della regione dell'Umbria, stigmatizza in particolare il fatto che nonostante gli eventi sismici del 2023 abbiano colpito numerosi comuni, le risorse siano effettivamente stanziare solo per quei comuni chiamati a breve alle elezioni. Si rammarica del fatto che il subemendamento a sua firma non sia stato accolto dal Governo ed esprime forte vicinanza alle regioni del centro Italia che negli ultimi anni sono state martirizzate da numerosi

eventi calamitosi, mentre non sono stati realizzati interventi adeguati sul piano dello stanziamento delle risorse e di una reale ricostruzione.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 18.016 (*vedi allegato 2*). Respingono quindi l'emendamento Pavanelli 19.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Pizzimenti 19.6 e Cortelazzo 19.7 hanno accolto la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Pizzimenti 19.6 e Cortelazzo 19.7 come riformulati (*vedi allegato 2*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) chiede che i relatori e il Governo esprimano i pareri su tutte le proposte emendative che risultano ancora accantonate al fine di avere un quadro complessivo dell'orientamento della maggioranza e di valutare conseguentemente l'atteggiamento che il suo gruppo dovrà tenere nel prosieguo dell'esame.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano ora all'esame delle proposte emendative dei relatori e dei relativi subemendamenti, il cui fascicolo è in distribuzione, a partire dall'articolo aggiuntivo 2.014. Invita quindi i relatori e la rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, esprime parere contrario sui subemendamenti Simiani 0.2.014.7, Bonelli 0.2.014.1, Pavanelli 0.2.014.3, Ilaria Fontana 0.2.014.4, Pavanelli 0.2.014.5, Ilaria Fontana 0.2.014.6 mentre raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.014 dei Relatori.

Il Viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra le finalità del subemendamento a sua firma 0.2.014.7 che, come analoghi emendamenti presentati dal suo gruppo, è volto a contrastare le scelte del Governo di politica energetica eliminando la possibilità per gli enti locali di monetizzare gli interventi relativi agli impianti di rigassificazione. Giudicando del tutto sbagliata tale scelta del Governo ritiene che i comuni coinvolti si troveranno in una situazione di incertezza mentre si è scelto di favorire le aziende di distribuzione. Più in generale rileva come i subemendamenti presentati dal suo gruppo siano volti a modificare la destinazione delle risorse del previsto Fondo prevedendo che una quota pari al 50 per cento sia destinata a finanziarie i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione a beneficio degli utenti e dei consumatori nonché delle regioni e degli enti pubblici territoriali interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero da interventi di trasformazione di infrastrutture esistenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Simiani 0.2.014.7, Bonelli 0.2.014.1 e Pavanelli 0.2.014.3.

Ilaria FONTANA (M5S) illustra le finalità del subemendamento a sua firma 0.2.014.4 volto a prevedere il termine, al 2030 anziché al 2043, del Fondo previsto per gli interventi di rigassificazione, anche al fine di rispettare gli obiettivi europei sulla neutralità climatica. Più in generale richiama l'esigenza che le politiche energetiche messe in campo dal Governo rendano l'Italia competitiva anche sul versante della neutralità climatica e della prevista decarbonizzazione entro il 2050.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ilaria Fontana 0.2.014.4.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra le finalità del subemendamento Pavanelli 0.2.014.5, evidenziando come il gruppo M5S non ritenga strategica la politica energetica del Governo che prevede l'installazione di

nuovi gassificatori che di fatto leggerà mani e piedi l'Italia alle fonti fossili per i prossimi decenni. Ritiene che si tratti di una scelta volta a favorire le *lobbies* del gas piuttosto che il raggiungimento degli obiettivi relativi alla neutralità climatica stabiliti dall'Unione europea. Ricorda i dati relativi ai numerosi decessi avvenuti per l'inquinamento derivante dall'utilizzo delle fonti fossili e sottolinea che le scelte del Governo sono inadeguate a raggiungere l'autonomia energetica dalle fonti fossili e a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Al riguardo ricorda infatti i numerosi contenziosi internazionali per la mancata fornitura del gas, ritenendo che anche su questo versante le scelte del Governo faranno fare all'Italia numerosi passi indietro. Preannuncia il voto favorevole su tutte le proposte emendative volte a favorire scelte di politica energetica in questa direzione.

Angelo BONELLI (AVS) stigmatizza le scelte di politica energetica che il Governo attuale sta compiendo e che graveranno sugli italiani anziché sugli extra profitti delle aziende produttrici. Ricorda in proposito le scelte operate anche nell'ambito del decreto-legge « anticipi » che ha stanziato 4 miliardi di euro per coprire gli extra costi del gas liquido che dovrebbero piuttosto essere posti a carico delle aziende invece che sulle spalle pubbliche. Nello stigmatizzare il fatto che sia impossibile conoscere l'effettivo prezzo di acquisto del gas da parte delle imprese, giudica davvero incomprensibile la scelta di porre a carico dello Stato e delle risorse pubbliche l'onere dell'approvvigionamento del gas. Conferma quindi il proprio giudizio negativo sulla assai discutibile strategia energetica messa in campo dal Governo che grava sulle spalle dei consumatori e che, al contrario di quanto continuamente annunciato, non elimina le tasse a carico dei contribuenti.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo in qualità di cofirmatario del subemendamento Pavanelli 0.2.014.5, esprime forti perplessità sulle scelte di politica energetica del Governo che certo non sono volte

a garantire la sicurezza energetica dei cittadini. Stigmatizza, in particolare il fatto che si continuino ad investire soldi pubblici per strutture energetiche che andranno progressivamente eliminate. Giudica altresì grave che siano scomparsi dal PNRR i fondi per l'idrogeno verde. Tutto ciò premesso, ritiene che l'Italia stia rinunciando ad essere competitiva sul versante della neutralità climatica e della decarbonizzazione, nonché sul versante della creazione di nuovi posti di lavoro. Evidenzia infatti che, se si fossero fatte scelte a favore delle fonti rinnovabili, potrebbero certamente aumentare in modo esponenziale, probabilmente nella proporzione di tre a uno. Ritiene quindi che il Governo stia compiendo scelte scellerate in una direzione che contrasta con il bene dei consumatori e con le possibilità di innovazione industriale anche delle imprese italiane.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Pavanelli 0.2.014.5 e Ilaria Fontana 0.2.014.6. Approvano quindi l'articolo aggiuntivo 2.014 dei Relatori. (*vedi allegato 2*)

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano all'esame della proposta emendativa 2.015 Relatori e dei relativi subemendamenti.

Invita quindi i relatori, onorevole Francesco Battistoni, relatore per l'VIII Commissione, e onorevole Andrea Barabotti, relatore per la X Commissione, nonché la rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri di competenza.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, deputato Battistoni, esprime parere contrario sulle proposte subemendative Simiani 0.2.015.12, 0.2.015.11, 0.2.015.10, 0.2.015.9, 0.2.015.8, 0.2.015.7, 0.2.015.6, 0.2.015.5, 0.2.015.4, 0.2.015.3, 0.2.015.2 e 0.2.015.1, mentre raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.015 dei Relatori.

Il Viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori non-

ché parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 2.015 dei Relatori.

Le Commissioni respingono il subemendamento Simiani 0.2.015.12.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) intervenendo sul subemendamento Simiani 0.2.015.11, di cui è cofirmatario, illustra la proposta emendativa dei relatori, volta ad allargare il perimetro dei soggetti fruitori del contributo tariffario determinato dall'ARERA che il gestore aggiudicatario deve versare agli enti locali qualora l'effettuazione di interventi di efficienza energetica che ciascun concorrente deve offrire in sede di gara per l'affidamento del servizio del gas naturale non conseguano la quota di risparmio energetico offerta, esplicitando che quanto versato è finalizzato anche a sostenere i soggetti vulnerabili attraverso la rimodulazione dei requisiti ISEE.

Le Commissioni respingono il subemendamento Simiani 0.2.015.11.

Marco SIMIANI (PD-IDP) intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.2.015.10, richiama quanto già espresso dal deputato Peluffo, specificando che le richiamate risorse sono destinate, attraverso questa proposta emendativa, anche a sostenere i negozi di vicinato che rivestono un importante ruolo in termini di rafforzamento del tessuto sociale e che aumentano la sicurezza delle città. Chiede quindi che i relatori e il Governo modificchino il parere espresso e raccomanda l'approvazione della proposta subemendativa che, a suo parere, costituisce un concreto aiuto per i piccoli imprenditori del commercio ricordando che tali esercizi commerciali hanno una media di 1,4 dipendenti ciascuno.

Le Commissioni respingono il subemendamento Simiani 0.2.015.10.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) intervenendo sul subemendamento Simiani 0.2.015.9, di cui è cofirmatario, evidenzia che il suo contenuto è simile a



quello della proposta Simiani 0.2.015.11, ed è volto a fornire un aiuto ai soggetti vulnerabili, modulando differentemente tuttavia i requisiti ISEE. In considerazione del fatto che la proposta subemendativa restringe in qualche modo la platea, ritiene che il Governo potrebbe accoglierla senza grandi difficoltà.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Simiani 0.2.015.9 e 0.2.015.8.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) intervenendo sul subemendamento Simiani 0.2.015.7, segnala che la proposta in oggetto è volta a specificare che le richiamate risorse sono destinate, attraverso questa proposta emendativa, anche a sostenere le imprese con un numero di addetti inferiore a 10 unità. Evidenzia quindi che si intende sostenere le micro e le piccole imprese che sono quelle che patiscono maggiormente i costi dell'energia. Ricorda infine che la proposta subemendativa è coerente con i molti emendamenti che il suo gruppo aveva presentato sul provvedimento all'esame che andavano in quella direzione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Simiani 0.2.015.7 e 0.2.015.6.

Sara FERRARI (PD-IDP) intervenendo sul subemendamento Simiani 0.2.015.5, segnala che la proposta in oggetto è volta a specificare che le richiamate risorse sono destinate, attraverso questa proposta subemendativa, anche a sostenere gli istituti scolastici che rappresentano un fondamentale presidio per il nostro Paese anche in termini di crescita.

Le Commissioni respingono il subemendamento Simiani 0.2.015.5.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) intervenendo sul subemendamento Simiani 0.2.015.4, segnala che la proposta in oggetto è volta a specificare che le richiamate risorse sono destinate, attraverso questa proposta subemendativa, anche a sostenere

le strutture sanitarie e assistenziali. Osserva che è necessario inserire questa dimensione nel decreto-legge all'esame che attualmente non si occupa un settore così essenziale importante: raccomanda quindi l'approvazione della citata proposta.

Le Commissioni respingono il subemendamento Simiani 0.2.015.4.

Andrea GNASSI (PD-IDP) intervenendo sul subemendamento Simiani 0.2.015.3, segnala che la proposta in oggetto è volta a specificare che le richiamate risorse sono destinate, attraverso questa proposta subemendativa, anche a sostenere le imprese culturali e creative ricordando come tali ambiti concretizzino un'efficace aiuto a importanti settori del *made in Italy* e al turismo. Ritiene, infatti, ricordando i diversi interventi legislativi che hanno riguardato altri settori, che sia importante che il sistema legislativo italiano intrecci i suoi interventi in una efficace logica comune.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Simiani 0.2.015.3, 0.2.015.2 e 0.2.015.1. Approvano quindi l'articolo aggiuntivo 2.015 dei Relatori (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano all'esame della proposta emendativa 3.33 Relatori e dei relativi subemendamenti.

Invita quindi i relatori, onorevole Francesco Battistoni, relatore per l'VIII Commissione, e onorevole Andrea Barabotti, relatore per la X Commissione, nonché la rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri di competenza.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, deputato Barabotti, esprime parere contrario sulle proposte subemendative Ilaria Fontana 0.3.33.4 e 0.3.33.3, Pavanelli 0.3.33.2 e Bonelli 0.3.33.1, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.33 dei relatori.

Il Viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori nonché parere favorevole sull'emendamento 3.33 dei relatori.

Ilaria FONTANA (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.3.33.4 volto ad introdurre ulteriori cautele alla coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico in aree termali, chiedendo l'inserimento, nelle istanze per il rilascio dei permessi, anche del riferimento alla caratterizzazione geografica, geologica, stratigrafica, tettonica, sismica e idrogeologica delle aree interessate, ciò che rafforza la tutela delle predette aree.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Ilaria Fontana 0.3.33.4 e 0.3.33.3, Pavanelli 0.3.33.2 e Bonelli 0.3.33.1. Approvano quindi l'emendamento 3.33 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative 4.063 e 4.064 dei relatori e dei relativi subemendamenti.

Invita quindi i relatori, onorevole Francesco Battistoni, relatore per l'VIII Commissione, e onorevole Andrea Barabotti, relatore per la X Commissione, nonché la rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri di competenza.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, deputato Barabotti, raccomanda l'approvazione degli articoli aggiuntivi 4.063 e 4.064 a loro firma.

Il Viceministro Vannia GAVA esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 4.063 e 4.064 presentati dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi 4.063 e 4.064 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che le Commissioni, dopo una breve

sospensione, passeranno all'esame delle proposte emendative accantonate per le quali sono state proposte delle riformulazioni.

**La seduta, sospesa alle 11.25, riprende alle 11.35.**

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del collega relatore per la VIII Commissione, onorevole Battistoni, esprimendo i pareri sulle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cortelazzo 1.67 e Pizzimenti 1.68, a condizione che vengano riformulati nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sulle proposte emendative Cappelletti 1.69, Santillo 1.045 e Peluffo 1.064.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con i relatori sui pareri espressi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli identici emendamenti Cortelazzo 1.67 e Pizzimenti 1.68.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Cortelazzo 1.67 e Pizzimenti 1.68, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S) osserva che non sorprende la contrarietà di maggioranza e Governo sull'emendamento a propria firma 1.69, vista la direzione da questo intrapresa volta a rendere il Paese un *hub* del gas, creando addirittura il paradosso di voler promuovere le fonti rinnovabili introducendo su di esse una tassa. Illustra quindi la proposta emendativa che intende dare una priorità di valutazione ai progetti da fonte rinnovabile, e non, come adesso previsto, a quelli di maggiore dimensione e con maggiori ricadute occupazionali. A quest'ultimo riguardo osserva che anche i piccoli progetti possono avere importanti ricadute e che i grandi progetti riguardano solo l'energia fossile. Sottolinea che negli ultimi mesi il prezzo del gas si sta riducendo sotto la spinta della produzione di energia da fonte rinnovabile e ricorda, al

riguardo, che 4 gigawatt di potenza rinnovabile installata corrispondono ad una riduzione di un miliardo di metri cubi di gas. In ultimo rileva che l'emendamento si pone in linea con la più recente disciplina europea sulla promozione delle fonti rinnovabili.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cappelletti 1.69.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Santillo 1.045, che intende incentivare le fonti rinnovabili e aiutare i cittadini a pagare le loro bollette. Le azioni messe in campo a questo riguardo – ovvero l'aumento dell'IVA, la fine del mercato tutelato e la bocciatura di tutti gli emendamenti delle opposizioni volti a promuovere le fonti rinnovabili – fanno capire chiaramente che il Governo non ha ben presente la situazione reale del Paese. Respinge con forza l'accusa di ideologia ambientalista che spesso viene mossa al Movimento 5 Stelle, che invece intende promuovere solo azioni concrete e fattive. Ricorda che entro il 2030 le emissioni devono essere ridotte del 30 per cento ed esprime preoccupazione perché il Governo attuale, in carica fino al 2027, compie azioni che renderanno impossibile raggiungere il requisito richiesto dall'Europa per il 2030 nei pochi anni rimanenti.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Santillo 1.045.

Marco SIMIANI (PD-IDP) auspicava che, a seguito dell'accantonamento, ci sarebbe stata una valutazione favorevole dell'articolo aggiuntivo Peluffo 1.064, che esonera gli impianti fotovoltaici realizzati su aree destinate alla attività di impresa dalla determinazione della rendita catastale. Osserva che si tratta di una proposta volta a creare ricchezza e a sostenere, oltre che i cittadini, anche le imprese.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Peluffo 1.064.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, nel rendere i pareri sulle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 3, in accordo con il collega relatore Barabotti, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Squeri 3.24 ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cortelazzo 3.26 e Pizzimenti 3.27, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con i relatori sui pareri espressi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Squeri 3.24 e che i presentatori delle identiche proposte emendative Cortelazzo 3.26 e Pizzimenti 3.27 hanno accolto la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Cortelazzo 3.26 e Pizzimenti 3.27, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del collega relatore per la VIII Commissione, onorevole Battistoni, esprimendo i pareri sulle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sull'emendamento Gebhard 4.16, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cortelazzo 4.010, a condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*). Chiede che rimangano accantonati gli identici articoli aggiuntivi Zucconi 4.021, Toccalini 4.022, Peluffo 4.023, nonché l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 4.036. Invita infine i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Bruzzone 4.058.

Il viceministro Vannia GAVA concorda con i relatori sui pareri espressi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ghebard 4.16.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la

riformulazione dell'articolo aggiuntivo Cortelazzo 4.010.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Cortelazzo 4.010, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Bruzzone 4.058.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, nel rendere i pareri sulle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 5, in accordo con il collega relatore Barabotti, chiede che resti accantonato l'emendamento Rachele Silvestri 5.14, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Colombo 5.15 e Bof 5.16, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Chiede infine che rimangano accantonati gli identici emendamenti Cortelazzo 5.22 e Pizzimenti 5.23, nonché l'articolo aggiuntivo Casasco 5.010.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con i relatori sui pareri espressi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Colombo 5.15 e Bof 5.16 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Colombo 5.15 e Bof 5.16, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del collega relatore per la VIII Commissione, onorevole Battistoni, esprimendo i pareri sulle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 7, chiede che rimangano accantonati gli identici emendamenti Cortelazzo 7.21 e Pizzimenti 7.22.

Il viceministro Vannia GAVA concorda con i relatori sui pareri espressi.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, nel rendere i pareri sulle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 8, in accordo con il collega relatore Barabotti, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bicchielli 8.013, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Serracchiani 8.017.

Il viceministro Vannia GAVA concorda con i relatori sui pareri espressi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Bicchielli 8.013 hanno accolto la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Bicchielli 8.013, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Marco SIMIANI (PD-IDP) auspica che vi sia un cambio di parere sull'articolo aggiuntivo Serracchiani 8.017, che illustra. Ricorda che è stato recentemente reso un parere favorevole in Assemblea su un ordine del giorno sempre a firma della collega Serracchiani sul medesimo tema e chiede quindi che vi sia un approfondimento al riguardo. A suo giudizio le misure concrete e reali in esso riportate, volte alla distribuzione dell'idrogeno verde prodotto in Marocco, rappresentano il vero « piano Mattei » di cui si vantano le forze di maggioranza.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 8.017.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, in accordo con il collega Barabotti, relatore per la X Commissione, chiede che rimangano accantonati gli emendamenti Zucconi 9.40 e Zinzi 9.41. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zucconi 9.42, Toccalini 9.43, Simiani 9.44 e 9.45 e Faraone 9.46, a condizione che vengano riformulati nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime parere contrario sull'emendamento Tenerini 9.53.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con i pareri espressi dai relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Zucconi 9.42, Toccalini 9.43, Simiani 9.44 e 9.45 e Faraone 9.46 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Zucconi 9.42, Toccalini 9.43, Simiani 9.44 e 9.45 e Faraone 9.46 (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI *presidente*, prende atto che l'emendamento Tenerini 9.53 è stato ritirato.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, con riferimento all'articolo 11, propone che l'articolo aggiuntivo Squeri 11.02 rimanga accantonato.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con i pareri espressi dai relatori.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del collega relatore per la VIII Commissione, onorevole Battistoni, esprimendo i pareri sulle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 12, propone che rimanga accantonato l'emendamento D'Attis 12.9. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Gusmeroli 12.10 e Peluffo 12.11. Chiede che si mantenga l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Zucconi 12.01 e Foti 12.02.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda sui pareri espressi dai relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ritira il proprio emendamento 12.10.

Le Commissioni respingono l'emendamento Peluffo 12.11.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, concorde mente con il collega relatore Barabotti, esprime parere contrario sugli emendamenti L'Abbate 13.1 e Scarpa 13.2 nonché sugli identici articoli aggiuntivi Zucconi 13.05, Alessandro Colucci 13.06 e Andreuzza 13.07.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda sui pareri espressi.

Le Commissioni respingono l'emendamento L'Abbate 13.1.

Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Scarpa 13.2, ricorda che con questa proposta si richiede che il finanziamento, riferito al 2024, del fondo rotativo denominato « Fondo italiano per il clima » torni in misura pari a 280 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, dal momento che la legge di bilancio è intervenuta riducendolo.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Scarpa 13.2, ne raccomanda l'approvazione o in subordine chiede di accantonarlo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Scarpa 13.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI *presidente*, prende atto che sono stati ritirati dai presentatori gli identici articoli aggiuntivi Zucconi 13.05, Alessandro Colucci 13.06 e Andreuzza 13.07.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del collega relatore per la VIII Commissione, onorevole Battistoni, esprimendo i pareri sulle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 14, chiede che venga mantenuto l'accantonamento degli emendamenti Peluffo 14.3, Cortellazzo 14.27, degli identici emendamenti Benzoni 14.42 e Bof 14.43, nonché degli articoli aggiuntivi Cortellazzo 14.03, Colombo 14.010 e Rotondi 14.024.



Il Viceministro Vannia GAVA concorda sui pareri espressi dai relatori.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, concorde con il collega relatore Barabotti, con riferimento all'articolo 18, chiede che venga mantenuto l'accantonamento degli emendamenti Furfaro 18.10, Mazzetti 18.11, nonché degli identici emendamenti Dondi 18.17, Andreuzza 18.20, Di Sanzo 18.21, Benzoni 18.18 e Bonelli 18.19.

Alberto Luigi GUSMEROLI *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 12.05, riprende alle 12.30.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'onorevole Squeri ha ritirato l'articolo aggiuntivo a sua firma 11.02.

Invita quindi i relatori, onorevole Francesco Battistoni, relatore per l'VIII Commissione, e onorevole Andrea Barabotti, relatore per la X Commissione, nonché la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 18.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, deputato Barabotti, invita i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti Furfaro 18.10 e Mazzetti 18.11, nonché gli identici emendamenti Dondi 18.17, Andreuzza 18.20, Di Sanzo 18.21, Benzoni 18.18 e Bonelli 18.19, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con i relatori sui pareri espressi.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Furfaro 18.10, esprime stupore per l'espressione da parte dei relatori e del Governo di un parere negativo dopo che l'emendamento era stato accantonato, cosa che lasciava sperare in un'apertura della maggioranza considerata l'importanza del distretto di

Prato, oggetto della proposta emendativa dove l'alluvione ha messo in ginocchio l'intero settore. Crede che il *made in Italy* debba essere tutelato concretamente e non solo a parole come fa la maggioranza; invita il Governo ad un'ulteriore riflessione per evitare che ciò si trasformi in un'occasione persa e in tempo sprecato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Furfaro 18.10.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati dai presentatori l'emendamento Mazzetti 18.11 nonché gli identici emendamenti Dondi 18.17 e Andreuzza 18.20.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 18.21, ricorda che esso è volto a consentire il versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali entro il 31 marzo 2024, in luogo delle scadenze anteriori per i soggetti cui si applica l'articolo 18 in esame. Sottolinea che si tratta quindi di una breve proroga sostanzialmente a costo zero per le casse pubbliche. Considera quindi che aver espresso parere contrario dopo l'accantonamento della proposta emendativa sia un'occasione persa per aiutare questi territori. Si chiede quindi se il Governo sia effettivamente interessato ad aiutarli e ricorda che, comunque, il suo gruppo non aveva detto che non erano state assegnate risorse ma semplicemente che queste erano minime e insufficienti. Conclude osservando che con il suo comportamento la maggioranza sembra volersi accanire contro quelle aree amministrate dalle opposizioni.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Di Sanzo 18.21, Benzoni 18.18 e Bonelli 18.19.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, propone una breve sospensione dei lavori delle Commissioni.

Emma PAVANELLI (M5S) dichiara di essere contraria a sospendere i lavori in

considerazione dei ristretti tempi a disposizione, soprattutto tenuto conto del loro andamento in queste giornate. Ricorda che questa mattina è stato depositato l'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori sul quale sono stati presentati molti subemendamenti e non ritiene opportuno che si riducano spazi di discussione che non avrebbero altro scopo che strozzare quest'ultima. Tale modo di procedere suscita allarme e stigmatizza che le Commissioni vengano in qualche modo mortificate e ritiene che la prima vittima sia la stessa maggioranza che è costretta a ritirare i propri emendamenti. Annuncia quindi che se si prosegue in tal modo sarà molto difficile rispettare il termine delle ore 14 per concludere i lavori.

Ilaria FONTANA (M5S) si associa a quanto dichiarato dalla collega Pavanelli e sottolinea che il ritardo che si va accumulando determinerà l'insorgere del problema che la discussione sui subemendamenti presentati verrà certamente strozzata. Evidenzia peraltro che l'opposizione ha evitato di fare ostruzionismo e chiede quindi che le prerogative parlamentari vengano rispettate.

Angelo BONELLI (AVS) evidenzia che la quasi totalità degli emendamenti accantonati sono stati presentati dalla maggioranza e che si sta attendendo ancora il parere del Ministero dell'economia e delle finanze. Osserva che ciò sembra costituire una specie di ostruzionismo ai danni della stessa maggioranza e ritiene, comunque, che pensare che non si possa discutere su una questione importante come quella recata nell'articolo aggiuntivo Squeri 11.02 rasenti l'assurdo.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Squeri 11.02 è stato ritirato dal presentatore nel corso della seduta con l'impegno a trasferirlo in un ordine del giorno.

Angelo BONELLI (AVS) prende atto del ritiro del predetto articolo aggiuntivo, ma ritiene che la questione non cambi consi-

derato che deve ancora essere esaminato un emendamento che conferisce poteri di commissario straordinario al presidente della Sicilia.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) osserva che lo svolgimento dei lavori sul provvedimento è stato segnato dall'attesa dei pareri da parte del Governo. Evidenzia come ciò avvenga ormai regolarmente e come altrettanto regolarmente si proceda come se quello italiano fosse un sistema monocamerale dove i provvedimenti sono esaminati dalla competente commissione in un ramo del Parlamento, con stillicidio dei tempi, per poi arrivare in Assemblea dove viene posta la fiducia e quindi strozzata di nuovo la discussione. Ricorda che con tempi strettissimi è stata presentata una proposta emendativa su una materia relevantissima come quella dei rifiuti in Sicilia, che peraltro non era presente nel testo originale del decreto-legge, che su di essa di fatto non si potrà discutere in Commissione né in Assemblea. Evidenzia anche che l'opposizione non ha fatto ostruzionismo e che è sempre intervenuta, su ciascun emendamento, nel merito nonché che è stato dimostrato una forte responsabilità quando si è trattato di decidere circa la riduzione degli emendamenti segnalati da esaminare. Chiede quindi che la discussione possa proseguire.

Mauro ROTELLI, *presidente*, fa presente, in merito all'entità dei tempi di discussione nelle Commissioni, che finora queste hanno dedicato tempi congrui alle sedute con risultati che ritiene apprezzabili dovuti all'evidente collaborazione intercorsa tra i commissari, testimoniata dagli oltre 200 emendamenti esaminati, considerando quelli che si sono aggiunti ai segnalati, compresi i subemendamenti, e del numero consistente di proposte emendative che sono state approvate. Segnala quindi che la proposta di sospensione da parte della Presidenza era semplicemente volta a valutare se vi siano le condizioni per affrontare efficacemente le proposte emendative che restano da esaminare per fare un lavoro proficuo per tutti.

Concordi le Commissioni, sospende quindi brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 12.55, riprende alle 13.10.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri del Governo su tre delle proposte emendative accantonate e che per le 13.30 saranno disponibili i pareri anche sulle altre. Propone quindi di procedere alla votazione delle tre proposte emendative e sospendere quindi la seduta fino alle 13.30.

Emma PAVANELLI (M5S) ritiene improponibile che si possano discutere nel merito gli emendamenti accantonati e le proposte subemendative presentate sull'emendamento dei relatori 14.028 solo in mezz'ora. Chiede pertanto che si possa superare il termine delle 14 fissato nella riunione dell'Ufficio di presidenza delle due Commissioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, fa presente che, per rispettare i tempi di avvio del provvedimento in Assemblea, è necessario che le Commissioni conferiscano il mandato ai relatori entro le 14 di oggi.

Francesco SILVESTRI (M5S) osserva che il termine delle 14 previsto inizialmente per il conferimento del mandato ai relatori non teneva conto della nuova tempistica prospettata dal presidente, che vede l'arrivo dei pareri da parte del Governo sulle proposte emendative accantonate alle 13.30. Chiede pertanto se è possibile procedere ad uno slittamento alla luce delle nuove tempistiche.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) osserva che l'unica modalità per rispettare il termine delle 14 per il conferimento del mandato ai relatori passa attraverso il ritiro dell'articolo aggiuntivo 14.028 del Governo, non essendo *ictu oculi* possibile discutere adeguatamente la proposta e i numerosi subemendamenti ad essa riferiti in un tempo così ridotto.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, propone di procedere con la votazione delle proposte emendative sulle quali sono pervenuti i pareri da parte del Governo per poi fare di nuovo il punto della situazione.

Angelo BONELLI (AVS) chiede di sapere di che proposte emendative si tratta.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del collega relatore Battistoni, esprime parere favorevole sull'emendamento Zucconi 9.40, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta per dar modo ai commissari di prendere visione della riformulazione testé proposta.

**La seduta, sospesa alle 13.20, è ripresa alle 13.40.**

Mauro ROTELLI, *presidente*, fa presente che sono pervenute le riformulazioni degli emendamenti Zucconi 9.40 e Zinzi 9.41. Prende atto che i presentatori accettano le riformulazioni proposte.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Zucconi 9.40 e Zinzi 9.41, così come riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, fa presente che sono pervenute le riformulazioni degli articoli aggiuntivi Cortelazzo 14.03 e Rotondi 14.024. Prende atto che i presentatori accettano le riformulazioni proposte.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi Cortelazzo 14.03 e Rotondi 14.024 così come riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, accogliendo la richiesta delle opposizioni, propone di riprendere la seduta al termine delle vota-

zioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Mauro ROTELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

#### La seduta termina alle 13.45.

#### SEDE REFERENTE

Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della X Commissione, Alberto Luigi GUSMEROLI, indi del presidente della VIII Commissione, Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

#### La seduta comincia alle 20.40.

**DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti all'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del collega relatore per la VIII Commissione, onorevole Battistoni, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Zucconi 4.021, Toccalini 4.022 e Peluffo 4.023, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gusmeroli 4.036, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Ra-

chele Silvestri 5.14. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cortelazzo 5.22 e Pizzimenti 5.23, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Casasco 5.010.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cortelazzo 7.21 e Pizzimenti 7.22. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento D'Attis 12.9.

Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Zucconi 12.01 e Foti 12.02, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime parere contrario sull'emendamento Peluffo 14.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cortelazzo 14.27, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Benzoni 14.42 e Bof 14.43. Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Colombo 14.010, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori delle Commissioni sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Casasco 5.010 nonché l'emendamento D'Attis 12.9.

Avverte che i presentatori accettano la riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Zucconi 4.021, Toccalini 4.022 e Peluffo 4.023 proposta dai relatori.

Le Commissioni con distinte votazioni, approvano gli identici articoli aggiuntivi Zucconi 4.021, Toccalini 4.022 e Peluffo 4.023, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 4.036 a sua prima firma proposta dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 4.036, nel testo riformulato, nonché l'emendamento 5.14 (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Cortelazzo 5.22 e Pizzimenti 5.23 proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Cortelazzo 5.22 e Pizzimenti 5.23, nel testo riformulato, nonché gli identici emendamenti Cortelazzo 7.21 e Pizzimenti 7.22 (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato l'emendamento D'Attis 12.9. Avverte che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Zucconi 12.01 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Zucconi 12.01, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) sottoscrive, a nome dei deputati del proprio gruppo appartenenti alle due Commissioni, di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Foti 12.02.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Foti 12.02, nota il contraddittorio atteggiamento della maggioranza, che proprio oggi ha votato le norme sull'autonomia differenziata. Chiede poi come dall'attuazione del comma 1 possano non derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proprio mentre vengono attribuite a una società *in house* nuove funzioni.

Erica MAZZETTI (FI) sottoscrive, a nome dei deputati del proprio gruppo apparte-

nenti alle due Commissioni l'articolo aggiuntivo Foti 12.02.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) sottoscrive, a nome dei deputati del proprio gruppo appartenenti alle due Commissioni l'articolo aggiuntivo Foti 12.02.

Il Viceministro Vannia GAVA evidenzia che la questione non attiene al tema dell'autonomia differenziata e che anzi rafforza l'azione con le amministrazioni locali. Osserva quindi che la misura non reca nuovi e maggiori oneri in quanto si utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali della società.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Foti 12.02, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento 14.3, nota che esso reca una serie articolata di proposte sulla questione della maggior tutela: avrebbe potuto capire un parere negativo sulla questione dei soggetti vulnerabili, su cui i relatori e il Governo avevano già espresso contrarietà in occasione dell'esame di precedenti proposte emendative, ma tutte le altre derivano in realtà da istanze acquisite nel corso delle audizioni. Sul rafforzamento della campagna informativa, ricorda che tale esigenza era stata sollevata già dalla Commissione Attività produttive e che era presente anche nel contratto di servizio della RAI. Quanto alla dotazione, la previsione di 1 milione di euro attualmente disposta è chiaramente insufficiente, e quindi se ne propone l'aumento a 5 milioni di euro.

La seconda parte dell'emendamento, poi, raccoglie delle questioni sorte nel corso delle audizioni, ad esempio di ARERA, che ha richiesto un maggior coinvolgimento della Banca d'Italia. L'ultima parte, infine, prevede che l'attività di monitoraggio sul passaggio al mercato libero non sia più in capo ad Acquirente Unico, bensì in capo ad ARERA, come da essa stessa rivendicato. Si stupisce dunque che il rappresentante del Governo abbia espresso parere contrario,



senza neppure un tentativo di riformulazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Peluffo 14.3.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Cortelazzo 14.27.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cortelazzo 14.27, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Bof 14.43.

Le Commissioni respingono l'emendamento Benzoni 14.42.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Colombo 14.010.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Colombo 14.010, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno ora all'esame dell'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori e dei relativi subemendamenti.

Invita quindi i relatori e la rappresentante del Governo a rendere i pareri di competenza.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome del collega relatore Barabotti, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori, di cui invece raccomanda l'approvazione.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con i relatori per quanto riguarda i pareri espressi sui subemendamenti ed esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori, a condizione che venga riformulato

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che venga dato alle opposizioni un tempo adeguato per approfondire la portata della riformulazione. Ritiene inaccettabile – sotto il profilo del metodo – la procedura seguita dalla maggioranza e dal Governo relativamente a tale articolo aggiuntivo che è stato presentato stamattina alle 10, su cui è stato fissato un termine per i subemendamenti alle 11.30 e sul quale viene proposta – in modo assolutamente anomalo rispetto alla prassi che sugli emendamenti dei relatori vede il Governo sempre conforme – una riformulazione dopo le 21. Osserva inoltre che, essendoci un nuovo testo, i subemendamenti presentati dovrebbero decadere e ne dovrebbero essere presentate di nuove. Chiede pertanto alla presidenza di dare un tempo congruo per la presentazione di nuovi i subemendamenti.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) osserva che la materia dell'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori – presentato peraltro solo poche ore fa – è molto delicata e chiede che le Commissioni possano disporre di un tempo adeguato non solo per la presentazione ma anche per la discussione dei subemendamenti.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) ritiene di una gravità inaudita sia la procedura seguita per l'esame dell'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori, che il suo contenuto. Ricorda che nel 2016 sull'argomento del ciclo dei rifiuti è intervenuta la Corte dei Conti, accertandone la difformità rispetto alle norme di legge, e fa presente che da allora i governi regionali di centro-destra non sono riusciti ad operare le modifiche richieste, ovvero la riduzione degli ATO a cinque e la realizzazione di nuovi impianti. Il Governo interviene quindi su questo tema alle 21, proponendo una riformulazione che pone a carico dei siciliani gli oneri finanziari delle modifiche.

Ilaria FONTANA (M5S) senza voler entrare nel merito della questione oggetto

della proposta dei relatori e del Governo, chiede alla presidenza delucidazioni sul metodo con cui si intende proseguire nell'esame del provvedimento, essendo stata presentata dal Governo una riformulazione sostanziale su un testo dei relatori, che dimostra peraltro l'incompetenza politica delle forze di maggioranza, che evidentemente non avevano ottenuto il benessere del Ministero dell'economia.

Marco SIMIANI (PD-IDP) senza voler affrontare il merito della questione, rileva che la procedura è del tutto inaspettata. L'articolo aggiuntivo è stato studiato stamane dalle forze di opposizione ai fini della presentazione di proposte migliorative del testo, cosa che al momento non è possibile sia per l'orario, che vede assenti le strutture di supporto ai gruppi, sia per la scarsità del tempo residuo prima del conferimento del mandato ai relatori. Chiede pertanto che sia il termine per la presentazione dei subemendamenti sia l'esame della proposta dei relatori come modificata dal Governo siano posticipati a domani.

Angelo BONELLI (AVS) osserva che il nuovo testo è sostanzialmente diverso dal precedente, essendo stati espunti alcuni commi. Chiede alla presidenza di evitare forzature e di dare alle forze di opposizione un tempo congruo per intervenire sulle parti modificate, che recano peraltro oneri di spesa non indifferenti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, si rende disponibile ad illustrare le modifiche apportate nel nuovo testo, per facilitare il lavoro delle forze politiche.

Andrea GNASSI (PD-IDP) ritiene che la presidenza debba esplicitare con chiarezza qual è il programma che si intende seguire per il prosieguo dell'esame.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, illustra le modifiche del nuovo testo, relative alla durata dell'incarico del Commissario straordinario, alla modifica del comma 6, alla soppressione dei commi 7 e 8 e all'aggiunta del comma 9. Fa presente in-

fine che solo 4 dei trenta subemendamenti presentati non risultano riferibili al nuovo testo. Propone quindi che il termine per la presentazione dei subemendamenti sia fissato alle 22 della giornata odierna.

Emma PAVANELLI (M5S) esprime il proprio disaccordo con il termine fissato dalla presidenza, che non dà tempo ai gruppi neanche di leggere la nuova proposta.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, convoca immediatamente una riunione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite al fine di discutere le modalità di prosieguo dell'esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata al termine della riunione dell'ufficio di presidenza.

**La seduta termina alle 21.20.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 23 gennaio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21.20 alle 21.40.

#### **SEDE REFERENTE**

*Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della X Commissione, Alberto Luigi GUSMEROLI, indi del presidente della VIII Commissione, Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.*

**DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.**

**C. 1606 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

**La seduta comincia alle 23.20.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che a seguito della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori sono diventate irriferibili al testo dell'articolo aggiuntivo i seguenti subemendamenti: Ilaria Fontana 0.14.028.10, Pavanelli 0.14.028.8, Bonelli 0.14.028.26 e 0.14.028.25.

Comunica altresì che sono stati presentati diversi subemendamenti alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori. (*vedi allegato 4*).

Sono da ritenersi irricevibili i seguenti subemendamenti: Barbagallo 0.14.028.40, 0.14.028.41, 0.14.028.42, 0.14.028.43, 0.14.028.44, 0.14.028.45 e 0.14.028.46, Simiani 0.14.028.48, 0.14.028.51, 0.14.028.52, 0.14.028.54, 0.14.028.55, 0.14.028.58 e 0.14.028.59, Bonelli 0.14.028.64, Pavanelli 0.14.028.70, Ilaria Fontana 0.14.028.71 e 0.14.028.72, Pavanelli 0.14.028.73, Ilaria Fontana 0.14.028.74, Pavanelli 0.14.028.75 e 0.14.028.76, Ilaria Fontana 0.14.028.79, 0.14.028.80, 0.14.028.81 e 0.14.028.82, Pavanelli 0.14.028.83, L'Abbate 0.14.028.84 e 0.14.028.85 e Pavanelli 0.14.028.86, in quanto non incidono su parti del testo originario modificate della proposta di riformulazione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che il subemendamento Cavo 0.14.028.30 è stato ritirato.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce la contrarietà del suo gruppo sulle scelte effettuate per i lavori delle Commissioni seguendo una procedura non ordinata nell'esame degli articoli del provvedimento. Sottolinea altresì che mentre da parte delle opposizioni è stata offerta una certa collaborazione la maggioranza ha provveduto a fare ostruzionismo, anche verso se stessa, con la presentazione dell'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori. Chiede quindi che sia riconosciuto un congruo termine per presentare ricorsi alle proposte subemendative non ammesse all'esame.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, precisa che le suddette proposte sono considerate irricevibili e quindi non sottopo-

nibili ad una procedura di riesame da parte della Presidenza. Invita quindi i relatori, onorevole Francesco Battistoni, relatore per l'VIII Commissione, e onorevole Andrea Barabotti, relatore per la X Commissione, nonché la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi riferiti all'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori e alle proposte subemendative ad esso relative.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, deputato Battistoni, esprime parere contrario su tutte le proposte subemendative all'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori, come riformulato, raccomandando l'approvazione di quest'ultimo.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con i relatori sui pareri espressi relativamente alle proposte subemendative ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori, come riformulato.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) stigmatizza il fatto che non sia stato chiarito che i subemendamenti dovessero riferirsi alle sole parti modificate dalla riformulazione dell'articolo aggiuntivo in oggetto.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, precisa che tale informazione è stata esplicitata sia nella convocazione delle Commissioni che in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Tommaso FOTI (FDI) ricorda il parere della Giunta per il Regolamento sull'ammissibilità della presentazione di subemendamenti alle parti modificate delle proposte emendative riformulate.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra il suo subemendamento 0.14.028.13 che sopprime le parole: «in via di urgenza», in quanto non capisce dove sia l'urgenza riferita ad un termovalorizzatore. Evidenzia peraltro che non risulta che la Sicilia stia vivendo una crisi per i rifiuti o che vi sia un'urgenza

concernente il piano dei rifiuti. Ipotizza, ironicamente, che forse il Governo accede ad altre informazioni, nascoste ai più. Rileva altresì che quanto disposto dall'articolo aggiuntivo sia in netto contrasto con il nuovo indirizzo che Governo e maggioranza si sono dati in materia di autonomia differenziata, mostrando così ancora una volta di essere incoerenti.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) annuncia il suo voto favorevole sul subemendamento Pavanelli 0.14.028.13. Evidenzia che il richiamo all'urgenza è totalmente falso in quanto il piano per i rifiuti della Sicilia è parzialmente in vigore ricordando che l'Unione europea ne ha bocciato solo una parte. Rileva che il centro-destra in sei anni di governo non è riuscito a fare nulla in materia mentre ora, in poche ore, si vede rivoluzionato il suo sistema dei rifiuti attraverso il colpo di mano dell'articolo aggiuntivo, e della sua riformulazione, in oggetto. Mette in evidenza che in tal modo si stanno utilizzando circa un terzo delle risorse destinate alla Sicilia, peraltro senza che tale processo sia stato contrassegnato dalla partecipazione democratica e ricorda che sulla tematica dei rifiuti già da tempo si registrano infiltrazioni della criminalità organizzata. Esprime inoltre forti critiche per le modalità con cui vengono localizzate le installazioni dei termovalorizzatori.

Giorgio FEDE (M5S) sottoscrive il subemendamento Pavanelli 0.14.028.13 e si dichiara basito dal riferimento all'urgenza contenuto nel testo dell'articolo aggiuntivo. Invita a considerare che da molti anni in Sicilia non è mai cambiato il sistema concernente i rifiuti mentre ora si destinano 800 milioni del Fondo di sviluppo e coesione. Ritiene quindi che sia opportuno sopprimere tale riferimento.

Le Commissioni respingono il subemendamento Pavanelli 0.14.028.13.

Ilaria FONTANA (M5S) illustra il suo subemendamento 0.14.028.1 che interviene sulla disciplina richiamata per la gestione

dei rifiuti aggiungendo il richiamo all'applicazione dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Evidenzia che anche a lei non risulta una situazione di crisi o di urgenza nella regione Sicilia e critica che si sovrappongano nella medesima persona due funzioni, considerato che il presidente della regione viene nominato commissario straordinario. Rileva, infine, che quanto stabilito dall'articolo aggiuntivo servirà solo a dilazionare i tempi.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) intervenendo sul subemendamento Ilaria Fontana 0.14.028.1 ritiene opportuno che si faccia riferimento al predetto articolo 178 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e osserva che il sistema siciliano per la gestione dei rifiuti presenta diverse strutture tra le quali quella relativa ad un eccessivo numero degli ambiti di riferimento ottimale, la perimetrazione dei quali incide anche sugli impianti, e soprattutto che le società di gestione sono tutte private, a differenza di quanto avviene nel resto d'Italia, e che non si è riuscito a risolvere questo problema stigmatizzando che il Governo intervenga su tutto ma non su quest'ultimo aspetto.

Antonino IARIA (M5S) ritiene che l'articolo aggiuntivo presentato dai relatori rappresenti un favore al presidente della Regione Sicilia. Crede che sia assurdo che si debba gestire il sistema dei rifiuti ricorrendo agli inceneritori. Osserva che certamente il circuito integrato dei rifiuti comporta alcuni sforzi, ma ritiene che percorrere scorciatoie come quella degli inceneritori sia dannoso. Pone altresì in evidenza che una corretta gestione del ciclo dei rifiuti produce pochissimi residui secchi e indifferenziati, come peraltro comprovano molti studi degli ultimi anni svolti in materia. Ritiene che quanto proposto sia un ritorno ad un passato tecnologico del tutto ingiusto per una società proiettata nel futuro.

Angelo BONELLI (AVS) ritiene che l'articolo in esame sia un vero e proprio « colpo di mano » che il gruppo Forza Italia ha imposto alla maggioranza. Stigmatizza che

si destinino miliardi di euro alla costruzione di inceneritori ed evidenzia che la Sicilia ha due volte per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, in quanto una sua parte è virtuosa nella differenziazione dei rifiuti mentre un'altra è assai carente. Rileva che le risorse in questione intaccano fortemente il Fondo riservato alla Sicilia e che quindi il presidente della regione si sta assumendo una grande responsabilità impiegando circa la metà del Fondo di coesione e sviluppo per il Ponte sullo Stretto e per la costruzione di inceneritori. Ritiene altresì che la nomina a commissario straordinario sia un modo per sottrarre alle responsabilità giuridiche, tanto erariali che penali, il presidente della regione. Ricorda peraltro che il ricorso alla nomina di commissari straordinari ha dimostrato di essere fallimentare in molti casi. Conclude sottolineando che le risorse spese in questo modo rappresentano una beffa verso le altre regioni del Sud.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sul subemendamento Ilaria Fontana 0.14.028.1, evidenzia come esso abbia la finalità di aggiungere alle norme a cui deve attenersi il Commissario straordinario anche l'articolo 178 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che elenca diversi principi tra cui rientrano quelli di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione, di concorrenza nonché il principio « chi inquina paga ». Ritiene che la costruzione di un inceneritore si pone evidentemente in contrasto con tali principi.

Ritiene inoltre che l'emendamento presentato dai relatori, il quale prevede la spesa di quasi un miliardo di fondi pubblici, ha un contenuto assolutamente estraneo e non coerente con i temi oggetto del provvedimento in discussione. Sottolinea la propria contrarietà alla possibilità di costruire nuovi inceneritori che, a suo avviso, rappresentano una soluzione obsoleta al problema dello smaltimento dei rifiuti e in aperto contrasto con la più recente normativa europea.

Al contrario, ritiene che il Governo, al posto di prevedere la costruzione di inceneritori che, paradossalmente, incentivano la

produzione di maggiori quantità di rifiuti, dovrebbe intervenire al fine di rafforzare la raccolta differenziata e l'economia circolare, anche con investimenti nelle infrastrutture dedicate. Infine, evidenzia la problematica dei fumi inquinanti prodotti dagli inceneritori e dai possibili effetti che essi possono avere sulla salute delle persone.

Patty L'ABBATE (M5S) ritiene che l'emendamento presentato dai relatori non risolve il problema dello smaltimento dei rifiuti in Sicilia e si ponga anche in contrasto con l'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – citato dallo stesso emendamento – che, nell'indicare la gerarchia da seguire nella gestione dei rifiuti, colloca lo smaltimento di questi all'ultimo posto. Evidenzia quindi come bisognerebbe incentivare la raccolta differenziata che nella regione siciliana è ancora poco diffusa.

Sottolinea inoltre che il ricorso all'incenerimento non risolve il problema dello smaltimento dei rifiuti in quanto tale attività produce fumi inquinanti e ceneri che, in ogni caso, dovranno essere smaltite con specifiche procedure.

Pertanto, ritiene che il Governo debba seguire l'ordine di priorità indicato dal citato articolo 179 e incentivare l'economia circolare. Difatti, l'attività di riciclaggio dei rifiuti, rispetto all'incenerimento, avrebbe anche il positivo effetto di creare nuovi posti di lavoro, che il Governo evidentemente non vuole creare, perpetrando politiche controproducenti dal punto di vista economico e ambientale.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ilaria Fontana 0.14.028.1.

Mauro ROTELLI, *presidente*, preannuncia, anche a nome del presidente Gusmeroli, che, anche al fine di consentire l'avvio in Assemblea della discussione sul provvedimento nel termine previsto, le Commissioni procederanno alla discussione delle proposte subemendative sino a mezzanotte e mezza per poi procedere solo alle restanti votazioni senza concedere ulteriori interventi in dichiarazione di voto sui subemendamenti.



Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che così facendo la presidenza stia tradendo il clima di reciproco rispetto sul quale si sono basati i lavori delle Commissioni sin dalla mattina della giornata odierna. Ritiene pertanto che la presidenza, impedendo ai deputati di discutere le proposte subemendative presentate, stia attuando una forzatura inaccettabile a fronte di un atteggiamento non ostruzionistico delle opposizioni.

Antonino IARIA (M5S) stigmatizza la decisione della presidenza che non era stata in alcun modo preannunciata ai commissari. Ritiene che una decisione così importante avrebbe dovuto essere concordata e comunicata in precedenza. Evidenzia quindi l'atteggiamento arrogante della maggioranza che non consente la discussione di temi particolarmente delicati e di grande importanza.

Angelo BONELLI (AVS), evidenziando il poco tempo residuo che la presidenza ha deciso di lasciare per la discussione delle proposte emendative, ritiene che questa scelta sia stata presa non a fronte di un atteggiamento ostruzionistico delle opposizioni, ma come conseguenza di problematiche interne alla maggioranza, che hanno portato alla presentazione dell'articolo aggiuntivo dei relatori solo nella mattinata di oggi e alla sua sostanziale riscrittura da parte del Ministero dell'economia a serata inoltrata. Di conseguenza, ritiene inaccettabili i tempi residui per discutere le proposte presentate, che denotano un atteggiamento arrogante da parte della maggioranza, non giustificato dall'andamento dei lavori della giornata odierna.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) ritiene che con questa maggioranza sia diventato ormai impossibile discutere le proposte emendative, tanto in Assemblea, in ragione del costante ricorso alla questione di fiducia da parte del Governo, quanto in Commissione. Difatti, con una decisione del genere, si impedisce di fatto alle opposizioni di discutere le proprie proposte emendative.

Tale scelta risulta di particolare gravità poiché impedisce di discutere di una proposta emendativa assai rilevante e che stanziava ingenti risorse economiche.

Marco SIMIANI (PD-IDP) domanda quando e in che sede è stata presa la decisione di concludere l'esame delle proposte emendative all'orario indicato dal presidente Rotelli.

Mauro ROTELLI, *presidente*, rammenta che in sede di riunione congiunta degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite, era stato convenuto di concludere l'esame del provvedimento alle ore 14 della giornata odierna. Sottolinea che nel corso dell'esame del provvedimento sono state sempre garantite tutte le prerogative delle opposizioni e la presidenza sia venuta incontro alle diverse esigenze organizzative manifestate dai gruppi.

Marco SIMIANI (PD-IDP), prendendo atto della decisione assunta dalla presidenza, annuncia che il gruppo del Partito democratico non prenderà parte alla votazione sul conferimento del mandato ai relatori, non potendo accettare tali scelte organizzative.

Evidenzia come, anche alla luce delle rassicurazioni fatte dal presidente Gusmeroli, si fosse illuso che in questa occasione vi potesse essere un atteggiamento diverso da parte della maggioranza. Al contrario, ritiene che il provvedimento in discussione si sia trasformato in un vero e proprio decreto *omnibus*, essendo state inserite molte disposizioni eterogenee rispetto ai temi trattati. Criticità che riguardano anche l'articolo aggiuntivo presentato dai relatori, il quale è stato solo in parte migliorato grazie all'intervento, in serata, del Ministero dell'Economia e alla riformulazione presentata dal Governo.

Evidenzia, infine, che l'atteggiamento della maggioranza tradisce le proprie difficoltà interne sul provvedimento in esame e si impegna a riportare quanto accaduto in questa seduta nelle sedi opportune.

Emma PAVANELLI (M5S) manifesta vivo stupore per la situazione in cui le Commis-

sioni si sono trovate a operare, con un decreto-legge presentato a ridosso dell'esame della legge di bilancio e delle festività natalizie. Le misure in esso recate non presentavano le necessarie caratteristiche di necessità e di urgenza; inoltre, la maggioranza da sola ha presentato 400 proposte emendative a testimonianza delle insuperabili divisioni di cui essa soffre. Rileva quindi la necessità di una convocazione dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ilaria Fontana 0.14.028.14.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori, ricordando alla presidenza che è stata formulata dal gruppo Movimento 5 Stelle la richiesta di convocare l'Ufficio di presidenza congiunto, richiesta che il proprio gruppo appoggia.

Emma PAVANELLI (M5S) dichiara con veemenza che l'atteggiamento del presidente è dittatoriale.

*(A seguito di vive proteste delle opposizioni e di ripetute richieste di intervento dei deputati Peluffo, Bonelli e Pavanelli, i gruppi di opposizione abbandonano i lavori delle Commissioni).*

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Ilaria Fontana 0.14.028.4, Pavanelli 0.14.028.6, Ilaria Fontana 0.14.028.7, gli identici subemendamenti Pavanelli 0.14.028.3 e Bonelli 0.14.028.15, i subemendamenti Bonelli 0.14.028.16, 0.14.028.17, 0.14.028.18 e 0.14.028.19, Pavanelli 0.14.028.9, Bonelli 0.14.028.20, 0.14.028.21, 0.14.028.22 e 0.14.028.23, Ilaria Fontana 0.14.028.11, Bonelli 0.14.028.24, Pavanelli 0.14.028.2, Ilaria Fontana 0.14.028.5, Simiani 0.14.028.50, Pavanelli 0.14.028.71, Bonelli 0.14.028.28 e 0.14.028.27, Ilaria Fontana 0.14.028.12, Bonelli 0.14.028.29, Simiani 0.14.028.49, 0.14.028.53, 0.14.028.60, 0.14.028.61 e 0.14.028.62, Santillo 0.14.028.65 e 0.14.028.66, gli identici subemendamenti

Simiani 0.14.028.56 e Pavanelli 0.14.028.68, nonché i subemendamenti Simiani 0.14.028.57, 0.14.028.47 e 0.14.028.63, Santillo 0.14.028.67.

Le Commissioni approvano quindi l'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 4).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni I, II, IV, VI, VII, IX, XI, XII, XIII e XIV.

Le Commissioni approvano l'emendamento 6.20 dei relatori, volto a recepire la condizione formulata dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione (vedi allegato 2).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte sono state presentate talune proposte di correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge (vedi allegato 5).

Le Commissioni approvano la proposta di correzioni di forma (vedi allegato 5).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea nonché di essere autorizzati a riferire oralmente in Assemblea.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, Francesco Battistoni e Andrea Barabotti, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo. Avverte altresì che le presidenze delle Commissioni VIII e X si riservano di nominare il Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 00.40 del 24 gennaio 2024.**

## ALLEGATO 1

**DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE 2.014, 2.015, 3.33, 4.063 E 4.064  
DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 2.

*All'articolo aggiuntivo 2.014 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Una quota pari al 50 per cento dello stanziamento annuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori e alle regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti per il finanziamento di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi di emissioni di gas a effetto serra pari a zero entro il 2050.

**0.2.014.7.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

*All'articolo aggiuntivo 2.014 dei relatori, al capoverso comma 8, primo periodo, sostituire le parole:* russi, *mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti:* è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

*Conseguentemente, sostituire dal secondo periodo, fino alla fine del comma 8, con le seguenti parole:* Il fondo è finalizzato a

garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

**0.2.014.1.** Bonelli, Evi.

*All'articolo aggiuntivo 2.014 dei relatori, al comma 2-bis, sostituire dalle parole:* è sostituito dal seguente: *fino alla fine del capoverso comma 8, con le seguenti:* è soppresso.

**0.2.014.2.** Bonelli, Evi.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 2.014 dei relatori, al comma 2-bis, capoverso « 8 », primo pe-*

*riodo, sostituire le parole da: rafforzare fino a: comma 1 con le seguenti: coprire i costi direttamente riconducibili al servizio di rigassificazione del GNL.*

**0.2.014.3.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 2.014 dei relatori, al comma 2-bis, capoverso « 8 », primo periodo, sostituire le parole: al 2043 con le seguenti: al 2030.*

**0.2.014.4.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 2.014 dei relatori, al comma 2-bis, capoverso « 8 », secondo periodo, sopprimere le parole: inclusivi dei costi di capitale per l'acquisto e/o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati,.*

**0.2.014.5.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 2.014 dei relatori, al comma 2-bis, capoverso « 8 », terzo periodo, sostituire le parole: L'eventuale importo residuo con le seguenti: Una quota non inferiore al quaranta per cento.*

**0.2.014.6.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:*

*« 8. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa me-*

*diante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unità di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente. ».*

**2.014.** I Relatori.

*All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche al fine di sostenere gli enti del terzo settore,.*

**0.2.015.12.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche al fine di sostenere gli utenti vulnerabili che non superano la soglia isee (indicatore situazione economica equivalente) di 18.000 euro per i nuclei famigliari con meno di 4 figli e 35.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.

**0.2.015.11.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrarari, Scarpa.

All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche al fine di sostenere esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi,

**0.2.015.10.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrarari, Scarpa.

All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche al fine di sostenere gli utenti vulnerabili che non superano la soglia isee (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di 4 figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.

**0.2.015.9.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrarari, Scarpa.

All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche per il sostegno alle imprese che hanno ottenuto la qualifica

« end of waste » per i loro scarti destinati a reimpiego in cicli produttivi,

**0.2.015.8.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrarari, Scarpa.

All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche per il sostegno alle imprese con un numero di addetti inferiore a dieci unità,

**0.2.015.7.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrarari, Scarpa.

All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche per il sostegno alle imprese con un numero di addetti superiore a dieci unità,

**0.2.015.6.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrarari, Scarpa.

All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche per il sostegno agli istituti scolastici.

**0.2.015.5.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrarari, Scarpa.

All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche per il sostegno alle strutture sanitarie e assistenziali.

**0.2.015.4.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrarari, Scarpa.

All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli



enti locali appartenenti all'ambito *aggiungere le seguenti*: , anche per il sostegno alle imprese culturali e creative,.

**0.2.015.3.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

*All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole:* versa agli enti locali appartenenti all'ambito *aggiungere le seguenti*: , anche per il sostegno a istituti e luoghi della cultura,.

**0.2.015.2.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

*All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole:* versa agli enti locali appartenenti all'ambito *aggiungere le seguenti*: , anche per il sostegno alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori,.

**0.2.015.1.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

*All'articolo 2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) in sede di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ciascun concorrente offre condizioni economiche che prevedono anche l'effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell'ambito territoriale minimo di riferimento, atti a conseguire risparmi di energia addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Qualora gli interventi di cui al primo periodo non conseguano la

quota di risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate in sede di gara, il gestore aggiudicatario versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento il contributo tariffario determinato dall'ARERA secondo quanto previsto dai decreti attuativi dell'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, con l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di penale, commisurata alla quantità di energia non risparmiata per singola annualità, tenuto conto del momento di effettiva disponibilità, da parte del gestore stesso, dei beni su cui realizzare gli interventi medesimi. Il contributo tariffario di cui al secondo periodo è altresì versato agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, in luogo dell'effettuazione degli interventi di cui al primo periodo, nelle more della definizione di apposite procedure operative per la valutazione e la certificazione dei risparmi associati agli interventi medesimi. Le modalità per la definizione delle procedure operative di cui al terzo periodo sono stabilite in sede di aggiornamento, ai sensi del comma 4 del presente articolo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226. ».

**2.015.** I Relatori.

ART. 3.

*All'emendamento 3.33 dei relatori, alla lettera 0a), numero 2), capoverso « 8-bis » aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché della caratterizzazione geografica, geologica, stratigrafica, tettonica, sismica ed idrogeologica delle aree interessate.

**0.3.33.4.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'emendamento 3.33 dei relatori, lettera 0a), sopprimere il numero 2).*

**0.3.33.3.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'emendamento 3.33 dei relatori, lettera 0a), numero 1) dopo le parole: tenuto conto dei risultati sperimentali *aggiungere le seguenti*: conseguiti all'esito di almeno cinque anni di funzionamento degli impianti di cui al comma 3-bis.

**0.3.33.2.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'emendamento 3.33 dei relatori, al capoverso 0a), articolo 1, sopprimere il numero 2).

**0.3.33.1.** Bonelli, Evi.

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

0a) all'articolo 1:

1) al comma 3-bis.2, le parole: « trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « tenuto conto dei risultati sperimentali »;

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo »;

0b) all'articolo 3, comma 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca »;

0c) all'articolo 8, comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione di coltivazione ».

**3.33.** I Relatori.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

*(Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016)*

1. Al fine di facilitare gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di favorire, al contempo, la realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso agli incentivi definiti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al comma 1 decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma 2 se, entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non hanno presentato la documentazione attestante l'assegnazione dei lavori, unitamente alla dichiara-

zione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima data di accettazione, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.

#### 4.063. I Relatori.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### Art. 4-bis.

*(Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

##### « Art. 7-bis.

*(Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)*

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:

*a)* la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;

*b)* è prevista la stipula di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera *h)*;

*c)* i contratti di cui alla lettera *b)* sono caratterizzati dai seguenti elementi:

1) il prezzo di riferimento è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a pronti;

2) il prezzo di esercizio è definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera *h)*;

3) è previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

4) è previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

5) è prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o più profili contrattuali *standard*. La quantità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento è coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1;

6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di efficacia dei diritti e degli obblighi di cui ai numeri 3) e 4) è definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui di cui alla lettera *d)*;

*d)* gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera *b)* sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale *standard*, prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera *e)*. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore è tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati, corrispondente all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera *e)*;

*e)* il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nel-

l'albo di cui alla lettera *d*). I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici – GME Spa;

*f*) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera *d*), è possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;

*g*) la quota percentuale di cui alla lettera *d*) è definita anche tenendo conto della capacità di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

*h*) le quantità di energia elettrica oggetto dei contratti di cui alla lettera *b*) sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresì segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacità di stoccaggio elettrico;

*i*) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera *h*), i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il *mix* efficiente di risorse richiesto per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera *d*), anche tenuto conto del profilo contrattuale *standard*;

*l*) le procedure competitive di cui alla lettera *h*) sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

*m*) i contingenti resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui alla lettera *h*):

1) sono differenziati per profili contrattuali *standard* senza alcuna distinzione per tecnologia;

2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale;

3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di garantire la disponibilità, nei diversi periodi futuri, di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilità attesa di risorse di flessibilità e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonché avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;

*n*) i contingenti di cui alla lettera *m*) sono aggiornati periodicamente secondo modalità disciplinate con i decreti di cui all'alinea del presente comma;

*o*) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera *d*), l'operatore obbligato è tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra:

1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera *b*), definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti;

2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera *d*) ».

**4.064.** I Relatori.

## ALLEGATO 2

**DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di contratti per differenza stipulati con il GSE ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 16 settembre 2022, recante attuazione dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (cosiddetto *Electricity release*), di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2022, che non implicano lo scambio fisico di energia elettrica, possono esercitare la facoltà di recesso dai contratti stessi senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio di cui alla lettera *a*) del comma 3 del predetto articolo 16-*bis* maturate durante il periodo di vigenza contrattuale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di recesso già esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

\* **1.67.** (Nuova formulazione) Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori

\* **1.68.** (Nuova formulazione) Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini

## ART. 2.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

« 8. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unità di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e



delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente ».

#### **2.014.** I Relatori.

*All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* in sede di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ciascun concorrente offre condizioni economiche che prevedono anche l'effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell'ambito territoriale minimo di riferimento, atti a conseguire risparmi di energia addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Qualora gli interventi di cui al primo periodo non conseguano la quota di risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate in sede di gara, il gestore aggiudicatario versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento il contributo tariffario determinato dall'ARERA secondo quanto previsto dai decreti attuativi dell'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, con l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di penale, commisurata alla quantità di energia non risparmiata per singola annualità, tenuto conto del momento di effettiva disponibilità, da parte del gestore stesso, dei beni su cui realizzare gli interventi medesimi. Il contributo tariffario di cui al secondo periodo

è altresì versato agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, in luogo dell'effettuazione degli interventi di cui al primo periodo, nelle more della definizione di apposite procedure operative per la valutazione e la certificazione dei risparmi associati agli interventi medesimi. Le modalità per la definizione delle procedure operative di cui al terzo periodo sono stabilite in sede di aggiornamento, ai sensi del comma 4 del presente articolo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 ».

#### **2.015.** I Relatori.

### ART. 3.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:*

*0a)* all'articolo 1:

1) al comma 3-*bis*.2, le parole: « trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « tenuto conto dei risultati sperimentali »;

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« *8-bis.* È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo »;

*0b)* all'articolo 3, comma 6, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

« *e-bis)* sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno

gno energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca »;

0c) all'articolo 8, comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione di coltivazione ».

### 3.33. I Relatori.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, è prorogato al 31 dicembre 2027.

\* **3.26.** (Nuova formulazione) Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.

\* **3.27.** (Nuova formulazione) Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

#### ART. 4.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### Art. 4-bis.

*(Disposizioni urgenti relative alla valutazione ambientale)*

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Per le medesime finalità la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla

legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

\* **4.021.** (Nuova formulazione) Zucconi.

\* **4.022.** (Nuova formulazione) Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.

\* **4.023.** (Nuova formulazione) Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### Art. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti)*

1. All'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, le parole: « e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, » sono sostituite dalle seguenti: « , di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, ».

\* **4.036.** (Nuova formulazione) Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### Articolo 4-bis.

*(Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica)*

*da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016)*

1. Al fine di facilitare gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di favorire, al contempo, la realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso agli incentivi definiti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al comma 1 decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma 2 se, entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non hanno presentato la documentazione attestante l'assegnazione dei lavori, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima data di accettazione, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.

#### **4.063. I Relatori.**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

*Art. 4-bis.*

*(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)*

1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacità

operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, la parola: « cinquanta » è sostituita dalla seguente: « settanta »;

b) al comma 5, le parole da: « , in misura complessivamente » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « . Alla copertura dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui all'articolo 2, comma 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse derivanti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi delle tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, del presente decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi del secondo periodo restano definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. A decorrere dall'anno 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si

applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i quali, in considerazione della specificità dei compiti attribuiti alle medesime commissioni, della peculiare disciplina prevista e della necessità di accelerare l'attuazione degli adempimenti di loro competenza, a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo ».

**4.010.** (Nuova formulazione) Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Casasco, Polidori.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. – (Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) – 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;

b) è prevista la stipula di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);

c) i contratti di cui alla lettera b) sono caratterizzati dai seguenti elementi:

1) il prezzo di riferimento è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a pronti;

2) il prezzo di esercizio è definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);

3) è previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

4) è previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

5) è prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o più profili contrattuali *standard*. La quantità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento è coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1;

6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di efficacia dei diritti e degli obblighi di cui ai numeri 3) e 4) è definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui di cui alla lettera d);

d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale *standard*, prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera e). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore è tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati, corrispondente all'obbligo mede-

simo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera *e*);

*e*) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo di cui alla lettera *d*). I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici – GME Spa;

*f*) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera *d*), è possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;

*g*) la quota percentuale di cui alla lettera *d*) è definita anche tenendo conto della capacità di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

*h*) le quantità di energia elettrica oggetto dei contratti di cui alla lettera *b*) sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresì segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacità di stoccaggio elettrico;

*i*) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera *h*), i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il *mix* efficiente di risorse richiesto per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera *d*), anche tenuto conto del profilo contrattuale *standard*;

*l*) le procedure competitive di cui alla lettera *h*) sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

*m*) i contingenti resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui alla lettera *h*):

1) sono differenziati per profili contrattuali *standard* senza alcuna distinzione per tecnologia;

2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale;

3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di garantire la disponibilità, nei diversi periodi futuri, di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilità attesa di risorse di flessibilità e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonché avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;

*n*) i contingenti di cui alla lettera *m*) sono aggiornati periodicamente secondo modalità disciplinate con i decreti di cui all'alinea del presente comma;

*o*) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera *d*), l'operatore obbligato è tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra:

1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera *b*), definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti;

2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera *d*) ».

**4.064.** I Relatori.

#### ART. 5.

*Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025.*

**5.14.** Rachele Silvestri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Il riferimento agli impianti alimentati da biomassa di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3



marzo 2011, n. 28, comprende anche gli impianti alimentati da biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'ARERA ai sensi del comma 8 dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

\* **5.15.** (Nuova formulazione) Colombo, Mattia, Maerna.

\* **5.16.** (Nuova formulazione) Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

All'articolo 5, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Al fine di massimizzare il contributo dei servizi ambientali al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di produzione di biometano, alle procedure competitive di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022, indette dal GSE a decorrere dall'anno 2024, possono partecipare anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Per tali impianti si applica la tariffa di riferimento prevista per i nuovi impianti alimentati da rifiuti organici. Il GSE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, introduce nelle sue procedure operative e pubblica il valore del costo specifico di investimento massimo ammissibile per la riconversione degli impianti alimentati a rifiuti organici e gli aggiornamenti necessari per la partecipazione delle imprese titolari di tali impianti riconvertiti alle procedure competitive medesime.

3-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le agevolazioni in materia di accisa previste per il gasolio dal testo unico

delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano, nell'ambito di un programma pluriennale ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea e la durata del predetto programma è di sei anni decorrenti dalla medesima data di autorizzazione.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis ».

3-quater. Dopo il comma 5 dell'articolo 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserito il seguente:

«5-bis. La società Acquirente Unico Spa può svolgere altresì le attività di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso di autotrazione per il tramite della SFBM, che, a tal fine, adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente comma, prevenendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da essa svolte ».

\*\* **5.22.** (Nuova formulazione) Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.

\*\* **5.23.** (Nuova formulazione) Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

## ART. 6.

*Al comma 4, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.*

**6.20.** I Relatori.

## ART. 7.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, è adottata la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1), lettera *aa*), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. Per l'adozione della regola tecnica di cui al primo periodo nonché per la valutazione delle istanze di autorizzazione presentate nelle more della sua adozione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto tecnico del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e del Comitato italiano gas, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche del biossido di carbonio di origine antropogenica e delle regole tecniche attualmente in uso a livello internazionale.

\* **7.21.** Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.

\* **7.22.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

## ART. 8.

*All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è sostituito dal seguente:

« 6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale un *vademecum* per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo ».

**8.013.** (Nuova formulazione) Bicchielli, Cavo, Semenzato.

## ART. 9.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* Con il medesimo procedimento autorizzatorio previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete elettrica di distribuzione possono essere autorizzate, previa presentazione all'amministrazione procedente di un'istanza congiunta da parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori della rete di trasmissione, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che le medesime opere abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato. Le opere di connessione sono individuate dal Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o sono previste nella soluzione tecnica minima generale per la connessione.

*9-ter.* In caso di procedimento autorizzatorio congiunto ai sensi del comma *9-bis*, le procedure di valutazione di impatto am-

bientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui progetti di realizzazione delle cabine primarie nonché delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sono di competenza regionale.

*9-quater.* In caso di accoglimento dell'istanza congiunta di cui al comma *9-bis*, l'autorizzazione è rilasciata sia in favore del gestore della rete di distribuzione sia in favore del gestore della rete di trasmissione, per le rispettive opere di competenza. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma *9-bis* in conformità al progetto approvato comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica.

*9-quinquies.* All'articolo 47, comma *1-bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: « e fino al 30 giugno 2024 » sono inserite le seguenti: « ovvero fino al termine successivo stabilito per effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento ».

**9.40.** (Nuova formulazione) Zucconi.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* All'articolo 47, comma *11-bis*, alinea, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « 20 MW e 10 MW » sono sostituite dalle seguenti: « 25 MW e 12 MW ».

*9-ter.* Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma *2-bis*:

1) all'alinea, le parole: « di autorizzazione » sono soppresse;

2) alla lettera *b*), le parole: « fino a 10 MW » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 12 MW »;

3) alla lettera *c*), le parole: « superiore a 10 MW » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 12 MW »;

b) all'articolo 6, comma *9-bis*, primo periodo, le parole: « di potenza fino a 10 MW » sono sostituite dalle seguenti: « di potenza fino a 12 MW ».

*9-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *9-bis* e *9-ter* si applicano alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e ai procedimenti unici di autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatti salvi i casi in cui la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici e delle opere connesse sono soggetti ad autorizzazione con procedimento unico ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, le disposizioni di cui al comma *9-bis* del presente articolo si applicano alle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*9-quinquies.* All'articolo 25, comma *2-bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

*9-sexies.* All'articolo 12, comma *3-bis*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il secondo periodo si applica anche

nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

**9.41.** (Nuova formulazione) Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ivi comprese le relative opere connesse, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il relativo procedimento su istanza del proponente, corredata del progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente, anche in assenza del parere di conformità tecnico sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore medesimo, che è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

\* **9.42.** (Nuova formulazione) Zucconi.

\* **9.43.** (Nuova formulazione) Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.

\* **9.44.** (Nuova formulazione) Simiani, Pelluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

\* **9.46.** (Nuova formulazione) Faraone, Del Barba.

ART. 12.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici)*

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 10-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero una quota almeno pari all'1 per cento degli impianti incentivati installati in potenza rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1 »;

b) all'articolo 24-bis, comma 1, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: « La documentazione di cui al quarto periodo deve comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati nell'impianto. Il GSE aggiorna l'elenco dei numeri di matricola registrati nella propria banca di dati con quello presentato dal soggetto responsabile e comunicato al sistema collettivo prescelto. In caso di non completa corrispondenza dei citati numeri di matricola non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermo restando l'obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici ».

2. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio, ciascun sistema collettivo di gestione si iscrive nel Registro nazionale istituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, con le modalità di cui al medesimo regolamento e comunica l'indicazione dei soggetti responsabili che hanno

prestato la garanzia finanziaria nel *trust* di uno dei sistemi collettivi riconosciuti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal comma 1 del presente articolo. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2014, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti e dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel *trust*, i dati di cui all'articolo 7, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, unitamente al valore in potenza degli impianti fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel *trust*.

**12.01.** (Nuova formulazione) Zucconi.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis.

*(Individuazione della società Sogesid Spa quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato)*

1. La società Sogesid Spa, costituita con decreto del Ministro del tesoro 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è individuata quale società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La società Sogesid Spa, fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**12.02.** (Nuova formulazione) Foti, Mattia, Benvenuti Gostoli, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Colombo, Andreuzza, Zinzi, Di Mattina, Toccalini, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Cortelazzo, Mazzetti, Semenzato, Cavo, Squeri, Casasco, Polidori.

ART. 14.

*All'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, lettera b), capoverso 2-bis:

1) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenuto conto di quanto previsto dalla lettera e-bis);

2) dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

e-bis) che al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, i soggetti interessati possano manifestare la volontà di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ovvero di subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono titolari al momento della cessazione del servizio medesimo, correlati allo stesso servizio, sulla base delle informazioni relative all'azienda, al ramo di azienda e ai relativi rapporti giuridici, messe a disposizione dei soggetti interessati medesimi, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera b) del presente comma, secondo modalità, anche in relazione alla rappresentazione di dette informazioni, stabilite dall'ARERA in coerenza con quanto previsto



dall'articolo 14, comma 4-*bis*, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;

*e-ter*) che ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto della manifestazione di volontà di cui alla lettera *e-bis*) del presente comma e del conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;

*e-quater*) che i soggetti che esprimono la manifestazione di volontà prevista dalla lettera *e-bis*) siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo di aree non inferiore a quello stabilito dall'ARERA in coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa;

*b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non vulnerabili verso il servizio a tutele graduali e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili verso il servizio di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, introdotto dal presente articolo, gli esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'ARERA una relazione che indica i costi sostenuti a decorrere dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili. L'ARERA, con propria deliberazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina i termini e le modalità per la presentazione della relazione di cui al primo periodo. Tra i costi di cui al primo periodo sono compresi quelli relativi al personale, anche non dipendente, impiegato in via esclusiva per la gestione commerciale pregressa del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato

decreto-legge n. 73 del 2007, eventualmente anche oggetto di procedure di stabilizzazione nel corso del processo di progressiva apertura del mercato ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, in modo da tenere conto degli esiti delle procedure competitive per l'affidamento dei servizi di cui al primo periodo del presente comma e dell'esigenza di evitare sovracompensozioni. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti dall'ARERA entro novanta giorni dalla presentazione della relazione e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico.

**14.27.** *(Nuova formulazione)* Cortelazzo, D'Attis, Squeri, Mazzetti, Casasco, Polidori, Foti, Longi, Mattia, Caramanna, Rotelli, Antoniozzi, Milani, Colombo, Benvenuti Gostoli, Iaia, Lampis, Giovine, Maerna, Fabrizio Rossi, Pietrella, Schiano Di Visconti, Rachele Silvestri, Zucconi.

*Nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-*bis*.

*(Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)*

1. Al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nell'anno 2023 in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. All'onere di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione.

**14.03.** (Nuova formulazione) Cortelazzo, Squeri, Nevi.

*Nel capo I, dopo l'articolo 14. aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'integrazione dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane)*

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e degli interventi di carattere infrastrutturale previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, necessari per il superamento delle procedure di infrazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 2023, all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti

dall'appartenenza all'Unione europea. Fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma, al Commissario unico si applicano le disposizioni dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dei commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 »;

b) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

« 11-bis. Ove siano necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità è competente la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni di semplificazione e accelerazione previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 per i progetti di cui al medesimo articolo 8, comma 2-bis.

11-ter. Ove gli interventi e le opere rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta* al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può essere nominato commissario *ad acta* il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario *ad acta* non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

11-quater. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere e agli interventi di cui al comma 2

può applicarsi, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 ».

2. Il comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue ».

**14.010.** (Nuova formulazione) Colombo, Mattia, Maerna.

*Nel capo II, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente i lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC)*

1. All'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il quindicesimo periodo sono inseriti i seguenti: « La Commissione può essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, è definita dal presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione gene-

rale dei lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni ».

**14.024.** (Nuova formulazione) Rotondi.

*Nel capo I, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana)*

1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione

dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera *a*) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis*, e 195, comma 1, lettera *f*), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

*c*) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera *b*) mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera *a*) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.

4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

6. La Regione Siciliana può dare supporto al Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture am-

ministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alla dirette dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresì, su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di dodici mesi e può essere rinnovato.

7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui al comma 9.

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilità. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente dà evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e, compatibilmente con le disponibilità annuali di

bilancio, del finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi.

**14.028.** (Nuova formulazione) I Relatori.

#### ART. 18.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del 13 novembre 2023, aggiungere le seguenti: e alla delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023.*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire le parole: 2 novembre 2023 con le seguenti: 29 ottobre 2023.*

**18.1.** (Nuova formulazione) Montemagni, Ziello, Nisini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

*Nel capo II, dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

#### Art. 18-bis.

*(Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023)*

1. Al comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « nel territorio del comune di Umbertide » sono sostituite dalle seguenti: « nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023 ».

*Conseguentemente, alla rubrica del capo II aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023.*

**18.016.** Il Governo.

#### ART. 19.

*All'articolo 19, dopo il comma 4, aggiungere in fine i seguenti:*

*4-bis.* Il comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è abrogato.

*4-ter.* All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zionali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale »;

*b)* il comma 2 è abrogato.

\* **19.6.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

\* **19.7.** Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.



## ALLEGATO 3

**DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.**

**ARTICOLO AGGIUNTIVO 14.028 DEI RELATORI  
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

**ART. 14.**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: in via d'urgenza ed.*

**0.14.028.13.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, dopo le parole: dagli articoli aggiungere la seguente: 178.*

**0.14.028.1.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e.*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: a realizzare fino alla fine della lettera a) con le seguenti: a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo;*

b) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: ivi compresi fino a: del presente comma con le seguenti: di cui alla lettera a).*

**0.14.028.14.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico,.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: della salute pubblica aggiungere le seguenti: nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti,.*

**0.14.028.4.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico,.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi finalizzati alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani,.*

**0.14.028.6.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi volti a migliorare e favorire le raccolte differenziate, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo.

**0.14.028.7.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico.

\* **0.14.028.3.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

\* **0.14.028.15.** Bonelli, Evi.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sostituire le parole: il recupero energetico, con le seguenti: l'incremento della raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

**0.14.028.16.** Bonelli, Evi.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sostituire le parole: il recupero energetico, con le seguenti: il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 4 della direttiva 98/2008 recepito dall'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

**0.14.028.17.** Bonelli, Evi.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sostituire le parole: della Regione Siciliana, con le seguenti: dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

**0.14.028.18.** Bonelli, Evi.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, prima della lettera a) è inserita al seguente:

0a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, un Piano d'azione per l'economia circolare che preveda di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata per lo meno del 70 per cento.

**0.14.028.19.** Bonelli, Evi.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: , includendovi a tal fine fino alla fine della medesima lettera a).

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma.

**0.14.028.9.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, lettera a), sopprimere dalle parole: , includendovi a tal fine fino alla fine del comma.

**0.14.028.20.** Bonelli, Evi.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, lettera a), sostituire dalle parole: , di termovalorizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: di gestione, con esclusione degli impianti di termovalorizzazione di rifiuti.

**0.14.028.21.** Bonelli, Evi.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti: fatto salvo il divieto di conferire agli impianti di termovalorizzazione rifiuti plastici e materiali riciclabili;.

**0.14.028.22.** Bonelli, Evi.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, lettera b), sopprimere le

*parole da:* , ivi compresi *fino a:* del presente comma,.

**0.14.028.23.** Bonelli, Evi.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 3.*

**0.14.028.11.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 4, dopo le parole:* 31 marzo 2023, n. 36, *aggiungere le seguenti:* della normativa vigente in materia di autorizzazioni ambientali.

**0.14.028.24.** Bonelli, Evi.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.

**0.14.028.2.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 5, dopo le parole:* con ordinanza *aggiungere le seguenti:* all'esito della Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

*Conseguentemente, al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* fermo restando il rispetto dell'articolo 14-quinquies della medesima legge n. 241 del 1990.

**0.14.028.5.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 6, secondo capoverso, le*

*parole:* qualora appartenente ad, *sono sostituite dalle seguenti:* già in ruolo presso.

**0.14.028.25.** Bonelli, Evi.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 6, terzo capoverso, le parole:* Gli oneri relativi, *fino alle parole:* intesta al Commissario straordinario *sono sostituite dalle seguenti:* La struttura di supporto è senza oneri a carico dello Stato.

**0.14.028.26.** Bonelli, Evi.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 7.*

**0.14.028.8.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 8 sopprimere il primo e il secondo periodo.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole:* di cui al presente comma e.

**0.14.028.10.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 8, dopo le parole:* due sub-commissari, *aggiungere le seguenti:* che abbiano comprovate esperienze nella gestione dei rifiuti.

**0.14.028.28.** Bonelli, Evi.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 8, le parole:* il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 *sono sostituite dalle seguenti:* il cui incarico è svolto a titolo gratuito.

**0.14.028.27.** Bonelli, Evi

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 8 dopo le parole: essere rinnovato sono inserite le seguenti: I sub-commissari sono selezionate tra figure professionali quali: ingegneri ambientali, docenti universitari in materia ambientale, ed esperti in materia di produzione di energia rinnovabile di comprovata esperienza. Il ruolo di subcommissario è altresì incompatibile con il ruolo di assessore regione o deputato regionale.

**0.14.028.30.** Cavo, Pisano, Romano, Alessandro Colucci, Lupi, Bicchielli, Brambilla, Tirelli.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 9.

\* **0.14.028.12.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

\* **0.14.028.29.** Bonelli, Evi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

*(Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la pianificazione della gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana)*

1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza ed in conformità a quanto stabilito dagli articoli 179, 182, e 182-bis, e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento di una rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di una adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e

può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2027.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, includendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b) mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

3. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.

4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza al-

l'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata da parte del Commissario straordinario con ordinanza, e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali trovano applicazione i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55.

6. Per l'espletamento dei suoi compiti, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Commissario straordinario, e composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità, di cui una unità di livello dirigenziale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Detto personale, qualora appartenente ad Amministrazioni pubbliche, è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio del personale della struttura commissariale, definito con il decreto di cui al primo periodo, sono posti a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

7. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma precedente, il Commissario straordinario può conferire fino ad un massimo di tre incarichi di collabo-

razione a professionisti ed esperti con idonea qualificazione tecnica, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario sulla base delle tariffe professionali.

8. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 5 e 6 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'ultimo comma del presente articolo, entro il limite di spesa di 565.946,00 euro all'anno, per il periodo di cui all'ultimo capoverso del comma 1.

9. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo trova applicazione l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91.

10. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse di cui al comma successivo.

11. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario straordinario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale.

**14.028.** I Relatori.



## ALLEGATO 4

**DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.**

**ARTICOLO AGGIUNTIVO 14.028 DEI RELATORI (NUOVA FORMULAZIONE) E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

## ART. 14.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere comma 1.*

**0.14.028.58.** Simiani.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: in via d'urgenza ed.*

**0.14.028.70.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, dopo le parole: agli articoli aggiungere la seguente: 178,.*

**0.14.028.79.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e,.*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: a realizzare fino alla fine della medesima lettera a) con le seguenti: a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo;*

*b) al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: ivi compresi alle parole: del presente comma con le seguenti: di cui alla lettera a);*

*c) sostituire il comma 9, con i seguenti:*

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi, sono finanziati mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 9-bis.

9-bis. I commi da 272 a 275 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono abrogati.

**0.14.028.80.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e.*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: a realizzare fino alla fine della lettera con le seguenti: a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo;*

*b) al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: ivi compresi alle parole: del presente comma con le seguenti: di cui alla lettera a).*

**0.14.028.81.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

**(Irricevibile)**

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi finalizzati alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani,.

**0.14.028.75.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

**(Irricevibile)**

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: della salute pubblica aggiungere le seguenti: nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti,.

**0.14.028.83.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

**(Irricevibile)**

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi volti a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la ricicla-

bilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo.

**0.14.028.74.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

**(Irricevibile)**

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico.

**0.14.028.82.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

**(Irricevibile)**

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, dopo le parole: è di due anni e aggiungere la seguente: non.

**0.14.028.64.** Bonelli.

**(Irricevibile)**

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 2.

**0.14.028.55.** Simiani.

**(Irricevibile)**

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, sostituire le lettera a), con la seguente:

a) adotta, presso svolgimento della valutazione ambientale strategica, e della valutazione Impatto Sanitario, il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, finalizzato a migliorare il tasso medio di differenziata relativo ai rifiuti urbani.

**0.14.028.85.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Cappelletti, Pavanelli, Fedele, Iaria.

**(Irricevibile)**

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, lettera a), dopo le parole: finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione includendovi a tal

fine aggiungere le seguenti: la realizzazione di impianti per la gestione dell'organico e impianti per il riciclo di imballaggi e gestione dei RAEE.

**0.14.028.84.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, Morfino.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: includendovi a tal fine alla fine della lettera.*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: , ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma.*

**0.14.028.72.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d) assicura opportune modalità per abbattere il costo della Tari nel territorio della Regione Siciliana.*

**0.14.028.40.** Barbagallo.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d) assicura la trasformazione delle Srr in società pubbliche.*

**0.14.028.41.** Barbagallo.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d) individua un numero di ambiti territoriali ottimali non superiori a 5.*

**0.14.028.42.** Barbagallo.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d) assicura il categorico divieto di subappaltare il servizio di raccolta dei rifiuti nell'ambito del territorio della regione.*

**0.14.028.43.** Barbagallo.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d) assicura la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo esclusivamente nelle 7.T.O. « D ».*

**0.14.028.44.** Barbagallo.

**(Irricevibile)**

*All'articolo 14.028 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*d) assicura che l'approvazione dei progetti di nuovi impianti di cui al presente articolo avvenga nel rispetto delle procedure di compatibilità ambientale e di VAS.*

**0.14.028.45.** Barbagallo.

**(Irricevibile)**

*All'articolo 14.028 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*d) assicura che le dotazioni assunzionali previste nel presente articolo vengano garantite secondo procedure di evidenza pubblica e per mezzo di una valutazione per titoli ed esami.*

**0.14.028.46.** Barbagallo.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 3.*

**\* 0.14.028.54.** Simiani.

**\* 0.14.028.71.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

**(Irricevibile)**

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, capoverso « Art. 14-bis », sopprimere il comma 4.

**0.14.028.52.** Simiani.

*(Irricevibile)*

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.

**0.14.028.86.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

*(Irricevibile)*

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, capoverso « Art. 14-bis », sopprimere il comma 5.

**0.14.028.51.** Simiani.

*(Irricevibile)*

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 5, dopo le parole: con ordinanza aggiungere le seguenti: all'esito della Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24.

Conseguentemente al medesimo comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando il rispetto dell'articolo 14-quinquies della medesima legge n. 241 del 1990.

**0.14.028.76.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

*(Irricevibile)*

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 6.

**0.14.028.50.** Simiani.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 6 sopprimere le parole da: prevedendo altresì fino alla fine del medesimo comma.

**0.14.028.71.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 7.

\* **0.14.028.48.** Simiani.

\* **0.14.028.73.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

*(Irricevibile)*

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 8.

**0.14.028.59.** Simiani.

*(Irricevibile)*

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, capoverso « Art. 14-bis », sopprimere il comma 9.

**0.14.028.49.** Simiani.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026.

**0.14.028.61.** Simiani.

*All'emendamento 14.028 dei Relatori, sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2 sono corrispondentemente ridotti, nel limite di 800 milioni, gli stanziamenti per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 29 dicembre 2023, n. 21.

**0.14.028.53.** Simiani.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2, pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**0.14.028.60.** Simiani.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2, pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**0.14.028.62.** Simiani.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi sono finanziati a valere sulla parte di risorse destinate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina, da destinare al potenziamento della raccolta differenziata e di impianti di compostaggio.

**0.14.028.65.** Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Fede, Cappelletti.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi, di cui 751 milioni a valere delle risorse destinate dal fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e 49 milioni di euro delle risorse impropriamente utilizzate dai rimborsi elettorali partiti, da destinare prioritariamente al potenziamento della raccolta differenziata e delle politiche di economia circolare.

**0.14.028.66.** Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 9 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 100 milioni.*

\* **0.14.028.56.** Simiani.

\* **0.14.028.68.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

*All'emendamento 14.028 dei Relatori, al comma 9, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.*

**0.14.028.57.** Simiani.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 9, dopo le parole: accordo di coesione da definire inserire le seguenti: previa consultazione popolare nelle province interessate dai nuovi impianti.*

**0.14.028.63.** Simiani.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 9, dopo le parole: accordo di coesione da definire inserire le seguenti: previa consultazione popolare.*

**0.14.028.47.** Simiani.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il piano regionale ai sensi del comma 3 ha efficacia solo dopo l'esple-*



tazione delle procedure previste dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

**0.14.028.67.** Santillo.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana)*

1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza ed in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, includendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione

dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b) mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

3. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.

4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata da parte del Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali trovano applicazione i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55.

6. La Regione Siciliana può supportare il Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture ammi-

nistrative senza nuovi o maggiori oneri ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alla dirette dipendenze del medesimo Commissario prevedendo altresì, su richiesta del Commissario, la nomina di due subcommissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato.

7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo trova applicazione l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91.

8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse di cui al comma successivo.

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi,

sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione Siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilità. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente dà evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, al finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi.

**14.028.** *(Nuova formulazione)* I Relatori.

## ALLEGATO 5

**DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.**

**CORREZIONI DI FORMA APPROVATE**

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: « in autoproduzione » sono sostituite dalle seguenti: « per l'autoproduzione »;*

*al comma 2:*

*alla lettera f), le parole: « Gestore del mercato elettrico » sono sostituite dalle seguenti: « Gestore dei mercati energetici »;*

*alla lettera g), le parole: « ogni singola » sono sostituite dalla seguente: « ciascuna »;*

*al comma 3, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti »;*

*alla rubrica, le parole: « a rischio delocalizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti al rischio di delocalizzazione ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, capoverso Art. 16:*

*al comma 1, dopo le parole: « di seguito » è inserita la seguente: « denominati »;*

*al comma 2, dopo le parole: « delle aree idonee » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 3:*

*all'alinea, dopo le parole: « legge 9 gennaio 1991, n. 9 » è inserito il seguente*

*segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « il 45° parallelo » è inserita la seguente: « Nord »;*

*alla lettera b), dopo le parole: « sulle linee di costa » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 4, lettera a), le parole: « una soglia di » sono soppresse;*

*al comma 7, primo periodo, le parole: « il costo a MWh » sono sostituite dalle seguenti: « il costo per MWh »;*

*al comma 8:*

*all'alinea, dopo le parole: « di cui al comma 7 » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*alla lettera c):*

*al numero 1.2), dopo le parole: « rispetto all'energia elettrica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al numero 2), le parole: « i diritti non assegnati ai sensi del numero 1) sono oggetto di una eventuale » sono sostituite dalle seguenti: « l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del numero 1) a un'eventuale »;*

*al comma 9, primo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti » e dopo le parole: « dal Gruppo GSE » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), numero 1), la parola: « infine » è sostituita dalle seguenti: « in fine »;*

alla lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 3, al secondo periodo, le parole: « rimborso spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborso di spese » e, al terzo periodo, le parole: « delle relative tempistiche » sono sostituite dalle seguenti: « dei relativi tempi ».

All'articolo 4:

al comma 3, secondo periodo, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « d'intesa con la Conferenza unificata » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata » e dopo le parole: « di potenza installata » è inserita la seguente: « , determinati »;

alla rubrica, le parole: « impianti a fonti rinnovabili » sono sostituite dalle seguenti: « impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ».

All'articolo 5:

al comma 1, terzo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti » e le parole: « di Terna S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Terna S.p.A. »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, »;

alla lettera b), le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese ».

All'articolo 6:

al comma 3, dopo le parole: « culturali e del paesaggio » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a), alinea, le parole: « lettera a), » sono sostituite dalle seguenti: « lettera a) »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al numero 2), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: » e le parole: « sono inserite » sono sostituite dalle seguenti: « sono inserite le »;

al numero 3), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al numero 4), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

alla lettera c), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

alla lettera d):

all'alinea, le parole: « l'articolo 11, » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 11 »;

al capoverso Art. 11-bis:

al comma 8, alinea, le parole: « dall'autorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'autorizzazione »;

al comma 10, le parole: « ai sensi del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto »;

al comma 11, le parole: « e le finalità » sono sostituite dalle seguenti: « e l'indicazione delle finalità »;

al capoverso Art. 11-ter:

al comma 1, le parole: « ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

al comma 3, le parole: « conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990 » sono sostituite dalle seguenti: « conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

al comma 4, le parole: « conferenza dei servizi » sono sostituite dalle seguenti: « conferenza di servizi »;

al comma 7, le parole: « programma lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programma dei lavori » e le parole: « programmi lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programmi dei lavori »;

alla lettera e), numero 1), alinea, le parole: « comma 4, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4 »;

alla lettera g):

al numero 1), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al numero 2), capoverso 8, le parole: « programma lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programma dei lavori » e le parole: « programmi lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programmi dei lavori »;

alla lettera h):

all'alinea, le parole: « comma 2, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;

al capoverso 2-bis, le parole: « Nelle more della data di entrata in vigore del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more dell'entrata in vigore del decreto »;

alla lettera i), capoverso 2-bis, le parole: « Nelle more dell'efficacia » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more dell'entrata in vigore »;

alla lettera l), numero 1), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al comma 3:

alle lettere b), c) ed e), le parole: « stoccaggio della CO<sub>2</sub> » sono sostituite dalle seguenti: « stoccaggio di CO<sub>2</sub> »;

alla lettera f), le parole: « filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO<sub>2</sub> » sono sostituite dalle seguenti: « filiera della cattura, del trasporto, dell'utilizzo e dello stoccaggio di CO<sub>2</sub> »;

al comma 4, le parole: « del 2011, » sono sostituite dalle seguenti: « del 2011 »;

al comma 5, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto » e le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: ».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: « delle tempistiche » sono sostituite dalle seguenti: « dei tempi ».

All'articolo 9:

al comma 1, all'alinea, le parole: « Terna S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società Terna Spa » e alla lettera b), le parole: « da Terna S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società Terna Spa »;

al comma 2, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti »;

al comma 3, le parole: « a Terna S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « alla società Terna Spa »;

al comma 4, le parole: « di Terna S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Terna Spa »;

al comma 6, le parole: « il non contrasto » sono sostituite dalle seguenti: « l'assenza di contrasto » e le parole: « ai regolamenti edilizi » sono sostituite dalle seguenti: « la conformità delle opere e delle infrastrutture medesime ai regolamenti edilizi »;

al comma 8, le parole: « articolo 47 del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto » e le parole: « conferenza dei servizi » sono sostituite dalle seguenti: « conferenza di servizi ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « di euro per l'anno », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « euro per l'anno »;



al comma 2, le parole: « dell'articolo 44 del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto ».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), le parole: « la parola » sono sostituite dalle seguenti: « la parola: »;

alla lettera b), al numero 1.2), le parole: « lettera e-bis), » sono sostituite dalle seguenti: « lettera e-bis) », al numero 2), alinea, le parole: « comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 » e al numero 2), capoverso 1-bis, le parole: « n. 190 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 190 »;

alla lettera c):

al numero 2):

all'alinea, le parole: « comma 5, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 »;

al capoverso 5-bis, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet »;

al numero 4), alinea, le parole: « comma 6, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6 »;

al numero 5.2), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al numero 6), le parole: « le parole "e dalla Regione", » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: "e dalla Regione" »;

alla lettera d), le parole: « dopo le parole » sono sostituite dalle seguenti: « dopo le parole: ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « , di seguito anche ENEA, » sono sostituite dalla seguente: « (ENEA) »;

al comma 2, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet »;

al comma 3, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « fermo quanto » sono sostituite dalle seguenti: « fermo restando quanto » e le parole: « di Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Acquirente unico Spa, »;

al comma 2, le parole: « n. 80 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 80, »;

al comma 3:

alla lettera a), capoverso 2, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti », le parole: « Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « La società Acquirente unico Spa » e le parole: « da Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società Acquirente unico Spa »;

alla lettera b), capoverso 2-ter, le parole: « Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società Acquirente unico Spa »;

al comma 4, capoverso 1, le parole: « modalità di » sono sostituite dalle seguenti: « modalità di cui »;

al comma 5, al primo periodo, le parole: « o dall'esercente il servizio » sono sostituite dalle seguenti: « o da parte dell'esercente il servizio », le parole: « da parte del cliente domestico » sono sostituite dalle seguenti: « rilasciata dal cliente domestico » e, al secondo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti »;

al comma 7, le parole: « Acquirente Unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società Acquirente unico Spa » e le parole: « all'articoli » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli ».

All'articolo 15:

al comma 1:

lettera a), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

lettera b), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « Regione Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « regione Toscana » e le parole: « nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « , nel limite »;

al comma 2, le parole: « Regione Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « regione Toscana » e le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore ».

All'articolo 18:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « sulla Gazzetta » sono sostituite dalle seguenti: « nella Gazzetta » e le parole: « del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 » e, al secondo periodo, le parole: « Regione Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « regione Toscana ».

## COMMISSIONI RIUNITE

### XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023)411 final, corredata dai relativi allegati Annexes 1 to 3), di Roberto Defez, primo ricercatore presso l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Napoli (in videoconferenza) e di Vittoria Francesca Brambilla, professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali dell'Università Statale di Milano (in videoconferenza) .....	310
Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023)411 final, corredata dai relativi allegati Annexes 1 to 3), di Stefano Masini, professore associato di Diritto agrario e Diritto alimentare presso la facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, di Michele Morgante, professore ordinario di genetica all'Università di Udine e direttore scientifico dell'Istituto di Genomica applicata (in videoconferenza) .....	310

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 23 gennaio 2024.*

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023)411 final, corredata dai relativi allegati Annexes 1 to 3), di Roberto Defez, primo ricercatore presso l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Napoli (in videoconferenza) e di Vittoria Francesca Brambilla, professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali dell'Università Statale di Milano (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.30.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023)411 final, corredata dai relativi allegati Annexes 1 to 3), di Stefano Masini, professore associato di Diritto agrario e Diritto alimentare presso la facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, di Michele Morgante, professore ordinario di genetica all'Università di Udine e direttore scientifico dell'Istituto di Genomica applicata (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.50.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ». Esame emendamenti C. 1419-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	311
DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	312
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	321
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021. C. 1588 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	317
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	324
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	319
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	325

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.

##### La seduta comincia alle 13.35.

**Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ».**

**Esame emendamenti C. 1419-A Governo.**  
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea.

Riccardo MAGI, *presidente*, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1419-A, recante Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ».

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, segnala che le proposte emendative recate nel fascicolo n. 2 non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di nulla osta.

**DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606.**

(Parere alle Commissioni VIII e X).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo MAGI, *presidente*, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. In sostituzione della relatrice, onorevole Montaruli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, procede all'illustrazione del provvedimento in esame. Fa quindi presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere della Commissioni riunite VIII e X, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (C. 1606). Segnala quindi che il provvedimento è composto da 21 articoli, il primo dei quali reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 attribuisce – fino al 31 dicembre 2030 – priorità ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici per l'approvvigionamento energetico delle imprese elettrivore, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica. Il comma 2 prevede la definizione – da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, en-

tro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto in esame – di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione elettrica da rinnovabili da parte di tali imprese. Il meccanismo consente alle imprese di richiedere al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) un'anticipazione di parte dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione o oggetto di potenziamento, nelle more della loro entrata in esercizio, da restituirsi successivamente. Il comma 3 prevede che i relativi oneri trovino copertura a valere sugli oneri generali del sistema elettrico. Infine, il comma 4, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, consente al GSE di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato istituito presso Acquirente Unico S.p.A.

Evidenzia che l'articolo 2 sostituisce l'articolo 16 decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34), al fine di ridefinire la normativa volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico per superare le criticità della disciplina in questione, manifestatesi in sede attuativa (comma 1). L'articolo qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore* e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione (comma 2).

L'articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermiche contenuta nel decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22. In particolare, il comma 1, lettera *a*), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 (lettera *a*), numero 2)) e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara – ai fini di una loro riassegnazione – in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni (lettera *a*), numero 1)). Il medesimo comma 1, alla lettera *b*), prevede la possibilità per il concessionario uscente di presentare – entro e non



oltre il 30 giugno 2024 – un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni.

Fa presente che l'articolo 4 riconosce alle regioni un incentivo finanziario ad ospitare impianti a fonti rinnovabili, attraverso l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alimentato, in parte, con i proventi delle aste CO<sub>2</sub>, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, e, in parte, con contributi (10 euro per ogni kW di potenza dell'impianto) versati dai titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, il cui titolo per la costruzione degli impianti stessi sia stato acquisito nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030. Un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse. Il versamento del contributo è escluso per i titolari di impianti geotermici e per i titolari di impianti idroelettrici, già tenuti al pagamento dei contributi disposti dalla pertinente disciplina.

L'articolo 5 introduce misure per favorire il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili. A tal fine istituisce un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili prevedendo che, fino alla data di entrata in operatività del suddetto meccanismo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, agli impianti da bioliquidi sostenibili si applicano prezzi minimi garantiti definiti dall'ARERA. L'articolo prevede inoltre che il decreto di istituzione della Commissione preposta all'esame delle proposte di modifica e integrazione dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla disciplina dei combustibili, sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica senza necessità del

concerto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e che a tale Commissione non partecipino rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Quanto all'articolo 6, segnala che esso prevede che, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica, sia subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In materia di valutazione di impatto ambientale, i medesimi interventi possono essere sottoposti alla procedura cosiddetta di *pre-screening*; analogamente, ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale, le modifiche progettate sono comunicate all'autorità competente, la quale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate siano sostanziali, ne dà notizia al gestore per la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione. I suddetti interventi, infine, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, se realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica.

L'articolo 7 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, al fine di colmare alcune lacune della disciplina in materia di cattura e stoccaggio della CO<sub>2</sub>, specificando alcuni aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio della CO<sub>2</sub>. In base agli elementi forniti dalla relazione illustrativa del provvedimento, l'urgenza delle misure proposte deriva dall'esigenza di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e di fornire quanto prima alle imprese con processi difficili da riconvertire (cosiddetti «*Hard To Abate*») ed al settore termoelettrico a gas strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi, mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività.

L'articolo 8 prevede l'individuazione, in due porti del Mezzogiorno, previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, di aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.

Segnala che l'articolo 9 prevede, ai commi da 1 a 4, la realizzazione da parte di Terna S.p.A., entro il 7 giugno 2024, di un Portale digitale che consenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della cultura, all'ARERA e alle regioni e province autonome l'accesso a dati e informazioni sugli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e sulle richieste di connessione. Il medesimo articolo 9, ai commi da 5 a 9, prevede che, fino al 31 dicembre 2026, la realizzazione di taluni interventi sulle reti di distribuzione finanziati dal PNRR siano sottoposti a semplice denuncia di inizio lavori, salvo non sussistano specifici vincoli o richiedano la dichiarazione di pubblica utilità o una variante agli strumenti urbanistici. In tal caso, i suddetti interventi sono sottoposti ad un'autorizzazione unica, rilasciata a valle di una conferenza di servizi asincrona, con tempi abbreviati e modalità semplificate di rilascio del provvedimento finale.

L'articolo 10, comma 1, stanziava 96,7 milioni di euro per il finanziamento di progetti di realizzazione o ammodernamento di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento. Il comma 2, invece, dispone che il 50 per cento dei proventi delle aste CO<sub>2</sub> maturate nel 2022 sia assegnato ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*: nella misura dell'80 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del 20 per cento al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 11 reca numerose modifiche alla disciplina per l'individuazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da

realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico. La maggior parte di tali modifiche è finalizzata a disciplinare un procedimento alternativo, a quello attualmente previsto per l'individuazione del sito del deposito che si basa sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee – CNAI). Il nuovo procedimento prevede la presentazione di autocandidature e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAI).

L'articolo 12 attribuisce all'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) il compito di istituire un registro delle diverse tipologie di moduli fotovoltaici, suddiviso in tre sezioni in base alle specifiche caratteristiche territoriali e qualitative, al fine di realizzare una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato.

Evidenzia che l'articolo 13 rfinanzia il Fondo italiano per il clima in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), a norma del quale il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'UE, attraverso l'assunzione di capitale di rischio, la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta e il rilascio di garanzie.

L'articolo 14, al comma 1, stanziava un milione di euro nel 2024 per lo svolgimento di campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico. Il comma 2 prevede il trasferimento del fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato – di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 35 del 2005 – alimentato con le risorse rivenienti dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'ARERA, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prevedendo che sia quest'ultimo, anziché il Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del *made in Italy*) ad approvare i progetti proposti dall'ARERA. Il comma 3 disciplina il servizio di vulnerabilità, prevedendo che esso sia erogato ai clienti vulnerabili da operatori individuati

tramite procedure competitive alle condizioni stabilite dall'ARERA e che l'approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso sia affidato ad Acquirente Unico. Il comma 4 prevede, anziché l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali a favore del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela, che le imprese esercenti il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* sino alla aggiudicazione del servizio di vulnerabilità. Il comma 5 prevede che l'addebito diretto per la fatturazione nell'ambito della maggior tutela valga anche per il subentro del fornitore del servizio a tutele graduali o di vulnerabilità. Il comma 6 dispone che, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione del servizio a tutele graduali, il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori sia stabilito tra il 9 e il 10 gennaio 2024. Il comma 7 prevede che Acquirente Unico monitori le condizioni praticate ai clienti domestici nonché la corretta erogazione del servizio a tutele graduali e che l'ARERA trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sugli esiti di tale attività.

Evidenzia che l'articolo 15 reca modificazioni alla normativa vigente inerente le tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.

L'articolo 16 consente, nei casi di ricostruzione privata del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di escludere l'obbligo di applicare determinati requisiti minimi energetici, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni occorsi al patrimonio privato.

L'articolo 17 prevede che le imprese agricole, ubicate nella regione Toscana, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere alle misure di indennizzo anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative (comma 1). Inoltre, la regione Toscana può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame (comma 2).

L'articolo 18, al comma 1, dispone l'applicazione – nei territori della Regione Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 2 novembre 2023 – del regime di aiuto per le aree di crisi industriale e stanZIA a tal fine sino a 50 milioni di euro.

Fa presente che l'articolo 19, al comma 1, consente il riutilizzo dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere, in ambienti terrestri e marino-costieri, anche per singola frazione granulometrica, senza più prevedere l'emanazione di un regolamento ministeriale, per disciplinare le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili. Il medesimo articolo 19, al comma 2, dispone l'abrogazione della norma che prevede la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema elettrico. Il comma 3 dell'articolo 19 sopprime la previsione dettata dall'articolo 19-ter del decreto-legge n. 17 del 2022 relativa alla emanazione di un regolamento ministeriale per stabilire gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica degli enti locali. Il comma 4 prevede l'abrogazione della disposizione (introdotta con il decreto-legge n. 176 del 2022) che consente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di accedere, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas.

L'articolo 20 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

L'articolo 21 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto, indicandola nel 10 dicembre 2023 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*).

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il Capo I (costituito dagli articoli da 1 a 14) del provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla materia « tutela della concorrenza » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sia nella misura in cui attiene alla regolazione dei profili concorrenziali dei mercati (si vedano gli articoli 3 e 14 del decreto-legge), sia nella misura in cui comprende (come chiarito nella sentenza n. 14 del 2003) la disciplina di strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese (si vedano gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 10).

In merito alla materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia, segnala che la Corte costituzionale ha chiarito che « l'espressione utilizzata nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione debba ritenersi corrispondere alla nozione di "settore energetico", così come alla nozione di "politica energetica nazionale" ». A tale proposito, la Corte costituzionale ha rilevato che la riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ha introdotto la competenza concorrente in materia di « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », ma spetta comunque allo Stato intervenire in via esclu-

siva sugli aspetti riconducibili agli ambiti di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, oltre che stabilire i principi fondamentali per la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia (sentenza 383 del 2005 e sentenza 117 del 2022). Sempre con riguardo al Capo I del provvedimento, rilevano, inoltre, la materia tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), alla quale sono riconducibili le disposizioni del decreto-legge volte a promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili (articoli 1, 3, 4, 5, 8 e 12) e il ricorso a tecnologie volte a ridurre l'impatto sull'ambiente di determinate attività (articoli 7, 10, 11 e 13).

Quanto alle misure contenute nel Capo II (articoli da 15 a 18), queste sono prevalentemente riconducibili, nel loro complesso, alla materia « protezione civile », definita dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile) come l'insieme di competenze e attività volte a tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai pericoli o danni derivanti da eventi calamitosi. Tale materia è demandata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni. Le misure del Capo II sono inoltre riconducibili alla materia « tutela della concorrenza », di competenza esclusiva statale (ai sensi, come già ricordato, dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione).

Il Capo III (articoli da 19 a 21) contiene anch'esso, all'articolo 19, disposizioni riconducibili alla materia di competenza concorrente « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alle materie « tutela della concorrenza » e « tutela dell'ambiente », di competenza esclusiva statale (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione).

Segnala quindi che, a fronte di tale intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: l'ar-



articolo 4, comma 4, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione delle modalità e dei criteri di riparto tra le regioni delle risorse del Fondo, dal medesimo articolo istituito, per incentivare le stesse a ospitare impianti a fonti rinnovabili; l'articolo 8, comma 2, stabilisce che le aree demaniali marittime destinate alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare siano individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite, tra gli altri soggetti, anche le regioni territorialmente competenti; l'articolo 9, comma 2, prevede l'accesso delle regioni al Portale digitale sugli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e sulle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione da fonti rinnovabili; l'articolo 9, comma 7, rinvia alla vigente normativa regionale per la disciplina del procedimento di autorizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kW, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi; l'articolo 11 garantisce il coinvolgimento delle regioni nei vari passaggi in cui si snoda il procedimento alternativo previsto per l'individuazione del sito del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente in sostituzione della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno**

**all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.**

**C. 1588 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, l'esame del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021 (C. 1588), già approvato dal Senato. Segnala che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo (Atto Senato n. 2408) venne esaminato nella XVIII Legislatura dalla Commissione Affari esteri del Senato, che non poté concluderne l'*iter* a causa della fine anticipata della precedente Legislatura.

Ricorda inoltre che l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (*European Asylum Support Office – EASO*) è un'agenzia dell'Unione europea con sede principale a La Valletta, a Malta. L'agenzia è stata istituita dal Regolamento (UE) n. 439/2010 ed opera come centro specializzato in materia di asilo, con lo scopo di stimolare la cooperazione fra gli Stati membri, di sostenere i Paesi i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolare pressione, nonché di migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS). Altri compiti sono quelli di incoraggiare lo scambio e la condivisione di buone pratiche fra gli Stati membri, di organizzare attività relative alla raccolta, l'analisi e la disponibilità di informazioni sui Paesi d'origine delle persone richiedenti protezione



internazionale, di contribuire allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, nonché di agevolare, ove necessario, la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea.

Aggiunge che, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, l'Accordo in esame serve a consentire il buon funzionamento della sede che l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (EASO) ha deciso di aprire a Roma nel contesto del Piano operativo per l'Italia, firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore esecutivo dell'EASO e dai Capi pro-tempore dei Dipartimenti della pubblica sicurezza e per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'Accordo dà specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea (che si applica all'EASO ai sensi dell'articolo 39 del regolamento istitutivo dell'EASO) e riconosce all'ufficio operativo di Roma le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'Unione europea e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia.

Passando al contenuto dell'Accordo – che si compone di sedici articoli – fa presente che il testo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), riconosce la personalità giuridica dell'Ufficio e, in particolare, la sua capacità di concludere contratti, acquistare beni mobili e immobili e stare in giudizio (articolo 2). Si prevede, inoltre che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano siano a carico dell'EASO. L'Italia si impegna tuttavia a rendere disponibili i servizi di pubblica utilità necessari per il suo funzionamento, a condizioni altrettanto favorevoli a quelle concesse alle amministrazioni statali italiane (articolo 3). In attuazione del citato Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, tutte le comunicazioni dirette ai locali della sede o al personale ivi presente e tutte le comunicazioni verso l'esterno in partenza dai locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma siano trasmesse, sono escluse da censura o altre forme di intercettazione o interferenza (articolo 4). In linea con quanto generalmente

previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali, l'Accordo disciplina altresì gli aspetti relativi alle responsabilità del personale e all'inviolabilità e all'immunità dell'ufficio. In particolare, si dispone che nessun ufficiale, funzionario o persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorità in Italia può avere accesso senza il consenso o la richiesta del Capo dell'Ufficio, a meno di casi in cui tale consenso sarà presunto per rispondere a situazioni di emergenza. Si riconosce inoltre – in via generale e fatte salve le eccezioni espressamente previste – l'immunità da procedimenti giurisdizionali dell'Ufficio e delle sue proprietà, stabilendo che essi non possono essere oggetto di provvedimenti di coercizione amministrativi e giudiziari senza l'autorizzazione della Corte di giustizia dell'Unione europea (articoli da 5 a 7). Ulteriori articoli disciplinano le agevolazioni finanziarie – in particolare, quelle fiscali – assicurate dall'Italia all'Ufficio (articoli 8 e 9); accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali (articolo 10); regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale (articolo 11); dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) e di accesso al territorio italiano (visti) per il personale (articoli 12 e 13); stabiliscono, infine, la gamma dei doveri che gravano sul personale dell'Ufficio in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 14). Si dispone infine in ordine alla risoluzione delle controversie (articolo 15) e all'entrata in vigore dell'Accordo alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dai rispettivi ordinamenti interni (articolo 16).

Fa altresì presente che è parte integrante dell'Accordo la Dichiarazione interpretativa del luglio 2021, finalizzata a circoscrivere alcuni aspetti di compatibilità dell'Intesa bilaterale con le disposizioni del regolamento istitutivo dell'EASO, ed in particolare relativi alla figura del Capo dell'ufficio operativo in Roma, all'assenza di per-

sonalità giuridica separata dell'ufficio medesimo rispetto all'Agenzia nel suo insieme ed alle responsabilità per il personale della struttura romana.

Quanto al disegno di legge, segnala che gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le clausole finanziarie, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si fa presente, che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 15 dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021.**

**C. 1589 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere

alla III Commissione, del disegno di legge C. 1589, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 ». Il disegno di legge, già approvato dal Senato e non modificato nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, mira a disciplinare le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti. L'obiettivo è quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei, aprendo i rispettivi mercati, e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente. Più nel dettaglio, l'Accordo si compone di 31 articoli e di 2 allegati. Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per un'analisi approfondita del provvedimento, evidenzia come l'Accordo – dopo gli articoli 1 e 2, che recano l'obiettivo e le definizioni – preveda disposizioni che incidono su tre aree principali di cooperazione. Il Titolo I include le norme di natura economica, volte a disciplinare i diritti di traffico (tra cui il diritto illimitato di volare tra l'Unione europea e l'Armenia o di sorvolare il territorio dell'altra parte o di effettuare scali nel territorio dell'altra parte per scopi non commerciali), la flessibilità operativa, le autorizzazioni per i vettori aerei di ciascuna parte a operare nel territorio dell'altra parte e i relativi permessi tecnici, le opportunità commerciali, la garanzia di una concorrenza leale, norme sui diritti di utenza. Il Titolo II dell'Accordo contempla disposizioni di cooperazione regolamentare, relative alla sicurezza aerea e alla protezione del trasporto aereo, alla gestione del traffico aereo, all'ambiente e alla tutela dei consumatori, all'uso di sistemi telematici di prenotazione e ad aspetti sociali come l'impatto dell'Accordo sulla forza lavoro, le condizioni lavorative e la tutela sociale. Infine, il Titolo III include le disposizioni istituzionali e finali, inerenti alla gestione e attuazione dell'accordo, con riferimento alla composizione di un Comi-

tato misto, al meccanismo di risoluzione delle controversie, alle misure di salvaguardia, all'entrata in vigore, alla registrazione e applicazione delle disposizioni dell'Accordo.

Per quanto riguarda l'articolato del disegno di legge, evidenzia che esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le clausole finanziarie, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si fa presente, che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24 dell'Accordo si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della

legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.40.**

## ALLEGATO 1

**DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1606, di conversione in legge, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

rilevato che:

il decreto-legge in conversione risulta composto da 21 articoli, suddivisi in tre Capi;

in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 14, reca misure in materia di energia; il Capo II, composto dagli articoli da 15 a 18, reca misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023; il Capo III, composto dagli articoli da 19 a 21 detta le disposizioni finanziarie e finali;

l'articolo 4 riconosce alle regioni un incentivo finanziario ad ospitare impianti a fonti rinnovabili, attraverso l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, demandando ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione delle modalità e dei criteri di riparto tra le regioni delle risorse;

l'articolo 8 prevede che le aree demaniali marittime da destinare alla realiz-

zazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare siano individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite, tra gli altri soggetti, anche le regioni territorialmente competenti;

l'articolo 9, ai commi da 1 a 4, prevede la realizzazione da parte di Terna S.p.A., entro il 7 giugno 2024, di un Portale digitale che consenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della cultura, all'ARERA e alle regioni e province autonome l'accesso a dati e informazioni sugli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e sulle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione da fonti rinnovabili;

l'articolo 9, ai commi da 5 a 9, prevede che, fino al 31 dicembre 2026, la realizzazione di taluni interventi sulle reti di distribuzione finanziati dal PNRR siano sottoposti a semplice denuncia di inizio lavori, salvo non sussistano specifici vincoli o richiedano la dichiarazione di pubblica utilità o una variante agli strumenti urbanistici; in tali ultimi casi, il comma 7 dell'articolo 9 prevede che la realizzazione degli interventi avvenga a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica;

l'articolo 11 reca numerose modifiche alla disciplina per l'individuazione del

deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico, al fine di disciplinare un procedimento alternativo, che prevede la presentazione di autocandidature e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidata (CNAA);

tale articolo 11 garantisce il coinvolgimento delle regioni nei vari passaggi in cui si snoda il procedimento alternativo previsto;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il Capo I del provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » di competenza legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla materia « tutela della concorrenza », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sia nella misura in cui attiene alla regolazione dei profili concorrenziali dei mercati (si vedano in particolare gli articoli 3 e 14 del decreto-legge), sia nella misura in cui comprende (come chiarito nella sentenza n. 14 del 2003) la disciplina di strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese (si vedano in particolare gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 10);

in merito alla materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », la Corte costituzionale ha chiarito come: « l'espressione utilizzata nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione debba ritenersi corrispondere alla nozione di "settore energetico", così come alla nozione di "politica energetica nazionale" »;

a tale proposito, la Corte costituzionale ha rilevato che la riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ha introdotto la competenza concorrente in materia di « produzione, trasporto e distribuzione nazionale

dell'energia », ma spetta comunque allo Stato intervenire in via esclusiva sugli aspetti riconducibili agli ambiti di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, oltre che stabilire i principi fondamentali per la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia (sentenza 383 del 2005 e sentenza 117 del 2022);

con riguardo al Capo I del provvedimento, rilevano, inoltre, la materia « tutela dell'ambiente », di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), alla quale sono riconducibili le disposizioni del decreto-legge volte a promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili (articoli 1, 3, 4, 5, 8 e 12) e il ricorso a tecnologie volte a ridurre l'impatto sull'ambiente di determinate attività (articoli 7, 10, 11 e 13);

le misure contenute nel Capo II (articoli da 15 a 18) sono prevalentemente riconducibili, nel loro complesso, alla materia « protezione civile », di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

le misure del Capo II sono inoltre riconducibili alla materia « tutela della concorrenza », di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

il Capo III (articoli da 19 a 21) contiene anch'esso, all'articolo 19, disposizioni riconducibili alla materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », di competenza legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alle materie « tutela della concorrenza » e « tutela dell'ambiente », di competenza esclusiva statale (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione);

a fronte di tale intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

l'articolo 4, comma 4, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare d'intesa



con la Conferenza unificata, la definizione delle modalità e dei criteri di riparto tra le regioni delle risorse del Fondo, dal medesimo articolo istituito, per incentivare le stesse a ospitare impianti a fonti rinnovabili;

l'articolo 8, comma 2, stabilisce che le aree demaniali marittime destinate alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare siano individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite, tra gli altri soggetti, anche le regioni territorialmente competenti;

l'articolo 9, comma 2, prevede l'accesso delle regioni al Portale digitale sugli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e sulle richieste di connes-

sione alla medesima rete degli impianti di produzione da fonti rinnovabili;

l'articolo 9, comma 7, rinvia alla vigente normativa regionale per la disciplina del procedimento di autorizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kW, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi;

l'articolo 11 garantisce il coinvolgimento delle regioni nei vari passaggi in cui si snoda il procedimento alternativo previsto per l'individuazione del sito del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021. C. 1588 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1588, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021 », approvato dal Senato;

rilevato che:

l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (*European Asylum Support Office* – EASO) con sede principale a La Valletta, a Malta, opera come centro specializzato in materia di asilo, con lo scopo di stimolare la cooperazione fra gli Stati membri, di sostenere i Paesi i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolare pressione, nonché di migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS);

come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, l'Accordo serve a consentire il buon funzionamento dell'ufficio operativo che l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (EASO) ha deciso di aprire a Roma nel contesto del Piano operativo per l'Italia, firmato il 21

dicembre 2016 dal Direttore esecutivo dell'EASO e dai Capi *pro-tempore* dei Dipartimenti della pubblica sicurezza e per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;

l'Accordo, composto da sedici articoli, dà specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea e riconosce all'ufficio operativo di Roma le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'Unione europea e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia;

il disegno di legge consta di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie e l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il disegno di legge si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1589, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 », già approvato dal Senato;

rilevato che:

l'Accordo oggetto della ratifica mira a disciplinare le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti, con l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei, aprendo i rispettivi mercati, e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente;

l'Accordo, che si compone di 31 articoli e di 2 allegati, contempla norme di natura economica, volte a disciplinare i

diritti di traffico e le autorizzazioni per i vettori aerei; disposizioni di natura regolamentare, relative alla sicurezza aerea, alla gestione del traffico aereo, all'ambiente e alla tutela dei consumatori; previsioni istituzionali e finali;

il disegno di legge di ratifica contenente le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le clausole finanziarie e la disciplina dell'entrata in vigore;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Elisa Demma, presidente dell'Associazione « Movimento Forense » .....	327
Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Carlo Foglieni e Giuseppe Murone, presidente e coordinatore dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) .....	327
Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Giuseppe Amato, procuratore della Repubblica di Bologna .....	327
Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Laura Pedio, procuratrice aggiunta della repubblica di Milano (in videoconferenza) .....	328
Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Antonino La Lumia, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano (in videoconferenza) .....	328
Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Tullio Padovani, professore di diritto penale presso la Scuola superiore S. Anna di Pisa .....	328
Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei	

procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Mitja Gialuz, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Genova (in videoconferenza) .....	328
Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Marco Gambardella, professore di diritto penale presso l'Università di Roma La Sapienza .....	328
Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Serena Quattrocolo, professoressa di diritto penale presso l'Università degli studi del Piemonte orientale (in videoconferenza) .....	328
Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Giuseppe Santalucia e Alessandra Maddalena, presidente e vicepresidente dell'Associazione nazionale magistrati (ANM) (in videoconferenza) .....	328
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	329
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	329

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 23 gennaio 2024.*

**Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Elisa Demma, presidente dell'Associazione « Movimento Forense ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 10.40.

**Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021,**

**n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Carlo Foglieni e Giuseppe Murone, presidente e coordinatore dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.

**Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Giuseppe Amato, procuratore della Repubblica di Bologna.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.15.



Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Laura Pedio, procuratrice aggiunta della repubblica di Milano (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.30.

Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Antonino La Lumia, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.45.

Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Tullio Padovani, professore di diritto penale presso la Scuola superiore S. Anna di Pisa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.10.

Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Mitja Gialuz,

professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Genova (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.25.

Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Marco Gambardella, professore di diritto penale presso l'Università di Roma La Sapienza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 12.35.

Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Serena Quattrocchio, professoressa di diritto penale presso l'Università degli studi del Piemonte orientale (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.50.

Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Giuseppe Santalucia e Alessandra Maddalena, presidente e vicepresidente dell'Associazione nazionale magistrati (ANM) (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.10.

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.**

**Atto n. 107.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 19 gennaio 2024, ai sensi della relativa norma di delega e che nella seduta del 17 gennaio è stata acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo presente in seduta ad attendere anche oltre il predetto termine prima di procedere alla deliberazione definitiva sul provvedimento.

Chiede pertanto alla relatrice, onorevole Matone, se sia nelle condizioni di formulare la proposta di parere, fermo restando che la votazione è programmata per la seduta di domani.

Simonetta MATONE (LEGA) si riserva di presentare una proposta di parere nella seduta di domani, ai fini della relativa deliberazione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 28 gennaio 2024, ai sensi della relativa norma di delega.

Ricorda altresì che la scorsa settimana è terminato il ciclo di audizioni programmato.

Non essendovi richieste di intervento, in qualità di relatore si riserva di presentare nella seduta di domani una proposta di parere sul provvedimento in discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impegno internazionale dell'Italia per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti di *Amnesty International* sulla violenza contro le donne in Iran  
(Svolgimento e conclusione) ..... 330

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

##### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza  
della presidente Laura BOLDRINI.

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Indagine conoscitiva sull'impegno internazionale dell'Italia per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.**

**Audizione di rappresentanti di *Amnesty International* sulla violenza contro le donne in Iran.**

(Svolgimento e conclusione).

Laura BOLDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmis-

sione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Annunziata MARINARI e Francesca LOFFARI, *rappresentanti di Amnesty International*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni Federica ONORI (M5S), Patrizia MARROCCO (FI-PPE), Emanuele LOPERFIDO (FDI) e Laura BOLDRINI, *presidente*.

Laura BOLDRINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.40.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	331
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	333

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

**La seduta comincia alle 12.30.**

**DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.**

**C. 1606 Governo.**

(Alle Commissioni riunite VIII e X)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco PADOVANI (FDI), *relatore* introduce l'esame, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) del decreto-legge n. 181 del 9 dicembre 2023, osservando che il provvedimento del Governo si compone di 21 articoli, suddivisi in tre Capi. In particolare, il Capo I (articoli 1-14) reca

misure in materia di energia, mentre il Capo II (articoli 15-18) contiene misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Il Capo III, infine, reca le disposizioni finali e finanziarie e l'entrata in vigore.

In premessa evidenzia che, come si legge nella relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge, «l'attuale quadro dell'approvvigionamento e dell'impiego delle fonti di energia – che si caratterizza per elevati rischi di instabilità del contesto geopolitico, con potenziali impatti di ulteriori impulsi inflazionistici – solleva, da un lato, l'esigenza di provvedere alla sicurezza delle nostre forniture, garantendo la capacità di far fronte con continuità alla domanda di energia e l'economicità della stessa, e, dall'altro, l'urgenza di perseguire il raggiungimento degli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione».

Passando quindi alle disposizioni di interesse della Commissione Difesa, segnala il comma 2 dell'articolo 8, che dispone in materia di sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare e l'articolo 11, comma 1, lettera c) punto 2 e punto 4, in relazione alle modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito

nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi generati da attività pregresse di impianti nucleari e similari nel territorio nazionale.

Più specificatamente, l'articolo 8 prevede l'individuazione, in due porti del Mezzogiorno, previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Le manifestazioni di interesse sono presentate dalle Autorità di sistema portuale, sentite le Autorità marittime competenti per i profili attinenti la sicurezza della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'apposito avviso da parte del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ai sensi del richiamato comma 2, è prevista l'individuazione – con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito anche il Ministro della difesa – delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione del polo strategico nazionale.

L'articolo 11 interviene, invece, sulla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco tecnologico destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi generati da attività pregresse di impianti nucleari e similari nel territorio nazionale, apportando numerose modifiche e integrazioni al titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e, in particolare, al-

l'articolo 27. La maggior parte di tali modifiche è finalizzata a disciplinare un procedimento, che si innesta su quello attualmente previsto per l'individuazione del sito del Deposito che si basa sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), che prevede la presentazione di autocandidature e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidature (CNAA). Tra i soggetti che possono presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il Parco tecnologico e chiedere di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l'eventuale idoneità, figura anche il Ministero della difesa per le strutture militari interessate. Inoltre, nell'ambito delle nuove disposizioni finalizzate a disciplinare la procedura per la localizzazione del sito del Parco tecnologico da seguire in caso di approvazione della CNAA in luogo della CNAI, si prevede che, entro 30 giorni dall'approvazione della CNAA, la Sogin S.p.A. avvii con le regioni e gli enti locali delle aree incluse nella CNAA medesima, nonché con il Ministero della difesa in relazione alle strutture militari, trattative bilaterali finalizzate all'insediamento del Parco tecnologico. A conclusione del procedimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidature o del Ministero della difesa in relazione alle strutture militari.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato*).

Nicola CARÈ (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.40.**



ALLEGATO

**DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (C. 1606 Governo);

rilevato che:

l'articolo 8 prevede che l'individuazione delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione del polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo

della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare sia effettuata con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito anche il Ministro della difesa;

l'articolo 11 modifica la disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco tecnologico destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi generati da attività pregresse di impianti nucleari e similari nel territorio nazionale prevedendo che, alla conclusione della procedura basata su autocandidature, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisca l'intesa del Ministero della difesa in relazione alle strutture militari,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	334
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i> ) .....	351
Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione – Parere su emendamenti</i> ) .....	337

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

#### La seduta comincia alle 13.15.

**DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.**

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2024.

La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione la versione corretta del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*).

Passando quindi alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta, assicura che le disposizioni dell'articolo 3, in materia di concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, non si pongono in contrasto con la normativa dell'Unione europea, in quanto non incidono sul funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.

Con riferimento al comma 3 dell'articolo 4, recante misure di incentivazione alle regioni per lo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili, fa presente che la limita-

zione al solo anno 2024 della copertura dei costi, nel limite di 5 milioni di euro, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per lo svolgimento delle attività volte a garantire l'effettiva operatività delle misure di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 4 è motivata dal fatto che nel primo anno di attuazione della disciplina in oggetto il Gestore medesimo dovrà procedere agli adempimenti propedeutici ad assicurare l'efficace esecuzione dei compiti gestionali e amministrativi ad esso attribuiti dalle disposizioni in esame, laddove per gli anni successivi al 2024 il GSE provvederà alla gestione delle predette misure nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 7, comma 3, che prevedono che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica predisponga un apposito studio in materia di cattura, trasporto e stoccaggio di CO<sub>2</sub>, anche avvalendosi di società aventi comprovata esperienza in tali settori, troveranno applicazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente a quanto previsto dal medesimo comma 3, in quanto, per lo svolgimento delle predette attività, il medesimo Ministero si avvarrà prioritariamente del supporto tecnico di società ed enti pubblici già coinvolti a vario titolo nella predisposizione e nell'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, ferma restando la possibilità di avvalersi eventualmente, a titolo esclusivamente gratuito, anche del contributo fornito da altre società di natura privata.

Segnala, altresì, che alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), che includono tra le attività del Parco tecnologico lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, si provvederà nell'ambito delle risorse destinate allo svolgimento delle attività di *decommissioning* dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge n. 197 del 2022.

Rileva, poi, che le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), numero 2), capoverso *1-bis*, nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025, nonché le risorse del Patrimonio destinato di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2024, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Chiarisce, quindi, che le disposizioni dell'articolo 16, che prevedono una deroga ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici nei casi di ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, non si pongono in contrasto con le previsioni della normativa dell'Unione europea.

Fa infine presente che, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, in materia di accesso al Fondo di solidarietà nazionale da parte delle imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, l'utilizzo delle economie di spesa registrate dalla regione Toscana, nel limite di 6 milioni di euro, rispetto a precedenti assegnazioni di risorse in suo favore, non determina effetti negativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, in quanto detti effetti risultano già scontati nell'andamento dei citati saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1606, di conversione in legge del decreto-legge n. 181 del 2023, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinno-

vabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

considerato che il Governo ha depositato una versione corretta del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni dell'articolo 3, in materia di concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, non si pongono in contrasto con la normativa dell'Unione europea, in quanto non incidono sul funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica;

con riferimento al comma 3 dell'articolo 4, recante misure di incentivazione alle regioni per lo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili, la limitazione al solo anno 2024 della copertura dei costi, nel limite di 5 milioni di euro, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per lo svolgimento delle attività volte a garantire l'effettiva operatività delle misure di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 4 è motivata dal fatto che nel primo anno di attuazione della disciplina in oggetto il Gestore medesimo dovrà procedere agli adempimenti propedeutici ad assicurare l'efficace esecuzione dei compiti gestionali e amministrativi ad esso attribuiti dalle disposizioni in esame, laddove per gli anni successivi al 2024 il GSE provvederà alla gestione delle predette misure nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le disposizioni dell'articolo 7, comma 3, che prevedono che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica predisponga un apposito studio in materia di cattura, trasporto e stoccaggio di CO<sub>2</sub>, anche avvalendosi di società aventi compro-

vata esperienza in tali settori, troveranno applicazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente a quanto previsto dal medesimo comma 3, in quanto, per lo svolgimento delle predette attività, il medesimo Ministero si avvarrà prioritariamente del supporto tecnico di società ed enti pubblici già coinvolti a vario titolo nella predisposizione e nell'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, ferma restando la possibilità di avvalersi eventualmente, a titolo esclusivamente gratuito, anche del contributo fornito da altre società di natura privata;

alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), che includono tra le attività del Parco tecnologico lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, si provvederà nell'ambito delle risorse destinate allo svolgimento delle attività di *decommissioning* dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge n. 197 del 2022;

le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-*bis*, nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025, nonché le risorse del Patrimonio destinato di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2024, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime;

le disposizioni dell'articolo 16, che prevedono una deroga ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici nei casi di ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, non si pongono in contrasto con le previsioni della normativa dell'Unione europea;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, in materia di accesso al Fondo di solidarietà nazionale da parte delle imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, l'utilizzo delle economie di spesa registrate dalla regione Toscana, nel limite di 6 milioni di euro, rispetto a precedenti assegnazioni di risorse in suo favore, non determina effetti negativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, in quanto detti effetti risultano già scontati nell'andamento dei citati saldi di finanza pubblica a legislazione vigente;

rilevata la necessità di modificare la clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, comma 4, al fine di assicurare alla disposizione la necessaria prescrittività, in conformità alla formulazione comunemente utilizzata,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare ».*

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), con riferimento ai chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo sul comma 3 dell'articolo 4, ravvisa la palese incongruenza tra la previsione di un onere pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, connesso ai primi adempimenti cui è chiamato il GSE ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 4, e la previsione secondo cui per le successive annualità la medesima società dovrà invece provvedere ai compiti ad esso affidati ai sensi delle

predette disposizioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda, invece, i chiarimenti forniti sull'articolo 7, comma 3, considera assai inverosimile che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possa concretamente pervenire alla predisposizione dello studio propedeutico ivi previsto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto della rilevanza e dell'innovatività delle attività sottostanti. Per altro verso, reputa quantomeno inopportuno che il medesimo Dicastero possa all'uopo eventualmente avvalersi, a titolo gratuito, anche del contributo fornito da altre società di natura privata, giacché queste ultime potrebbero ad ogni evidenza versare in una situazione di conflitto di interesse ovvero trarre, da tale specifica previsione normativa, un ingiustificato vantaggio competitivo rispetto ad altri operatori del settore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.**

**C. 1620-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione Bilancio ha già esaminato il testo iniziale del disegno di legge di ratifica nella seduta dello scorso 17 gennaio, ai fini dell'espressione del parere all'indirizzo delle Commissioni riunite I e III, senza tuttavia pervenire in quella sede, in assenza dei chiarimenti



richiesti al Governo, alle deliberazioni di propria competenza. Rammenta, inoltre, che in pari data le predette Commissioni riunite hanno quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando la sola proposta emendativa 3.80 del Governo, volta a sostituire la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.

Ferme dunque restando le richieste di chiarimento in ordine alle implicazioni di carattere finanziario del provvedimento già formulate nella citata seduta del 17 gennaio scorso, in merito ai profili di quantificazione segnala che, per effetto della suddetta modifica apportata dalle Commissioni riunite in sede referente, viene indicata come competente per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, anche mediante l'istituzione di ulteriori sezioni – fino a 5 – da istituire presso la medesima Commissione territoriale, in virtù di quanto già previsto dal testo originario del disegno di legge di ratifica.

Al riguardo, segnala che la relazione tecnica concernente l'emendamento governativo che ha modificato la disposizione riferisce che il maggior onere retributivo determinato dall'attuazione della disposizione sarà assolto mediante il reclutamento, già previsto dall'articolo 5, comma 3, del disegno di legge di ratifica, di appositi funzionari da assegnare alle istituende sezioni, che permangono nella struttura organizzativa delineata, senza che, peraltro, ad esse sia attribuita una specifica competenza per territorio. Per tali ragioni, l'integrazione apportata alla norma non modifica gli oneri indicati nella relazione tecnica originaria e conseguentemente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto, pur concordando con quanto testé evidenziato, rammenta che la relazione tecnica relativa al testo originario del disegno di legge di ratifica, con riguardo alla disposizione in parola, ha stimato oneri per i servizi di interpretariato, pari a 1 milione di euro per il 2024 e 1,5 milioni di euro annui per

ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, per i gettoni di presenza, pari a 1 milione di euro per il 2024 e 1,5 milioni euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, e per i costi di gestione dei nuovi collegi, pari a 570.000 euro per il 2024 e 850.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

In proposito, premesso che gli effetti finanziari derivanti dal comma 1, lettera *d*), pur alla luce delle modifiche apportate al testo, continuano ad essere ascrivibili sul prospetto riepilogativo in corrispondenza dell'articolo 3 del Protocollo, osserva che dalla complessiva documentazione tecnica fornita con riguardo al comma 1, lettera *d*), non appaiono, comunque, desumibili i dati e i parametri sottostanti la stima di tali importi.

Tanto premesso, segnala l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle ragioni di quanto dianzi evidenziato, nonché di fornire gli ulteriori elementi di valutazione che consentano di verificare la stima dei suddetti importi.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo oggetto di ratifica, che prevedono l'allontanamento di tutti i migranti dal territorio albanese all'atto della cessazione del Protocollo medesimo, saranno attuate nell'ambito delle risorse destinate ai trasferimenti previsti dagli articoli 4, paragrafo 3, e 9, paragrafo 1, del Protocollo medesimo.

Precisa, quindi, che la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del Protocollo, relativi alla realizzazione nel territorio albanese delle strutture di competenza del Ministero dell'interno, è stata effettuata sulla base della valutazione delle spese sostenute in passato per la realizzazione in Italia di opere similari, con riferimento sia ai costi relativi alla sistemazione delle aree sia a quelli relativi alla realizzazione di strutture modulari, e che, con riferimento ai costi per la gestione e la manutenzione delle predette strutture, la stima riportata nella relazione tecnica è stata parimenti effettuata tenendo conto degli oneri sostenuti

per analoghe strutture presenti in Italia, anche considerando le spese di gestione previste dal vigente schema di capitolato.

Chiarisce, inoltre, che le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 4, paragrafo 9, 6, paragrafo 6, 8, paragrafo 3, e 12, paragrafo 2, del Protocollo saranno sostenute nell'ambito delle risorse del Fondo per il rimborso delle spese per l'attuazione del Protocollo italo-albanese, istituito in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del medesimo Protocollo, la cui dotazione è stata fissata sulla base delle indicazioni fornite da parte delle autorità albanesi circa le risorse che potranno rendersi necessarie al fine di far fronte, nell'arco di un anno, alle spese preventivabili per le attività di sicurezza di competenza del Paese ospitante, per i ricoveri sanitari in ospedali albanesi e per eventuali spese di accoglienza in Albania in caso di domande di asilo presentate alle autorità albanesi oltre che a quelle italiane, il cui importo è stato calcolato sulla base del costo della vita e del livello delle retribuzioni prevalenti in Albania, tenendo conto anche del carattere eventuale di alcune delle spese previste.

Segnala, poi, che nell'ambito del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, gli oneri imputati all'articolo 3 del Protocollo devono intendersi riferiti all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.

Per quanto riguarda la stima dei costi connessi al servizio di interpretariato e alla corresponsione di gettoni di presenza per i componenti delle cinque nuove sezioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, che potranno essere istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge di ratifica, osserva che essa si basa sulla media della spesa storica per le medesime voci sostenuta nel biennio 2022-2023 dai collegi di Roma, Milano, Genova e Catania, ritenuti rappresentativi, pari a 200.000 euro l'anno per i servizi di interpretariato e a 98.000 euro annui per i gettoni di presenza, opportunamente maggiorata in base al numero medio di funzionari in servizio presso i medesimi collegi

e ipotizzando lo svolgimento di una doppia seduta collegiale giornaliera.

In tale ambito, fa presente che la stima dei costi relativi alle spese di funzionamento delle predette cinque nuove sezioni è stata effettuata considerando sia i costi medi di gestione ordinaria dei collegi ritenuti rappresentativi, opportunamente maggiorati in considerazione del numero medio di funzionari assegnati, quantificando conseguentemente una spesa annua di 90.000 euro, sia le spese per l'allestimento di dieci postazioni aggiuntive, quantificate in complessivi 80.000 euro.

Con riferimento, invece, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di ratifica, che prevede l'approntamento di locali in Italia e in Albania per la celebrazione di udienze, chiarisce che per gli interventi da realizzare in Italia la spesa è classificata di parte corrente in quanto si tratta di oneri per canoni di locazione per l'utilizzo temporaneo di locali da adibire ad attività giudiziaria, mentre per gli interventi da realizzare in Albania la spesa è classificata in conto capitale, giacché si tratta di oneri riferiti all'approntamento di aule da destinare alla celebrazione delle udienze, mediante acquisizione di moduli abitativi, arredi e attrezzature.

Segnala, altresì, che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 11, del disegno di legge di ratifica, che, come riportato dalla relazione tecnica, prevede la realizzazione di una sezione detentiva nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese, sono riconducibili, quanto a 3.784.173 euro annui, a spese di parte corrente, riferite al funzionamento della struttura, e, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2024, a spese in conto capitale, riferite alla realizzazione della struttura stessa.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del disegno di legge di ratifica, precisa che gli oneri correlati allo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 45 unità di funzionari presso il Ministero dell'interno sono stati quantificati sulla base della spesa storica riferita ad analoghe procedure, te-

nendo in considerazione il costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore, ai quali sarà affidata l'organizzazione e la gestione della predetta procedura, mentre le spese di funzionamento derivanti dai reclutamenti di personale autorizzati ai sensi dell'articolo 5 sono state quantificate dalla relazione tecnica in maniera forfetaria sulla base dei dati riferiti alla spesa storica.

Assicura, quindi, che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 5, comma 9, e dell'articolo 6, comma 6, lettera *a*), nonché quelle del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera *b*), sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Rileva, infine, che il rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale ha carattere eventuale, essendo attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di non procedere al rinnovo medesimo, secondo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, del Protocollo stesso.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1620-A, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo oggetto di rati-

fica, che prevedono l'allontanamento di tutti i migranti dal territorio albanese all'atto della cessazione del Protocollo medesimo, saranno attuate nell'ambito delle risorse destinate ai trasferimenti previsti dagli articoli 4, paragrafo 3, e 9, paragrafo 1, del Protocollo medesimo;

la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del Protocollo, relativi alla realizzazione nel territorio albanese delle strutture di competenza del Ministero dell'interno, è stata effettuata sulla base della valutazione delle spese sostenute in passato per la realizzazione in Italia di opere similari, con riferimento sia ai costi relativi alla sistemazione delle aree sia a quelli relativi alla realizzazione di strutture modulari;

con riferimento ai costi per la gestione e la manutenzione delle predette strutture, la stima riportata nella relazione tecnica è stata parimenti effettuata tenendo conto degli oneri sostenuti per analoghe strutture presenti in Italia, anche considerando le spese di gestione previste dal vigente schema di capitolato;

le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 4, paragrafo 9, 6, paragrafo 6, 8, paragrafo 3, e 12, paragrafo 2, del Protocollo saranno sostenute nell'ambito delle risorse del Fondo per il rimborso delle spese per l'attuazione del Protocollo italo-albanese, istituito in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del medesimo Protocollo, la cui dotazione è stata fissata sulla base delle indicazioni fornite da parte delle autorità albanesi circa le risorse che potranno rendersi necessarie al fine di far fronte, nell'arco di un anno, alle spese preventivabili per le attività di sicurezza di competenza del Paese ospitante, per i ricoveri sanitari in ospedali albanesi e per eventuali spese di accoglienza in Albania in caso di domande di asilo presentate alle autorità albanesi oltre che a quelle italiane, il cui importo è stato calcolato sulla base del costo della vita e del livello delle retribuzioni prevalenti in Albania, tenendo conto anche del carattere eventuale di alcune delle spese previste;

nell'ambito del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, gli oneri imputati all'articolo 3 del Protocollo devono intendersi riferiti all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica;

la stima dei costi connessi al servizio di interpretariato e alla corresponsione di gettoni di presenza per i componenti delle cinque nuove sezioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, che potranno essere istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge di ratifica, si basa sulla media della spesa storica per le medesime voci sostenuta nel biennio 2022-2023 dai collegi di Roma, Milano, Genova e Catania, ritenuti rappresentativi, pari a 200.000 euro l'anno per i servizi di interpretariato e a 98.000 euro annui per i gettoni di presenza, opportunamente maggiorata in base al numero medio di funzionari in servizio presso i medesimi collegi e ipotizzando lo svolgimento di una doppia seduta collegiale giornaliera;

in tale ambito, la stima dei costi relativi alle spese di funzionamento delle predette cinque nuove sezioni è stata effettuata considerando sia i costi medi di gestione ordinaria dei collegi ritenuti rappresentativi, opportunamente maggiorati in considerazione del numero medio di funzionari assegnati, quantificando conseguentemente una spesa annua di 90.000 euro, sia le spese per l'allestimento di dieci postazioni aggiuntive, quantificate in complessivi 80.000 euro;

con riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di ratifica, che prevede l'approntamento di locali in Italia e in Albania per la celebrazione di udienze, per gli interventi da realizzare in Italia la spesa è classificata di parte corrente in quanto si tratta di oneri per canoni di locazione per l'utilizzo temporaneo di locali da adibire ad attività giudiziaria, mentre per gli interventi da realizzare in Albania la spesa è classificata in conto capitale, giacché si tratta di oneri riferiti all'approntamento di aule da destinare alla celebrazione delle

udienze, mediante acquisizione di moduli abitativi, arredi e attrezzature;

gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 11, del disegno di legge di ratifica che, come riportato dalla relazione tecnica, prevede la realizzazione di una sezione detentiva nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese, sono riconducibili, quanto a 3.784.173 euro annui, a spese di parte corrente, riferite al funzionamento della struttura, e, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2024, a spese in conto capitale, riferite alla realizzazione della struttura stessa;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del disegno di legge di ratifica, gli oneri correlati allo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 45 unità di funzionari presso il Ministero dell'interno sono stati quantificati sulla base della spesa storica riferita ad analoghe procedure, tenendo in considerazione il costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore, ai quali sarà affidata l'organizzazione e la gestione della predetta procedura;

le spese di funzionamento derivanti dai reclutamenti di personale autorizzati ai sensi dell'articolo 5 sono state quantificate dalla relazione tecnica in maniera forfettaria sulla base dei dati riferiti alla spesa storica;

le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 5, comma 9, e dell'articolo 6, comma 6, lettera *a*), nonché quelle del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera *b*), sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;

il rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale ha carattere even-



tuale, essendo attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di non procedere al rinnovo medesimo, secondo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, del Protocollo stesso;

ritenuto che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del disegno di legge, all'eventuale rinnovo del Protocollo, al termine della sua vigenza quinquennale, si potrà procedere solo a seguito dell'approvazione di un provvedimento legislativo che provveda alla relativa copertura finanziaria;

rilevata l'esigenza di:

specificare che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, relativamente al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno riconosciuto all'avvocato del migrante, si applicano anche con riferimento all'attività che dovrà essere svolta dall'interprete, in coerenza con quanto riportato nella relazione tecnica e con la corrispondente quantificazione degli oneri;

esplicitare che l'autorizzazione di spesa di 8 milioni di euro in favore del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), è riferita all'anno 2024;

modificare le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento contenute nell'articolo 6, al fine di assicurare una più puntuale indicazione, in tale ambito, delle disposizioni che determinano gli oneri oggetto di copertura;

aggiornare le disposizioni di copertura di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, lettera c), che prevedono la riduzione – rispettivamente – dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale e di parte corrente, al fine di riferire le medesime

disposizioni al corrente bilancio triennale 2024-2026,

esprime su testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: del Protocollo aggiungere le seguenti: e all'interprete.*

*All'articolo 5, comma 10, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 del Protocollo, valutati in euro 29 milioni per l'anno 2024 e in euro 57,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 4.*

*b) al comma 4, sostituire le parole: Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 del presente articolo e dagli articoli 3, comma 1, lettera d), 4 e 5, comma 10, della presente legge nonché agli oneri di parte corrente di cui agli articoli 4 e 7 del Protocollo con le seguenti: Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 3-bis del presente articolo e dall'articolo 3, comma 1, lettera d), nonché agli oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11, della presente legge e dall'articolo 4 del Protocollo.*

*All'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo le parole: 8 milioni aggiungere le seguenti: per l'anno 2024.*

*All'articolo 6, comma 5, alinea, sostituire le parole: delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di*



riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023 *con le seguenti*: dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024.

*All’articolo 6, comma 6, lettera c), sostituire le parole:* delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023 *con le seguenti*: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024.

e con la seguente condizione:

*All’articolo 6, comma 8, sopprimere le parole:* Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni della presente legge, ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relattrice.

Gianmauro DELL’OLIO (M5S) ritiene improprio dal punto di vista metodologico che, con riferimento alle spese sostenute, ad esempio, per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle strutture costruite dall’Italia nel territorio albanese per le finalità del Protocollo oggetto di ratifica, la rappresentante del Governo abbia dichiarato che la stima dei relativi oneri sia stata effettuata sulla base dei fabbisogni registrati in relazione a strutture similari realizzate nel nostro Paese e non abbia invece fatto esplicito riferimento, in linea

con quanto correttamente precisato in rapporto alle spese derivanti dagli articoli 4, paragrafo 9, 6, paragrafo 6, 8, paragrafo 3, e 12, paragrafo 2, del Protocollo medesimo, a stime che tengano conto del costo della vita e del livello delle retribuzioni prevalenti in Albania.

Osserva, infatti, che nell’ipotesi in cui lo Stato italiano sia chiamato a sostenere direttamente determinate spese in un Paese estero, come nel caso di specie, non possa prescindere, ai fini della relativa quantificazione, dal livello dei costi registrati in quest’ultimo Paese, con riguardo, ad esempio, sia al prezzo dei materiali o dei servizi prestati sia alle retribuzioni per il personale, motivo per cui ritiene che l’insieme delle stime contenute nella relazione tecnica in merito alle singole voci di spesa potrebbero risultare anche sensibilmente inesatte, per eccesso o difetto, rispetto agli effettivi fabbisogni.

Claudio MANCINI (PD-IDP), nel rammentare preliminarmente che sul provvedimento in esame la posizione del Partito Democratico è di assoluta contrarietà e che sullo stesso si registra, come noto, un forte dissenso politico, intende nella presente sede affrontare taluni aspetti relativi alla cornice finanziaria del testo, prescindendo dunque da valutazioni di merito, che attingono più direttamente al dibattito politico che accompagna la discussione sul Protocollo oggetto di ratifica.

Pur apprezzando l’impegno profuso dalla relattrice e le proposte di modifica del testo contenute nel parere dianzi formulato, richiama in primo luogo l’attenzione sul fatto che la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, come dettagliata nella relazione tecnica lungo un orizzonte temporale di cinque anni, eventualmente prorogabile di ulteriori cinque anni, appare difficilmente verificabile, dal momento che nel corso della vigenza del Protocollo oggetto di ratifica è assai ragionevole ipotizzare che possano intervenire eventi di varia natura, anche a livello internazionale, tali da richiedere inevitabilmente un aggiornamento delle voci di costo associate all’attuazione del Protocollo medesimo.

A titolo di esempio, osserva infatti che, con riferimento all'articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo, la relazione tecnica stima un onere per il noleggio delle navi pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, laddove è del tutto evidente che il costo del noleggio delle navi subisce variazioni anche sensibili in relazione alla situazione internazionale, come si dimostra nell'attuale situazione di crisi che sta interessando l'area del Mar Rosso, e all'andamento di voci di costo imputabili a ulteriori variabili di mercato di cui non è dato al momento prevedere gli sviluppi. Ritiene, pertanto, che le previsioni contenute nella relazione tecnica dovranno necessariamente essere aggiornate nel corso del periodo di vigenza del Protocollo.

Analogamente, rileva che anche il numero dei migranti di cui è previsto il trattamento presso le strutture che il Governo italiano si impegna a realizzare nel territorio albanese, sulla cui base è stata effettuata la valutazione degli oneri a carico del nostro Paese, non viene indicato se non in maniera approssimativa, con la conseguenza che, qualora le presenze in un dato momento dovessero risultare superiori a quelle ipotizzate ai fini della stima dei costi, questi ultimi sarebbero inevitabilmente destinati a lievitare.

Per tale complesso di ragioni, reputa indispensabile prevedere che il Parlamento venga periodicamente reso edotto, nelle forme che saranno ritenute opportune, anche attraverso la presentazione di periodiche relazioni alle Camere, circa l'andamento delle spese che saranno effettivamente sostenute per l'attuazione del Protocollo oggetto di ratifica durante l'intero corso della sua vigenza, peraltro al momento subordinata alle decisioni che saranno assunte dalla Corte costituzionale albanese, sulla base di un attento monitoraggio delle spese stesse, al fine di verificare la perdurante validità delle quantificazioni operate dal Governo e dei corrispondenti mezzi di copertura finanziaria.

Infine, chiede un chiarimento tecnico in ordine alla circostanza che le spese a carico della Parte italiana destinate alla realizza-

zione delle strutture in territorio albanese siano qualificate in conto capitale giacché, in virtù della sua pregressa esperienza di amministratore locale, ha sempre ritenuto che potessero classificarsi in conto capitale esclusivamente le spese di investimento aventi a oggetto beni di appartenenza dell'ente che le sostiene, mentre il provvedimento in esame prevede che le strutture realizzate in territorio albanese, una volta cessata l'applicazione del Protocollo, ritornino al Paese ospitante. Osserva che, qualora tale ricostruzione fosse corretta, le spese al riguardo sostenute dallo Stato italiano avrebbero dovuto essere più pertinentemente considerate di parte corrente, alla stregua di un contributo o di un rimborso riconosciuto alla controparte albanese.

In conclusione, preannuncia il voto contrariamente contrario del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, in risposta al deputato Dell'Olio, segnala che aver quantificato gli oneri per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle strutture predisposte nel territorio albanese sulla base dei dati storici riferiti a analoghi interventi realizzati in Italia determina, con ogni probabilità, una stima estremamente prudentiale dei costi da sostenere, evidenziando al riguardo che la circostanza per cui gli oneri derivanti da un provvedimento siano quantificati in misura superiore rispetto a quelli effettivi, purché opportunamente coperti, non rappresenta una violazione della disciplina contabile. Non ritiene, pertanto, che sussistano profili problematici rispetto alla copertura finanziaria del provvedimento.

Per quanto attiene al rilievo sollevato dal deputato Mancini riguardo alla possibilità che le spese derivanti dal disegno di legge di ratifica aumentino nel corso dei cinque anni di efficacia del Protocollo, osserva che gli oneri derivanti dalle leggi approvate possono variare nel tempo, anche discostandosi sensibilmente dalle previsioni iniziali, ricordando al riguardo quanto accaduto in merito alle spese derivanti dal *superbonus*, e che, ovviamente, sarà compito del Legislatore intervenire

tempestivamente qualora si verificano oneri maggiori stanziando le necessarie risorse finanziarie. Si dichiara, in ogni caso, disponibile a valutare eventuali proposte emendative che dovessero essere presentate al fine di prevedere una periodica informativa al Parlamento circa gli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

Con riferimento alla copertura finanziaria delle spese previste dal provvedimento per la realizzazione delle strutture nel territorio albanese mediante risorse in conto capitale, sottolinea che si tratta di oneri derivanti da investimenti per la realizzazione di interventi che saranno effettuati dal nostro Paese.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'osservare che la Commissione Bilancio non valuta soltanto l'idoneità delle coperture finanziarie previste nei provvedimenti al suo esame, ma anche la congruità della quantificazione degli oneri da essi recati, ribadisce il voto contrario del gruppo Movimento 5 Stelle alla proposta di parere della relatrice.

Claudio MANCINI (PD-IDP), chiede alla rappresentante del Governo di precisare i motivi della qualificazione degli oneri derivanti dalla realizzazione delle strutture in Albania come spese in conto capitale.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in relazione al quesito posto dal deputato Mancini, chiede una breve sospensione al fine di condurre i necessari approfondimenti istruttori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, tenuto conto della richiesta della rappresentante del Governo, in assenza di obiezioni, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13.50, riprende alle 14.**

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Zaratti 3.16, che, nel prevedere tra le autorità competenti ai fini dell'esecuzione del Protocollo, anche uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica, autorizza il Ministero della salute alla spesa di euro 594.366 per l'anno 2024 e di euro 7.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025 per provvedere agli oneri derivanti dall'assunzione del relativo personale, di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale, senza tuttavia provvedere alla relativa copertura finanziaria;

Boschi 4.60, che è volto a sopprimere, al comma 19 dell'articolo 4, la previsione secondo cui il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale svolgerà i compiti previsti dall'articolo 14, comma 2-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, relativo all'esame di istanze o reclami, nelle aree del territorio albanese date in concessione all'Italia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Alfonso Colucci 4.61, che è volto ad autorizzare la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 in favore del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, tenuto conto delle accresciute funzioni ad esso affidate dal provvedimento in esame, senza tuttavia indicare la copertura finanziaria dei predetti oneri;

Boschi 5.15, che è volto a sopprimere, al comma 7 dell'articolo 5, la previsione secondo cui all'individuazione di ulteriori posti di giudice onorario di pace in relazione alle accresciute esigenze dell'Ufficio

del giudice di pace di Roma, il Consiglio superiore della magistratura provvederà nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

gli identici emendamenti Magi 6.1, Bonafè 6.2 e Soumahoro 6.1000, che sono volte a sopprimere l'articolo 6 del disegno di legge di ratifica, che reca la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, ad eccezione di quelli di cui al comma 9 dell'articolo 5, ivi inclusi quelli discendenti dal comma 1 del medesimo articolo 6;

gli identici Bonafè 6.11, Magi 6.12 e Soumahoro 6.1007, che sono volte a sopprimere il comma 5 dell'articolo 6, che reca la copertura finanziaria degli oneri connessi alle spese in conto capitale autorizzate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 6;

Alfonso Colucci 6.15, che è volto a sostituire le clausola di copertura finanziaria di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 6, provvedendo ai relativi oneri, quanto a 47,68 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, quanto a complessivi 625.921.768 euro per gli anni dal 2024 al 2032, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dei commi da 272 a 275 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, che hanno autorizzato una spesa in conto capitale per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. A tale riguardo, si rileva che l'utilizzo delle risorse rivenienti dalla predetta abrogazione, sebbene quantitativamente congrue rispetto agli oneri di parte corrente oggetto di copertura, comporta una dequalificazione della spesa, non consentita dalla vigente disciplina contabile;

Magi 6.13, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 e 6.22 e Soumahoro 6.1008, 6.1009, 6.1010, 6.1011, 6.1012, 6.1013 e 6.1014, che sono volte a sopprimere la riduzione di specifici accantonamenti ministeriali del fondo spe-

ciale di conto capitale, a carico dei quali è posta, per gli importi indicati al comma 5 dell'articolo 6, la copertura finanziaria degli oneri di cui all'alinea del medesimo comma 5;

Bonafè 6.23 e Soumahoro 6.1015, che sono volte a sopprimere il comma 6 dell'articolo 6, che reca la copertura finanziaria degli oneri di parte corrente del provvedimento in esame;

Bonafè 6.24 e Soumahoro 6.1016, che sono volte a sopprimere il comma 7 dell'articolo 6, ai sensi del quale, in caso di rinnovo del Protocollo alla sua scadenza quinquennale per un ulteriore periodo di cinque anni, ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;

Bonafè 6.25 e Soumahoro 6.1017, che sono volte a sopprimere il comma 8 dell'articolo 7, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Alfonso Colucci 3.4, che è volta a prevedere, tra l'altro, che, nelle more dell'entrata in vigore del Protocollo, le amministrazioni pubbliche interessate alla sua attuazione svolgano sopralluoghi finalizzati alla verifica della compatibilità delle aree e delle erigende strutture destinate allo svolgimento delle procedure di ingresso, di cui all'Allegato 1 al Protocollo, con l'applicabilità della disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'effettività dei diritti conseguenti. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa e sulla possibilità di darvi attuazione nell'ambito delle risorse stanziato dal provvedimento;

Zaratti 3.12, che è volta a prevedere che la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma assicuri ai migranti una informativa di cultura legale riguardo ai principi e ai valori comunemente riconosciuti nell'Unione europea. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa e sulla possibilità di darvi attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Zaratti 3.17, che è volta ad aggiungere uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea tra le autorità competenti all'esecuzione del Protocollo, individuate dal comma 1 dell'articolo 3, senza prevedere una corrispondente copertura finanziaria. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca indicazioni in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, anche considerando che la stessa non reca alcuna copertura finanziaria;

Fratoianni 3.18, che è volta ad aggiungere uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale tra le autorità competenti all'esecuzione del Protocollo, individuate dal comma 1 dell'articolo 3, senza prevedere una corrispondente copertura finanziaria. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca indicazioni in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, anche considerando che la stessa non reca alcuna copertura finanziaria;

Bonafè 3.1000, che è volta ad aggiungere tra le autorità competenti all'esecuzione del Protocollo, individuate dal comma 1 dell'articolo 3, un ufficio di frontiera di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, incaricato di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo

fornisca indicazioni in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Bonafè 3.56, che è volta a prevedere che il provvedimento di accompagnamento e permanenza del migrante sia adottato con atto scritto e motivato del competente questore, che sia inviato e comunicato all'interessato in una lingua a lui comprensibile e al giudice competente entro 48 ore dall'arrivo in territorio albanese e che il giudice, entro le 48 ore successive, sentito l'interessato e il suo difensore, comunichi il provvedimento di convalida all'interessato e al responsabile del centro. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Bonafè 3.60, che è volta a prevedere che, a seguito di decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, possa essere trasferito in un centro di permanenza per i rimpatri, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situato nel territorio italiano. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa, anche al fine di verificare se tali trasferimenti possano essere realizzati nell'ambito delle risorse destinate all'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo;

Bonafè 3.61, che è volta a prevedere che nei casi di mancata convalida del provvedimento di accompagnamento e permanenza, nei casi di mancata convalida o di mancata proroga o di cessazione del trattamento, nei casi di riconoscimento dello status di rifugiato o di titolare di protezione sussidiaria o di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e nei casi di presentazione della domanda di protezione internazionale, lo straniero o l'apolide che si trovano nelle strutture istituite in Albania sia immediatamente portato in Italia con mezzi dello Stato italiano o tramite ordinari vettori con spese a carico dello stesso Stato ed acceda



alle misure di accoglienza ordinarie previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa, anche al fine di verificare se le attività ivi previste possano essere svolte nell'ambito delle risorse destinate all'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo;

Alfonso Colucci 3.79, che è volta a prevedere che il Ministro dell'interno disponga l'incremento, da parte delle autorità responsabili nazionali, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione delle strutture nelle aree destinate alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso e in quelle per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire indicazioni dal Governo circa le risorse mediante le quali si provvederà al previsto incremento delle attività ispettive, di controllo e di monitoraggio sulla gestione delle strutture realizzate;

Zaratti 4.22, che è volta a prevedere che lo straniero presente nelle strutture date in concessione all'Italia e sottoposto alle procedure previste dal Protocollo oggetto di ratifica possa rilasciare la procura speciale al difensore anche mediante sottoscrizione apposta su documento cartaceo, qualora ne faccia richiesta. Al riguardo, considerato che il comma 2 dell'articolo 4 reca una specifica procedura per il rilascio da parte dello straniero della procura speciale al difensore basata esclusivamente sull'utilizzo di modalità telematiche, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine ad eventuali effetti finanziari aggiuntivi derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Bonafè 4.24, che è volta a prevedere, da un lato, che il presidente del Tribunale di Roma metta a disposizione delle persone portate in Albania l'elenco aggiornato degli avvocati abilitati tra cui lo straniero può nominare il proprio difensore e, dall'altro,

che lo straniero acceda di diritto al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e penali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle disposizioni della presente proposta emendativa, che introducono adempimenti ulteriori rispetto a quelli i cui oneri sono quantificati nella relazione tecnica e generalizzano l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Bonafè 4.28, integralmente sostitutiva del comma 3 dell'articolo 4, che è volta a prevedere che allo straniero sottoposto alle procedure di cui al Protocollo oggetto di ratifica sia altresì garantito il diritto di ricevere, in una lingua a lui comprensibile, informazioni e consulenza sul diritto di chiedere asilo, nonché il diritto di conferire – attraverso modalità audiovisive in collegamento da remoto – con il difensore, il familiare, il ministro di culto, il rappresentante diplomatico-consolare del Paese di cui è cittadino ovvero con il rappresentante dell'UNHCR e degli enti operanti a tutela degli stranieri. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di assicurare l'attuazione delle disposizioni recate dalla presente proposta emendativa, che introducono adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Lomuti 4.29, che è volta a prevedere che lo straniero, nell'esercizio del proprio diritto alla difesa, sia assistito nel corso del collegamento audiovisivo da remoto da un interprete e da un mediatore culturale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla presente proposta emendativa senza oneri ulteriori rispetto a quelli quantificati dalla relazione tecnica, tenuto conto che la figura del mediatore culturale, a differenza di quelle dell'avvocato e dell'interprete, non compare tra quelle

di cui si prevede il coinvolgimento ai sensi del provvedimento in esame;

Bonafè 4.32, che è volta a prevedere, da un lato, che l'udienza si tenga alla presenza del migrante e del suo difensore, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle strutture in territorio albanese date in concessione all'Italia e, dall'altro, che a quest'ultimo sia riconosciuto un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in una misura massima di 1.000 euro, superiore a quella di 500 euro indicata nel disegno di legge di ratifica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, giacché quest'ultima appare suscettibile di determinare oneri maggiori rispetto a quelli quantificati dalla relazione tecnica con riferimento sia allo svolgimento delle udienze sia ai rimborsi riconosciuti;

Bonafè 4.33, che è volta a prevedere che l'avvocato del migrante, nello svolgimento dell'incarico, partecipi alle udienze che si tengono direttamente nelle strutture in territorio albanese date in concessione all'Italia e, dall'altro, che a quest'ultimo sia riconosciuto un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in una misura massima di 1.000 euro, superiore a quella di 500 euro indicata nel disegno di legge di ratifica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, giacché quest'ultima appare suscettibile di determinare oneri maggiori rispetto a quelli quantificati dalla relazione tecnica con riferimento sia allo svolgimento delle udienze sia ai rimborsi riconosciuti;

Bonafè 4.34, Boschi 4.35, Bonafè 4.36 e gli identici Fratoianni 4.37 e Bonafè 4.38, che sono a vario titolo volte a incrementare – per importi differenti – il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno riconosciuto all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree in territorio albanese date in concessione all'Italia. Al riguardo, ritiene necessario ac-

quisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle citate proposte emendative, giacché queste ultime appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri rispetto a quelli quantificati dalla relazione tecnica ai fini del predetto rimborso;

Bonafè 4.39, che è volta a prevedere, tra l'altro, che, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato dallo straniero, quest'ultimo sia immediatamente trasferito nel territorio italiano con mezzi del nostro Paese o tramite vettori di linea con oneri a carico dello Stato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa;

Fratoianni 4.49, che è volta a prevedere che quando il giudice abbia applicato la misura cautelare della custodia in carcere l'indagato sia trattenuto nelle idonee strutture ubicate nelle aree del territorio albanese previste dal Protocollo oggetto di ratifica per il solo tempo necessario ai fini del suo trasferimento presso una idonea struttura in Italia. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente segnalate dalla relatrice, in quanto le medesime proposte sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre non ha osservazioni da formulare sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) rileva che in riferimento proposte emendative riguardo alle quali la relatrice ha ritenuto necessario

acquisire l'avviso del Governo, come ad esempio l'emendamento Colucci 3.4, la rappresentante del Governo dovrebbe fornire maggiori elementi al fine di motivare la contrarietà sulle proposte emendative con riferimento ai profili finanziari.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta al deputato Dell'Olio, in riferimento all'emendamento Alfonso Colucci 3.4, fa presente che, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comportamenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 3.4, 3.12, 3.16, 3.17, 3.18, 3.56, 3.60, 3.61, 3.79, 3.1000, 4.22, 4.24, 4.28, 4.29, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.49, 4.60, 4.61, 5.15, 6.1, 6.2, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.1000, 6.1007, 6.1008, 6.1009, 6.1010, 6.1011, 6.1012, 6.1013, 6.1014, 6.1015, 6.1016 e 6.1017, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice sulle proposte emendative.

In riferimento alla domanda del deputato Mancini sui motivi per i quali agli oneri derivanti dal provvedimento si provvede con risorse in conto capitale, richiamando gli elementi istruttori acquisiti dai competenti uffici del Ministero dell'economia delle finanze, fa presente che tale contabilizzazione degli oneri deriva dall'applicazione delle regole del Sistema europeo dei conti (SEC), che si applicano a prescindere dal luogo in cui gli interventi saranno realizzati.

Claudio MANCINI (PD-IDP), in replica alla sottosegretaria Savino, fa notare che per quanto la Ragioneria generale dello Stato imputi le spese derivanti dal disegno di legge di ratifica come spese in conto capitale, qualificandole come investimenti, in realtà si tratta di contributi a fondo perduto al Governo albanese, poiché i beni oggetto dell'investimento non sono di proprietà italiana ma estera.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione, la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.

Francesco MARI (AVS) annuncia il voto contrario del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di parere della relatrice.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.), nell'annunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, ritiene utile la collaborazione con l'Albania in materia migratoria. Auspica che il percorso intrapreso dal Governo italiano si estenda anche a livello europeo poiché il fenomeno migratorio sta radicalizzandosi, generando seri rischi per i sistemi democratici. In proposito, invita a riflettere sulla situazione politica che si sta configurando in Germania anche in relazione alla rilevante presenza di immigrati.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita testo del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

**La seduta termina alle 14.15.**



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	352
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	354

##### SEDE REFERENTE:

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	353
--	-----

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.*

#### La seduta comincia alle 9.30.

**DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo.**

**C. 1630 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che sono state presentate 123 proposte emendative al provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Ricorda quindi che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento della Camera, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che

siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Rammenta, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018.

Alla luce di tali considerazioni, la presidenza ritiene che debbano considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Ubaldo Pagano 1.61, che proroga al 2025 la detrazione dall'IRPEF del 50 per cento dell'IVA per l'acquisto di unità immobiliari residenziali di classe energetica A o B cedute da OICR immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite;



Ubaldo Pagano 1.62, che riconosce – nell’ambito del regime di *ecobonus* – una specifica detrazione per le spese sostenute dal contribuente per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici in determinate regioni e che, per le medesime regioni, introduce un nuovo regime di *superbonus* riguardante gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici, di impianti di climatizzazione invernale a pompa di calore, di costruzione e di rifacimento del tetto o di altri interventi di coibentazione;

Cappelletti 1.05, che stabilisce che il Rapporto annuale sull’efficienza energetica e il Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti devono considerare anche gli interventi degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo realizzati attraverso la misura del *superbonus*;

Cavandoli 2.15, che modifica la legge di bilancio 2023 al fine di escludere che le verifiche eseguite dall’Agenzia delle entrate, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal *superbonus*, in relazione alle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni siano utilizzate anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite dell’immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

Avverte infine che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità è fissato alle ore 11 della mattinata odierna e che la decisione su tali ricorsi sarà resa nella seduta già convocata alle ore 13 di oggi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze Lucia Albano.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.**

**C. 1630 Governo.**

*(Seguito dell’esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che è stato presentato un ricorso avverso le pronunce di inammissibilità rese dalla presidenza nella seduta odierna delle 9.30. Alla luce dei criteri in tale sede richiamati, conferma il giudizio di inammissibilità già espresso.

Avverte inoltre che, secondo quanto appreso per le vie brevi dal Governo, sembra esservi un orientamento contrario dell’Esecutivo al complesso delle proposte emendative presentate. Dal momento, tuttavia, che la definizione dei relativi pareri è ancora in corso di completamento da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, propone un rinvio delle votazioni previste per la seduta odierna.

Preso atto che nessuno intende intervenire, rinvia dunque l’esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

ALLEGATO

**DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

**ART. 1.**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura dell'1,5 per cento, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

**1.1.** Bonelli, Zaratti, Borrelli, Grimaldi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per le quali con le seguenti: anche nel caso in cui.*

**1.2.** Mazzetti, De Palma, Rubano, Sala.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, aggiungere le seguenti: fatto salvo il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestazione di prestazione energetica (APE) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciata da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.*

**1.3.** Bonelli, Borrelli, Zaratti, Grimaldi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i medesimi interventi di cui al periodo precedente, effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), del citato articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024 nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.*

**1.4.** Santillo, Fenu, Torto, Alifano, Lovocchio, Raffa.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per i medesimi interventi di cui al periodo precedente, effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*), del citato articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 29 febbraio 2024 nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

\* **1.5.** Manes, Gebhard.

\* **1.6.** Pastorino.

\* **1.7.** Simiani, Curti, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevedono che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento, è ammessa l'emissione di uno stato di avanzamento dei lavori straordinario entro e non oltre il 29 febbraio 2024 e, relativamente a questo, l'esercizio dell'opzione, di cui al comma 1 del medesimo articolo 121, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista dal comma 1-bis del medesimo articolo. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano agli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*), dell'articolo 119, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'in-

terno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Lo stato di avanzamento dei lavori straordinario di cui ai precedenti periodi si intende emesso entro il 29 febbraio 2024, qualora la fattura sia trasmessa al Sistema di interscambio (SDI) di cui ai commi 211 e 212 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro i termini di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e comunque non oltre il 12 marzo 2024.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, risulta effettuata a decorrere dal 1° marzo 2024 e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata a decorrere dal 1° marzo 2024, le detrazioni di cui al medesimo articolo 119 spettano nella misura pari al 60 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

**1.9.** Congedo, Matera.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intendono riferite al 31 dicembre 2023 le fatture relative a pagamenti effettuati entro quella data, inviate al Sistema di interscambio (SDI) di cui all'articolo 1,

commi 211 e 212, legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro i termini previsti dal comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

**1.10.** Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, continuano ad applicarsi rispettivamente nella misura del 110 per cento prevista per l'anno 2022, ivi comprese le deroghe previste dalle norme vigenti, e del 90 per cento previsto per l'anno 2023, nei territori della regione Toscana colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2023, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Decorso tale termine si applicano le disposizioni del comma 1.

**1.11.** Mazzetti, Deborah Bergamini, Tenerini, De Palma, Rubano, Sala.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono riconosciute, nella misura del 110 per cento e fino alla soglia massima di 150.000 euro, ai nuclei familiari con figli con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, residenti nella prima abitazione che non hanno beneficiato di agevolazioni « superbonus » negli anni 2022 e 2023, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 destinate all'efficientamento energetico, tecnologico e per una maggiore fruibilità della prima casa a vantaggio delle persone con disabilità fisica, sensoriale e mentale.

*1-ter.* Ai figli con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, viene aggiunto il coefficiente pari a 5 per la determinazione del quoziente familiare previsto all'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* A valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei nuclei familiari con figli disabili gravi e un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119. Il contributo di cui al presente comma è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

*dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

*Art. 2-bis. – (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali per lavori eseguiti da nuclei familiari con figli disabili gravi) – 1.* A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si applicano ai lavori realizzati da

nuclei familiari con figli con disabilità grave realizzati entro il 31 dicembre 2025.

**1.12.** Congedo, Matera.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 119, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

**1.13.** Ubaldo Pagano, Merola.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi relativamente alle quali sono in corso eventuali indagini della magistratura che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, si applicano nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

*1-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.14.** Casu, Merola, Ubaldo Pagano, Simiani, Curti, Di Biase, Madia, Mancini, Morassut, Orfini, Roggiani, Sarracino, Zingaretti.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, è aggiunto, in fine, il se-

guente periodo: « Per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi relativamente alle quali sono in corso eventuali indagini della magistratura che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 ».

*1-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.15.** Casu, Merola, Ubaldo Pagano, Simiani, Curti, Di Biase, Madia, Mancini, Morassut, Orfini, Roggiani, Sarracino, Zingaretti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2024 ».

**1.16.** Stefanazzi, Ubaldo Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 894, lettere *a*), *b*), *c*) e



d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che al 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento la detrazione spetta nella misura 110 per cento fino al 31 marzo 2024. ».

**1.17.** Stefanazzi, Ubaldo Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

**1.18.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I contribuenti che pur avendo usufruito dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non hanno ancora ultimato entro il 31 dicembre 2023 i relativi interventi, possono ultimarli usufruendo della medesima comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 e di tutti i bonus edilizi in vigore.

**1.19.** Bonelli, Borrelli, Zaratti, Grimaldi.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024 nella percentuale spettante del 110 per cento a condizione che, alla data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

1-ter. Per le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1-bis, la facoltà di detrazione di cui all'articolo 119, comma 8-quinquies, del decreto-legge 19 maggio n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, può essere esercitata, su opzione del contribuente, in quindici quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

1-quater. In deroga ai termini previsti dall'articolo 121, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti fiscali relativi alle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1-bis maturati negli anni 2022 e 2023 e non fruiti, possono essere utilizzati negli anni successivi, su opzione del contribuente, a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.

**1.20.** Stefanazzi, Ubaldo Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui

all'articolo 119, comma 9, lettera *a*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

*1-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *1-bis*, pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.

**1.21.** Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *a*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella

percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

**1.22.** L'Abbate, Santillo, Alifano, Fenu, Lovocchio, Raffa.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *a*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

**1.23.** L'Abbate, Santillo.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Per gli interventi di cui al comma 1 effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*) del medesimo articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d*) del medesimo articolo 119, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2024, comunque entro il 31 dicembre 2024.

*1-ter.* All'articolo 119, comma *8-bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60

per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite con le seguenti: « ,la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 ».

*1-quater.* Ai maggiori oneri di cui al comma *1-bis*, pari a 545 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 545 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.

**1.24.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Al fine di superare le sopravvenute difficoltà di cessione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze sono equiparate ai soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* del suddetto articolo 121 e autorizzate ad acquisire i crediti non commercializzabili sul mercato creditizio ad un prezzo di cento punti base inferiore alla media del valore di mercato.

*1-ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il procedimento di acquisto dei crediti e le modalità di reintegro, da parte dello Stato, delle anticipazioni di liquidità effettuate dalle società di cui al comma *1-bis*.

**1.25.** Stefanazzi, Ubaldo Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le quote dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ancora in capo alle persone fisiche, non oggetto di cessione e non utilizzate in detrazione nell'anno a causa dell'incapienza totale o parziale del beneficiario, possono essere usufruite negli anni successivi fino a un massimo di dieci anni.

**1.26.** Del Barba.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in favore delle società partecipate o del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo »;

*b)* al comma 1, lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in favore delle società partecipate o controllate del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo ».

**1.27.** Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Zaratti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il limite alla facoltà di compensazione di cui alla lettera *b)* del comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 non si applica ai crediti d'imposta

riferiti alle detrazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

**1.28.** Mazzetti, De Palma, Rubano, Sala.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per gli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024.

**1.29.** Santillo, Fenu.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per gli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024.

**1.30.** Santillo, Fenu.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* In deroga all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ai contribuenti aventi un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, uguale o inferiore ad euro 25.000 è consentito l'e-

sercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione agli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.

**1.31.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente agli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 70 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

\* **1.32.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, D'Alfonso, Toni Ricciardi.

\* **1.34.** Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

**1.35.** Merola, Bakkali, De Maria, Gnassi, Guerra, Vaccari.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-*bis*.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 *con le seguenti:* che hanno un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

**1.36.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 *con le seguenti:* con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui.

**1.37.** Borrelli, Bonelli, Zaratti, Zanella, Grimaldi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 *con le seguenti:* con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 15.000 annui.

**1.38.** Bonelli, Borrelli, Zaratti, Zanella, Grimaldi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* 15.000 euro *con le seguenti:* 25.000 euro.

\* **1.39.** D'Alfonso, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

\* **1.40.** Congedo, Matera.

\* **1.41.** Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* 15.000 euro *con le seguenti:* 18.000 euro.

**1.42.** Lomuti, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, *aggiungere le seguenti:* nonché in favore dei soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,.

**1.43.** Lomuti, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* 31 dicembre 2023 *con le seguenti:* 31 ottobre 2024.

**1.44.** Grimaldi, Borrelli, Bonelli.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* 60 per cento *con le seguenti:* 30 per cento.

**1.45.** Lomuti, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* Il contributo di cui al presente comma *aggiungere le seguenti:* è raddoppiato per i beneficiari residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed.

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:* pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede *con le seguenti:* pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: quanto a euro 13.559.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 16.441.000 per l'anno 2024,.

**1.46.** Toni Ricciardi, Sarracino.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* Il contributo di cui al presente comma *aggiungere le seguenti:* è maggiorato per i beneficiari residenti nelle regioni del Mezzogiorno e.



Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede con le seguenti: pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: quanto a euro 13.559.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 16.441.000 per l'anno 2024,.

**1.47.** Toni Ricciardi, Sarracino.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Il contributo di cui al presente comma è erogato aggiungere le seguenti: , anche in forma di credito d'imposta cedibile su opzione del beneficiario,.

**1.48.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In parziale deroga a quanto indicato ai commi 1 e 2, gli interventi legati al cosiddetto superbonus possono fruire delle aliquote maggiorate nella misura del 110 per cento o del 90 per cento in vigore nell'anno 2023 anche per i lavori che saranno realizzati fino a tutto il 30 giugno 2024 purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) termine temporale della proroga di sei mesi quindi a tutto il 30 giugno 2024;

b) SAL al 31 dicembre 2023 pari almeno al 70 per dell'intero intervento deliberato;

c) dimostrazione da parte dell'amministratore di condominio, se presente, del rispetto delle prescrizioni normative dettate dall'articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile.

**1.49.** Congedo, Matera.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 8-quinquies dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2024. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. ».

**1.50.** Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il termine ultimo per l'invio delle comunicazioni, e dei relativi visti di conformità fiscale, all'Agenzia delle entrate è fissato al 16 aprile 2024. Per i medesimi lavori, viene estesa la data di presentazione della pratica ENEA fino ad un massimo di 120 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

**1.51.** Mazzetti, De Palma, Rubano, Sala.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per i soli interventi con uno stato d'avanzamento lavori pari almeno al 60 per cento al 31 dicembre 2023, è prevista la possibilità di maturare, per la quota di lavori realizzati nel 2024, un credito corrispondente all'aliquota del 70 per cento ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche nell'ipotesi in cui il condominio non riesca a provvedere al pagamento della quota di propria competenza, pari al 30 per cento, e dunque non sia nelle condizioni di effettuare il bonifico parlante.

**1.52.** Mazzetti, De Palma, Rubano, Sala.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-*quater* è aggiunto il seguente:

« 8-*quater*.1. Per gli interventi effettuati su immobili ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui al presente articolo, si applica, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. ».

**1.53.** Toni Ricciardi, Sarracino.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. All'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

« *b*) siano in possesso di immobili a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, contratto di locazione, anche finanziaria, di comodato, regolarmente registrato, o altro titolo idoneo. ».

**1.54.** Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-*bis*. All'articolo 119, comma 10-*bis*, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo, le parole: « o comodato d'uso gratuito » sono sostituite con le seguenti: « , contratto di locazione, anche finanziaria, di comodato, regolarmente registrato, o altro titolo idoneo »;

*b*) il secondo periodo è soppresso.

**1.55.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. All'articolo 119, comma 10-*bis*, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo, dopo le parole: « nuda proprietà, » sono inserite le seguenti: « concessione e convenzione disposta da enti pubblici, »;

*b*) al secondo periodo, dopo le parole: « Il titolo di comodato d'uso gratuito » sono inserite le seguenti: « o concessione e convenzione disposta da enti pubblici ».

**1.56.** Iaria, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-*bis*. Il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della opzione della cessione dei crediti di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute nel 2023 è differito al 30 novembre 2024.

**1.57.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici, in deroga al divieto di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, è sempre ammessa la cessione in favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze e degli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte del soggetto acquirente di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito og-

getto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali procedono alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adottano, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al presente articolo.

**1.58.** Morfino, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, relativamente agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere *b)* e *c)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, può essere usufruita negli anni successivi.

**1.59.** Donno, Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui al successivo comma.

*3-ter.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ». Le disposizioni di cui al

presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

**1.60.** Torto, Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

**1.61.** Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kilowatt di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kilowatt di potenza nominale.

*3-ter.* All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5.1. Per gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti

solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, nonché per gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le detrazioni spettano, con le modalità di cui al comma 5, anche qualora l'installazione sia eseguita in assenza dell'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo. La misura del 110 per cento si applica anche alle opere di costruzione e di rifacimento del tetto o ad altri interventi di coibentazione nel rispetto della normativa paesaggistico-ambientale eseguiti congiuntamente alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, nel limite complessivo di spesa non superiore a euro 40.000.

5.2. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi di cui al comma 5.1 devono rispettare i seguenti requisiti:

a) assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente agli altri interventi di cui al presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;

b) sviluppare la massima potenzialità energetica possibile in relazione alle capacità della struttura ove sono installate le opere;

c) prevedere la cessione, prioritariamente alla comunità energetica locale, della quota di energia prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno, al fine di soddisfare le esigenze della comunità medesima e di compensare gli immobili che per caratteristiche strutturali hanno minori capacità di produrre energia ».

**1.62.** Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Bonus nel settore dell'edilizia in favore dei territori colpiti dalle alluvioni del mese di settembre 2022 e dei mesi di maggio, ottobre e novembre 2023)*

1. Il regime di proroga di cui al comma 8-ter, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica altresì agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi:

a) nelle Marche, a partire dal giorno 15 settembre 2022, come individuati con le dichiarazioni dello stato d'emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022, e 23 maggio 2023, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2023;

b) nell'Emilia-Romagna, Marche e Toscana, a partire dal giorno 1° maggio 2023, come individuati con le dichiarazioni dello stato d'emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 2023, del 23 maggio 2023, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 2023, del 25 maggio 2023, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2023, e dell'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, pubblicata nella medesima *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2023;

c) in Toscana, a partire dal giorno 29 ottobre 2023, come individuati con le dichiarazioni dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2023 e alla delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2023.

**1.01.** Carloni, Cavandoli, Ziello, Barabotti, Montemagni, Centemero, Bagnai, Gusmeroli.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**Art. 1-bis.**

*(Misure in materia di interventi edilizi ed incentivi per l'efficienza energetica e sisma bonus)*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2026, e si applica nella misura del 100 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

2. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che non possono usufruire della detrazione di cui al comma 1 per inadeguata capienza fiscale, anche per solo uno degli anni in cui spetta la detrazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

3. I criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**1.02.** Raffa, Alifano, Fenu, Lovecchio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**Art. 1-bis.**

*(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di age-*

*volazioni edilizie spettanti agli enti del Terzo Settore)*

1. Al comma 10-bis, lettera b), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « nuda proprietà, » sono inserite le seguenti: « concessione gratuita disposta da enti pubblici, »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « Il titolo di comodato d'uso gratuito » sono inserite le seguenti: « o concessione gratuita disposta da enti pubblici, ».

**1.03.** Mazzetti, De Palma, Rubano, Sala.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**Art. 1-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. Al comma 10-bis, alinea, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: « complessiva » è sostituita dalla seguente: « lorda ».

**1.04.** Comaroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**Art. 1-bis.**

*(Rapporto annuale sull'efficienza energetica e Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti)*

1. Il Rapporto annuale sull'efficienza energetica e il Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti, redatti da ENEA ai fini della contabilizzazione dei



risparmi ottenuti, devono considerare anche gli interventi degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo realizzati attraverso la misura del cosiddetto *superbonus*.

#### 1.05. Cappelletti.

### ART. 2.

*Sopprimere il comma 1.*

#### 2.1. Curti, Stefanazzi, D'Alfonso, Toni Ricciardi.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: per i quali fino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si interpretano come segue:

a) per « contenuti progettuali di dettaglio » si intendono le previsioni planivolumetriche approvate unitamente al piano;

b) per « titoli semplificati » si intende la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Deve ritenersi, in ogni caso, ammessa anche la presentazione del permesso di costruire se richiesto dall'ente locale;

c) non rileva ai fini del rispetto del requisito temporale l'adozione di eventuali varianti a condizione che queste non alterino in modo sostanziale le caratteristiche tipologiche di impostazione del piano.

\* 2.2. Manes, Gebhard.

\* 2.3. Pastorino.

\* 2.4. Simiani, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

\* 2.5. Santillo, Fenu, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa.

\* 2.6. Mazzetti, De Palma, Rubano, Sala.

*Al comma 1 sostituire le parole:* in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi *con le seguenti:* alla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto, sia stata stipulata apposita convenzione urbanistica o accordo similare contenente la disciplina degli adempimenti a carico dei soggetti esecutori del piano di recupero o di riqualificazione urbana.

#### 2.7. Borrelli, Bonelli, Zaratti.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3-*quater* del medesimo decreto-legge n. 11 del 2023.

#### 2.8. Curti.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 3-*sexies*, è aggiunto il seguente:

« 3-*septies*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 effettuati su immobili ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. ».

#### 2.9. Toni Ricciardi, Sarracino.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, in ogni caso, non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre

2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche, così come stabilito all'articolo 2, comma 3-*quater* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.

**2.10.** Curti.

*Sopprimere il comma 2.*

**2.12.** Lovecchio, Alifano, Raffa, Fenu.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non sono tenuti a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 1, commi da 101 a 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

**2.13.** Bonelli, Borrelli, Zaratti, Grimaldi, Zanella.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-*bis*. Le limitazioni di accesso all'opzione di sconto in fattura o cessione del credito di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti di cui alle lettere *c)*, *d)* e *d-bis)* del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali resta valido quanto previsto dall'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, come convertito dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

**2.14.** Congedo, Matera.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. All'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « , anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati. » sono soppresse.

**2.15.** Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo il comma 2-*septies* è aggiunto il seguente:

« 2-*octies*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza la detrazione di cui al comma 1 spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. ».

2-*ter*. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

« 1-*octies*.1. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza la detrazione di cui al comma 1 spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

1-*octies*.2. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza la detrazione di cui al comma 1-*bis* spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. ».

**2.16.** Benvenuti Gostoli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. All'articolo 2, comma 3-*quater*, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, inoltre, agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli

eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in riferimento agli interventi di cui all'articolo 14, comma 2-*octies*, e di cui all'articolo 16, commi 1-*novies* e 1-*decies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. ».

#### 2.17. Benvenuti Gostoli.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

##### Art. 2-bis.

*(Proroga dei termini per usufruire della detrazione piena del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 a favore dei territori interessati da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza).*

1. All'articolo 119, comma 8-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « dal 1° aprile 2009 » sono inserite le seguenti: « e nei territori della regione Marche colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 »;

b) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2029 ».

#### 2.01. Curti.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

##### Art. 2-bis.

*(Misure per favorire la circolazione dei crediti d'imposta edilizi incagliati)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2024, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21,

comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al periodo precedente e non può eccedere il 2 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate, anche al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica.

#### 2.02. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo.

##### ART. 3.

*Sopprimerlo.*

\* **3.1.** Furfaro, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Malavasi, Girelli, Ciani.

\* **3.2.** Fenu, Alfonso Colucci, Alifano, Lovecchio, Raffa.

\* **3.3.** Del Barba.

*Sopprimere il comma 1.*

**3.4.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).*

**3.5.** Alifano, Alfonso Colucci, Lovecchio, Raffa, Fenu.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole:* di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici *con le seguenti:* di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

*Conseguentemente, sopprimere la lettera c).*

**3.6.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole:* aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 2 le parole: « in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento »;

*sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4-ter è abrogato.;

*sopprimere il comma 3.*

**\* 3.7.** Bordonali, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.

**\* 3.8.** Congedo, Matera, Rizzetto.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole:* aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*al medesimo comma 1:*

*dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 2 le parole: « in cinque quote annuali di pari importo » sono sostituite dalle seguenti: « in dieci quote annuali di pari importo »;

*sopprimere la lettera c);*

*al comma 2:*

*alla lettera a), sostituire le parole:* fino al 31 dicembre 2023 *con le seguenti:* fino al 30 giugno 2024;

*alla lettera b), alinea, sostituire le parole:* al 31 dicembre 2023 *con le seguenti:* al 30 giugno 2024;

*alla lettera b), capoverso lettera a), sopprimere le parole:* a prevalente destinazione abitativa;

*alla lettera b), capoverso lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* oppure una persona di età uguale o superiore a 65 anni al momento del sostenimento della spesa sia presente nel nucleo familiare del contribuente oppure abbia domicilio o residenza nell'immobile oggetto di intervento;

*alla lettera b), dopo il capoverso lettera b), aggiungere i seguenti:*

*b-bis)* istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che

rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

*b-ter*) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

*b-quater*) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

*b-quinquies*) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

*al comma 3, lettera b), sopprimere le parole:* e sia stato versato un acconto sul prezzo.

### 3.9. De Palma, Rubano, Sala.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole:* aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis*) al comma 2 le parole: « in cinque quote annuali di pari importo » sono sostituite dalle seguenti: « in dieci quote annuali di pari importo »;

*sopprimere il comma 2;*

*al comma 3, alinea, sostituire le parole:* dai commi 1 e 2 *con le seguenti:* dal comma 1;

*al comma 3, lettera b), sopprimere le parole:* e sia stato versato un acconto sul prezzo.

### 3.10. Bordonali, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole:* aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis*) al comma 2 le parole: « in cinque quote annuali di pari importo » sono sostituite dalle seguenti: « in dieci quote annuali di pari importo »;

*sopprimere il comma 2;*

*al comma 3, alinea, sostituire le parole:* dai commi 1 e 2 *con le seguenti:* dal comma 1.

### 3.11. De Palma, Rubano, Sala.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole:* aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*al medesimo comma 1:*

*dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis*) al comma 2 le parole: « in cinque quote annuali di pari importo » sono sostituite dalle seguenti: « in dieci quote annuali di pari importo »;



*al comma 2:*

*alla lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2023 con le seguenti: fino al 30 giugno 2024;*

*alla lettera b), alinea, sostituire le parole: al 31 dicembre 2023 con le seguenti: al 30 giugno 2024;*

*alla lettera b), capoverso lettera a), sopprimere le parole: a prevalente destinazione abitativa;*

*alla lettera b), capoverso lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure una persona di età uguale o superiore a 65 anni al momento del sostenimento della spesa sia presente nel nucleo familiare del contribuente oppure abbia domicilio o residenza nell'immobile oggetto di intervento;*

*alla lettera b), dopo il capoverso lettera b), aggiungere i seguenti:*

*b-bis) istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;*

*b-ter) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;*

*b-quater) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;*

*b-quinquies) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2,*

*lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;*

*al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e sia stato versato un acconto sul prezzo.*

**3.12.** Bordonali, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) al comma 2 le parole: « in cinque quote annuali di pari importo » sono sostituite dalle seguenti: « in dieci quote annuali di pari importo »;*

*al comma 2:*

*alla lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2023 con le seguenti: fino al 30 giugno 2024;*

*alla lettera b), alinea, sostituire le parole: al 31 dicembre 2023 con le seguenti: al 30 giugno 2024.*

**3.13.** Congedo, Matera.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.*

*Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 30 giugno 2024;*

*alla lettera b), alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 30 giugno 2024.*

**\* 3.14.** De Palma, Rubano, Sala.

**\* 3.15.** Bordonali, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole; nonché di interventi volti all'adattabilità delle unità immobiliari.*

**3.16.** Zanella, Borrelli, Bonelli.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o una persona di età uguale o superiore a settanta anni, la detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta per tutti gli interventi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.*

**3.17.** Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Panizzut.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta per tutti gli interventi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.*

**3.18.** Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Panizzut.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) al comma 2, alinea, le parole: « in cinque quote annuali di pari importo » sono sostituite dalle seguenti: « in dieci quote annuali di pari importo ».*

**3.19.** Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**3.20.** Lovecchio, Alfonso Colucci, Alifano, Raffa, Fenu.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) al comma 4-bis, le parole: « ai lavori di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « agli interventi previsti dal comma 1 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 ».*

**3.21.** Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Panizzut.

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**3.22.** Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Roggiani, Vaccari.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, al comma 3:*

*sopprimere le parole; nonché di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023,*

*sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 1.*

**3.23.** Alfonso Colucci, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso lettera a) con il seguente:*

*a) tutti i contribuenti IRES e IRPEF in relazione a interventi su parti comuni di edifici;*

**3.24.** Grippo.

*Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso lettera b) con il seguente:*

*b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente abbia un valore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni*

di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

**3.25.** Alfonso Colucci, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), sopprimere le parole da:* che la stessa unità immobiliare sia adibita *fino alla fine della lettera.*

**3.26.** Deborah Bergamini, De Palma, Rubano, Sala.

*Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole da:* un reddito di riferimento *fino a:*, n. 77 *con le seguenti:* un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

**3.27.** Fenu, Alfonso Colucci, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole da:* un reddito di riferimento *fino a:*, n. 77 *con le seguenti:* un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui.

**3.28.** Borrelli, Bonelli, Zaratti, Zanella, Grimaldi.

*Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole da:* un reddito di riferimento *fino a:*, n. 77 *con le seguenti:* un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 15.000 annui.

**3.30.** Bonelli, Borrelli, Zaratti, Zanella, Grimaldi.

*Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole:* 15.000 euro *con le seguenti:* 25.000 euro.

\* **3.31.** Merola, Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

\* **3.32.** Congedo, Matera.

\* **3.33.** Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

*Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* o una persona di età superiore ai 70 anni, residente nell'edificio.

**3.34.** Grippio.

*Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* o una persona di età uguale o superiore a 70 anni.

**3.35.** Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Panizzut.

*Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso lettera b), aggiungere i seguenti:*

*b-bis)* dalle parrocchie, dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « *in house providing* » per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

*b-ter)* cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

*b-quater)* organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle

province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

*b-quinquies*) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

**3.36.** Grippo.

*Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b)* per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa

ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

\* **3.37.** Mazzetti, De Palma, Rubano, Sala.

\* **3.38.** Bordonali, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.

\* **3.39.** Congedo, Matera.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 continuano in ogni caso ad applicarsi alle spese sostenute da contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 504.

**3.40.** Fenu, Alfonso Colucci, Alifano, Lovocchio, Raffa.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01872 Caso e 5-01873 Manzi: Iniziative per la proroga del contratto del personale ATA tecnico e amministrativo (organico PNRR e organico Sud) .....	377
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	380
5-01874 Dalla Chiesa: Iniziative per garantire il pagamento delle retribuzioni del personale docente precario .....	378
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	381
5-01875 Latini: Sullo stato di attuazione del progetto nazionale di sperimentazione della filiera formativa tecnologico-professionale e sui tempi di implementazione della riforma .....	378
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	382
5-01876 Piccolotti: Iniziative per il rapido completamento delle prove del concorso per docente ordinario del 2020 e lo scorrimento delle graduatorie di merito .....	378
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	383
5-01877 Amorese: Informazioni circa le richieste di attivazione delle prime classi del Liceo del <i>Made in Italy</i> da parte delle istituzioni scolastiche .....	379
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	384

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

#### **La seduta comincia alle 13.35.**

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati

**5-01872 Caso e 5-01873 Manzi: Iniziative per la proroga del contratto del personale ATA tecnico e amministrativo (organico PNRR e organico Sud).**

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla

medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

Gaetano AMATO (M5S), illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione 5-01872.

Irene MANZI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo 5-01873.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gaetano AMATO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo evidenziando come sia dirimente l'individuazione di risorse finanziarie aggiuntive al fine di



garantire la copertura finanziaria dei contratti in scadenza. Ritiene che anche la risposta fornita nella seduta odierna rappresenti l'ennesimo annuncio ciò mentre si sta giocando con la vita delle persone e con la professionalità necessaria per il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Irene MANZI (PD-IDP), replicando, nel ringraziare il sottosegretario, si dichiara tuttavia insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che non appare risolvere le criticità relative alla copertura finanziaria necessaria alla proroga dei contratti scaduti. Al riguardo osserva come si tratti di personale altamente qualificato e necessario anche per il raggiungimento dei previsti obiettivi del PNRR che al momento non potranno continuare a lavorare. Auspica pertanto che il Governo possa individuare nel primo provvedimento utile e quindi per esempio nell'ambito del decreto-legge proroga termini una soluzione praticabile al fine di dare una risposta concreta ai quesiti e alle aspettative dei lavoratori interessati.

**5-01874 Dalla Chiesa: Iniziative per garantire il pagamento delle retribuzioni del personale docente precario.**

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo e della necessità di provvedere al pagamento degli arretrati che arrivano fino a 10 anni relativi al pagamento degli stipendi dei docenti. Auspica pertanto che non vi siano ulteriori ritardi, pur comprendendo il complesso iter della procedura descritta. Invita, infine, il Governo a porre mano ad interventi tempestivi e concreti volti a garantire il pagamento delle retribuzioni del personale precario.

**5-01875 Latini: Sullo stato di attuazione del progetto nazionale di sperimentazione della filiera formativa tecnologico-professionale e sui tempi di implementazione della riforma.**

Giorgia LATINI, *presidente*, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giorgia LATINI, *presidente*, replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo sottolineando l'importanza della riforma della filiera formativa tecnologico-professionale al fine di ridurre il *gap* con la domanda proveniente da parte dei settori produttivi. Evidenzia quindi la connessione stretta che deve esserci tra il mondo del lavoro e la scuola che, a suo giudizio, deve poter andare anche nella direzione di una maggiore specializzazione nella formazione. Sottolinea infine anche l'importanza della creazione di veri e propri *campus* che certamente porterà un elemento di forte innovazione e sviluppo al sistema della formazione tecnica.

**5-01876 Piccolotti: Iniziative per il rapido completamento delle prove del concorso per docente ordinario del 2020 e lo scorrimento delle graduatorie di merito.**

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo da cui si evince che le graduatorie di merito del concorso 2020 verranno utilizzate anche negli anni scolastici 2024 e 2025. In ogni caso ritiene che qualora entro tale data non saranno assunti tutti gli idonei del citato concorso occorrerà comunque evitare che tali docenti debbano essere costretti a ri-

fare un nuovo concorso. Su tale delicata questione auspica pertanto un impegno del Governo al fine di garantire comunque l'esaurimento delle citate graduatorie di merito.

**5-01877 Amorese: Informazioni circa le richieste di attivazione delle prime classi del Liceo del *Made in Italy* da parte delle istituzioni scolastiche.**

Alessandro AMORESE (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Grazia DI MAGGIO (FDI), dichiara di sottoscrivere l'interrogazione in titolo; replicando, si dichiara quindi soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che giudica chiara ed esaustiva. Esprime altresì soddisfazione per il prezioso lavoro svolto dal Ministero per garantire l'attivazione del nuovo liceo del *made in Italy* giudicando assai positiva la risposta proveniente dalle scuole che certamente continuerà a migliorare in vista dell'inizio del prossimo anno scolastico.

Giorgia LATINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.10.**

## ALLEGATO 1

**5-01872 Caso e 5-01873 Manzi: Iniziative per la proroga del contratto del personale ATA tecnico e amministrativo (organico PNRR e organico Sud).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente consentitemi di precisare che si deve a questo Governo la volontà di assicurare alle scuole il supporto di personale amministrativo aggiuntivo in grado di accompagnarle nel percorso di attuazione sia del PNRR sia di « Agenda Sud »: a tale scopo, infatti, con più interventi normativi nel corso del 2023, sono state individuate ingenti risorse statali, pari a 62 milioni di euro per il 2023 ed a 50 milioni di euro per il 2024.

Corre l'obbligo di precisare che la legge, nell'individuare le coperture finanziarie, ha dovuto distinguere la platea dei collaboratori scolastici – i cui compensi non sono ammissibili nell'ambito delle risorse PNRR e per i quali, dunque, si è fatto fronte esclusivamente con risorse statali – da quella degli assistenti amministrativi e tecnici, i cui compensi, invece, sono riconducibili all'alveo del PNRR.

Grazie all'articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 145 del 2023, si è introdotta una rilevante potestà in capo alle scuole: si è, infatti, consentito di attingere alla platea degli assistenti amministrativi e tecnici con contratto a tempo determinato al 31 dicembre 2023 ai fini dell'affidamento di incarichi di esperti PNRR ed a valere sulle risorse dei progetti del Piano medesimo. Una possibilità, questa, è bene precisare, preclusa alle altre amministrazioni – che sono tenute ad affidarsi ai soggetti inseriti negli elenchi di IN-PA o, in subordine, all'espletamento di procedure comparative – che il Ministero è riuscito ad ottenere motivando la specialità del comparto scuola,

il quale vede già al proprio interno, nell'ambito delle graduatorie vigenti, le professionalità davvero necessarie per assicurare il supporto amministrativo in parola.

Per semplificare le procedure amministrative, supportare le scuole e garantire una continuità occupazionale agli assistenti amministrativi e tecnici, il Ministero dell'istruzione e del merito ha attivato sin da subito specifiche azioni di supporto: un *format* di contratto che le scuole possono scaricare direttamente dal sistema informativo e un « simulatore », con il quale le scuole potranno calcolare, con le risorse PNRR disponibili e comunicate a ciascuna scuola, la durata del contratto e l'importo da corrispondere a ciascun assistente amministrativo.

Infine, aggiungo che il Ministero dell'istruzione e del merito sta lavorando con il Ministero dell'economia e delle finanze per individuare tutte le possibili semplificazioni per la gestione dei pagamenti di questi contratti da parte delle scuole, nonché per ripartire e assegnare ulteriori risorse PNRR a favore delle stesse scuole in modo da incrementare le disponibilità finanziarie per l'attivazione dei predetti contratti a tempo determinato per una durata più ampia.

Una volta attuate queste misure, si ritiene che le scuole che avranno in essere progetti PNRR che richiedono uno specifico supporto amministrativo, avranno tutti gli strumenti per attivare gli incarichi in parola.

## ALLEGATO 2

**5-01874 Dalla Chiesa: Iniziative per garantire il pagamento delle retribuzioni del personale docente precario.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Evidenzio, preliminarmente, che il contratto del personale supplente breve e saltuario è contraddistinto da una eterogeneità nella durata e da una discontinuità nel rapporto di lavoro con l'amministrazione. Pertanto, la procedura di pagamento degli stipendi di questa categoria di personale risulta molto complessa a causa dei vincoli amministrativi e normativi che impongono adempimenti e controlli a carico di diverse amministrazioni, quali le istituzioni scolastiche, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio Centrale di Bilancio (UCB) e NoiPA.

Tanto premesso, specifico che l'attuale processo di pagamento, come indicato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 agosto 2016, si svolge in cooperazione applicativa tra i sistemi informativi del Ministero dell'istruzione (SIDI) e del Ministero dell'economia e delle finanze (Sistema NoiPA e Sistema Spese): in particolare, il meccanismo prevede che l'inserimento dei contratti, le eventuali variazioni di stato giuridico e l'autorizzazione dei ratei sia svolto dalle istituzioni scolastiche, mentre l'assegnazione delle risorse finanziarie alle scuole è una competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e l'elaborazione del Cedolino Unico e la liquidazione dei compensi spetta al Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel corso del 2023, per effetto dell'approvazione del nuovo Contratto collettivo nazionale triennio 2019-2021, la liquidazione degli arretrati dovuti ai contratti di supplenza breve e saltuaria, ha determi-

nato un depauperamento delle risorse finanziarie stanziata sui capitoli pertinenti delle supplenze brevi e saltuarie.

A fronte di ciò, il Ministero dell'istruzione e del merito si è prontamente attivato per reperire le risorse finanziarie e apportare le necessarie variazioni in Bilancio fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze l'indicazione delle risorse finanziarie per ripristinare le disponibilità sui capitoli pertinenti e ha fornito agli uffici competenti i monitoraggi e le proiezioni atti ad indicare il fabbisogno per i mesi da settembre a dicembre 2023.

Grazie a questa attività, con l'emissione straordinaria di gennaio, richiesta dal Ministero a NoiPA, sono stati effettuati i pagamenti dei ratei incipienti oltre agli emolumenti relativi al mese di dicembre non ancora retribuiti, per un volume finanziario pari a circa 300 milioni di euro.

Non da ultimo ricordo che, proprio nell'ambito delle misure volte a sburocratizzare la scuola e a realizzare un sistema più snello per il pagamento veloce degli stipendi, su impulso del Ministro dell'istruzione e del merito è stata già costituita una *task force* con l'obiettivo di riformare la procedura di pagamento in modo organico e strutturale e che a breve sarà presentata una proposta di interventi in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze. Infatti, già dal corrente mese sono state messe in atto, con la stretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze-NoiPa, azioni migliorative del processo che permetteranno il pagamento dei ratei contrattuali dei periodi pregressi.

## ALLEGATO 3

**5-01875 Latini: Sullo stato di attuazione del progetto nazionale di sperimentazione della filiera formativa tecnologico-professionale e sui tempi di implementazione della riforma.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ricordo che l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale costituisce un obiettivo strategico del Governo che forma oggetto del disegno di legge (A.S. 924), collegato alla manovra di bilancio, che il 21 dicembre 2023 ha concluso l'esame presso la 7<sup>a</sup> Commissione del Senato.

Il citato disegno di legge innova l'istruzione tecnico-professionale arricchendola con l'introduzione del nuovo modello 4+2, che prevede uno sbocco preferenziale, ma non esclusivo, verso gli ITS.

Si tratta di una riforma molto ambiziosa che mira a una nuova formazione tecnica e professionale, grazie all'alleanza tra scuola, territorio e impresa, con l'obiettivo di garantire ai nostri giovani una formazione di alto profilo e di consentire la riduzione del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, offrendo maggiori e più veloci opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, rendendo – in definitiva – più competitivo il sistema produttivo del nostro Paese.

Una delle caratteristiche più rilevanti della sperimentazione è costituita dagli Accordi di rete sottoscritti dai soggetti partecipanti alla filiera: in particolare quelli della formazione (istituzioni scolastiche, ITS Academy, strutture formative delle regioni) e gli enti e tessuto imprenditoriale (università, imprese, enti pubblici e privati). Gli Accordi hanno il fine di integrare e implementare l'offerta formativa complessiva delle filiere tecnologico-professionali in relazione alle esigenze produttive del territorio,

superando compartimentazioni ormai antiquate e favorendo la comunicazione tra percorsi anche diversi, che potranno trovare il loro punto di incontro nei « campus » che si confida di istituire sulla base di tali accordi.

Tanto premesso, nelle more dell'approvazione del disegno di legge sopra richiamato, si è intanto avviata una sperimentazione che anticipa in via amministrativa una buona parte delle novità della riforma di legge.

Al riguardo, in merito allo stato di attuazione della sperimentazione relativa all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, rappresento che a seguito dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica del Ministero dell'istruzione e del merito – istituita con decreto dell'11 gennaio 2024 –, grazie allo straordinario sforzo profuso dalle istituzioni scolastiche per elaborare i progetti in tempi molto stretti, sono stati ammessi alla sperimentazione della nuova filiera n. 171 istituti tecnici e professionali, per un totale di 193 corsi.

Si tratta, senza dubbio, di una risposta importante, che dimostra la straordinaria capacità progettuale e la voglia di innovazione della nostra scuola che vuole rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni, nonché alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale « Industria 4.0 ».



## ALLEGATO 4

**5-01876 Piccolotti: Iniziative per il rapido completamento delle prove del concorso per docente ordinario del 2020 e lo scorrimento delle graduatorie di merito.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Evidenzio, preliminarmente, che i decreti dipartimentali n. 498 e 499 del 2020, hanno disciplinato, a livello nazionale ma su base regionale, le procedure concorsuali ordinarie, rispettivamente per la scuola dell'infanzia e primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Pertanto, la gestione delle predette procedure rientra nelle competenze degli Uffici scolastici regionali responsabili.

Al riguardo, da una recente rilevazione effettuata dal Ministero, gli Uffici scolastici regionali hanno dichiarato di non aver ancora concluso le procedure, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, per un totale di 181 posti previsti nel bando del concorso 2020, mentre sono state concluse quelle relative alla scuola dell'infanzia e primaria.

Con riferimento all'ulteriore tema segnalato dall'onorevole interrogante, occorre distinguere tra i candidati vincitori della procedura concorsuale, in quanto collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e secondaria di primo e secondo grado – indetti rispettivamente con decreti direttoriali n. 498 del 2020 e 499 del 2020 – entro il numero dei posti messi a bando e coloro che, invece, sono risultati idonei non vincitori.

Ebbene, i candidati risultati vincitori possono vantare un diritto all'assunzione che trova un puntuale riferimento sul piano normativo, mi riferisco all'articolo 59, comma 13 del decreto-legge n. 73 del 2021.

Con riferimento ai candidati che sono risultati idonei ma non vincitori, giova ricordare che le graduatorie di merito dei concorsi in questione sono state integrate con l'inserimento dei soggetti che hanno ottenuto il punteggio minimo richiesto dal bando di concorso, consentendo, pertanto, l'assunzione di un numero di docenti superiore rispetto al numero dei posti messi a bando in presenza delle relative disponibilità autorizzate alle assunzioni.

Da ultimo voglio precisare che si deve a questo Governo – che è intervenuto con un'apposita norma di legge nell'ambito del DL PA-*bis* – la volontà di garantire che le graduatorie di merito dei concorsi ordinari per il personale docente, di cui ai citati decreti n. 498 e n. 499, integrate con i candidati risultati idonei, venissero prorogate fino al loro esaurimento. Conseguentemente, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le medesime graduatorie saranno utilizzate, seppur nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

## ALLEGATO 5

**5-01877 Amorese: Informazioni circa le richieste di attivazione delle prime classi del Liceo del *Made in Italy* da parte delle istituzioni scolastiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole interrogante, perché con il suo quesito mi offre la possibilità di ribadire, anche in questa sede, che l'istituzione del liceo del *made in Italy* costituisce una importante novità nell'ambito dell'offerta formativa a beneficio dei nostri studenti, costituendo, al contempo, una parte qualificante del percorso di valorizzazione, promozione e tutela delle eccellenze italiane.

Tale percorso fornirà alle studentesse e agli studenti la possibilità di approfondire gli scenari storici, geografici, artistici e culturali dello sviluppo industriale e del tessuto produttivo del nostro Paese, ma anche di proiettarsi nel futuro con una solida formazione di base soprattutto in campo economico, giuridico e tecnologico.

Ciò premesso, relativamente alle modalità di avvio dei percorsi liceali del *made in Italy*, ricordo che, nelle more dell'approvazione definitiva del disegno di legge sul *made in Italy*, con nota ministeriale del 12 dicembre scorso, era stata preannunciata alle istituzioni scolastiche la possibilità di attivazione di classi prime del liceo in argomento, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, qualora l'approvazione definitiva del citato disegno di legge fosse sopraggiunta in tempo utile per consentire il rispetto dei termini delle iscrizioni.

Il più volte richiamato disegno di legge è stato definitivamente approvato dal Parlamento con la legge del 27 dicembre n. 206 del 2023, e così il Ministero, all'indomani, con ulteriore nota, ha fornito tempestivamente le indicazioni operative per permettere l'iscrizione alle classi prime del nuovo percorso liceale.

Al riguardo, al fine di consentire il rispetto del termine ultimo delle iscrizioni, fissato al 10 febbraio 2024, la richiesta di attivazione delle prime classi del liceo del *made in Italy* doveva essere presentata dall'istituzione scolastica interessata entro il 15 gennaio 2024 – termine prorogato al 18 gennaio al fine di venire incontro alle esigenze emerse in taluni contesti territoriali – in modo da poter stipulare gli accordi tra l'Ufficio scolastico regionale e la regione, in tempo utile per l'apertura delle iscrizioni sulla piattaforma UNICA.

Onorevole, quanto fin qui rappresentato evidenzia la solerzia del Ministero, al fine di garantire l'attivazione di tali percorsi. Infatti, i dati in nostro possesso, sulle richieste di attivazione dei percorsi liceali del *made in Italy*, – a differenza di ciò che si è letto su taluni organi di stampa, che riferivano notizie in assenza di riscontri ufficiali – restituiscono una risposta davvero significativa da parte delle istituzioni scolastiche.

E infatti, sono in totale 92 i licei a indirizzo *made in Italy* sinora approvati sul territorio nazionale: nel dettaglio, 17 saranno attivati in Sicilia, 12 in Lombardia e nel Lazio, 9 in Puglia, 8 nelle Marche e in Calabria, 6 in Abruzzo, 5 in Toscana, 3 in Liguria, Piemonte e Veneto, 2 in Molise e 1 in Basilicata, Emilia-Romagna, Sardegna e Umbria. L'elenco non comprende le 22 scuole per cui la regione Campania non ha ancora autorizzato l'avvio del liceo del *made in Italy*. Nel resto d'Italia, sono 6 gli istituti scolastici che, pur avendo presentato domanda, non erano in possesso dei requisiti richiesti.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01878 Traversi: Conseguenze sul settore del trasporto marittimo italiano degli attacchi alle navi mercantili nel Mar Rosso .....	385
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	392
5-01879 Ghirra: Cessione a KKR di NeTCo da parte di TIM .....	386
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	393
5-01880 Casu: Cessione di quote pubbliche di Poste Italiane .....	386
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	394
5-01881 Maccanti: Progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale di Poste Italiane, con particolare riferimento al rilascio dei passaporti .....	386
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	395

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	387
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	388
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; <i>b)</i> Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	389

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

##### La seduta comincia alle 13.15.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-01878 Traversi: Conseguenze sul settore del trasporto marittimo italiano degli attacchi alle navi mercantili nel Mar Rosso.**

Roberto TRAVERSI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberto TRAVERSI (M5S), replicando, raccomanda al Governo di porre la massima attenzione sul tema, che sta mettendo in seria difficoltà sia il settore marittimo che il tessuto economico italiano nel suo complesso. Ricorda che la tratta Shanghai-Genova attraverso il Mar Rosso richiede 27 giorni, senza il passaggio per il Mar Rosso invece 44. Chiede inoltre che, qualora l'intervento del Governo italiano dovesse farsi più incisivo, qualsiasi deliberazione abbia il preventivo avallo delle sedi parlamentari. La risposta della sottosegretaria non gli appare comunque esaustiva e la situazione richiede a suo avviso una costante sorveglianza da parte della Commissione.

**5-01879 Ghirra: Cessione a KKR di NeTCo da parte di TIM.**

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, ringrazia la sottosegretaria per l'attenzione dimostrata ma si dichiara insoddisfatta della risposta, giacché essa non offre alcuna garanzia rispetto alle problematiche esposte nell'interrogazione. Si chiede come sia stato possibile, se la rete rappresenta un *asset* strategico, cederla a un operatore privato straniero, mantenendo in capo al MEF una quota di appena il 20 per cento, domandandosi altresì chi assicurerà una corretta gestione dell'infrastruttura e la sicurezza dei dati dei cittadini italiani. Le questioni sollevate le appaiono della massima importanza e su di esse si ripromette di tornare con ulteriori atti di sindacato ispettivo.

**5-01880 Casu: Cessione di quote pubbliche di Poste Italiane.**

Andrea CASU (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, si dichiara profondamente insoddisfatto della risposta, che non tutela né il servizio pubblico né il valore economico e sociale di Poste Italiane. Fa presente che è ancora reperibile su *Internet* un volantino di qualche anno fa, in cui l'attuale Presidente del Consiglio si dichiarava fermamente contrario alla privatizzazione di Poste. La definizione del piano industriale è stata rinviata a marzo: i sindacati devono a suo avviso essere immediatamente coinvolti e il Governo deve assumersi di fronte al Parlamento la responsabilità politica di qualsiasi ipotesi di svendita, anziché tenere conferenze stampa televisive. Chiede dunque che il Governo chiarisca una volta per tutte qual è la direzione che intende prendere.

**5-01881 Maccanti: Progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale di Poste Italiane, con particolare riferimento al rilascio dei passaporti.**

Andrea DARA (LEGA), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea DARA (LEGA), replicando, considera la risposta pienamente esaustiva e per questo ringrazia la sottosegretaria.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.40.**

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### **Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 17 gennaio 2023, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

#### **PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO GENNAIO – MARZO 2024**

##### *GENNAIO*

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 703 Rotelli – Legge quadro in materia di interporti.

Seguito dell'esame del disegno di legge C. 1435 Governo e abb. – Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (atto n. 108).

Esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (atto n. 109) (*in congiunta con la VII Commissione Cultura*).

Seguito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra e 7-00159 Iaria – Iniziative in materia di trasporto pubblico locale.

Seguito dell'esame congiunto della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) esperti 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (COM(2023) 126 final), della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (COM(2023) 127 final) e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida (COM(2023) 128 final).

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 926 Cantone – Disposizioni per la sostituzione degli automezzi e delle attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno negli aeroporti di interesse nazionale.

##### *FEBBRAIO*

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

Esame della proposta di legge Longi C. 1316 ed altri – Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei *call center*, di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori (*compatibilmente con la programmazione dei lavori della X Commissione Attività produttive*).

Esame della proposta di legge Centemero C. 1084 recante disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina tempo-



reana per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale (*compatibilmente con la programmazione dei lavori della X Commissione Attività produttive*).

Discussione della risoluzione Pastorella 7-00109 – Iniziative in materia di sicurezza cibernetica (*compatibilmente con la programmazione dei lavori della X Commissione Attività produttive*).

Esame delle proposte di legge Casu C. 347 e Gaetana Russo C. 805 – Disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

Discussione della risoluzione Mattia, Raimondo 7-00013 – Misure volte a incentivare l'uso delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno verde nel settore industriale e dei trasporti (*compatibilmente con la programmazione dei lavori dell'VIII Commissione Ambiente*).

Seguito dell'esame della comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – La politica di ciberdifesa dell'UE (JOIN(2022) 49 final) (*in congiunta con la IV Commissione Difesa*).

### MARZO

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

Discussione della risoluzione 7-00044 Iaria – Iniziative relative al contratto di servizio per i treni a lunga percorrenza.

*Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli atti del Governo e le proposte di nomina assegnati alla Commissione; atti dell'Unione europea di interesse*

*della Commissione; i progetti di legge da esaminare in sede consultiva.*

**La seduta termina alle 13.45.**

### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.**

**C. 1633 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea DARA (LEGA), *relatore*, riferisce sui contenuti del decreto-legge n. 215 del 2023, in corso di conversione, ricordando che il relativo disegno di legge di conversione è stato presentato dal Governo in prima lettura alla Camera in data 30 dicembre 2023 ed assegnato alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio in sede referente.

Le disposizioni sulle quali riferisce intervengono su diversi aspetti di interesse per le competenze della Commissione.

Di particolare rilievo appare l'articolo 8, che reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In particolare, il comma 1 stabilisce una proroga di un anno, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, per l'adempimento di alcuni oneri necessari a favorire la cantierabilità dei lavori relativi all'Aeroporto di Firenze « Amerigo Vespucci ».

I commi 2 e 3 prorogano di tre mesi l'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti e prevedono anche per il 2024 risorse per il personale non avviato al lavoro.

Il comma 4 proroga di un anno alcuni termini previsti nel decreto MIT 28 ottobre 2005 sulla sicurezza delle gallerie ferroviarie. La proroga è prevista nelle more dell'adozione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di specifiche linee guida, indirizzate ai gestori delle infrastrutture ferroviarie e alle imprese ferroviarie e finalizzate ad assicurare la sicurezza nelle gallerie ferroviarie.

Il comma 6 stabilisce la dilazione di una pluralità di termini, previsti dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021, da osservare per la riduzione della circolazione dei veicoli particolarmente inquinanti nel settore dei trasporti pubblici. In particolare: il termine, fissato al 1° gennaio 2024, per le categorie di veicoli Euro 2 è prorogato al 31 gennaio 2024; il termine, fissato al 15 novembre 2023, per le categorie di veicoli Euro 2 da poter esonerare nelle Province autonome di Trento e Bolzano è differito al 15 gennaio 2024. Il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'adozione del decreto di esonero delle categorie di veicoli Euro 2 da considerarsi necessari per soddisfare i requisiti di funzionamento del trasporto pubblico locale è infine fissato al 31 gennaio 2024.

Segnala le seguenti ulteriori disposizioni dell'articolo 8, che possono avere rilievo per i profili di interesse della Commissione.

Il comma 5 stabilisce una proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine per la realizzazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano Nazionale Complementare mediante procedure di affidamento semplificate.

Il comma 8 interviene in materia di risorse per gli investimenti di ANAS S.p.A.

Il comma 9 proroga dal 31 dicembre del 2023 al 30 marzo 2024 il termine entro il quale le società concessionarie di tratte autostradali devono predisporre una proposta aggiornata del Piano economico fi-

nanziario conformemente a quanto disposto dall'Autorità di regolazione dei trasporti nonché alle indicazioni rese dal concedente. È inoltre disposto l'incremento delle tariffe autostradali sulla base dell'inflazione nella misura pari al 2,3 per cento.

Il comma 10 conferma alla data del 31 ottobre 2028 la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.a.

Di particolare rilievo è poi l'articolo 13, comma 3, che interviene in materia di termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole. In particolare, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2024, il termine previsto per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 (lettera a)) e di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2025, quello per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2019 (lettera b)).

Diverse disposizioni intervengono infine in materia di digitalizzazione. Richiama in particolare: l'articolo 2, comma 9, in materia di accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; l'articolo 3, comma 3, che proroga l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria; l'articolo 3, commi 9, 10 e 11, che dispongono un diverso computo dei termini amministrativi nella regione Molise, in conseguenza dell'attacco subito dai sistemi informatici della regione in data 7 dicembre 2023; l'articolo 3, comma 12, sui servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI); l'articolo 10 sull'informatizzazione dei procedimenti penali militari.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per l'indomani.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göte-**

borg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.

C. 1585 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Eliana LONGI (FDI), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari esteri sul disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012 (C. 1585, approvato dal Senato).

L'obiettivo dei due strumenti internazionali è incrementare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi di tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso impegni nazionali rafforzati di riduzione delle emissioni. A tal fine essi estendono l'applicazione delle misure di riduzione delle polveri sottili (il particolato PM<sub>2,5</sub>) e danno priorità alle misure che contribuiscono a ridurre il *black carbon* (ossia il nero di carbonio o nerofumo, prodotto dalla combustione di prodotti petroliferi pesanti), elementi cancerogeni causa di gravi malattie cardiopolmonari. Le misure prevedono altresì riduzioni delle emissioni dei composti organici volatili (COV) derivanti da prodotti per uso domestico e di costruzione e introducono disposizioni per la raccolta e lo scambio di informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente.

La Convenzione di Ginevra del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfronta-

liero a lunga distanza, nota come « Convenzione sull'Aria », è una convenzione quadro finalizzata alla definizione di impegni precisi e verificabili per il controllo delle emissioni di inquinanti atmosferici e la protezione dell'ambiente e della salute. Firmato a Ginevra nel novembre 1979 e ratificato dall'Italia con legge n. 289 del 1982, lo strumento costituisce il primo trattato internazionale legalmente vincolante sull'inquinamento atmosferico.

Alla Convenzione hanno fatto seguito una serie di Protocolli attuativi, che definiscono impegni specifici per le diverse classi di inquinanti e fissano regole per il monitoraggio e la verifica della progressiva riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Uno dei protocolli di maggiore rilevanza è quello sulla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, firmato a Göteborg nel novembre 1999 ed entrato in vigore nel maggio 2005. Esso ha l'obiettivo di monitorare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili (COV) causate dalle attività antropiche e suscettibili di avere effetti nocivi su salute, ecosistemi naturali, materiali e colture agrarie. Il testo prevede limiti alle emissioni, differenziati per singolo Paese, nonché misure di controllo sulle fonti fisse e mobili, sui prodotti contenenti COV e sull'ammoniaca proveniente da attività agricole e zootecniche.

Nel maggio 2012 è stato poi adottato un emendamento al Protocollo, entrato in vigore nell'ottobre 2019, finalizzato ad estendere l'applicazione delle misure di riduzione delle emissioni alle polveri sottili (il materiale particolato PM<sub>2,5</sub>) e aggiornare gli allegati tecnici.

Il Protocollo è composto di 19 articoli e di 9 allegati, mentre l'Emendamento è composto di 3 articoli e di 1 allegato.

L'obiettivo del Protocollo, precisato all'articolo 2, è controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e altre sostanze causate dalle attività umane antropiche e suscettibili di avere effetti nocivi sulla salute, gli ecosistemi e le colture agrarie. Tale inquinamento è conseguenza del trasporto atmosferico anche tran-

sfrontaliero e a lunga distanza degli inquinanti. L'obiettivo è di limitare le deposizioni o le concentrazioni atmosferiche al di sotto dei livelli critici descritti nell'allegato I. Si tratta pertanto di un Protocollo basato sugli effetti, che prevede quote di riduzione delle emissioni, differenziate per ogni singolo Paese, e basato sugli impatti degli inquinanti stessi.

Gli obblighi principali per le Parti contraenti, precisati all'articolo 3, concernono i tetti nazionali alle emissioni annuali, i valori limite alle fonti di emissione (fisse e mobili), l'applicazione delle migliori tecniche disponibili alle fonti mobili e agli impianti nuovi ed esistenti, la riduzione delle emissioni dei composti organici volatili non inclusi negli allegati VI e VIII, l'applicazione di misure per il controllo delle emissioni di ammoniaca (allegato IX) e, ove ritenuto appropriato, delle migliori tecniche disponibili. Sono poi previsti tetti alle emissioni di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca, misure di controllo sulle fonti fisse e mobili, sui prodotti contenenti composti organici volatili (COV) e sull'ammoniaca proveniente da attività agricole.

L'articolo 4 impegna le Parti a favorire lo scambio di informazioni, tecnologie e tecniche, allo scopo di ridurre le emissioni di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH<sub>3</sub>), nonché per il contenimento delle emissioni e per lo sviluppo di sistemi di trasporto poco inquinanti, la creazione di banche dati sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) e il loro aggiornamento, la cooperazione e gli scambi diretti tra le industrie.

Ulteriori disposizioni riguardano: all'articolo 5, gli obblighi di informazione al pubblico, comprensivi dei dati, tra l'altro, sulle emissioni, concentrazioni e deposizioni nazionali annuali di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca; sui livelli dell'ozono a livello del suolo; all'articolo 6, l'adozione di strategie e politiche nazionali che facilitino l'attuazione degli obblighi previsti, mediante misure volte a promuovere il con-

tenimento delle emissioni degli inquinanti in oggetto e lo sviluppo di tecnologie meno inquinanti; all'articolo 8, l'impegno a favorire ricerca e cooperazione al fine di armonizzare i metodi per il calcolo e la valutazione degli effetti nocivi delle sostanze in oggetto, a perfezionare le banche dati e a quantificare i benefici all'ambiente e alla salute umana derivanti dalla riduzione delle emissioni; agli articoli 9 e 10, l'impegno a rivedere gli obblighi assunti nel Protocollo alla luce dell'adeguatezza dei progressi effettuati e delle nuove tecniche di abbattimento delle emissioni.

L'Emendamento, poi, estende l'applicazione delle misure di riduzione delle emissioni e di controllo al particolato PM<sub>2,5</sub>; aggiorna gli allegati tecnici (inclusi gli obiettivi di riduzione delle emissioni) e dà priorità alle misure che riducono in maniera significativa il *black carbon* (BC).

Precisa come l'Italia, nonostante non abbia ancora proceduto alla ratifica del Protocollo di Göteborg, può già contare su una normativa rispettosa degli adempimenti individuati da quello strumento internazionale, per normativa sia interna che europea, ed in particolare per la direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (detta anche direttiva NEC, *National Emission Ceilings*), recepita nel nostro Paese dal decreto legislativo n. 81 del 2018.

Passando all'esame del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per l'indomani.

**La seduta termina alle 13.50.**

## ALLEGATO 1

**5-01878 Traversi: Conseguenze sul settore del trasporto marittimo italiano degli attacchi alle navi mercantili nel Mar Rosso.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il problema degli attacchi dei ribelli Houthi alle navi mercantili nel golfo di Aden è stato oggetto di diversi *Question Time* in Aula Senato, ai quali ha recentemente risposto il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, competente per la materia trattata.

Si ribadisce, pertanto, quanto dibattuto in quella sede, specialmente per quello che attiene alle conseguenze che questi attacchi hanno sugli interessi italiani (trasporto marittimo, portualità e imprese della logistica).

La priorità del Governo è quella di assicurare l'ordinato svolgimento dei flussi commerciali e, allo stesso tempo, la sicurezza nella regione.

L'Italia sta seguendo gli sviluppi in ambito dell'Unione europea e internazionale, specialmente in seno al G7 al fine di ripristinare la sicurezza della navigazione nell'area.

La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 gennaio condanna fermamente gli attacchi Houthi e sottolinea il diritto degli Stati ad agire per la difesa del proprio naviglio, nel rispetto del diritto internazionale.

Per questo motivo, l'Italia ha assicurato sostegno politico alle operazioni angloame-

ricane in Yemen, volte a fiaccare le capacità di attacco degli Houthi.

Il nostro Paese non partecipa agli attacchi angloamericani contro gli Houthi, ma promuove una risposta europea che possa tutelare le nostre navi mercantili, anche al fine di assicurare il coordinamento tra le diverse operazioni nella regione e il raccordo con i Paesi che affacciano sul golfo di Aden e condividono l'interesse alla sicurezza e alla stabilità. La risposta europea punta a rafforzare la presenza militare nell'area per tutelare la libertà di navigazione e dei traffici.

La situazione in corso ripropone l'esigenza per l'Unione europea di fare passi avanti nell'ambito della difesa per rafforzare il ruolo di fornitore di sicurezza globale.

Al contempo, il Ministro Tajani ha già informato di essere in contatto con i diversi attori interessati, in particolare con Egitto e Giordania, che sono i Paesi più direttamente colpiti dalla crisi del mar Rosso.

In conclusione, confermo che il Governo sta lavorando per tutelare gli interessi economici nazionali ed evitare interruzioni delle rotte di approvvigionamento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.



## ALLEGATO 2

**5-01879 Ghirra: Cessione a KKR di NetCo da parte di TIM.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'operazione *Netco* rappresenta il tassello fondamentale verso la realizzazione della rete nazionale di telecomunicazioni che, come ricordato in più occasioni dal Ministro Urso, persisterà in un regime di competizione.

Considerata la rilevanza degli interessi in gioco, il Governo ha seguito fin dall'inizio l'operazione di cessione della rete da parte di TIM, ferma restando l'autonomia della stessa (che – si rammenta – è una società quotata), ritenendo l'infrastruttura di rete un *asset* strategico per il Paese.

Ciò in particolare dopo che l'offerta del 1° febbraio del Fondo KKR per una quota della NetCo e per la partecipazione in Sparkle nonché quella di Cassa depositi e prestiti e del Fondo Macquarie si erano rivelate non soddisfacenti.

I successivi approfondimenti hanno dunque portato ad una soluzione in cui il controllo pubblico sulla rete nazionale fosse garantito attraverso la presenza diretta del Ministero dell'economia e delle finanze.

Di conseguenza, il 10 agosto 2023 è stato siglato il *Memorandum of Understanding* (MoU) tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il fondo KKR che ha previsto l'ingresso del MEF nella NetCo (con una percentuale fino al 20 per cento). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 1° settembre è stata poi

autorizzata la partecipazione statale nella NetCo di Tim (con un esborso massimo di 2.2 miliardi di euro) che ha portato alla conclusione dell'operazione lo scorso 17 gennaio.

Tale partecipazione nasce proprio per assicurare un ruolo del Governo nella definizione delle scelte strategiche ed è tesa ad assicurare la supervisione dello Stato su tutti gli aspetti inerenti la sicurezza, la difesa e la strategicità della rete e dei relativi *asset*.

Inoltre, il Governo ha lavorato anche per garantire i lavoratori coinvolti (circa 36 mila dipendenti). A tal proposito, con il Ministero del lavoro, si sta portando avanti una proposta che agevoli i *call center*, affinché il processo di digitalizzazione del Paese non porti con sé ripercussioni negative e strutturali.

Questo passerebbe per la stipula di un accordo con le associazioni sindacali più rappresentative, in cui sarà definito un progetto industriale e di politica attiva che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori. Tale soluzione è una di quelle possibili. Restiamo disponibili ad adottare ogni ulteriore iniziativa idonea a tutelare i lavoratori coinvolti.

## ALLEGATO 3

**5-01880 Casu: Cessione di quote pubbliche di Poste Italiane.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come ricordato anche dal Presidente Giorgia Meloni nel corso della Conferenza dello scorso 4 gennaio, il piano di privatizzazioni del Governo ha come obiettivo quello di far confluire nelle casse dello Stato circa 20 miliardi di euro nell'arco dei prossimi tre anni. Tengo a precisare tuttavia che l'impostazione di questo Governo è lontana anni luce da quella del passato e mira a ridurre la presenza dello Stato solo dove questa non è necessaria (contro ogni logica di favorire una determinata categoria di imprenditori).

Con riferimento all'ipotesi di cessione di quote pubbliche di Poste Italiane S.p.A., è utile notare che al 31 dicembre 2022 la Società risulta essere partecipata per il 29,26 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, per il 35 per cento da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), a sua volta controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, e per la residua parte da investitori istituzionali e *retail*.

È dunque lo stesso Ministero dell'economia e finanze ad avere competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico. A tal fine, il Dipartimento competente del MEF provvede, tra l'altro, nelle seguenti

aree tematiche: gestione delle partecipazioni societarie dello Stato; esercizio dei diritti del socio; valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato, anche tramite operazioni di privatizzazione e dismissione, e relativa attività istruttoria e preparatoria.

Il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, limitatamente ai servizi postali, svolge invece attività di vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dal contratto di programma con il fornitore del servizio postale universale, che in base alla normativa vigente è stato affidato in Italia fino al 2026 a Poste Italiane S.p.A. sulla scorta di contratti di programma di durata quinquennale.

Per quanto di competenza, quindi, posto che – allo stato – l'idea al vaglio dei soci pubblici sarebbe quella di diluire la quota di entrambi mantenendo comunque la maggioranza assoluta del 51 per cento (e dunque il controllo dello Stato non verrebbe messo in discussione), in vista della presentazione del Piano Industriale (prevista il prossimo marzo) ci si impegna a garantire che la citata cessione non comprometta l'erogazione del servizio pubblico e garantisca tutti i lavoratori coinvolti.

## ALLEGATO 4

**5-01881 Maccanti: Progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale di Poste Italiane, con particolare riferimento al rilascio dei passaporti.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il « Progetto Polis – case dei servizi di cittadinanza digitale » ha l'obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei piccoli centri urbani e nelle aree interne del Paese con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio attraverso diverse linee di intervento.

Il progetto, finanziato dai fondi del Piano Nazionale Complementare al PNRR, è tuttora in corso di realizzazione e sarà completato nel 2026.

Esso prevede la realizzazione di uno « Sportello Unico » di prossimità che assicuri ai cittadini residenti nei Comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi della Pubblica Amministrazione, mediante infrastrutture fisiche e digitali di Poste Italiane.

Attualmente, è in via di definizione la Convenzione operativa tra il Ministero dell'Interno, il Ministero delle imprese e del made in Italy e Poste Italiane, in qualità di soggetto attuatore.

I servizi *Polis* già disponibili o di prossima attivazione comprendono: certificati previdenziali di competenza dell'INPS; certificati anagrafici dell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente disponibili « *da totem* » (tra cui certificato di nascita, matrimonio, cittadinanza, residenza, stato di famiglia); certificati giudiziari relativi alla volontaria giurisdizione. Tali servizi possono essere erogati anche ai cittadini non residenti nel Comune dove è ubicato l'uf-

ficio *Polis* ovvero, per quanto riguarda i certificati giudiziari sopra richiamati, ai cittadini residenti nei Comuni in cui insiste il Tribunale di riferimento.

Altri servizi saranno attivati a breve. Tra di essi, anche il servizio di rilascio dei certificati anagrafici dell'ANPR « *a sportello* », che potrà essere erogato anche ai cittadini non residenti nel Comune dove è ubicato l'ufficio *Polis*.

Con riferimento al servizio di rilascio del passaporto, è prevista una « fase pilota » di erogazione del servizio (fase sperimentale). Le attività di *test* e collaudo del servizio Passaporti sono in fase di completamento e consentiranno la prossima attivazione del servizio.

Il servizio prevede che il cittadino, residente o domiciliato in un Comune con numero di abitanti inferiore a 15.000, possa richiedere il passaporto presso uno degli Uffici Postali Polis abilitati della propria Provincia di residenza o domicilio.

Il dettaglio della procedura e la documentazione necessaria ai fini della gestione della richiesta saranno resi disponibili a breve.

In conclusione, si rassicura che l'erogazione dei servizi pubblici tramite gli uffici postali *Polis* è in fase di continuo avanzamento, grazie anche alla fattiva collaborazione con tutte le Pubbliche Amministrazioni interessate e nella prospettiva di estendere la fruizione dei servizi stessi presso i quasi 7.000 uffici postali interessati.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	396
ALLEGATO ( <i>Proposta emendativa approvata</i> ) .....	400

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.*

#### La seduta comincia alle 20.15.

**Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.**

**Testo unificato C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio 2024.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, ricorda che nella seduta di mercoledì 17 gennaio scorso si era convenuto sulla necessità di un approfondimento istruttorio, con particolare riferimento agli oneri finanziari recati dal provvedimento e da alcune delle proposte emendative presen-

tate e alla relativa copertura finanziaria, e pertanto, su richiesta della Commissione, a seguito di quanto concordato all'unanimità in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato stabilito un differimento al 29 gennaio 2024 della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

Nella seduta odierna si riprenderà pertanto l'esame delle proposte emendative presentate, avvertendo che la Commissione dovrebbe esaurirne l'esame nella medesima seduta, al fine di poter trasmettere il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva per poi – acquisiti i relativi pareri – procedere al conferimento del mandato al relatore di riferire all'Assemblea, se possibile, nella giornata di domani. Fa presente al riguardo che l'esigenza di tale tempistica è conseguente alla possibilità che sia posta dal Governo la questione di fiducia sul disegno di legge C. 1606, di conversione del decreto-legge n. 181 del 2023, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, nel pomeriggio di domani, e quindi giovedì 25 gennaio prossimo, in pendenza di fiducia, la Commissione non potrebbe svolgere seduta in sede referente sul provvedimento e dovrebbe convocarsi necessariamente – per il conferimento del

mandato al relatore – nella giornata di venerdì 26 gennaio.

Avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 5.100 (*vedi allegato*), che è già stato anticipato ai gruppi per le vie brevi ed è in distribuzione.

Chiede al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.100, invitando al ritiro di tutte le restanti proposte emendative. Dichiarò la sua disponibilità a valutare con attenzione, in vista dell'esame in Assemblea, alcune delle proposte emendative, che ritiene condivisibili, come l'emendamento Barzotti 1.1, in relazione al quale sta valutando l'ipotesi di una riformulazione.

La Sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Valentina BARZOTTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene necessario che il Governo faccia chiarezza circa la copertura finanziaria di alcune delle misure recate dal testo unificato in esame, non comprendendo come si possa procedere nell'*iter* senza tale fondamentale delucidazione. Fa notare che il provvedimento è atteso da un'ampia fascia di popolazione che non merita di essere presa in giro. Ricorda che il lavoro dei gruppi in senso trasversale su tale provvedimento è iniziato nella passata legislatura, precisando, tuttavia, che l'assenza di chiarezza da parte del Governo rischia di incrinare tale spirito di condivisione. Fa notare che sarebbe grave se il Governo non individuasse le risorse per tale delicato intervento normativo, tenuto conto che lo ha fatto invece per altri tipi di intervento di minore importanza.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel ricordare lo spirito di condivisione che ha portato durante l'esame dell'ultima legge di bilancio alla presentazione di un ordine del giorno tra-

sversale volto ad impegnare il Governo a trovare le risorse per finanziare gli interventi in oggetto, giudica essenziale che il Governo faccia chiarezza su tale punto, dimostrando serietà e attenzione nei confronti dei tanti cittadini in difficoltà che potrebbero beneficiare di tali misure. Giudica necessario procedere con speditezza, senza ulteriori rinvii, e fornire risposte concrete alla collettività, individuando le risorse necessarie.

Davide AIELLO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, si augura che la volontà della maggioranza non sia quella di dar luogo ad un intervento « spot » su una materia così delicata e ci sia davvero l'intenzione da parte del Governo di individuare le risorse necessarie. Ritiene opportuno che su tale punto il Governo fornisca serie rassicurazioni.

Dario CAROTENUTO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, rilevato che l'Esecutivo sembra disponibile a trovare le risorse solo per alcune forme di intervento, come dimostrato anche durante l'esame del provvedimento riguardante la Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, giudica necessario capire dal Governo, anche attraverso l'audizione del Ministro Giorgetti, quali siano le sue priorità e se vi sia la reale intenzione di trovare risorse per le misure recate dal testo unificato in esame.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è condiviso da tutti i gruppi, anche da quelli di maggioranza, che ne hanno a cuore la positiva conclusione dell'*iter*. Fa notare, tuttavia, che alcune misure recate dal testo unificato, come quelle all'articolo 1 e 3, appaiono suscettibili di determinare oneri finanziari, risultando, peraltro, in alcuni casi – ad esempio per quanto riguarda l'intervento al comma 5 dell'articolo 1, che prevede che per le malattie di cui al comma 1 dello stesso articolo, il congedo per cure



di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, sia esteso a quarantacinque giorni – difficilmente quantificabile, a priori, la necessaria copertura finanziaria, essendo rimesso ad un successivo decreto ministeriale la determinazione della platea dei beneficiari.

Ritiene opportuno, dunque, procedere nell'*iter* di esame, al fine di trasmettere il testo unificato risultante dall'esame degli emendamenti alle Commissioni per l'espressione del parere di competenza, sollecitando in tal modo l'istruttoria della Commissione Bilancio. Ritiene che quest'ultima potrebbe, attraverso la richiesta di una relazione tecnica, far luce su tali aspetti e sbloccare la situazione, preso atto, peraltro, della disponibilità del relatore a valutare alcune ipotesi di riformulazione di alcune proposte emendative in vista dell'esame in Assemblea.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, condividendo le considerazioni testé svolte dal presidente Rizzetto, fa presente che il provvedimento è largamente condiviso, ricordando che fu la stessa Lega a sollecitarne la calendarizzazione in Commissione. Ricorda che già nella passata legislatura su tale tema fu conferito il mandato al relatore in Commissione su un testo sul quale poi venne richiesta la relazione tecnica e che quell'*iter* si bloccò a causa della conclusione anticipata della legislatura. Ritiene inutile immaginare di audire il Ministro Giorgetti senza che vi sia il supporto concreto di una relazione tecnica.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, ribadisce la sua convinzione di proseguire speditamente l'esame, facendo notare che resterebbe in ogni caso impregiudicata la facoltà per la Commissione di continuare ad approfondire le questioni ed eventualmente valutare eventuali modifiche al testo nel prosieguo dell'*iter*.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede una breve sospensione dei lavori al fine di consentire ai gruppi di opposizione una riflessione sulle questioni testé poste.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, accogliendo la richiesta del deputato Scotti, sospende brevemente i lavori.

**La seduta, sospesa alle 20.45, è ripresa alle 20.55.**

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, riprendendo i lavori, chiede ai gruppi come intendano proseguire l'esame.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) fa presente che il suo gruppo, d'intesa con gli altri gruppi di opposizione, ritiene opportuno proseguire speditamente l'*iter* di esame, in modo da rispettare la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea e giungere quanto prima a fornire risposte concrete ai cittadini. Si ritiene convinto della buona fede dei gruppi di maggioranza e del Governo, che su un argomento di tale portata non può venir meno.

Dichiara, in conclusione, di ritirare il suo emendamento 1.4.

Francesco MARI (AVS), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Scotti, dichiara di ritirare tutte le proposte emendative a sua prima firma.

Valentina BARZOTTI (M5S), condividendo l'esigenza di proseguire speditamente l'*iter* di esame, dichiara di ritirare tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo per favorire l'approvazione di un provvedimento molto atteso.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, nel ringraziare i gruppi di opposizione per lo spirito di collaborazione, prende atto con favore del clima di convergenza registrato su un tema così importante.

Passando all'esame delle proposte emendative non ancora ritirate, prende atto che la deputata Gribaudo sottoscrive l'emendamento Faraone 5.2 e lo ritira.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 5.100 del relatore (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, prende atto che la deputata Gribaudo sottoscrive l'articolo aggiuntivo Gebhard 5.01 e lo ritira.

Andrea GIACCONE (LEGA) rivolge un ringraziamento a tutti i gruppi per la disponibilità al confronto e alla collaborazione.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, avverte, dunque, che si è concluso l'esame

delle proposte emendative e che il testo unificato delle proposte di legge in titolo, come risultante dall'esame delle proposte emendative, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 21.**

ALLEGATO

**Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini.**

**PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA**

Art. 5.

*Al comma 2, sostituire le parole da: prevedendo in particolare: fino alla fine del comma con le seguenti:* individuando in

particolare gli oneri a carico del datore di lavoro privato, le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione e le modalità di controllo e revoca dei benefici irregolarmente fruiti.

**5.100.** Il relatore.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00172 Vietri e 7-00186 Girelli, sulle problematiche connesse alla cosiddetta transizione reumatologica (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) ..... 401

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 402

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 408

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. C. 1532-ter Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 403

ALLEGATO 2 (*Proposte emendative*) ..... 409

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 384-446-459-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 404

#### RISOLUZIONI

*Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

#### La seduta comincia alle 13.10.

**7-00172 Vietri e 7-00186 Girelli, sulle problematiche connesse alla cosiddetta transizione reumatologica.**

(*Seguito della discussione congiunta e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata da ultimo nella seduta del 16 gennaio 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Avverte, quindi, che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione Girelli n. 7-00186, che sarà discussa congiuntamente alla risoluzione a prima firma della deputata Vietri, in quanto vertente sulla stessa materia.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.**

**C. 1630 Governo.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 212 del 2023, composto da quattro articoli, contiene misure volte a: evitare che il mancato completamento, nei termini previsti dalla legislazione vigente, degli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto superbonus comporti la revoca dei benefici già erogati (articolo 1, comma 1); riconoscere ai contribuenti più deboli un contributo volto a mitigare gli effetti della riduzione dell'entità del beneficio fiscale nell'anno 2024 (articolo 1, comma 2); limitare ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici (articolo 2, comma 1); prevedere un obbligo di assicurazione contro il rischio sismico per i contribuenti che abbiano fruito del « superbonus » per gli interventi effettuati nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (articolo 2, comma 2); riformare la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 3).

Per quanto concerne, più nel dettaglio, le disposizioni afferenti alle competenze della Commissione Affari sociali, segnala che il comma 2 dell'articolo 1 riconosce

l'erogazione di un contributo in favore dei soggetti che eseguono gli interventi agevolati, ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento e che abbiano un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Si tratta degli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali. Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3, comma 1, novella la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020. Come si legge nella relazione illustrativa, al fine di contrastare ogni possibilità di comportamenti opportunistici, le disposizioni in esame restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione, limitandola agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. È specificato, inoltre, che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con le modalità previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (cosiddetto bonifico parlante). Si prevede altresì che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione debba risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. Allo scopo di ridimensionare l'ambito oggettivo dell'agevolazione, viene, inoltre, abrogato il comma 3 dell'articolo 119-ter che comprendeva nel beneficio gli interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracine-



sche motorizzate, imposte e persiane automatiche).

Il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede, tra l'altro, che sconto in fattura e cessione del credito restino consentiti, anche dopo il 1° gennaio 2024, per le persone fisiche, a condizione che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Tale requisito reddituale non si applica se, nel nucleo familiare del contribuente, è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il comma 3 del predetto articolo 3 consente di continuare ad applicare lo sconto in fattura e la cessione del credito per le agevolazioni fiscali derivanti da interventi di abbattimento delle barriere architettoniche ad alcune ipotesi e, in particolare, per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame): *a*) risultati presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; *b*) se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

#### **Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.**

##### **C. 1532-ter Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 20 dicembre 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che alle ore 14 di giovedì 11 gennaio 2024 è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative al disegno di legge in titolo.

Avverte che ne sono state presentate 63 (*vedi allegato 2*).

Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, sono da considerare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano relativi « ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ».

Sulla base di tale criterio, considerato il contenuto del disegno di legge in oggetto e, in particolare, dell'articolo 13, recante modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, la presidenza ritiene inammissibili le seguenti proposte emendative: Malavasi 13.01, concernente la trasparenza nell'impiego delle risorse derivanti dal cinque per mille, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, da parte degli enti percettori di tale contributo; Vietri 13.04, volto a modificare una disposizione della legge n. 145 del 2018, in materia di trasferimento annuale di risorse all'Istituto di riabilitazione e formazione dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro; Rosso 13.05, in quanto reca modifiche a diverse disposizioni del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004; Vietri 13.06, limitatamente alla lettera *a*), volta a modificare il primo comma dell'articolo 702 del codice civile, in materia di accettazione e rinuncia alla nomina di esecutore testamentario; Vietri 13.07, recante modifiche agli articoli 473 e 623 del codice civile, rispettivamente in materia di eredità devolute a persone giuridiche e di comunica-

zioni agli eredi e legatari; Testa 13.09, in quanto volto a modificare una disposizione del decreto-legge n. 42 del 2016, in materia di ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità.

Avverte che eventuali ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità potranno essere presentati entro le ore 15 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire per l'illustrazione del complesso degli emendamenti, dà la parola al relatore, deputato Ciocchetti.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, segnala che è tuttora in corso l'interlocuzione con il Governo, anche per quanto concerne i profili finanziari, al fine di acquisire tutti gli elementi per poter esprimere compiutamente il parere sulle proposte emendative presentate. Chiede, pertanto, di rinviare ad una seduta successiva l'avvio dell'esame degli emendamenti.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, alla luce di quanto rappresentato dal relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

### **La seduta termina alle 13.30.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.*

### **La seduta comincia alle 20.05.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.**

**C. 384-446-459-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che l'odierna seduta della Commissione è stata convocata a seguito della lettera, inviata per le brevi ai componenti dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con la quale il Presidente della Camera lo ha invitato a procedere a una nuova convocazione della Commissione per la ripetizione della votazione sul mandato al relatore con riferimento al progetto di legge in oggetto.

Chiede, quindi, se vi siano interventi in dichiarazione di voto sulla proposta di conferire alla relatrice, deputata Buonguerrieri, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Andrea QUARTINI (M5S) ringrazia innanzitutto il Presidente Fontana per aver segnalato la necessità di ripetere la votazione svoltasi nella seduta del 17 gennaio scorso, evidenziando come quell'episodio non abbia fatto fare una bella figura alla Commissione Affari sociali. Al riguardo, sottolinea sia l'evidente incapacità dei gruppi parlamentare che sostengono il Governo di assicurare la maggioranza in sede di votazione sia il fatto che si è creato un grave precedente, che va nella direzione contraria all'ottica collaborativa che ha caratterizzato finora i lavori della Commissione.

Ricorda infatti che, ad eccezione di un dibattito piuttosto acceso che si è svolto proprio sul provvedimento in oggetto, caratterizzato a suo avviso dalla volontà di compiere un giudizio sommario sull'operato dei Governi della passata legislatura, vi è sempre stato all'interno della Commissione un tentativo di comporre le differenze e di svolgere i lavori parlamentari in un clima di collaborazione.

Con riferimento all'episodio contestato, rileva che, anche nel caso in cui fosse stato riconosciuto che l'esito del voto era sfavorevole per la maggioranza, senza quindi conferire il mandato al relatore, non ci sarebbero state conseguenze pratiche di

rilievo. Sottolinea che quanto accaduto è inaccettabile e determinerà probabilmente un irrigidimento delle posizioni delle diverse forze politiche. Infatti, i gruppi di opposizione saranno certamente più diffidenti verso le forze di maggioranza, che hanno mostrato di non essere in grado di affrontare eventuali criticità nella gestione dei lavori della Commissione. Pur rinnovando il ringraziamento al Presidente Fontana per il suo intervento che in qualche modo ha « sconfessato » alcune decisioni assunte dalla presidenza della Commissione nella seduta della scorsa settimana, rileva tuttavia che l'esito del voto nella giornata odierna appare scontato.

Passando ai contenuti del provvedimento in esame, conferma che i gruppi di opposizione proseguiranno nel loro impegno per contrastare l'impostazione data alla Commissione d'inchiesta, anche in ragione del fatto che i rilievi di natura costituzionali segnalati dal Presidente della Repubblica sono stati parzialmente ignorati.

Come già rilevato più volte, considera un segnale preoccupante il fatto che quella che era l'opposizione nella passata legislatura approfitti dell'essere diventata maggioranza per coltivare « un rancore mai sopito », attaccando in maniera pretestuosa importanti decisioni assunte in passato. A suo avviso, si corre in tal modo il rischio di favorire una deriva antidemocratica.

Nel ricordare che il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione a risposta immediata sull'aggiornamento del piano pandemico nazionale che sarà svolta domani, evidenzia che le scelte fino ad ora compiute in tale ambito sconfessano di fatto la posizione fortemente critica di alcuni gruppi dell'attuale maggioranza rispetto a quanto accaduto nella fase iniziale della pandemia. Ribadisce che l'impostazione che viene data all'ambito di azione della Commissione d'inchiesta non appare utile a individuare le criticità del sistema sanitario nelle situazioni di emergenza, al fine di essere maggiormente preparati a sfide future. In particolare, ciò è dovuto al fatto che viene precluso un approfondimento rispetto a quanto accaduto nei singoli territori, come invece sarebbe neces-

sario per assicurare una più ampia tutela della popolazione attraverso un approfondimento degli errori commessi.

Osservando che l'esclusione dell'operato delle singole regioni dall'ambito dell'inchiesta è dovuto con ogni probabilità all'esigenza di non mettere in imbarazzo quelle governate dall'attuale maggioranza, sottolinea che l'eventuale approvazione definitiva della riforma relativa all'autonomia differenziata, appena licenziata in prima lettura dal Senato, renderebbe ancora più critica la situazione in ambito sanitario. Evidenzia, infatti, che in quel caso sarebbe resa più problematica la realizzazione delle riforme previste con il PNRR, ricordando che le ingenti risorse destinate all'Italia hanno avuto come motivazione anche quella di superare le attuali diseguaglianze che invece, con un meccanismo che non esita a definire « eversivo » come quello dell'autonomia differenziata, rischiano di aumentare in maniera considerevole.

Sulla base delle considerazioni svolte, annuncia il voto contrario del suo gruppo sul mandato alla relatrice.

Paolo CIANI (PD-IDP) rileva che il fatto che la Commissione si trovi a ripetere la votazione sul mandato al relatore rappresenta di per sé una sconfitta. Ricorda come in Commissione finora ci siano sempre stati rapporti franchi e cordiali, con l'obiettivo di stabilire una leale collaborazione. Sicuramente il provvedimento in esame rappresenta uno di quelli in cui tale collaborazione non si è verificata, posto il suo carattere estremamente divisivo.

Nel manifestare apprezzamento per il fatto che il collega Ciocchetti, nel presiedere la seduta, non abbia partecipato alla votazione, confermando anche in questo caso un ruolo di garanzia, reputa particolarmente spiacevole quello che è accaduto, in quanto la maggioranza ha di fatto disconosciuto il risultato della votazione. Sottolinea come ciò costituisca una ferita per le relazioni all'interno della Commissione, osservando che la ripetizione del voto è apprezzabile da un punto di vista formale ma è inutile dal punto di vista sostanziale, visto che non viene ristabilita la realtà di quanto è accaduto.

Precisando di non voler entrare nel merito del provvedimento e di intervenire in questo caso come componente dell'Ufficio di Presidenza, auspica che l'episodio verificatosi non comporti una rottura irreversibile dei rapporti politici all'interno della Commissione, visti i temi delicati di cui essa si occupa quotidianamente, in difesa delle fasce più fragili della popolazione.

Nel ribadire che per una volta i gruppi di opposizione sono riusciti a mettere in difficoltà la maggioranza ma purtroppo questo non è stato riconosciuto, esprime l'auspicio che fatti così incresciosi non tornino a ripetersi e dichiara che le opposizioni continueranno a svolgere con serietà il proprio ruolo, richiedendo altrettanta serietà, nonché il rispetto dei diritti delle minoranze, ai gruppi parlamentari che sostengono l'attuale Governo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, intende svolgere alcune considerazioni, alla luce di quanto avvenuto la scorsa settimana. Premette come sia stato suo preciso intento, fin dall'inizio della legislatura, assicurare la massima neutralità nella conduzione dei lavori della Commissione. Pur non essendo stato presente alla seduta nella quale si sono verificate le contestazioni in oggetto, afferma di poter assicurare, alla luce della ricostruzione di quanto avvenuto e del resoconto sommario della seduta stessa, che a tale spirito di neutralità si è attenuto anche l'operato del vicepresidente Ciocchetti il quale non ha preso parte alla votazione. Nel ricostruire l'accaduto, sottolinea che, a fronte dell'esito incerto di una votazione, la presidenza ha correttamente ritenuto opportuno effettuare una controprova che, come assai spesso avviene, si è svolta per alzata di mano e non per appello nominale. Ritiene pertanto che le obiezioni formulate attengano a un problema di natura formale e che non si possa rintracciare alcuna malafede nella gestione dello spiacevole episodio verificatosi.

Fa presente di aver sempre elogiato, anche nelle dichiarazioni pubbliche, l'operato della Commissione, intesa nel suo insieme, e rammenta i numerosi provvedimenti condivisi approvati negli scorsi mesi,

soprattutto su tematiche sensibili. Nella convinzione che pagine altrettanto importanti potranno essere scritte, lavorando insieme, maggioranza e opposizione, invita tutti i componenti della Commissione a ripristinare il precedente clima di dialogo costruttivo.

Nicola STUMPO (PD-IDP), assicurando che quanto accaduto non cambia la stima e il rispetto che nutre nei confronti del vicepresidente Ciocchetti e degli altri componenti della Commissione, ritiene fondamentale chiarire che, al di là delle modalità di svolgimento della controprova, il dato di fatto – di cui reputa necessario che resti traccia nel resoconto – è che al momento della prima votazione i voti favorevoli al mandato erano undici, perché le mani alzate erano effettivamente undici. Sono diventate dodici in occasione della controprova perché un componente della maggioranza, che in un primo momento si trovava all'esterno dell'aula, è successivamente rientrato. Il fatto che la maggioranza abbia deciso di insistere nonostante questo dato di fatto è stato un grave errore, e come tale è stato giudicato anche da alcuni esponenti della maggioranza con i quali afferma di aver interloquito. Proprio per sottolineare la gravità di quanto accaduto, l'opposizione ha scelto di non partecipare alla controprova. Sottolinea che, diversamente, la scelta dei partiti di opposizione di partecipare alla ripetizione della votazione convocata per la seduta odierna su richiesta del Presidente della Camera, evidenzia la disponibilità a restaurare un clima di rispetto reciproco. Chiede, con forza, alla maggioranza di comportarsi in futuro in maniera altrettanto rispettosa nei confronti dell'opposizione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, confermando le considerazioni svolte nel proprio intervento precedente, afferma di voler cogliere gli spunti costruttivi dell'intervento del deputato Stumpo, e ribadisce l'auspicio affinché il clima in Commissione torni quello positivo che ne ha sempre caratterizzato i lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 20.40.**



ALLEGATO 1

**DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,  
esaminato, per le parti di competenza,  
il disegno di legge di conversione in legge  
del decreto-legge n. 212 del 2023, recante  
« Misure urgenti relative alle agevolazioni  
fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  
convertito, con modificazioni, dalla legge  
17 luglio 2020, n. 77 » (C. 1630 Governo),  
esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.****C. 1532-ter Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE**

## ART. 10.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* nonché gli ambiti territoriali sociali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328.

**10.1.** Gadda, Faraone.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da destinare al riparto di cui al comma 799 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono corrispondentemente incrementate al fine di soddisfare il fabbisogno delle associazioni tra i comuni. Per tale finalità, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

**10.2.** Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

2. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un Comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei Comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni. Per l'attuazione del presente comma il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 80 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**10.3.** Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, i Comuni possono utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previsti dal comma 791 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

**10.4.** Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Al fine di garantire l'attuazione delle previsioni di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge, nonché di quanto previsto al comma 797 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dall'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 23 marzo 2023, n. 33, in materia di fabbisogno di professionisti, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2024 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, che predispone apposita piattaforma telematica per l'autocertificazione da parte degli iscritti dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio, del settore di intervento e l'eventuale specializzazione e l'assolvimento degli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. A decorrere dal 2025, l'Albo è aggiornato al 31 marzo di ogni anno, e il Consiglio nazionale dell'Ordine trasmette al Ministero vigilante e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati utili ai fini della programmazione delle attività e degli interventi di rispettiva competenza. Per garantire l'accesso alla funzione disciplinare da parte di tutti i soggetti titolati, l'assistente sociale che eserciti la propria attività per più di sei mesi al di fuori della regione di iscrizione all'Albo è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale competente per il territorio in cui esercita. Agli iscritti che, entro il 31 marzo di ogni anno, non abbiano provveduto ad autocertificare la propria posizione secondo quanto previsto, è inviata da parte del Consiglio territoriale dell'Ordine competente diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni dall'invio. Qualora, spirato il termine, l'iscritto non abbia adempiuto, il medesimo Consiglio provvede alla sospensione amministrativa dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte dell'avvenuta sottoscrizione dell'autocertificazione. Gli assistenti sociali in quiescenza e

non esercenti sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente norma il Consiglio nazionale dell'Ordine delibera, con proprio regolamento, le modalità per l'iscrizione al suddetto elenco speciale, per l'esonero parziale dalla formazione continua e per la reiscrizione all'elenco degli esercenti. Il Consiglio nazionale e i Consigli territoriali dell'Ordine, inoltre, deliberano la rispettiva quota di funzionamento dovuta dai non esercenti.

2. Al fine di garantire la migliore qualità dei servizi e interventi sociali previsti dai livelli essenziali delle prestazioni, il Consiglio nazionale dell'Ordine istituisce elenchi speciali a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione o di specializzazione che assicurino ulteriori competenze. Detti elenchi speciali sono istituiti e regolamentati dal Consiglio nazionale, acquisito entro 90 giorni il parere vincolante del Ministero vigilante sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In prima applicazione, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti nell'albo gli elenchi degli assistenti sociali:

- a) in quiescenza e non esercenti;
- b) supervisor;
- c) esperti nel sistema sanitario nazionale;
- d) esperti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, *counsellor*, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;
- e) esperti nel sistema della giustizia minorile e di comunità;
- f) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

3. Agli esercenti di cui al comma 2, lettera c), si applicano, per quanto compatibili, le norme concernenti le professioni sanitarie. La definizione delle norme allo scopo applicabili è disciplinata da apposito decreto del Ministero della salute, acquisito parere positivo del Consiglio nazionale dell'Ordine e del Ministero vigilante, come previsto al comma 2.

**10.01.** Schifone.

## ART. 11.

*Al comma 1, capoverso 10-ter, primo periodo e ovunque esse ricorrano, sostituire le parole: tavolo di lavoro con le seguenti: tavolo di lavoro nazionale.*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: tavolo di lavoro con le seguenti: tavolo di lavoro nazionale;*

b) *alla rubrica, sostituire le parole: Tavolo di lavoro con le seguenti: Tavolo di lavoro nazionale.*

\* 11.1. Zanella.

\* 11.2. Bonetti.

\* 11.3. Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Mac-  
cari, Morgante, Rosso, Schifone.

\* 11.4. Matone, Panizzut, Lazzarini, Loizzo.

*Al comma 1, capoverso 10-ter, primo e secondo periodo, dopo le parole: servizi sociali territoriali aggiungere le seguenti: e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: servizi sociali territoriali aggiungere le seguenti: e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo;*

b) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e sui maggiorenni in proseguito amministrativo.*

11.5. Bonetti.

*Al comma 1, capoverso comma 10-ter, primo periodo, dopo le parole: servizi sociali territoriali aggiungere le seguenti: e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.*

\* 11.6. Zanella.

\* 11.7. Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Mac-  
cari, Morgante, Rosso, Schifone.

\* 11.8. Matone, Panizzut, Lazzarini, Loizzo.

*Al comma 1, capoverso comma 10-ter, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Ogni due anni il tavolo di lavoro adotta una proposta di linee guida nazionali e specifiche per ciascuna regione, da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità e il Ministro della salute. Le linee guida contengono una proposta di regolamento biennale sul funzionamento delle strutture di accoglienza per tutto il territorio nazionale.*

\*\* 11.9. Zanella.

\*\* 11.10. Bonetti.

\*\* 11.11. Matone, Panizzut, Lazzarini,  
Loizzo.

*Al comma 1, capoverso comma 10-ter, terzo periodo, dopo le parole: persone scomparse, aggiungere le seguenti: da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, da un rappresentante per il Consiglio nazionale forense.*

11.12. Schifone, Vietri, Ciancitto, Lancel-  
lotta, Maccari, Morgante, Rosso.

*Al comma 1, capoverso comma 10-ter, terzo periodo, dopo le parole: persone scomparse, aggiungere le seguenti: da un rappresentante dell'Ordine degli assistenti sociali.*

\* 11.13. Zanella.

\* 11.14. Bonetti.

\* 11.15. Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Mac-  
cari, Morgante, Rosso, Schifone.

\* 11.16. Matone, Panizzut, Lazzarini,  
Loizzo.

*Al comma 1, capoverso comma 10-ter, terzo periodo, dopo le parole:* dell'adolescenza e della famiglia *aggiungere le seguenti:* , da un rappresentante delle associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante dei Coordinamenti nazionali di associazioni che operano nel campo dell'accoglienza di minori in carico ai servizi sociali.

**\*\* 11.17.** Zanella.

**\*\* 11.18.** Bonetti.

*Al comma 1, capoverso comma 10-ter, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente:* Il Presidente del tavolo di lavoro, o un suo delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, riferisce semestralmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sullo stato delle attività svolte.

**11.19.** Brambilla, Sacconi Jotti, Fabrizio Rossi, Marchetto Aliprandi, Dori, Miele, Di Biase, D'Orso, L'Abbate.

*Al comma 2, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole:* del profilo dei minori in carico, *inserire le seguenti:* con specifico riferimento ai minori con presa in carico socio-sanitaria e con doppia diagnosi sanitaria,.

**11.20.** Gadda, Faraone.

*Al comma 2, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole:* del tavolo di lavoro *aggiungere le seguenti:* , anche in riferimento alla uniformità territoriale nell'erogazione delle prestazioni sociali,.

**11.21.** Zanella.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

3. Presso ogni Prefettura è istituito un « Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile », che coinvolga rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'uni-

versità, delle forze dell'ordine, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, ed anche attraverso progetti di rigenerazione urbana.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**11.22.** Alfonso Colucci, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Al fine di rafforzare gli interventi degli assistenti sociali nel contrasto alla dispersione scolastica e ai processi di emarginazione sociale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali stipulano un protocollo d'intesa per consentire agli assistenti sociali di intervenire con più efficacia nei contesti di emarginazione sociale, anche con il supporto delle Forze dell'ordine ove ritenuto necessario dagli assistenti medesimi.

**11.23.** Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Nei territori ove sia certificata una mancata o incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare, il Ministero dell'istruzione e del merito interviene con



propri ispettori, ne verifica le cause e, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni istituisce, istituisce dei presidi di supporto socio-educativo per intercettare le famiglie dei giovani coinvolti e organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del territorio di riferimento.

**11.24.** Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Al nucleo familiare al quale è riconosciuto il diritto all'assegno di inclusione ovvero altre forme di sostegno al reddito e nel quale vi siano componenti minorenni o giovani adulti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile, è affiancata un'*equipe* di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori.

**11.26.** Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*  
Art. 11-bis. (Fondo potenziamento iniziative di assistenza per i minori a rischio devianza)

– 1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Il Fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e destinati ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2024 del bilancio stabilmente riequilibrato.

**11.01.** Auriemma, Alfonso Colucci, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:* Art. 11-bis. (Fondo per il sostegno ai comuni per le spese relative ai minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali).  
– 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2024 al fine di sostenere i comuni nelle spese per servizi, assistenza e alloggio dei minori affidati in comunità familiari, case famiglia e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare;

2. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione ed erogazione della dotazione del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**11.02.** Gadda, Faraone.

#### ART. 13.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

0a) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le associazioni di cui all'articolo 937 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che svolgono una o più attività di interesse generale, possono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore con diritto alla conservazione delle caratteristiche identitarie, relative ai fini sociali e alla disciplina dell'acquisizione della qualità di socio, indicate nel medesimo articolo 937 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.»

**13.2.** Molinari, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

0a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli enti del Terzo settore iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, limitatamente ai proventi impiegati in attività di interesse generale e afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche così come definite dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 e dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. ».

**13.3.** Lancellotta, Vietri, Ciancitto, Macari, Morgante, Rosso, Schifone.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

0a) all'articolo 11, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « e, per quelle costituite in forma di associazione e fondazione, anche ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente decreto. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al periodo precedente, dagli uffici del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1993, n. 580 ».

**13.4.** Maccari, Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Morgante, Rosso, Schifone.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

0a) all'articolo 17, comma 6-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai lavoratori subordinati che ricoprono la carica di Presidente degli enti del Terzo settore che hanno più di 100.000 associati o che siano rappresentati in almeno due terzi delle regioni, sono riconosciuti permessi

non retribuiti, nella misura di cui all'articolo 24, della legge 20 maggio 1970, n. 300. ».

### 13.5. Bonetti.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 24, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nel rispetto delle Linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 12 luglio 2022, al fine di evitare il coinvolgimento formale dei minorenni in deliberazioni di ordine amministrativo ed economico attraverso l'espressione del voto, le associazioni del Terzo settore, riconosciute o non riconosciute, che esercitano attività con finalità educativa, anche non formale, hanno facoltà di iscrivere nel libro degli associati i soli associati educatori. ».

### 13.6. Bonetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 26, comma 1, sono inserite, in fine, le parole: « e per quelli nominati su base geografica dai singoli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 24, comma 5. ».

### 13.7. Loizzo.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 28, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 2. La responsabilità degli amministratori degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13, comma 4, è disciplinata dall'articolo 18 del Codice civile.

3. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano gli enti del Terzo settore senza personalità giuridica, i terzi creditori fanno valere i loro diritti sul patrimonio dell'ente. Le persone che hanno

agito in nome e per conto dell'ente rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni solo in via sussidiaria. ».

### 13.8. Ciancitto, Vietri, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 30, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole: « 110.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 150.000,00 euro »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « 220.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 300.000,00 euro »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « 5 unità » sono sostituite dalle seguenti « 7 unità ».

### 13.9. Morgante, Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Rosso, Schifone.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 31, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole: « 1.100.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.500.000 euro »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « 2.200.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 3.000.000 euro »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « 12 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 20 unità ».

### 13.10. Morgante, Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Rosso, Schifone.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: un anno, trascorso il quale con le seguenti: due anni, trascorsi i quali.*

### \* 13.11. Zanella.

\* **13.12.** Bonetti.

\* **13.13.** Matone, Panizzut, Lazzarini, Loizzo.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) all'articolo 41, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il rispetto dei principi di cui al precedente comma va osservato anche nei rapporti tra le reti associative e le articolazioni territoriali delle stesse o gli enti associati: pertanto, in assenza di normative statutarie che garantiscano il contraddittorio tra le parti, è vietata l'esclusione di tali enti dalla rete associativa. Nell'ipotesi di procedure adottate in violazione del suddetto divieto, la rete associativa è cancellata dalla sezione del registro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del presente codice. Tale sanzione si applica anche nel caso di pendenza di contenziosi attivati da una o più articolazioni territoriali delle reti associative o da uno o più enti associati, a seguito della violazione dei principi enunciati nel presente comma. ».

**13.14.** Gadda, Faraone.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole: « in cui l'ente ha la sede legale » sono inserite le seguenti: « o da un loro delegato ».

**13.15.** Morgante, Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Rosso, Schifone.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) all'articolo 48, comma 3, le parole: « entro il 30 giugno di ogni anno », sono sostituite dalle seguenti: « ogni anno entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. I rendiconti e i bilanci devono essere depositati presso il Registro unico nazionale del terzo settore o, per gli enti di cui all'articolo 13, comma 4, il

Registro imprese entro sessanta giorni dall'approvazione. ».

**13.16.** Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) all'articolo 48, comma 4, dopo le parole: « assegnando un termine » sono inserite le seguenti: « non inferiore a trenta giorni e ».

**13.17.** Morgante, Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Rosso, Schifone.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) all'articolo 53, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. I soggetti abilitati a depositare gli atti di cui all'articolo 48 del presente decreto legislativo sono quelli individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, nonché i revisori legali ed i professionisti certificati a norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

**13.18.** Benigni, Patriarca.

*Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) all'articolo 89, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

« 15-bis. Le associazioni elencate all'articolo 941 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che svolgono una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5, possono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nel rispetto della composizione della base associativa e del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 937 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. ».

**13.19.** Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) all'articolo 101, comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai *trust* dotati della qualifica ONLUS nonché alle ONLUS che, a causa di una situazione di direzione e coordinamento o di controllo da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle predette organizzazioni prevedano espressamente lo svolgimento di attività di interesse generale senza finalità di lucro e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l'assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS di cui ai precedenti periodi devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ».

**13.20.** Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Macari, Morgante, Rosso, Schifone.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a seguito delle abrogazioni previste dall'articolo 102, comma 2, lettera a), a decorrere dal termine previsto dall'articolo 104, comma 2, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, continuano a rimanere iscritti nel registro delle persone giuridiche, senza l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

**13.21.** Manes.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Trasparenza nell'impiego delle somme destinate al cinque per mille)*

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 17 settembre 2020, al fine di consentire la massima trasparenza nei confronti del contribuente dell'utilizzo del cinque per mille di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio 23 luglio 2020, a decorrere dal periodo d'imposta 2024 gli enti percettori del cinque per mille sono tenuti a fornire ai contribuenti che ne facciano richiesta un rendiconto, facilmente comprensibile al pubblico, dell'effettivo utilizzo delle somme percepite, nonché ogni altra informazione ritenuta utile a far conoscere le attività e i progetti dell'organizzazione prescelta.

2. Al fine di cui al comma 1, il contribuente ha la facoltà di autorizzare sul modulo per la destinazione del cinque per mille la trasmissione all'ente percipiente dei propri dati anagrafici, con l'esclusione di dati sensibili relativi al reddito del dichiarante o l'importo individuale del cinque per mille. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679, i contribuenti possono in ogni momento revocare il consenso dato agli enti.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate individua con proprio provvedimento le modalità di comunicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2, agli enti destinatari del cinque per mille.

4. L'Agenzia delle entrate provvede agli adempimenti di cui al comma 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**13.01.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Merola, Ubaldo Pagano, Guerra.

*(Inammissibile)*



Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: « una quota non superiore al » sono sostituite dalla seguente: « il ».

**13.02.** Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Macari, Morgante, Rosso, Schifone.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381)

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: « lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *l)*, » è inserita la seguente: « *o)* ».

**13.03.** Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Macari, Morgante, Rosso, Schifone.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Al comma 85 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

**13.04.** Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Macari, Morgante, Rosso, Schifone.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 10, comma 1, le parole: « e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti » sono soppresse;

*b)* all'articolo 30, comma 2, le parole: « e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti » sono soppresse;

*c)* all'articolo 56, comma 1, lettera *b)*, le parole: « o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti » sono soppresse;

*d)* all'articolo 56, il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. L'autorizzazione è richiesta inoltre nel caso di vendita, anche parziale, da parti di soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, di collezioni o serie di oggetti, di raccolte librerie, di archivi o di singoli documenti »;

*e)* all'articolo 59, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Qualora gli atti di trasferimento di cui al comma 1 siano preceduti da contratti preliminari trascritti nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-bis del Codice Civile, la denuncia può essere effettuata entro trenta giorni dalla conclusione del preliminare con le stesse modalità e contenuto di cui ai commi precedenti »;

*f)* all'articolo 60, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Qualora sia stata effettuata la denuncia ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, i termini previsti dall'articolo 61, comma 1, decorrono dalla data di ricezione della denuncia del contratto preliminare.

In tal caso gli Enti indicati al comma 1, che non abbiano esercitato il diritto di prelazione in relazione al preliminare, non possono esercitarlo rispetto all'atto di trasferimento che sia concluso, in esecuzione del contratto preliminare ed alle condizioni ivi pattuite, entro un anno dalla trascrizione. ».

**13.05.** Rosso, Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Schifone.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Modifiche al codice civile)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 702, il primo comma è sostituito dal seguente: « L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinuncia alla stessa deve risultare da dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione o da un notaio, e deve essere annotata nel registro delle successioni. »;

b) all'articolo 705, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: « Le persone giuridiche private senza scopo di lucro e gli enti del Terzo settore, quando sono chiamati all'eredità come unico erede o unitamente ad altri enti, prima dell'accettazione della stessa eredità, hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione o da un notaio. ».

**13.06.** Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

**(Inammissibile, limitatamente alla lettera a))**

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Modifiche al codice civile)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 473 è abrogato;

b) all'articolo 623, dopo le parole: « domicilio o la residenza » sono aggiunte le seguenti: « nonché la sede legale anche attraverso la consultazione di pubblici registri ».

**13.07.** Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 in materia di esonero degli enti del Terzo settore dall'imposta di successione e dall'imposta di registro)*

1. Al fine di esonerare gli enti del Terzo settore dal regime di solidarietà passiva in materia di imposte di successione e dell'imposta di registro, all'articolo 36 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Il regime di responsabilità solidale di cui al presente articolo non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti ad imposta di successione e donazione e alle imposte ipotecarie e catastali ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».

**13.08.** Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89)*

1. All'articolo 2-sexies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: « e indennitari » sono sostituite dalle seguenti: « , indennitari e risarcitori ».

**13.09.** Testa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Norma di interpretazione autentica)*

1. Il comma 1 dell'articolo 21 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si interpreta nel

senso che i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, debbano in ogni caso essere funzionali al perseguimento delle finalità e attività di interesse generale e comunque predeterminati dallo statuto o dall'atto costitutivo ovvero dal rimando a codici etici e deontologici collegati.

**13.010.** Loizzo.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)*

1. All'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo periodo, le parole: « le associazioni » sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».

**13.011.** Bordonali, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale. C. 788 Caretta e C. 1649 Carloni (*Esame e rinvio*) ..... 421

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 424

#### COMITATO DEI NOVE:

Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ». C. 1419-A ..... 424

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 424

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 426

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.*

#### La seduta comincia alle 12.50.

**Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.**

**C. 788 Caretta e C. 1649 Carloni.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame delle abbinare proposte di legge.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, fa presente che le proposte di legge di cui la Commissione avvia l'esame in sede refe-

rente recano disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.

In particolare, segnala che le due proposte intervengono in maniera simile su alcune tematiche.

Osserva che l'articolo 1 delle proposte in esame reca le finalità e l'oggetto della legge. In particolare, sottolinea che viene specificato che le disposizioni contenute nella legge sono finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale attraverso:

la valorizzazione della produzione birraia artigianale italiana e dei suoi metodi di lavorazione;

l'incentivazione dello sviluppo della coltivazione e della qualità della lavorazione delle materie prime per la produzione birraia artigianale, con particolare riferimento alla produzione nazionale di orzo e di luppolo, sostenendo, ove opportuno, la creazione e lo sviluppo delle filiere locali;

la promozione della qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore;

la promozione dello sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra le imprese del comparto;

la promozione di una corretta informazione del consumatore, della ricerca applicata per il settore e del miglioramento delle condizioni di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dell'orzo, del luppolo e dei loro derivati.

Rileva che l'articolo 2 definisce la « birra artigianale » come la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione, come stabilito dall'articolo 2, comma 4-*bis*, primo periodo, della legge n. 1354 del 1962. Inoltre, evidenzia che il medesimo articolo 2 delle proposte di legge in esame definisce la « birra artigianale da filiera agricola italiana » come la birra artigianale prodotta con almeno il 51 per cento di orzo e di luppolo di produzione italiana.

Fa presente che l'articolo 3 reca norme relative al disciplinare di produzione, alla qualità delle produzioni e ai marchi. In particolare, segnala che il comma 1 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentite le associazioni di rappresentanza del settore della produzione brassicola, è approvato il disciplinare generale per la produzione della birra artigianale da filiera agricola italiana. Osserva che il comma 2 prevede che le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle

foreste, possono istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di requisiti di prodotto o di processo relativi alla produzione di birra artigianale, che possono essere adottati dai produttori a livello singolo o collettivo e in ambito regionale o interregionale, nonché disciplinari di produzione per i prodotti agricoli regolati con le presenti proposte di legge. Evidenzia che i commi 3, 4 e 5 dispongono che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fermo quanto previsto dall'articolo 36 della legge n. 154 del 2016 in materia miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati, adotti iniziative di promozione economica delle produzioni della birra artigianale da filiera agricola italiana e promuovi i marchi e i disciplinari di cui all'articolo in commento nonché l'adesione ai sistemi di certificazione, internazionalmente riconosciuti, idonei a sviluppare le produzioni brassicole artigianali.

Segnala che l'articolo 4, al fine di coordinare, promuovere e valorizzare le produzioni di birra artigianale, istituisce il Tavolo tecnico della birra artigianale, che svolge le seguenti funzioni:

coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore, anche attraverso l'adozione di specifici atti di indirizzo;

promozione e internazionalizzazione del settore e della filiera;

studio delle varietà di orzo e luppolo coltivate nel territorio nazionale;

attività consultiva e di indirizzo relativa alla redazione del Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola italiana nonché su temi specifici, anche attinenti a questioni di ordine fitosanitario;

promozione di progetti di ricerca e sviluppo delle filiere agricole legate alla produzione brassicola, anche in collaborazione con università ed enti di ricerca.

Rileva che il Tavolo, che può avvalersi anche di gruppi di lavoro interni, è com-



posto da: due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dei quali con funzioni di presidente; un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*; un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA); tre rappresentanti delle associazioni del settore brassicolo artigianale italiano; tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole. Sottolinea che i componenti del Tavolo sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e durano in carica tre anni. Infine, segnala che il Tavolo può invitare ai propri lavori, per specifici argomenti, in qualità di osservatori, rappresentanti di associazioni e consorzi nazionali del settore agricolo e rappresentanti di università ed enti di ricerca.

Fa presente che l'articolo 5 disciplina il Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola italiana, adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Evidenzia che il Piano, che ha durata triennale, rappresenta lo strumento programmatico strategico del settore brassicolo, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e che possono essere recepiti anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR). In particolare, sottolinea che, in base al comma 3, il Piano individua gli elementi di maggior rilievo per promuovere l'economicità e la produttività del settore brassicolo, con particolare riguardo all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla qualità e alla valorizzazione dei prodotti, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innova-

zione tecnologica, alla migliore gestione dei fattori produttivi, alla promozione di coltivazioni di orzo e di luppolo autoctone nonché di installazioni a basso impatto ambientale ed elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione, alle iniziative promozionali, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo. Evidenzia, inoltre, che, secondo il comma 4, il Piano individua anche interventi per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti per la produzione e per la conservazione della birra artigianale nonché per la coltivazione e per la produzione dell'orzo e del luppolo. Fa presente che per il finanziamento della ricerca e la concessione delle agevolazioni nell'ambito delle filiere produttive brassicole entrambe le proposte di legge autorizzano la spesa di 450.000 euro annui per tre anni. Tuttavia, sottolinea che la proposta Carloni, essendo più recente, fa decorrere la spesa dall'anno in corso, invece nella proposta di legge Caretta, che è stata presentata nel corso del 2023, la spesa decorre da tale anno.

Osserva che l'articolo 6 dispone che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base degli obiettivi indicati dal Tavolo tecnico, predisponesse un Piano nazionale di comunicazione e di promozione, nel quale sono individuati in modo organico gli interventi e le iniziative per la valorizzazione del settore brassicolo artigianale, autorizzando a tal fine la spesa di 100.000 euro annui. Evidenzia, anche in questo caso, che la proposta di legge Carloni fa decorrere la spesa dal 2024, mentre la proposta di legge Caretta dal 2023.

Segnala che l'articolo 7, comma 1, disciplina i criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei piani strategici, individuati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità nazionale e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo tecnico, in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 5 e d'intesa con le regioni interessate, favorendo in via prioritaria le organizzazioni dei produttori di birra artigianale, con preferenza per i produttori di birra artigianale da filiera agri-

cola italiana, e dei produttori di orzo e di luppolo, che presentino progetti integrati per lo sviluppo delle microfiliere. Segnala che il comma 1 prevede anche che lo stesso Ministro individua, in accordo con le regioni interessate, specifiche misure e interventi destinati ai produttori di birra artigianale e ai coltivatori e produttori di orzo e di luppolo nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale. Osserva che il comma 2 prevede che le regioni diano attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.

Fa presente che l'articolo 8 reca norme in materia di concorsi di idee per imprese e giovani diplomati e laureati in discipline attinenti alla produzione di birre artigianali e alla coltivazione di orzo e luppolo. Sottolinea che i concorsi sono banditi dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito del Piano di cui all'articolo 5 e nel limite delle risorse finanziarie stanziare dal comma 5 del medesimo articolo 5.

Infine, segnala che l'articolo 9 reca la copertura finanziaria delle proposte di legge.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 23 gennaio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.05.

**COMITATO DEI NOVE**

*Martedì 23 gennaio 2024.*

**Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ».**

**C. 1419-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere alla III Commissione il prescritto parere sul provvedimento in esame.

Evidenzia che il disegno di legge in esame, che si compone di 4 articoli – recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore –, è già stato approvato in prima lettura al Senato e riguarda l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg nel novembre 1999, e delle modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo stesso, adottate a Ginevra nel maggio 2012.

Rileva che l'obiettivo dei due strumenti internazionali è incrementare gli sforzi per

raggiungere gli obiettivi di tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso impegni nazionali rafforzati di riduzione delle emissioni. Segnala che a tal fine essi estendono l'applicazione delle misure di riduzione delle polveri sottili e danno priorità alle misure che contribuiscono a ridurre il *black carbon*, elementi cancerogeni causa di gravi malattie cardiopolmonari. Evidenzia che le misure prevedono altresì riduzioni delle emissioni dei composti organici volatili derivanti da prodotti per uso domestico e di costruzione e introducono disposizioni per la raccolta e lo scambio di informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente.

In particolare, per quanto riguarda le competenze della Commissione Agricoltura, segnala che il Protocollo ha l'obiettivo di monitorare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili causate dalle attività antropiche e suscettibili di avere effetti

nocivi su salute, ecosistemi naturali, materiali e colture agrarie. Sottolinea che il testo prevede limiti alle emissioni, differenziati per singolo Paese, nonché misure di controllo sulle fonti fisse e mobili, sui prodotti contenenti composti organici volatili e sull'ammoniaca proveniente da attività agricole e da attività zootecniche.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, già inviata per le vie brevi ai componenti della Commissione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.15.**

## ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; *b)* Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012;

preso atto che il disegno di legge in esame, già approvato in prima lettura al Senato, si compone di 4 articoli che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore;

considerato con favore l'obiettivo che i due strumenti internazionali intendono

raggiungere e cioè quello di incrementare gli sforzi per raggiungere una maggiore tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso impegni nazionali rafforzati di riduzione delle emissioni;

rilevato, in particolare, per quanto riguarda le competenze della Commissione Agricoltura, che il Protocollo ha l'obiettivo di monitorare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili causate dalle attività antropiche e suscettibili di avere effetti nocivi su salute, ecosistemi naturali, materiali e colture agrarie, prevedendo limiti alle emissioni, differenziati per singolo Paese, nonché misure di controllo sulle fonti fisse e mobili, sui prodotti contenenti composti organici volatili e sull'ammoniaca proveniente da attività agricole e da attività zootecniche,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE .....	427
ALLEGATO ( <i>Composizione dei comitati istituiti dalla commissione nella seduta del 19 dicembre 2023</i> ) .....	429
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	427
Audizione del dottor Gioacchino Natoli, già Presidente della Corte di Appello di Palermo ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	427

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

#### La seduta comincia alle 12.10.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che si è proceduto alla costituzione dei Comitati la cui istituzione è stata approvata dalla Commissione plenaria in data 19 dicembre scorso. Si tratta, in particolare, del Comitato VI, Cultura della legalità e protezione dei minori, del Comitato VII, Mafie straniere e proiezioni internazionali delle mafie autoctone, del Comitato VIII, Infiltrazione e condizionamento mafioso negli appalti e nei contratti pubblici, del Comitato IX, Infiltrazioni mafiose nell'economia legale e del Comitato X, Mafie e nuove tecnologie: utilizzo da parte delle mafie di piattaforme di comunicazione criptata e valute virtuali, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del regolamento interno. Specifica che in allegato ai resoconti della seduta odierna sarà pubblicato l'elenco dei componenti di ciascun Comitato e dei rispettivi coordinatori.

#### La seduta termina alle 12.15.

#### AUDIZIONI

Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

#### La seduta comincia alle 12.15.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del dottor Gioacchino Natoli, già Presidente della Corte di Appello di Palermo.

(*Svolgimento e rinvio*).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Gioacchino Natoli, già Presidente della Corte di Appello di Palermo.



Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Gioacchino NATOLI svolge il proprio intervento.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione, e rinvia il seguito dell'audizione per la formulazione di eventuali quesiti, da parte dei colleghi Commissari, ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Composizione dei comitati istituiti  
dalla Commissione nella seduta del 19 dicembre 2023.**

VI COMITATO

*Cultura della legalità e protezione dei minori*

Sen. Vincenza RANDO (PD-IDP), *coordinatore*  
On. Stefania ASCARI (M5S)  
On. Giuseppe CASTIGLIONE (AZ-PER-RE)  
Sen. Costanzo DELLA PORTA (FDI)  
Sen. Dafne MUSOLINO (IV-C-RE)  
Sen. Manfredi POTENTI (Lega)  
Sen. Etelwardo SIGISMONDI (FDI)  
On. Chiara TENERINI (FI-BP-PPE)  
Sen. Giorgio SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)  
Sen. Daniela TERNULLO (FI-BP-PPE)  
Sen. Valeria VALENTE (PD-IDP)

VII COMITATO

*Mafie straniere e proiezioni internazionali delle mafie autoctone*

On. Pietro PITTALIS (FI-PPE), *coordinatore*  
On. Stefania ASCARI (M5S)  
On. Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M)  
On. Giuseppe CASTIGLIONE (AZ-PER-RE)  
On. Riccardo DE CORATO (FDI)  
On. Luigi Giovanni MAIORANO (FDI)  
Sen. Franco MIRABELLI (PD-IDP)  
Sen. Raffaella PAITA (IV-C-RE)  
On. Elisabetta PICCOLOTTI (AVS)  
On. Erik PRETTO (Lega)  
On. Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP)  
Sen. Pierantonio ZANETTIN (FI-BP-PPE)

VIII COMITATO

*Infiltrazione e condizionamento mafioso negli appalti e nei contratti pubblici*

Sen. Raoul RUSSO (FDI), *coordinatore*  
On. Federico CAFIERO DE RAHO (M5S)  
Sen. Anastasio CARRÀ (Lega)  
On. Giuseppe CASTIGLIONE (AZ-PER-RE)  
On. Mauro D'ATTIS (FI-PPE)  
On. Francesco GALLO (Misto)  
On. Michele GUBITOSA (M5S)

On. Francesco MICHELOTTI (FDI)  
Sen. Dafne MUSOLINO (IV-C-RE)  
Sen. Luigi NAVE (M5S)  
On. Elisabetta PICCOLOTTI (AVS)  
Sen. Sandro SISLER (FDI)  
Sen. Walter VERINI (PD-IDP)

## IX COMITATO

### *Infiltrazioni mafiose nell'economia legale*

On. Andrea ORLANDO (PD-IDP), *coordinatore*  
On. Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M)  
On. Federico CAFIERO DE RAHO (M5S)  
On. Giuseppe CASTIGLIONE (AZ-PER-RE)  
On. Saverio CONGEDO (FDI)  
On. Francesco GALLO (Misto)  
On. Giandonato LA SALANDRA (FDI)  
Sen. Raffaella PAITA (IV-C-RE)  
On. Pietro PITTALIS (FI-PPE)  
Sen. Nicoletta SPELGATTI (LSP-PSd'Az)  
Sen. Daniela TERNULLO (FI-BP-PPE)

## X COMITATO

### *Mafie e nuove tecnologie: utilizzo da parte delle mafie di piattaforme di comunicazione criptata e valute virtuali*

On. Mauro D'ATTIS (FI-PPE), *coordinatore*  
On. Alfredo ANTONIOZZI (FDI)  
On. Stefania ASCARI (M5S)  
On. Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP)  
On. Federico CAFIERO DE RAHO (M5S)  
Sen. Gianluca CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az)  
On. Giuseppe CASTIGLIONE (AZ-PER-RE)  
Sen. Dafne MUSOLINO (IV-C-RE)  
On. Elisabetta PICCOLOTTI (AVS)  
On. Debora SERRACCHIANI (PD-IDP)  
Sen. Etelwardo SIGISMONDI (FDI)  
Sen. Daniela TERNULLO (FI-BP-PPE)

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Webuild S.p.A., Pietro Salini (*Svolgimento e conclusione*) ..... 431

#### AUDIZIONI

*Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Webuild S.p.A., Pietro Salini.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 dell'Amministratore delegato di Webuild S.p.A., Pietro SALINI.

Pietro SALINI, *Amministratore delegato di Webuild S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI) e Ettore ROSATO (AZ-PERRE), ai quali rispondono Pietro SALINI, *Amministratore delegato di Webuild S.p.A.* e Francesco FALCO, *Chief Commercial Officer di Webuild S.p.A.*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	432
Audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci ....	432

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	433
Comunicazioni del Presidente .....	433

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	433
---	-----

#### AUDIZIONI

*Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.*

#### La seduta comincia alle 13.05.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Nello MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Pietro LOREFICE (M5S), Simona PETRUCCI (FDI), nonché il deputato Francesco Emilio BORRELLI (AVS).

Nello MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai



lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 14.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

##### Comunicazioni del Presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, all'esito della riunione testé conclusasi, ha convenuto che una delegazione della Commissione effettui, nella mattinata di giovedì 25 gennaio prossimo, prima dell'audizione già calendarizzata con il Ministro Lollobrigida alle ore 14, una missione conoscitiva in relazione al recente incendio divampato il 31 dicembre scorso presso il quartiere Mezzocammino, nel IX municipio di Roma, dove le fiamme, le cui origini non sono state ancora accertate, hanno divorato tonnellate di rifiuti stipati illegalmente in una autorimessa privata all'interno di una piazza ad uso pubblico. Tale sopralluogo sui luoghi oggetto dei fatti sopracitati è volto a verificare lo stato della situazione e ad acquisire elementi conoscitivi utili per l'av-

vio di un'attività di indagine nell'ambito dell'approfondimento su tutto il sistema complessivo di gestione dei rifiuti della regione Lazio e di Roma Capitale, con particolare riferimento al fenomeno dei roghi.

Comunica, altresì, in relazione ai fatti occorsi in data 22 gennaio scorso presso l'inceneritore di Raibano, nel territorio di Coriano, in provincia di Rimini, alle porte di Riccione, dove alcune forti esplosioni sono state seguite da una deflagrazione che avrebbe interessato la struttura interna dell'impianto, di avere espresso all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'intenzione della presidenza di effettuare, nella giornata di venerdì 26 gennaio prossimo, un primo sopralluogo a scopo conoscitivo sui luoghi oggetto dei fatti sopracitati, al fine di verificare lo stato della situazione e acquisire primi elementi conoscitivi utili a un successivo, eventuale, approfondimento da parte della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluse le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 14.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.50 alle 14.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'infanzia e l'adolescenza

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	434
Audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con focus su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio, della dottoressa Maria Luisa Scattoni, coordinatore nazionale del Network italiano per il riconoscimento precoce dei disturbi dello spettro autistico (NIDA) – Servizio coordinamento e supporto alla ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità e della dottoressa Gemma Calamandrei, direttore del Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale dell'Istituto Superiore di Sanità ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	434

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza della vicepresidente Simona Flavia MALPEZZI.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Simona Flavia MALPEZZI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con focus su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio, della dottoressa Maria Luisa Scattoni, coordinatore nazionale del Network italiano per il riconoscimento precoce dei disturbi dello spettro autistico (NIDA) – Servizio**

**coordinamento e supporto alla ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità e della dottoressa Gemma Calamandrei, direttore del Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale dell'Istituto Superiore di Sanità.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Simona Flavia MALPEZZI, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Gemma CALAMANDREI, *direttore del Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale dell'Istituto Superiore di Sanità*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Maria Luisa SCATTONI, *coordinatore nazionale del Network italiano per il riconoscimento precoce dei disturbi dello spettro autistico (NIDA) – Servizio coordinamento e supporto alla ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, le senatrici Elena LE-

ONARDI (FdI) e Simona Flavia MALPEZZI, presidente.

Maria Luisa SCATTONI, *coordinatore nazionale del Network italiano per il riconoscimento precoce dei disturbi dello spettro autistico (NIDA) – Servizio coordinamento e supporto alla ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità* e Gemma CALAMANDREI, *direttore del Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale dell'Istituto Superiore di Sanità* replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Simona Flavia MALPEZZI, *presidente*, nel ringraziare le audite per la partecipazione all'odierna seduta e le esaurienti relazioni svolte, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	436
Audizione del Direttore centrale dell'ISTAT per le statistiche demografiche e il censimento della popolazione, Saverio Gazzelloni ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	436

#### AUDIZIONI

*Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.*

#### La seduta comincia alle 13.05.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

**Audizione del Direttore centrale dell'ISTAT per le statistiche demografiche e il censimento della popolazione, Saverio Gazzelloni.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Saverio GAZZELLONI, *direttore centrale dell'ISTAT per le statistiche demografiche e il censimento della popolazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Alessandra MAIORINO (M5S) e Elena LEONARDI (Fdi), nonché la deputata Sara FERRARI (PD-IDP).

Martina SEMENZATO, *presidente*, nel dichiarare conclusa l'audizione, in considerazione dell'inizio della seduta in Assemblea della Camera, propone ai commissari di raccogliere ulteriori quesiti da sottoporre all'audito, che successivamente avrà cura di inviare le relative risposte. Resta inteso che la Commissione svolgerà una ulteriore audizione con l'Istat, data l'importanza dei temi trattati.

#### La seduta termina alle 14.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATI RIUNITI (Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica)

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	3
Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, audizione del prof. Cesare Mirabelli, Presidente emerito della Corte costituzionale ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	3

### COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

#### COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. Emendamenti C. 1620-A, Governo .....	4
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	4

### COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

#### SEDE REFERENTE:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	5
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i> .....	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni, Unione Editori <i>media</i> audiovisivi – ANICA, Aeranti-Corallo (in videoconferenza), Unione Esportatori internazionali (UNEFA) – ANICA, Confartigianato Cinema e Audiovisivo (in videoconferenza), Unione Produttori – ANICA, Unione italiana editoria audiovisiva <i>media</i> digitali e <i>online</i> (Univideo) (in videoconferenza), The Walt Disney Company Italia e Sky Italia, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di <i>media</i> audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (Atto n. 109) .....	245
---	-----

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	246
---	-----



## SEDE REFERENTE:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	246
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative 2.014, 2.015, 3.33, 4.063 e 4.064 dei Relatori e relativi subemendamenti</i> ) .....	270
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	277
ALLEGATO 3 ( <i>Articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori e relativi subemendamenti</i> ) .....	293

## SEDE REFERENTE:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	261
ALLEGATO 4 ( <i>Articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori (Nuova formulazione) e relativi subemendamenti</i> ) .....	298
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	264

## SEDE REFERENTE:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) ..	264
ALLEGATO 5 ( <i>Correzioni di forma approvate</i> ) .....	305

**COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023)411 final, corredata dai relativi allegati Annexes 1 to 3), di Roberto Defez, primo ricercatore presso l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Napoli (in videoconferenza) e di Vittoria Francesca Brambilla, professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali dell'Università Statale di Milano (in videoconferenza) .....	310
Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023)411 final, corredata dai relativi allegati Annexes 1 to 3), di Stefano Masini, professore associato di Diritto agrario e Diritto alimentare presso la facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, di Michele Morgante, professore ordinario di genetica all'Università di Udine e direttore scientifico dell'Istituto di Genomica applicata (in videoconferenza) .....	310

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana». Esame emendamenti C. 1419-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	311
DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali	

verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	312
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	321
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021. C. 1588 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	317
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	324
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	319
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	325

## II Giustizia

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Elisa Demma, presidente dell'Associazione « Movimento Forense » .....	327
Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Carlo Foglieni e Giuseppe Murone, presidente e coordinatore dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) .....	327
Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Giuseppe Amato, procuratore della Repubblica di Bologna .....	327
Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Laura Pedio, procuratrice aggiunta della Repubblica di Milano (in videoconferenza) .....	328
Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Antonino La Lumia, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano (in videoconferenza) .....	328
Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei	

procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Tullio Padovani, professore di diritto penale presso la Scuola superiore S. Anna di Pisa .....	328
Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Mitja Gialuz, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Genova (in videoconferenza) .....	328
Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Marco Gambardella, professore di diritto penale presso l'Università di Roma La Sapienza .....	328
Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Serena Quattrococo, professoressa di diritto penale presso l'Università degli studi del Piemonte orientale (in videoconferenza) .....	328
Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Giuseppe Santalucia e Alessandra Maddalena, presidente e vicepresidente dell'Associazione nazionale magistrati (ANM) (in videoconferenza) .....	328
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	329
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	329

### III Affari esteri e comunitari

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impegno internazionale dell'Italia per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti di <i>Amnesty International</i> sulla violenza contro le donne in Iran ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	330
---	-----

### IV Difesa

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	331
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	333

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	334
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i> ) .....	351
Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione – Parere su emendamenti</i> ) .....	337

**VI Finanze**

## SEDE REFERENTE:

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	352
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	354

## SEDE REFERENTE:

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	353
--	-----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01872 Caso e 5-01873 Manzi: Iniziative per la proroga del contratto del personale ATA tecnico e amministrativo (organico PNRR e organico Sud) .....	377
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	380
5-01874 Dalla Chiesa: Iniziative per garantire il pagamento delle retribuzioni del personale docente precario .....	378
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	381
5-01875 Latini: Sullo stato di attuazione del progetto nazionale di sperimentazione della filiera formativa tecnologico-professionale e sui tempi di implementazione della riforma .....	378
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	382
5-01876 Piccolotti: Iniziative per il rapido completamento delle prove del concorso per docente ordinario del 2020 e lo scorrimento delle graduatorie di merito .....	378
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	383
5-01877 Amorese: Informazioni circa le richieste di attivazione delle prime classi del Liceo del <i>Made in Italy</i> da parte delle istituzioni scolastiche .....	379
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	384

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01878 Traversi: Conseguenze sul settore del trasporto marittimo italiano degli attacchi alle navi mercantili nel Mar Rosso .....	385
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	392
5-01879 Ghirra: Cessione a KKR di NeTCo da parte di TIM .....	386
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	393
5-01880 Casu: Cessione di quote pubbliche di Poste Italiane .....	386
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	394
5-01881 Maccanti: Progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale di Poste Italiane, con particolare riferimento al rilascio dei passaporti .....	386
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	395

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	387
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	388
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; <i>b)</i> Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	389

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	396
<i>ALLEGATO (Proposta emendativa approvata)</i> .....	400

**XII Affari sociali**

## RISOLUZIONI:

7-00172 Vietri e 7-00186 Girelli, sulle problematiche connesse alla cosiddetta transizione reumatologica ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	401
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	402
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	408

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. C. 1532-ter Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	403
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative)</i> .....	409



## SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 384-446-459-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	404
--	-----

**XIII Agricoltura**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale. C. 788 Caretta e C. 1649 Carloni ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	421
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	424
---	-----

## COMITATO DEI NOVE:

Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ». C. 1419-A .....	424
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	424
--	-----

ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	426
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE .....	427
------------------------------------	-----

ALLEGATO ( <i>Composizione dei comitati istituiti dalla commissione nella seduta del 19 dicembre 2023</i> ) .....	429
---	-----

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	427
-----------------------------------	-----

Audizione del dottor Gioacchino Natoli, già Presidente della Corte di Appello di Palermo ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	427
--	-----

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

## AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Webuild S.p.A., Pietro Salini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	431
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI**

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	432
-----------------------------------	-----

Audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci ....	432
--	-----

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	433
-----------------------------------	-----

Comunicazioni del Presidente .....	433
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	433

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	434
Audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con focus su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio, della dottoressa Maria Luisa Scattoni, coordinatore nazionale del Network italiano per il riconoscimento precoce dei disturbi dello spettro autistico (NIDA) – Servizio coordinamento e supporto alla ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità e della dottoressa Gemma Calamandrei, direttore del Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale dell'Istituto Superiore di Sanità ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	434

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE**

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	436
Audizione del Direttore centrale dell'ISTAT per le statistiche demografiche e il censimento della popolazione, Saverio Gazzelloni ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	436

PAGINA BIANCA



\*19SMC0072350\*